



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA

CICLO XXIV

**LA MADRE CHE UCCIDE: LA REPRESSIONE PENALE
DELL'INFANTICIDIO E DEL FIGLICIDIO**

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Roberto Kostoris

Supervisore: Ch.mo Prof. Enrico Mario Ambrosetti

Dottoranda: Laura Zanellato

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	---

CAPITOLO PRIMO

EVOLUZIONE DELLA REPRESSIONE PENALE DELL'INFANTICIDIO

1. La legislazione penale dall'età romana alla <i>Constitutio Criminalis Carolina</i>	11
2. La svolta illuminista e le codificazioni dell'800:	
2.1. Indirizzi dottrinali	13
2.2. I codici preunitari italiani.....	20
3. L'infanticidio nel Codice Zanardelli	22
4. L'art. 578 nel codice penale del 1930 prima della l. 442/1981	27
5. La causa d'onore.....	32

CAPITOLO SECONDO

L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'INFANTICIDIO

1. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore nel reato d'infanticidio	39
2. Natura giuridica	46
3. Il soggetto attivo	49
4. Il soggetto passivo:	
4.1. Aspetti medico-legali.....	56
5. I limiti cronologici: il requisito dell'immediatezza	59
6. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella dottrina.....	66
7. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella giurisprudenza. Le ultime pronunce	74
8. La disciplina del concorso di persone nel reato.....	94

CAPITOLO TERZO

ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI POSTI DALL'ART. 578 C.P.

1. Il feticidio non commesso in condizioni di abbandono materiale e morale	103
2. L'errore sull'elemento specializzante la fattispecie criminosa.....	106
3. L'infanticidio e il vizio di mente	112
4. Primi bilanci in ordine all'odierna formulazione dell'art. 578 e rilievi critici	126

CAPITOLO QUARTO

L'INFANTICIDIO E LE FATTISPECIE ATTIGUE

1. L'infanticidio e il reato di aborto:	
1.1. L'inizio della vita umana.....	131
1.2. Il concetto di interruzione della gravidanza.....	134
1.3. Il limite tra interruzione della gravidanza e omicidio.....	139
2. L'infanticidio e il reato di cui all'art. 591 c.p.....	143
3. Distinzione tra l'infanticidio e l'omicidio comune e primi cenni sul delitto di figlicidio.....	148

CAPITOLO QUINTO

PROFILI COMPARATIVISTICI: L'INFANTICIDIO IN INGHILTERRA

1. La riforma italiana del 1981 e le scelte operate da altri legislatori europei.....	155
2. L'infanticidio nel sistema penale inglese:	
2.1. Storiografia dell'infanticidio in Inghilterra	159
2.2. La legislazione moderna: dall' <i>Infanticide Act</i> del 1922 all' <i>Infanticide Act</i> del 1938	162
3. Proposte di riforma	168
3.1. <i>The Law Commission</i> 2006.....	171
4. Cenni conclusivi	176

CAPITOLO SESTO
IL FIGLICIDIO MATERNO

1. Il figlicidio in una prospettiva storico-culturale	181
2. Aspetti psicologici:	
2.1. Le motivazioni al figlicidio	188
2.2. Il comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio	202
4. Aspetti giuridici:	
4.1. L'aggravante dell'art. 577 n. 1: il parricidio semplice	208
4.2. <i>Ratio</i> dell'aggravamento di pena per il figlicidio e profili di diritto comparato	213

CAPITOLO SETTIMO
GLI OMICIDI IN FAMIGLIA LA CRIMINALITÀ FEMMINILE

1. Il fenomeno degli omicidi in famiglia	219
1.1. Funzioni e patologie della famiglia	221
1.2. La fisionomia dell'omicidio domestico	226
1.3. I dati statistici della violenza in famiglia con esito mortale	232
2. La criminalità femminile:	
2.1. L'infanticida e la figlicida	242
2.2. Le peculiarità della criminalità femminile.....	247
2.3. L'omicidio al femminile	258
CONCLUSIONI	263
Bibliografia	275

INTRODUZIONE

Se l'omicidio è forse il crimine per antonomasia¹, quello che si considera delitto naturale per eccellenza, estrema forma di violenza, tanto da poter essere stimato come indicatore di allarme sociale², ancor più, la soppressione della prole, sia nei primi istanti di vita sia nei primi anni, viene percepita nella coscienza sociale come gesto assolutamente ingiustificabile, una sorta di *crimen atrox*, perché volto a recidere irrimediabilmente quel legame simbiotico e naturale tra genitore e figlio. E se a guidare l'atto folle è la mano materna, ecco che il disvalore del fatto assume ancora una maggiore portata e risonanza. Tradizionalmente si ritiene che la dedizione materna sia naturale, sconfinata ed assoluta, ma i recenti fatti di cronaca non possono non rivelare tempeste emozionali, conflittualità latenti e impercettibili increspature che improvvisamente (come nell'infanticidio) o gradualmente (come nel figlicidio) portano al delitto.

E proprio nella seconda parte di questo lavoro si cercherà di cogliere l'eziologia, sotto il versante psicologico e antropologico, dell'infanticidio e del figlicidio, precisando sin d'ora che ogni tentativo di classificazione patologica rischia di fallire, alla luce dei molteplici e spesso concomitanti fattori che conducono la madre ad abbandonare il proprio ruolo, spesso stereotipato, di dimesso custode del focolare domestico³.

Certo il disvalore di tali reati, se ben radicato nella coscienza popolare, è stato oggetto

¹ I criminologi hanno da tempo studiato la possibilità di compilare degli "indici di criminalità", cioè delle graduatorie della gravità dei reati secondo la percezione dei cittadini. Da queste ricerche emerge che in contesti culturali affini al nostro, l'omicidio risulta quasi sempre il reato che desta maggior riprovazione (anche se talvolta è superato dalla violenza sessuale).

² MELOSSI, *Andamento economico, incarcerazione, omicidi ed allarme sociale in Italia: 1863-1994*, in: *Storia d'Italia - Annali 12: La criminalità*, 1997, pp. 35 e ss. Il senso di insicurezza sia personale che sociale, pur correlato alla frequenza della criminalità diffusa (scippi, furti, rapine), è anche in funzione del tasso di omicidi.

³ Come si vedrà più approfonditamente nei capitoli successivi, pur essendo i numeri della criminalità femminile particolarmente bassi rispetto a quella maschile, è proprio l'ambito familiare il contesto in cui si verificano più frequentemente i delitti muliebri, a fronte di una maternità/genitorialità spesso negata, o di un rapporto di coppia fonte di dissapori, se non di maltrattamenti e violenze.

d'indagine da parte del legislatore, nell'intento di assumere un atteggiamento di maggior clemenza nei confronti della madre infanticida; e la *ratio* di tale minor rigore sanzionatorio, come si avrà modo di cogliere più compiutamente nell'*excursus* dedicato alla formulazione dell'art. 578 c.p., è stata cercata, a partire dalle codificazioni illuministiche, nell'intento di evitare l'infamia di una nascita illegittima, lo scandalo di una relazione adulterina.

Nel momento in cui l'istituto familiare si consolida attorno al senso della comune morale e solo la filiazione naturale può meritare la dovuta tutela, il tentativo materno di impedire una nascita illegittima può anche passare sotto silenzio o meritare una pena di lieve entità. Se la maternità viene tutelata solo se si realizza all'interno del vincolo coniugale, al di fuori di tale cornice ne viene giustificato l'affievolimento. Se la società affida primario rilievo ai valori del pudore e dell'onestà, l'infanticidio verrà sì punito, ma sarà la società stessa ad accollarsi parte della responsabilità di tali delitti.

Come si vedrà nel primo capitolo, analizzando le alterne vicende che hanno risolto l'annosa questione circa la definizione da darsi all'infanticidio, oscillando tra orientamenti favorevoli a considerarlo un titolo autonomo di reato e orientamenti inclini ad assimilarlo nella categoria degli omicidi qualificati, la maggior benevolenza del legislatore, sino all'odierna formulazione dell'art. 578 c.p., ha trovato ragione d'essere nella cosiddetta *causa honoris*, quale movente primario che conduce a sopprimere il prodotto del concepimento per evitare il pubblico scandalo⁴.

Ancorata a concezioni ancestrali della morale, retaggio di direttrici culturali ormai obsolete, con la legge n. 42/1981, la causa d'onore è stata definitivamente soppressa, così come sono stati esclusi dal trattamento indulgenziale i prossimi congiunti della

⁴ La causa d'onore rappresenta una direttrice culturale di grande rilievo nel considerare il trattamento differenziale riservato a chi uccida il figlio illegittimo, direttrice legata alla morale vigente in materia sessuale in società informate ad un rigido senso dell'onore. Esemplari sono le parole di Kant, secondo cui "non vi è nessun decreto che possa eliminare il disonore della madre, dopo la conoscenza del parto illegittimo". Si veda CATTANEO, *Sulla filosofia penale di Kant e di Hegel*. In EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989.

madre⁵.

Nella nuova formulazione normativa, l'elemento legittimante la maggior clemenza è stato posto nelle condizioni di abbandono materiale e morale, in cui la madre deve trovarsi non soltanto nel momento del parto.

Pur a fronte di tale cambiamento radicale, risultato di un *iter* parlamentare travagliato, ci si deve chiedere se il nuovo art. 578, rappresenti effettivamente un taglio netto di “*quel ramo secco dell'ordinamento destinato inevitabilmente a cadere*”⁶, dato dalla *causa honoris*, o non discenda invece, senza soluzioni di continuità, dalla precedente formulazione, posto che lo stato di abbandono potrebbe considerarsi semplicemente un diverso modo di qualificare la riprovazione subita dalla donna, alternativa a quella situazione di involontaria emarginazione in cui si è venuta a trovare al momento del parto⁷.

Analizzando a fondo i singoli presupposti normativi attorno ai quali ruota la nuova fattispecie, con spirito critico si cercherà di comprendere se sono effettivamente fondate quelle voci, dottrinali e non solo, che già da tempo auspicano per una totale revisione della stessa, tanto da ritenerla “*uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto*”⁸.

Si cercherà di porre l'attenzione su quel groviglio interpretativo, quasi inestricabile, che avvolge le predette condizioni materiali e morali connesse al parto, pur elemento costitutivo della fattispecie, in assenza delle quali il più mite trattamento sanzionatorio cessa di trovare applicazione.

La vaghezza e l'estrema genericità della formula sono state immediatamente criticate in quanto lascerebbero al giudice e agli addetti ai lavori un troppo ampio margine di

⁵ Includere nel benevolo trattamento sanzionatorio anche i prossimi congiunti, nella nuova formulazione dell'art. 578 c.p., significherebbe cadere in un paradosso: favorire proprio coloro che hanno lasciato la madre nella situazione di abbandono materiale e morale prevista dalla norma. Un trattamento più mite potrà riservarsi solo a coloro che “*hanno agito al solo scopo di favorire la madre*”.

⁶ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, I, Milano, p. 52.

⁷ SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, in *Giust. Pen.*, I, p. 27.

⁸ ARCERI, *L'infanticidio, uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto?*, in *Giur. Pen.*, II, 1991, p. 1161-1163.

discrezionalità interpretativa. In che senso devono essere intese le condizioni di abbandono per poter mitigare il rigore sanzionatorio altrimenti prescritto per la madre criminale? Entro quali limiti possono dirsi effettivamente sussistenti per non ricadere nell'omicidio doloso? E come evitare il rischio di un facile pietismo, nel quale si potrebbe incorrere accogliendo un'interpretazione estremamente lassista dell'art. 578?

Di fronte a tali interrogativi, come si chiarirà meglio *infra*, si sono affermati due differenti orientamenti giurisprudenziali, spesso incompatibili, ma che in talune vicende si sovrappongono con esiti non del tutto omogenei⁹.

Da un lato, gli indirizzi passati, sembrano connotare le condizioni in questione in senso oggettivo, delimitandole restrittivamente nella sola assenza di presidi sanitari e assistenziali, assenza reale e non presunta. Dall'altro, le pronunce più recenti compiono un viraggio in senso soggettivo dell'abbandono, chiarendo che da tale nozione esula la carenza di aiuti meramente materiali, laddove è necessario spostare l'attenzione sull'intimo sentire della donna, sull'isolamento morale, lo stato di incomunicabilità e di derelizione in cui essa viene a trovarsi.

È necessario chiarire sin d'ora che tali filoni giurisprudenziali non possono essere ricondotti, secondo facili schematismi, in due linee nette e del tutto contrapposte; come si vedrà esistono anche posizioni intermedie, che si sono peraltro affermate negli ultimi anni. Verranno analizzate anche le più recenti pronunce di legittimità, anch'esse segno evidente di tale difficoltà esegetica.

L'estrema vaghezza della nuova formulazione dell'articolo in questione si può riscontrare anche in relazione al requisito cronologico dell'immediatezza, interpretato, come nella vigenza della vecchia causa d'onore, in senso relativo, nell'impossibilità di individuare precisi limiti temporali ai quali ancorare la condotta infanticida.

E anche tale ambiguità semantica potrebbe accrescere di molto l'arbitrarietà dei giudici

⁹ Talvolta le due interpretazioni delle condizioni coesistono al punto che, in una medesima vicenda, si riconosce in primo grado la sussistenza delle condizioni stesse e in appello si nega. Si veda Ass. Genova, 14 novembre 1988, *Foro It.*, 1991, II, c. 35 ss. e Corte Ass. Appello Genova, 2 aprile 1990, in *Giur. Merito*, 1991, II, pp. 1156.

di merito, incapaci di ravvisare ulteriori certezze, se non quelle offerte dalla vicinanza del fatto al momento del parto.

Altro aspetto problematico sul quale ci si soffermerà, sarà quello relativo alla disciplina del concorso di persone nel reato. Se il legislatore italiano ha inteso limitare il “privilegio” dell’infanticidio alla sola madre, va peraltro sottolineato che, a differenza della maggior parte degli ordinamenti europei, persiste un seppur ristretto, regime di favore per alcuni correi. Si fa evidentemente riferimento alla seconda parte del secondo comma dell’art. 578, dove viene concesso un potere discrezionale di riduzione della pena per coloro che hanno concorso nel reato al solo scopo di favorire la madre. Si è parlato di un trattamento troppo mite, poiché non vi è ragione di sottrarre alla pena dell’omicidio comune un tale concorrente, che, essendo normalmente persona vicina alla donna per legami di parentela, di affetto, di amicizia, è colui che ben potrebbe prestarle quell’aiuto necessario per superare il turbamento emotivo connesso al parto.

Si accennerà anche al rapporto tra il delitto di infanticidio e il vizio di mente, laddove, la paura dell’ignoto e l’ansia del non comprensibile hanno spinto a cercare nell’etichetta nosografica una spiegazione razionale a delitti particolarmente efferati, quali l’infanticidio.

Fino all’entrata in vigore del Codice Rocco, tale delitto veniva percepito come un problema sociale, di cui le istituzioni dovevano farsi carico, e la madre infanticida veniva tratteggiata come una criminale da rieducare alla fondamentale funzione materna, che aveva agito perché spinta da particolari situazioni di miseria economica ed ambientale, e per di più in quello stato di transitoria ma invasiva distorsione delle facoltà mentali che si manifesta già a partire dalla gravidanza¹⁰.

Dopo l’adozione del Codice Rocco, come meglio si chiarirà *infra*, si assiste ad un cambiamento radicale nella valutazione complessiva delle ree d’infanticidio: nelle prime

¹⁰ In particolare, si riteneva che nello stadio della gravidanza, del parto e dell’allattamento, la donna fosse particolarmente esposta alla follia, “*a causa delle rivoluzioni che si compiono nel debole ed eccitabile organismo muliebre all’epoca del puerperio*”. Si veda PAZZI, *La responsabilità giuridica della donna nello stato di maternità e particolarmente in rapporto all’aborto e all’infanticidio*, Roma, 1908, p. 21.

pronunce successive all'entrata in vigore del nuovo codice, viene affermato che lo stato di infermità mentale di ordine generale deve essere nettamente distinto dallo stato di turbamento psichico connesso al parto. Questo sarebbe già stato preso in considerazione dal legislatore nel prevedere la più mite sanzione stabilita per l'infanticidio per causa d'onore¹¹.

Anche la scelta, operata in sede di lavori preparatori, di escludere la configurazione di un delitto di infanticidio in stato di alterazione psichica dovuta al parto¹², è stata oggetto di rilievi critici, in quanto, se da un lato tale connotazione porterebbe il giudice ad avventurarsi nel terreno minato della valutazione dell'incidenza sulla madre di detto stato, problema sul quale neppure i più recenti studi medico-legali sono giunti a fare piena luce, dall'altro, il risultato della scelta legislativa del 1981 è quello di un'applicazione solo in via eccezionale dell'art. 578. Infatti, o si esalta, in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, l'elemento psicologico ed emozionale delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e cioè proprio quell'elemento che, nel corso dei lavori preparatori, si era espressamente rifiutato come fondamento del privilegio sanzionatorio, o si limita l'applicazione della norma ad ipotesi del tutto eccezionali, cioè di quanto mai difficile verifica concreta.

Si cercherà anche di trovare un'*actio finium regundorum* tra il delitto di infanticidio e le fattispecie attigue, come il reato di aborto e di abbandono di minori (art. 591 c.p.), di fronte a vicende che spesso, nel caso di specie, solo a fatica si inquadrano nell'una o nell'altra disciplina.

In una prospettiva comparatistica, si cercherà di tracciare una panoramica della disciplina dell'infanticidio nei diversi ordinamenti europei, mettendo in evidenza come il legislatore italiano, con la riforma del 1981, abbia voluto ancorare il privilegio sanzionatorio ad un requisito di natura sostanzialmente oggettivo, ovvero le condizioni

¹¹ AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, Padova, 1992, pp. 122-123.

¹² Tale previsione avrebbe comportato una "*inammissibile presunzione assoluta di semi-incapacità che rientrerebbe nella concezione maschilista di una inferiorità psico-fisica normale nella donna*". Così si era espressa la sen. Ravaioli nella seduta della Commissione Giustizia del 3 ottobre 1979.

di abbandono materiale e morale connesse al parto, con una scelta in netta divergenza dalle linee di tendenza della legislazione europea della stessa epoca.

Difatti, la scelta degli altri legislatori europei è stata quella di porre l'accento sul profilo soggettivo dell'infanticida, su quella minore capacità psico-fisica conseguente al parto, che consente peraltro di escludere dal beneficio sanzionatorio qualsiasi concorrente nel reato, riducendo quindi le problematiche, proprie della formulazione dell'art. 578 c.p., connesse con la disciplina del concorso di persone nel reato.

Si cercherà di sottolineare un ulteriore dato fondamentale, ovvero la scomparsa del delitto di infanticidio nelle legislazioni europee. Infatti, il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per tale delitto, si sta scontrando con una nuova tendenza abrogatrice cui si sono ispirate le recenti riforme dei codici penali europei¹³.

Si pensi al *Code Pénal* francese del 1994, al Còdigo penal spagnolo, laddove la *figura criminis* prevista dall'art. 410 (infanticidio per causa d'onore) è stata eliminata con la *Ley Organica* del 1995, e ancor prima, al sistema penale tedesco, nel quale la disciplina sull'infanticidio è stata toccata dalla riforma del 1998 che ha abrogato l'art. 217 StGB¹⁴.

Si passerà poi alla disamina della disciplina dell'infanticidio nel sistema penale inglese, laddove emerge un primo aspetto peculiare rispetto alle corrispondenti disposizioni dei Paesi a tradizione codicistica, cioè la maggiore estensione temporale entro la quale l'uccisione del nato può essere qualificata come infanticidio (tale gesto si può configurare entro il primo anno d'età del nato). Peraltro, la *ratio* del trattamento sanzionatorio di minor rigore è stata ravvisata in uno stato di diminuita capacità psichica determinata dal parto, scelta del tutto osteggiata dal legislatore italiano nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all'odierna formulazione dell'art. 578 c.p.

Si metteranno in evidenza anche le recenti proposte di riforma all'*Infanticide Act* del 1938, con ciò tracciando differenze e analogie con la formulazione italiana.

Tracciata tale disamina di carattere comparatistico, si tenterà di rispondere all'interrogativo che sempre più forte si diffonde tra gli addetti ai lavori, e che alimenta

¹³ AMORE, *L'infanticidio, Analisi della fattispecie normative e prospettive di riforma*, 2011, pag. 123.

¹⁴ Si veda *infra*, cap. V.

il dubbio sull'attualità del "privilegio" dell'infanticidio, reato che, se suscita un indiscusso allarme sociale, è in netto calo¹⁵ negli ultimi anni, a differenza dei brutali episodi di figlicidio materno, che secondo le recenti statistiche sono in lento ma progressivo aumento¹⁶.

Ed è proprio su tale ulteriore estrinsecazione dello slancio omicida della madre, che si porranno le basi per un tentativo di ricostruzione ed interpretazione di un reato che, se ampio spazio trova nella letteratura criminologica, in ambito giuridico, in accordo con la scelta del legislatore di assumerlo nell'applicazione generalizzata degli artt. 575 e 577 n. 1 c.p., sembra non trovare ulteriori margini di trattazione¹⁷. E, d'altra parte, nessun benevolo trattamento sanzionatorio può essere riservato a colei che, a differenza della madre infanticida, ha intenzionalmente interrotto un rapporto duraturo, quando il naturale, o presunto tale, "istinto materno" si è già consolidato, tramutandosi in "amore materno".

E si cercherà di chiarire un fenomeno, il figlicidio, appunto, di estrema gravità e in parte occultato, di difficile comprensione nelle sue dinamiche e spinte motivazionali, perché del tutto irrazionale risulta la rottura, voluta e talvolta premeditata, di un vincolo di sangue naturale e *prima facie* indissolubile.

Si procederà, attraverso alcune deduzioni cliniche e recenti studi psichici, ad una spiegazione delle ragioni che conducono a tale gesto estremo, dando qualche accenno a quegli studi storici e antropologici che consentono di comprendere come in molte civiltà

¹⁵ Osservando i recenti dati ISTAT, si può notare come il numero di infanticidi negli ultimi anni sia di molto sceso. Se nel 1968 si sono registrati ben 32 casi, nel 2003 si è scesi a "soli" 2 casi. Dati riportati da: MERZAGORA BETSOS, *Criminologia della violenza e dell'omicidio dei reati sessuali dei fenomeni di dipendenza*, Padova, 2006, p. 135.

¹⁶ Dalle 21 vittime del 1998 si è scesi alle 20 del 2000 per salire alle 30 del 2003. Una media annua di una ventina di minori, vittime inconsapevoli di un evento delittuoso consumato all'interno della famiglia dove si son avuti nel 2003 ben 210 omicidi (187 nel 2004, scesi a 174 nel 2005), con 201 vittime, pari al 30,5% dei 658 decessi totali per omicidio volontario.

¹⁷ Verrà precisato nel VI capitolo che l'espressione "figlicidio" ricorre in ambito criminologico e non giuridico, indicando con tale termine l'uccisione della prole oltre il primo anno d'età.

del passato l'uccisione dei propri figli fosse, in alcuni casi, un gesto addirittura incoraggiato dai valori culturali e dai contenuti delle leggi.

Ci si ripropone, inoltre, di menzionare una serie di recenti ricerche e di statistiche allo scopo di accertare la reale incidenza degli stati psicopatologici nelle autrici di figlicidio o tentato figlicidio, per dimostrare, da un lato, come già l'aver disposto una perizia psichiatrica potrebbe dare una dimensione di come questo delitto venga in fondo considerato particolare, anomalo, innaturale, dall'altro, come la commissione di tale gesto estremo sia riconducibile, nella maggior parte dei casi, ad alterazioni profonde della psiche. Bisogna tuttavia premettere che sarebbe erroneo ravvisare in ogni madre figlicida una totale assenza di capacità di intendere e volere; se in molti casi il gesto omicida è causato da gravi patologie clinicamente accertate¹⁸, in altri episodi si registrano stati depressivi transitori, atteggiamenti di trascuratezza e di scarsa attenzione nella cura della prole, di immaturità della madre, che non eliminano la capacità di comprensione del disvalore del fatto.

Dopo aver dato una panoramica delle motivazioni che vengono solitamente collegate al figlicidio materno, si delinearanno alcuni aspetti per comprendere il fenomeno, tutto peculiare, della criminalità femminile, analizzandolo anche nell'ambito più ampio degli omicidi domestici.

È un dato di fatto che la propensione femminile alla violenza è inferiore rispetto a quella maschile e la tendenza a delinquere della donna si assesta su percentuali tendenzialmente modeste, per motivazioni che si costituiscono tutte come ipotesi interpretative non unicusali, ma da armonizzare e integrare tra loro. Se pertanto, anche l'inclinazione omicida della donna è ridotta, tuttavia è proprio l'ambito familiare lo

¹⁸ Sono figlicidi nei quali si conserva la capacità di intendere e volere quelli dovuti a situazioni di stress, ad immaturità della madre, ad iperattività del figlio, a Sindrome di Medea, a disturbo di personalità, ad assunzione di alcool e droga, a forme di negazione della gravidanza. Sono invece figlicidi nei quali non si conserva, o viene scemata la capacità di intendere e volere quelli dovuti a gravi psicosi post-partum, a schizofrenia, ad uno stato crepuscolare oniroide, ad un disturbo psicotico causato da una condizione medica generale, ad epilessia, ad oligofrenia, a disturbi di personalità multipla. Si veda MASTRONARDI-VILLANOVA, *Madri che uccidono*, Roma, 2007, pp. 82-83.

scenario d'elezione del crimine femminile.

Di fronte alla crisi dell'istituto familiare, non più centro di valori assoluti e di legami duraturi, ma scenario di un tessuto individuale e relazionale tendenzialmente fragile, sede di un desolante silenzio e di una profonda incomunicabilità, la donna, nel duplice ruolo di moglie e madre, spesso si rende attrice di tragedie indicibili, *in primis* nei confronti della prole.

E con la presente ricerca si intende inserire tale manifestazione di una violenza tipicamente verticale nell'ambito più generico degli omicidi in famiglia, in quanto, per spirito di completezza d'indagine e di contiguità, non è possibile prescindere da una disamina psicodinamica, comportamentale, e criminologica di un vasto fenomeno, di cui l'infanticidio e il figlicidio costituiscono soltanto una delle tante manifestazioni.

La famiglia rappresenta una micro società naturale, dalle dinamiche estremamente complesse, dai rapporti interpersonali spesso di difficile comprensione, nella quale molteplici e spesso sovrapponibili possono essere le motivazioni che conducono ad atti di violenza nei confronti dei soggetti che ne fanno parte.

Si cercherà allora di comprendere le dinamiche che possono condurre a tali gesti estremi, dei quali infanticidio e figlicidio rappresentano soltanto alcune forme di manifestazione.

CAPITOLO I

Evoluzione storica della repressione penale dell'infanticidio

Sommario: 1. La legislazione penale dall'età romana alla *Constitutio Criminalis Carolina*; 2. La svolta illuminista e le codificazioni dell'800: 2.1. Indirizzi dottrinali; 2.2. I codici preunitari italiani; 3. L'infanticidio nel Codice Zanardelli; 4. L'art. 578 nel codice penale del 1930 prima della legge n. 442/1981; 5. La causa d'onore.

1. La legislazione penale dall'età romana alla Constitutio Criminalis Carolina

Una descrizione fenomenologica del reato d'infanticidio necessita di un inquadramento storico del reato medesimo. L'analisi dell'evoluzione storica di tale condotta delittuosa risulta postulato imprescindibile per comprenderne appieno l'odierna formulazione.

Prima di procedere a tale analisi storico-antropologica è opportuno premettere che il significato giuridico del termine infanticidio assume una portata meno ampia della mera espressione letterale. Se l'etimologia della parola (da *infantis caedes*) richiama genericamente l'uccisione di un infante, la sua valenza normativa si ricollega alla soppressione di colui che è appena partorito. È lo stesso Carrara a porre le basi per un'interpretazione restrittiva del termine, in quanto “*con la parola infante a questo luogo non si esprime l'infanzia in generale, ma solo un brevissimo periodo di quella, e precisamente la prima aurora della vita estrauterina*”¹⁹.

Presso i popoli non cristiani, l'infanticidio ha costituito da sempre il sistema più normale per disfarsi del neonato deforme o malato, ma anche di quello la cui nascita costituiva un onere per la famiglia o per il gruppo d'appartenenza.²⁰

¹⁹ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, I, Lucca, 1872, p. 305.

²⁰ W. LANGER, *Infanticidio, Una rassegna storica*, in T. MC KEOWN, *L'aumento della popolazione nell'era moderna*, Milano, 1979, p. 225.

Evidentemente, nell'antichità il disvalore del fatto è variamente percepito, a seconda delle diverse culture, ma prevale l'atteggiamento di considerare i figli come proprietà dei genitori, legittimati quindi a disporre anche della stessa vita.

Paradigmatico, nel mondo romano, è l'esercizio del *ius vitae ac necis* da parte del titolare della *patria potestas* nei confronti dell'infante, la cui portata ed estensione, massima in età arcaica, subisce una notevole restrizione in età postclassica²¹.

Ab origine, genericamente ammessa è la soppressione dei neonati deboli, deformati, mostruosi, in quanto privi di capacità giuridica, che può pertanto essere riconosciuta soltanto a coloro che godono di piene sembianze umane²².

Ammessa risulta anche l'esposizione del nato e solo l'uccisione del medesimo da parte della madre viene punita²³ (sembra che, solo a partire dai tempi di Costantino, venga contemplata come delitto anche l'uccisione della prole da parte del padre).

Solo con una legge attribuibile a Romolo, si obbliga il padre a nutrire ed allevare i figli maschi e almeno le figlie primogenite e ci si oppone alla pratica di eliminare gli infanti appena nati e comunque di età inferiore ai tre anni.

Lo si consente soltanto se il neonato è privo di un organo o non ha forma umana. Sembra anche che in questo caso il *pater familias* sia tenuto a farlo subito dopo il parto, a meno che non preferisca esporre il neonato²⁴.

Già con le XII Tavole vi è traccia di un intervento statale volto a reprimere l'arbitrio paterno: sono i censori, quali tutori dei *mores* cittadini, ad assumere il compito, non più espletato dal *ius sacrum* e dalla *gens*, di porre dei freni agli abusi paterni.

In età postclassica, l'affermarsi dell'idea cristiana e dell'assolutismo statale porta all'abolizione definitiva del *ius vitae ac necis* e al divieto dell'esposizione e

²¹ I poteri del *pater familias* in età arcaica sono assai estesi, in quanto il *ius vitae ac necis* è comprensivo del diritto di esporre i neonati, di vendere i figli, di darli a nozze a scampo di responsabilità verso i terzi per i delitti da loro commessi, di darli in garanzia ai creditori, di castigarli. Sul punto si veda A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, VI ed., 1993, p. 261.

²² Si veda A. BURDESE, op. cit., p. 137.

²³ La Lex Pompeia sembra aver per la prima volta considerato questo caso come parricidio.

²⁴ R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, II ed., Padova, 2002, p. 10.

dell'infanticidio²⁵.

Quindi, da una situazione di implicita o esplicita legalità, dopo la fine dell'impero romano, e con l'avvento del Cristianesimo, l'infanticidio assume i connotati di crimine grave punito con la pena capitale, partendo in genere dalla duplice considerazione che si tratta di un delitto quasi sempre diretto ad occultare una precedente colpa della madre, e che si consuma quasi sempre su di un essere totalmente indifeso²⁶.

Dal punto di vista giuridico, il reato si presenta come un omicidio aggravato, genericamente assimilato al parricidio e ancora privo di quegli elementi caratterizzanti che saranno formulati nelle codificazioni successive. Se le Decretali di Gregorio IX prescrivono durissime penitenze per i genitori che espongono od uccidono i figli, negli statuti della penisola italiana, la pena di regola prevista è la morte, talvolta con un mezzo più atroce di quello riservato ai casi di omicidio²⁷.

A prescindere dalle modalità di applicazione della pena e dalla severità del trattamento sanzionatorio, con l'andare del tempo si viene delineando, in quasi tutte le legislazioni, il distacco dell'infanticidio dalla nozione generale di omicidio, con la conseguente determinazione di una figura di delitto a sé stante, consistente nella uccisione della prole appena generata, ad opera della stessa madre.

Tradizionalmente, è alla *Constitutio Criminalis Carolina* del 1532 che si fa riferimento per la configurazione di un'autonoma fattispecie, quale l'infanticidio del figlio illegittimo. Infatti, secondo una consolidata interpretazione dottrinale, la norma di cui all'art. 331 deve riferirsi alla donna non regolarmente coniugata.

Si discute se sia proprio rinvenibile nella *Constitutio* medesima, una prima forma di

²⁵ Sembra comunque, che la parola infanticidio, fosse effettivamente ignota ai romani e ciò ha alimentato non poco i dubbi in ordine alla sua repressione in tale fase storica.

²⁶ Un'ulteriore spiegazione di carattere demografico su questo momento di transizione si basa sull'ipotesi della necessità di controllare la drastica diminuzione di popolazione provocata da guerre ed epidemie nel periodo tra la fine dell'impero romano ed il primo medioevo. Se in alcuni periodi l'infanticidio è ammesso e tollerato per evitare un'eccessiva crescita demografica, in altri, invece, viene punito per favorirla. Questa ipotesi è di W. L. LANGER, *Infanticidio*, cit., p. 225.

²⁷ Fu spesso prevista la pena del rogo: statuto Aviani, 1403, 14; statuto Vallis Tellinae, 1511, II, 51.

mitigazione della pena riservata a tale reato rispetto alle altre forme di omicidio.

“In realtà, la tesi oggi prevalente in dottrina è quella secondo cui la previsione di una pena di morte con modalità meno crudeli rispetto a quelle stabilite per l’omicidio, non rappresenti un indizio univoco di trattamento privilegiato per l’infanticidio”.²⁸

2. La svolta illuminista e le codificazioni dell’800

2.1. Indirizzi dottrinali

Sarebbe più propriamente individuabile nell’età illuministica la spinta ad un mutamento di indirizzo sanzionatorio, volto a predisporre i legislatori ad una maggiore mitezza. Emblematico è il passo di Beccaria in cui viene incisivamente sottolineata la drammatica alternativa della madre che *“per debolezza o per violenza abbia ceduto”* e che venga a trovarsi *“tra l’infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali”*; in una condizione che la induce cioè a preferire *“questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto”*.²⁹

Si perviene così alla definizione dell’infanticidio come *“l’uccisione di un bambino nascente o nato di fresco, commessa con atti positivi o negativi dalla madre illegittimamente fecondata, per il fine di salvare il proprio onore o di evitare sovrastanti sevizie”*.³⁰

A parte il caso della Francia, che nel *Code penal* del 1810 riconosce un’apposita definizione di infanticidio (*“meurtre d’un enfant nouveau-né”*) ma prevede pur sempre la pena capitale, viene scomparendo, nelle varie legislazioni europee (è il codice penale austriaco del 1803 ad inaugurare tale innovazione. Il delitto di infanticidio costituisce un titolo autonomo di reato se consumato per causa d’onore nell’immediatezza del parto

²⁸ E.M. AMBROSETTI, *L’infanticidio e la legge penale*, Padova, 1992, cit., p. 17.

²⁹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1965, pp. 102-103.

³⁰ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, I, Lucca, 1872, p. 317.

illegittimo e viene punito con la detenzione da un minimo di cinque ad un massimo di venti anni), la pena di morte, sostituita con la detenzione, per lo più temporanea, aderendo alle tesi preminenti, volte a prendere in esame quelle condizioni psichiche e soggettive che possono incidere, ai fini della complessiva valutazione del disvalore sociale della condotta.

Viene in particolare posta l'attenzione su quel turbamento psichico connesso al parto che, specie se legato al timore del disonore e della miseria, può alterare gravemente la capacità di decisione e di autocontrollo della donna.

Risulta necessario, prima di passare ad analizzare nel dettaglio le legislazioni più recenti, comprendere a fondo le ragioni che hanno determinato in età illuministica il delinearsi del reato *de quo* come delitto legato ad una situazione sociale ben precisa, ad uno *status* psichico della madre agente che ne giustifica il trattamento sanzionatorio più mite.

Fino all'800, la particolare severità con la quale viene valutato l'infanticidio deve ritrovarsi nei seguenti elementi:

- 1) Il vincolo di sangue che unisce soggetto attivo e soggetto passivo;
- 2) l'incapacità del soggetto passivo di difendersi, e, quindi, la necessità di una maggiore tutela sociale nei suoi confronti;
- 3) la presunzione della premeditazione, poiché si ritiene che un infante appena nato non possa aver dato motivo al delitto e che la donna abbia avuto a sua disposizione un lungo periodo di tempo, in nove mesi della gravidanza, per riflettere sul suo stato³¹.

Tali argomentazioni vengono rigorosamente criticate da Carrara, che dà il primo importante contributo all'elaborazione della nuova fattispecie.

Per quanto riguarda il vincolo di sangue e l'incapacità del soggetto passivo alla difesa, l'autore fa notare come si tratti di elementi che non presentano nessuna specialità nei

³¹ R. SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, 1997, p. 17. Secondo il Carmignani, essendo predisposti appositi istituti per accogliere ed allevare gli esposti, nessuna ragione di diritto e di umanità, potrà escludere l'infanticidio dal novero dei più atroci omicidi. Si veda G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, trad. it. dalla V ed. di Pisa, Milano, 1863, p. 349.

confronti del comune omicidio. Entrambi, infatti, ricorrono anche nell'uccisione di un nato già cresciuto e non servono quindi a qualificare l'infanticidio.

La stessa osservazione può essere ripetuta nei confronti della terza causa aggravante, la presunzione di premeditazione, poiché *“l'incapacità presunta a provocare lo sdegno tanto è nel bambino di un giorno, tanto è nel bambino di un mese”*³².

In particolare, nei confronti dell'infanticidio, che si va caratterizzando come delitto d'impeto, non sembra possibile parlare di premeditazione, poiché la madre, anche quando è a conoscenza del suo stato, viene quasi sempre sorpresa dal parto e non è nelle condizioni più opportune per poter riflettere ragionevolmente sulla sua situazione.

Si tratta, come è evidente, di una modificazione radicale nella concezione del reato, che ha alla base alcuni processi di portata più generale: la trasformazione del concetto di pena e lo sviluppo della scienza penalistica. La mitigazione della pena per l'infanticidio si inserisce infatti, in quel generale processo di mutamento dell'economia del castigo in seguito al quale, *“la pena pubblica ed atroce, percepita come moltiplicatore del reato piuttosto che deterrente, cessa di intervenire sul corpo del condannato per trasferirsi sulla sua anima”*³³.

Il gesto dell'infanticida rimane spettacolare ma non turba l'ordine che si va costituendo; la madre che uccide il figlio appena partorito non è percepita come pericolosa per una società avviata verso notevoli trasformazioni economiche e sociali e per un diritto volto ad individuare nuovi oggetti di tutela, funzionali a quelle stesse trasformazioni³⁴.

Dopo aver rifiutato pressoché unanimemente la vecchia configurazione dell'infanticidio come omicidio aggravato e la sua rigida repressione penale, la dottrina dell'800 sposta il suo interesse sul terreno dell'elaborazione della fattispecie, tramite una riflessione articolata e complessa.

³² F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, V ed. , Parte speciale, vol. I, Lucca, 1881, p. 339.

³³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1976, p. 110.

³⁴ R. SELMINI, op. cit., p. 19.

In primis, occorre sottolineare che, se da un lato si accentua il ruolo preminente dell'istituto familiare e come logico corollario del sentimento materno, dall'altro si procede ad una crescente valorizzazione del senso dell'onore: la maternità è tutelata se si realizza all'interno del vincolo coniugale. Al di fuori di tale cornice, ne viene giustificato l'affievolimento.

La condizione di figlio naturale, accettata e riconosciuta nelle epoche precedenti, viene lentamente sostituita da quella di figlio illegittimo. Al disconoscimento delle responsabilità paterne, corrisponde la perdita di *status* di figli naturali che da allora divengono figli di genitori ignoti, cioè privati dell'identità sociale e personale. Nel 700 scompare la tradizionale tolleranza della Chiesa nei confronti delle nascite illegittime e le istituzioni civili incoraggiano le madri ad abbandonare il nato per evitare il pubblico scandalo.³⁵

Nello stesso Codice napoleonico ci si oppone al riconoscimento dei figli illegittimi e si mantiene una struttura gerarchica basata sull'autorità paterna e sulla potestà maritale, a difesa innanzitutto dello statuto della famiglia formatasi in costanza di matrimonio³⁶.

Inizialmente infatti, la mitigazione della pena predisposta per il reato d'infanticidio riguarda solo la soppressione della prole illegittima, con distinzione tra la donna che agisce per motivi egoistici e quella che agisce invece, per salvare il proprio onore.

Carrara ravvisa la specialità di tale delitto nella necessità di eliminare le tracce dell'infante e della notorietà del fatto, laddove, nell'annientamento del figlio la cui

³⁵ A. CAPPELLETTO, *Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del 700*, in "Quaderni storici", 53, 1983.

³⁶ Basti pensare al primo codice civile italiano, ovvero il codice Pisanelli del 1865 che ha segnato la nascita dello stato e della cittadinanza italiana, il quale vieta l'indagine sulla paternità e l'ammette solo nel caso di concepimenti seguiti a rapimenti o a stupro. La ricerca della maternità è possibile solo al figlio che però non può ricorrere a testimoni per obbligare la madre al suo riconoscimento. Per difendere il decoro e l'onore delle famiglie legittime si disconosce l'esistenza civile e anagrafica di una categoria di neonati che vengono affidati, di fatto, alla carità delle opere pie. Si veda O. SECCHI, *Soppressione e sostituzione di stato*, in *Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1890-99, XXII, 2, p. 51.

nascita è già di pubblico dominio, tale spinta non sussiste, predominando il mero *animus necandi*.

In secondo luogo, se l'azione del soggetto attivo riguarda non tanto l'infante nella sua materialità fisica, quanto la sua presenza, il suo evidenziare pubblicamente il disonore in cui è caduta la donna, l'intera società deve farsi carico del problema.

L'infanticidio deve essere sì punito, ma la società assume parte della responsabilità di tali delitti, nel momento in cui attribuisce primario rilievo ai valori del pudore e dell'onestà³⁷.

In terzo luogo, il problema che maggiormente occupa i penalisti di fine 800 è quello della specialità del reato. Dopo aver rifiutato la qualificazione del delitto nel senso dell'aggravamento, ci si chiede ora se l'infanticidio debba appartenere alla famiglia degli omicidi o se ne debba costituire una famiglia autonoma.

Se a favore della prima tesi si sostiene che in entrambe le fattispecie medesimo è il diritto leso e quindi il bene oggetto di tutela, gli argomenti a sostegno della seconda si rintracciano nella particolare causa a delinquere che connota la specialità del reato *de quo*³⁸. Causa da individuarsi nell'intento di salvare l'onore dal pregiudizio derivante dal pubblico scandalo e da valutarsi unitamente allo stato di alterazione psicologica della donna, che agisce in una situazione particolare e in assenza di premeditazione.

Concludendo l'analisi di tali aspetti, si può vedere come, per i penalisti classici, il diritto alla vita, oggetto di tutela nel reato d'infanticidio, presenti una valenza diversa rispetto allo stesso diritto violato dal comune omicidio, perché il danno prodotto verso l'ordine sociale è minimo. La soppressione di un infante appena nato, soprattutto in una situazione di alti tassi di illegittimità, di abbandoni e di mortalità infantile, non provoca lo stesso danno degli altri omicidi o dell'uccisione di un infante legittimo.

Una spinta considerevole in tale direzione viene anche da Pestalozzi, che analizza con spirito critico le cause di tale delitto e i rimedi che si devono adottare per prevenirlo.

³⁷ A. STOPPATO, *Infanticidio e procurato aborto. Studio di dottrina, di legislazione e di giurisprudenza penale*, Verona-Padova, 1887, p. 89.

³⁸ F. CARRARA, op. cit., p. 166.

Sotto il primo profilo, l'autore ritiene che movente primario sia la disperazione, *“la paura e il muto delirio”*³⁹, generato da una fitta rete di mali sociali preesistenti. Così infatti scrive: *“le cause dell’infanticidio [...] per quanto appaiono così diverse, esse sono estremamente intrecciate e dipendenti tra loro in modo tale che sempre l’una agisce accanto all’altra e provoca e rafforza l’altra. Qui l’infedeltà è la causa dell’atto, ma essa è conseguenza della miseria; là la miseria è la causa ma essa è la conseguenza dell’infedeltà; qui è la crudeltà la causa, ma essa è conseguenza dell’inganno e della seduzione; là l’inganno e la seduzione sono la causa, ma esse sono conseguenze della crudeltà e delle leggi e dei costumi che rendono crudeli; qui è la finzione, la morale ipocrita causa del fatto, ma essa è la conseguenza dell’inibizione di una legittima voglia di vivere; là è la severità dei genitori, ma essa è conseguenza della disobbedienza dei figli; là è disobbedienza dei figli, ma essa è conseguenza della severità dei genitori, e così via, in tutte le sfumature delle storie di infanticidio le cause del fatto sono infinitamente intricate”*⁴⁰.

Per Pestalozzi le madri, spinte dalla disperazione a divenire infanticide, non sono perciò criminali ma vittime e ciò spiega le ragioni della specialità del delitto posto in essere, e del più mite trattamento sanzionatorio.

Dunque, ragioni di politica criminale, di portata sociologica, nonché una più attenta riflessione sulle motivazioni profonde che accompagnano tali gesti estremi, consentono una lenta e graduale costruzione della figura criminosa dell’infanticidio, che può dirsi parzialmente conclusa già alla fine dell’800⁴¹. La figura del soggetto agente è ormai

³⁹ J. H. PESTALOZZI, *Über Gesetzgebung und Kindermord* [1783] IN A.A. V.V., *Peestalozzis Samliche Werke, Berlin-Leipzig*, 1927, IX, p. 8.

⁴⁰ J. H. PESTALOZZI, op. cit., p. 111. I singoli mali sociali, così intrecciati tra loro, traggono la loro origine da una causa profonda che porta alla degenerazione di tutte le istituzioni sociali, quali la famiglia, lo Stato, il potere signorile, la Chiesa, la proprietà. È, in sintesi, la volontà umana corrotta che corrompe l’intera società.

⁴¹ Si veda R. SELMINI, op. cit., p. 26 in nota: *“Nei decenni successivi, infatti, se si esclude la più scientifica e dettagliata configurazione della causa honoris, tutti gli altri elementi del reato rimangono pressoché invariati. La dottrina del 900 non porta nessuna innovazione al concetto d’infanticidio, né dal*

delineata e il reato viene definito quasi unanimemente come “*l’uccisione di un bambino nascente o nato di fresco con atti positivi o negativi, per il fine di salvare l’onore della madre*”⁴².

2.2. I codici preunitari italiani

Prima di passare ad un’articolata analisi dell’attuale art. 578 c.p., risulta opportuno esaminare quali siano gli antecedenti legislativi su cui l’odierna disciplina si fonda. Nelle varie legislazioni vigenti nel territorio italiano prima dell’Unità, il delitto viene configurato in modi leggermente diversificati, pur accentuandosi ovunque l’elemento della *causa honoris* e la relativa diminuzione di pena.

Il Codice per il Regno d’Italia del 1808 (art. 435) segue l’esempio del codice austriaco nella mitigazione della pena; inoltre allarga per la prima volta il concetto legislativo d’infanticidio oltre i confini rappresentati dall’uccisione del neonato per opera della madre.

Nelle legislazioni italiane preunitarie si riscontra, ad ogni modo, una relativa varietà nella definizione stessa della fattispecie delittuosa, che il codice toscano (art. 316), il codice estense (artt. 351, 352) e il regolamento gregoriano (artt. 276, 280) ravvisano nell’uccisione, da parte della madre, della propria prole illegittima, mentre il codice sardo e il parmense, seguendo la definizione del codice francese del 1810, lo definiscono, più genericamente, come l’uccisione del fanciullo “*di recente nato*”.

Nel sud della penisola, dove sono in vigore le leggi penali del 1 settembre 1819, emanate sotto il dominio borbonico, l’infanticidio costituisce un omicidio qualificato che viene punito con la morte se commesso su un infante di recente nato e non ancora battezzato o iscritto nei registri dello stato civile.

punto di vista giuridico, né da quello sociologico, limitandosi spesso ad un richiamo delle posizioni dei penalisti dell’800”.

⁴² R. BALESTRINI, *Aborto, infanticidio ed esposizione d’infante*, Torino, 1888, p. 241.

La causa d'onore viene contemplata in modo indiretto, come circostanza attenuante, sempre presunta quando il reato viene commesso su prole illegittima. È importante, poi, la definizione della recente nascita attraverso i due requisiti del battesimo e dell'iscrizione nei registri, l'ultimo dei quali sarà ripreso dall'art. 369 del codice Zanardelli.

Più complessa è la disciplina formulata nel codice toscano del 1853, caratterizzato da una particolare mitezza e dall'abolizione della pena capitale. Il primo dato caratterizzante tale particolare normativa è la previsione del reato come titolo autonomo e quindi distinto dal comune omicidio. L'art. 316 dispone infatti che: *“quella donna che, nel tempo del parto o poco dopo di esso, ha dolosamente o colposamente cagionata la morte della sua prole, illecitamente concepita, è rea d'infanticidio”*. A partire da tale previsione di carattere generale, si individua un'ampia casistica entro cui il crimine può essere variamente commesso.

Si ha così la distinzione tra la madre che si è determinata al delitto già prima dei dolori del parto e la madre che si è invece decisa a compiere il crimine dopo l'insorgere dei dolori stessi. A quest'ultima viene poi comminata una pena minore per aver agito senza premeditazione (art. 317). Si prevede poi l'infanticidio commesso allo scopo di evitare “sovrastanti sevizie” e quello commesso su un infante non vitale, non punibile nell'ipotesi colposa.

Tale codice dimostra così l'attenzione del legislatore per il dibattito che nell'800 ha variamente articolato la fattispecie in parola. Si pensi alla previsione della madre come unico soggetto attivo, all'importanza assegnata al requisito della vitalità e all'ipotesi delle sovrastanti sevizie, ipotesi che contribuisce ad attenuare la mancanza di un'esplicita previsione di un infanticidio per causa d'onore.

Anche il codice sardo emanato nel 1859, che in astratto equipara l'infanticidio all'omicidio comune, prevede tuttavia la possibilità di riconoscere circostanze attenuanti in favore della madre che abbia soppresso il figlio illegittimamente concepito. L'art. 522, come modificato dal decreto luogotenenziale del 1861, così formula la fattispecie: *“l'omicidio volontario è qualificato per infanticidio quando è commesso in persona di*

*un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o iscritto nei registri dello stato civile*⁴³. La pena prevista rimane quella capitale, ma con la possibilità concessa al giudice di diminuirla se il crimine è stato commesso su prole illegittima. *“In questo codice l’infanticidio è quindi un’ipotesi di omicidio aggravato, salva la discrezionale facoltà per il magistrato di diminuire la pena nel caso previsto dall’art. 532. Il requisito della causa honoris fa così la sua comparsa in modo indiretto, come ipotesi eccezionale e separata della norma sul reato, della quale non integra ancora gli estremi. È evidente l’arretratezza di questa formulazione nei confronti delle modificazioni dottrinali del periodo sul delitto*⁴⁴.

In merito alle condizioni del soggetto passivo, si richiede che l’infante sia “di recente nato”. Questo criterio è necessario per specificare che il delitto deve essere commesso all’atto della nascita o del successivo stato di puerperio della madre. Il codice, però, non offre elementi precisi per chiarire il concetto di “recente nascita” e questo contribuisce a creare ulteriore confusione su un problema a lungo dibattuto in dottrina e controverso in giurisprudenza⁴⁵.

Inoltre, a fronte di una formulazione così generica, i commentatori del codice invitano ad una certa rigidità nell’applicazione della diminuzione di pena, alla quale si dovrà ricorrere solo in presenza di tre condizioni: la prova dell’illegittimità dell’infante ucciso; lo scopo di evitare il disonore ed, infine, la dimostrazione che l’imputata non ha commesso dei precedenti attinenti alla condotta morale e sessuale.

La codificazione successiva all’unità d’Italia, recepisce sostanzialmente la disciplina contenuta in tali codici, che forniscono i principi fondamentali a cui il legislatore italiano si ispira anche nell’attività normativa successiva, *in primis* nel codice Zanardelli.

⁴³ Si tratta di una definizione molto simile a quella del codice napoletano del 1819.

⁴⁴ R. SELMINI, op. cit., p. 45.

⁴⁵ Per definire la “recente nascita” le legislazioni precedenti ricorrevano ai criteri cronologici più diversi, che andavano dalle poche ore fino ai trenta giorni; oppure si ricorreva alla sussistenza di un fatto materiale: il battesimo non ancora celebrato o la mancata iscrizione nei registri.

3. *L'infanticidio nel codice Zanardelli*

Nei vari progetti che ne preparano l'emanazione, lo scontro maggiore riguarda l'ormai annosa questione della definizione da darsi all'infanticidio: se considerarlo cioè un titolo autonomo o un omicidio qualificato. In ordine a quest'ultimo punto poi, si discute se la qualificazione debba avvenire in senso positivo, tramite una diminuzione di pena, o in senso negativo, tramite un suo aggravamento.

Nei progetti Vigliani e Mancini, risalenti rispettivamente agli anni 1874 e 1876, l'infanticidio, considerato alla stregua del comune omicidio, si qualifica per la ricorrenza di alcuni elementi aggravanti, in primo luogo la particolare crudeltà dell'azione, che ha come vittima un soggetto incapace di resistenza e privo di qualsiasi colpa. Inoltre, la facile consumazione e le condizioni favorevoli ad un veloce occultamento del reato (poiché la nascita dell'infante è ancora ignota al resto della società), fanno presumere la premeditazione durante i mesi della gravidanza.

In questi progetti, quindi, l'omicidio si qualifica infanticidio per la maggiore responsabilità dell'agente.

L'art. 367 n. 2 del progetto Vigliani prevede, infatti, che: *“l'omicidio volontario è punito con l'ergastolo quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita”*. Questi ultimi due requisiti costituiscono le cause aggravanti rispetto all'omicidio. Una notevole diminuzione di pena è prevista se l'omicidio è commesso per salvare l'onore proprio, della moglie, della figlia o della sorella⁴⁶.

Nei progetti successivi i termini del problema vengono completamente ribaltati rispetto alle prime formulazioni. Scrive infatti lo stesso Zanardelli nella sua relazione al progetto

⁴⁶ Il progetto che prevede per primo una notevole diminuzione della pena e una notevole specializzazione della figura criminosa è il progetto De Falco, nel quale si stabilisce che: *“Commette il delitto d'infanticidio la madre che, nel parto o fin che dura la condizione del parto, toglie volontariamente di vita il proprio figlio illegittimo, o con deliberata omissione delle necessarie cure, lo lascia perire, nel fine di salvare l'onore o di sottrarsi a sovrastanti sevizie”* (art. 325, par. 1).

del 1887: “(...) *ben ponderando la questione, non è difficile persuadersi che in generale la società non ha interesse a tutelare più energicamente la vita dell’infante che non quella dell’adulto. La ragione che suole addursi in contrario si è che un neonato è meno protetto di qualche altra persona. Ma questo è un argomento che prova troppo. Chi curerebbe l’esistenza di un bambino, di un fanciullo qualsiasi, se non fossero coloro che gli hanno dato la vita (...)? La legge non può fare assegnamento per la protezione del fanciullo che su tali persone, precisamente per il neonato. Ond’è che ove se ne dovesse ritenere più grave l’uccisione, per la insufficiente tutela privata della sua persona, lo stesso dovrebbe ritenere, per analogia, dell’omicidio di un fanciullo uscito dalla condizione dell’infante*⁴⁷.”

Così, le condizioni che prima erano considerate aggravanti - la mancata iscrizione nei registri e il termine di cinque giorni - valgono ora a rafforzare il movente della causa d’onore e a provare l’intenzione della madre di tenere nascosto il parto.

Negli ultimi progetti del codice si accentua notevolmente anche la considerazione della scarsa temibilità sociale della madre infanticida, mossa nel suo gesto da un nobile intento, e il minore danno provocato dal delitto rispetto all’omicidio.

Nel progetto Zanardelli del 1887 l’infanticidio, compreso nella famiglia degli omicidi, viene così previsto dall’art. 350: “*quando il delitto preveduto nell’art. 345 è commesso sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l’onore proprio, della moglie o della madre, della figlia, anche adottiva, della sorella, la pena è della detenzione da sei a dieci anni*”.

Nei vari lavori preliminari, la previsione del reato mantiene una formulazione simile e requisiti identici, con l’unica, ma importante differenza che l’infanticidio, da omicidio aggravato, diviene un omicidio scusato e, paradossalmente, gli elementi che prima venivano utilizzati per dimostrarne la maggiore gravità, ora contribuiscono a giustificare l’attenuazione della pena⁴⁸.

L’art. 350 del progetto del 1887 viene ripreso quasi integralmente nel testo definitivo,

⁴⁷ C. ZANARDELLI, *Relazione al progetto 22 novembre 1887*, CXLV, p. 528.

⁴⁸ R. SELMINI, *op. cit.*, p. 47.

con la sola modificazione del minimo della pena, che viene portato da sei a tre anni in considerazione del fatto che il delitto può essere commesso in situazioni particolarmente degne della clemenza del legislatore.

Tale *excursus* sui lavori preparatori consente ora di comprendere la successiva veste formale assunta dalla definitiva stesura dell'art. 369: *“quando il delitto preveduto dall'art. 364 (omicidio volontario) sia commesso sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, della moglie, della sorella, del discendente o della figlia adottiva, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni”*.

Dalla lettura della norma si evince che l'infanticidio non viene configurato come un autonomo titolo di reato, bensì come ipotesi attenuata di omicidio⁴⁹. Nel codice Zanardelli, infatti, il fondamento di questa attenuazione di pena viene individuato nella *causa honoris*. *“Ed è proprio per tale ragione che nella formulazione del codice del 1889 il novero dei possibili soggetti attivi è più ampio rispetto a quello dei codici sardi del 1839 o del 1859 o di quello toscano del 1853, i quali riservavano solo alla madre una pena meno grave”*⁵⁰. Esplicita è sul punto la relazione del Ministro Guardasigilli, nella quale viene affermato che allo stato di sgomento e di disperazione della partoriente un figlio illegittimo, possono partecipare anche i prossimi congiunti, *“per la grave perturbazione di animo che possono cagionare nel padre, nel fratello, nel marito la vista di un essere che sarebbe l'accusatore permanente dell'illecito commercio, e la minaccia del disonore che ne verrebbe a lui pure ed alla propria famiglia”*⁵¹.

La *causa honoris* implica cioè uno stato di turbamento eccezionale in cui

⁴⁹ Questa precisa intenzione del legislatore non verrà accolta da buona parte della giurisprudenza, che applicherà la norma considerandola un titolo speciale.

⁵⁰ E. M. AMBROSETTI, op. cit., p. 24.

⁵¹ *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli per l'approvazione del Testo definitivo del Codice Penale*, Torino, 1890, pp. 294-295.

necessariamente “*l'imputabilità psichica dell'agente è diminuita*”⁵²; costituisce il punto d'arrivo di quel lungo dibattito dottrinale volto a considerare l'esigenza di tutelare l'onore proprio e della famiglia come il principale movente del gesto criminoso.

Gli elementi costitutivi del reato, ovvero le condizioni necessarie e sufficienti per l'applicazione dell'art. 369 risultano i seguenti:

- 1) *l'animus necandi*;
- 2) l'uccisione di un essere vivente tramite atti idonei a togliere la vita;
- 3) le qualità personali dei soggetti agenti.

Inoltre, per distinguere l'infanticidio dal comune omicidio, il soggetto passivo deve presentare due requisiti basilari e concomitanti, che valgono a porre fine alla vaghezza delle espressioni (“recente nascita” presente nel codice del 1859, o “tempo del parto” di cui parla il codice toscano) con cui i codici precedenti individuavano i limiti cronologici del reato. Tali requisiti riguardano l'età dell'ucciso, non superiore ai cinque giorni e la mancata iscrizione nei registri dello stato civile, e “*rispondono alle esigenze della segretezza del parto e al lasso di tempo in cui è possibile evitare la notorietà del fatto*”⁵³.

In sintesi, l'art. 369 del codice Zanardelli rappresenta un significativo esempio di quell'intervento dottrinale volto ad analizzare a fondo il paradigma eziologico dell'infanticidio, attraverso l'elencazione di una serie di cause e di concause che emergono tramite i nuovi studi bio-antropologici e sociologici⁵⁴. Il codice penale del 1889 è anche il riflesso delle più tradizionali e moralistiche posizioni della società italiana del tempo riguardo alla maternità e all'onore sessuale e riconferma il più rigido modello di famiglia definito nel codice civile del 1865. Se si perseguono i valori del decoro e dell'onore familiare fino ad uccidere il frutto della colpa, ecco che le

⁵² G. B. IMPALLOMENE, *Il codice penale italiano*, vol. III, Firenze, 1891, p. 170. L'autore individua nella *causa honoris* una sorta di stato di necessità in cui vengono a trovarsi sia la madre sia gli altri possibili soggetti attivi del reato.

⁵³ R. SELMINI, op. cit., p.50.

⁵⁴ M. PAVARINI, *Introduzione a...la criminologia*, Firenze, 1980, p. 26.

responsabilità morali e penali dell'infanticidio possono essere attenuate.

4. L'art. 578 nel codice penale del 1930 prima della legge n. 442/1981

La causa d'onore, nel reato d'infanticidio, viene mantenuta anche nel Codice Penale Rocco, ma la fattispecie entro cui si colloca subisce rilevanti innovazioni.

In primis, occorre ricordare che tale causa è presente in altre tre disposizioni, e cioè l'art. 587 - omicidio e lesioni personali a causa d'onore-, l'art. 592 - abbandono di un neonato per causa d'onore - e l'art. 551, il quale prevede che, qualora uno dei delitti di aborto sia commesso per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, le pene previste sono diminuite dalla metà ai due terzi. Nelle prime due disposizioni normative la *causa honoris* è prevista come elemento costitutivo di reato, mentre nella terza diviene una semplice circostanza attenuante.

L'art. 578 vecchia formulazione stabilisce: *“Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. Non si applicano le aggravanti dell'art. 61”*.

Con questa disposizione, l'infanticidio per causa d'onore, che il codice Zanardelli disciplinava come ipotesi attenuata di omicidio, viene dunque espressamente configurato come un reato a sé stante, contrassegnato essenzialmente dalla qualità del soggetto passivo, dal vincolo di sangue tra il soggetto attivo (proprio)⁵⁵ e la vittima e, infine, dal cosiddetto motivo d'onore. L'innovazione maggiore, rispetto alla disciplina del codice Zanardelli, è costituita dalla previsione del feticidio come fattispecie alternativa della condotta materiale. Tale estensione mette a tacere le discussioni che avevano animato i

⁵⁵ Il carattere proprio del reato viene sostenuto da parte della dottrina, tra cui l'Antolisei e il Mantovani. Altra parte invece nega tale qualifica, ravvisandola soltanto nell'odierna formulazione.

lavori preparatori del codice del 1889 circa la configurabilità del feticidio nel corso del parto come infanticidio per causa d'onore o come omicidio⁵⁶. “*Va subito osservato che, se la soluzione adottata nell’art. 578 risolve il problema della qualificazione agli effetti penali del feticidio per causa d’onore, resta nondimeno la questione se in via generale il feticidio, non commesso per salvare l’onore, realizzi la fattispecie dell’omicidio*”⁵⁷.

Il Pannain perviene alla conclusione che, in mancanza della predetta causa, il reato non sia punibile né a titolo di omicidio, né a titolo di aborto: il feto nascente non avrebbe qualità di uomo, che si acquisterebbero solo con il distacco del prodotto del concepimento dall’utero materno, e ciò porterebbe ad escludere la punibilità a titolo di omicidio, per il quale la legge richiede che venga cagionata la morte di un uomo; d’altra parte, mediante il feticidio, non verrebbe interrotto il processo fisiologico della gravidanza, in quanto il feto, giunto a maturazione, sarebbe stato naturalmente espulso; di conseguenza resterebbe anche esclusa la punibilità a titolo di aborto⁵⁸.

Tale tesi risulta per lo più contestata, da quella parte della dottrina che sottolinea come sarebbe assai incongruo che il legislatore abbia voluto reprimere un fatto commesso per causa d’onore e lasciare impunito lo stesso fatto determinato da ragioni diverse. Vari penalisti, tra cui Manzini, Vannini, Altavilla, Sabatini e Casalnuovo, partendo dalla constatazione che il delitto di feticidio per causa d’onore è dal legislatore collocato fra i delitti contro la persona e che il feto nascente, per volontà del medesimo, è considerato persona fisica e quindi uomo, ritengono che, in mancanza della causa, il gesto criminoso

⁵⁶ Esplicita in tal senso è la Relazione al progetto definitivo del codice penale nella quale si legge: “*nel nuovo testo, [...] ho equiparato all’uccisione del neonato quella del feto nascente. In tal guisa, ho voluto por termine alle dispute medico-legali sul trattamento penale di questo fatto, che, in quanto compiuto durante il parto su infanti tuttora viventi di vita fetale, non potrebbe rientrare nel delitto di procurato aborto, la obiettività del quale è costituita dal processo fisiologico della gravidanza; né sulla scorta del vigente art. 369, potrebbe parimenti esser compreso nel titolo d’infanticidio, che presuppone un infante nato vivo*”. Si veda: *Relazione al progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori*, vol. V, II, Roma, 1929, p. 371.

⁵⁷ E.M. AMBROSETTI, op. cit., p. 27.

⁵⁸ PANNAIN, *L’uccisione del feto nascente*, in *N. dir.*, 1937.

verrà ricondotto nella disposizione generale dell'art. 575⁵⁹.

L'orientamento così delineato è confermato anche dalla giurisprudenza, che ritiene in generale applicabili le norme sull'omicidio doloso o colposo⁶⁰.

Altre innovazioni dell'art. 578 si riscontrano nella determinazione dei soggetti attivi essenziali: infatti, mentre nel codice penale del 1889 autori del reato potevano essere solamente la madre ed alcuni prossimi congiunti, nel codice Rocco, agente è chiunque agisca per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. *“È peraltro evidente che, nonostante l'uso legislativo del pronome chiunque, l'infanticidio deve considerarsi reato proprio, dal momento che il riferimento all'onore proprio o di un prossimo congiunto, individua tassativamente quali possibili soggetti attivi del reato la madre o un suo prossimo congiunto”*⁶¹.

Per quanto riguarda poi i limiti cronologici entro i quali l'uccisione di un neonato può essere inclusa nell'art. 578, il codice Rocco adotta una soluzione diversa rispetto al codice Zanardelli. Mentre quest'ultimo richiedeva che il fatto fosse compiuto entro cinque giorni dalla nascita sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, nell'art. 578 il reato deve essere commesso immediatamente dopo il parto.

Ma come viene interpretato il requisito dell'immediatezza? Dottrina e giurisprudenza

⁵⁹ Vedi: MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. VIII, pp. 53-54; VANNINI, *Il delitto di omicidio*, p. 101; ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, p. 139; SABATINI, *Istituzioni*, vol. II, p. 541; CASALINUOVO, *La causa d'onore nella struttura del reato*, Napoli, 1936. A conferma di tale assunto scrive infatti il Manzini: *“Anche il così detto feto, nascente vivo è uomo e però soggetto possibile di omicidio, di guisa che, se nell'uccisione di esso non ricorrono gli altri estremi dell'art. 578, è applicabile il titolo comune di omicidio. Il termine feto è quindi usato impropriamente, perché il nascente vivo non è più feto, né in senso biologico, né in senso giuridico, bensì persona; qualità che si acquista per il solo fatto di nascere vivo. Se anche si volesse ritenere necessaria l'espulsione dall'utero, questa è già avvenuta durante il parto, quantunque il nascente non sia ancora staccato interamente dal corpo della madre”*.

⁶⁰ Si veda: Corte d'Appello di Roma, 18 ottobre 1962, in *Arch. Pen.*, 1963, II, 383.

⁶¹ E.M. AMBROSETTI, op. cit., p. 26. Si veda anche: PANNAIN, *Infanticidio per causa d'onore*, in *N. D. I.*, VIII, 1938.

concordano nel ritenere che debba essere inteso in senso relativo e non assoluto⁶². In particolare, esso si dovrebbe interpretare, da un lato, con riferimento al perdurare nella madre del turbamento connesso all'evento del parto, dall'altro con riguardo essenzialmente alla possibilità di occultare la nascita del bambino, mediante la sua soppressione⁶³. Conseguentemente, si è ritenuto, per esempio, che costituisca omicidio e non infanticidio per causa d'onore, il fatto della madre *“che uccise la propria creatura, nata da cinque giorni e denunciata all'ufficio dello stato civile, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ove aveva partorito in condizioni normali”*⁶⁴.

È stato riconosciuto viceversa, il requisito dell'immediatezza in un altro caso, in cui la soppressione del neonato era avvenuta dopo due giorni dal parto, ma tuttavia prima che la nascita fosse venuta a conoscenza di altre persone⁶⁵.

I criteri adottati dalla giurisprudenza nella determinazione del requisito dell'immediatezza, si ricollegano allo *“stato di eccitazione e di sgomento che consegue al parto”* a causa del quale *“la persona posta nella dolorosa alternativa di esporsi al pubblico spregio, ovvero di sopprimere la propria creatura, non riesce a vincere la preoccupazione del disonore”*⁶⁶. E' appunto la funzione costitutiva del movente che implica, sul piano oggettivo, la determinazione di un momento oltre il quale, *“presumendosi la divulgazione della nascita, non sia più ammissibile una difesa dell'onore”*⁶⁷ e non sia quindi configurabile il delitto dell'art. 578⁶⁸.

⁶² MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1951; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1966.

⁶³ Corte d'Assise di Bergamo, 10 dicembre 1924, in *Ann. Dir. Proc. Pen.*, 1935, 481.

⁶⁴ Cass. Pen., 17 settembre 1947, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, 1948, XXVIII, 256.

⁶⁵ Cass. Pen., 6 marzo 1946, in *Riv. Pen.*, 1946, II, 920. La giurisprudenza ha peraltro interpretato il requisito dell'immediatezza con una certa benevolenza, sulla base di indirizzi ispirati al *favor rei*, ritenendo che notevole era il perturbamento psichico di chi agiva allo scopo di salvare l'onore proprio o dei prossimi congiunti.

⁶⁶ *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, p. 270.

⁶⁷ *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, cit.

⁶⁸ Si veda FIORE, *Enciclopedia del diritto*, XXI, 1971, p. 397.

Particolare attenzione deve poi essere posta sulla disciplina del concorso di persone nel reato. Affinché l'estraneo fruisca dello stesso trattamento riservato ai soggetti indicati nell'art. 578, comma 1, è necessario, dunque, che egli sia concorso nel reato con lo stesso dolo dell'intraneo; in altri termini, occorre che egli abbia agito con la coscienza e volontà di contribuire alla preparazione o all'esecuzione di un infanticidio per causa d'onore.

Se, invece, il concorrente estraneo ha agito, anche per motivi propri, e comunque non esclusivamente allo scopo di favorire l'intraneo, la pena da applicarsi è quella della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se poi, l'agente principale ha agito per uno scopo diverso dalla *causa honoris*, al concorrente estraneo che abbia ritenuto, per errore, di partecipare alla commissione di un infanticidio per causa d'onore, si dovrà sempre applicare l'art. 578.

Bisogna però precisare che tale disposizione non si può applicare all'intraneo in modo automatico, per il solo fatto che egli abbia agito allo scopo di salvare l'onore.

È necessario che l'intraneo agisca come autore, e non già come mero complice o agevolatore. Si pensi alla madre che, senza preventivo accordo e senza aver svolto opera di istigazione o di determinazione al reato, si limiti a consentire che un terzo porti via il nato per sopprimerlo: in questo caso all'autore estraneo non si potrà applicare la disposizione dell'art. 578 comma 2, ma quella relativa all'omicidio.

Quando uno o più intranei agiscono come autori, col fine di salvare l'onore, è indifferente, ai fini del medesimo comma, la forma che può assumere la partecipazione dell'estraneo; è cioè indifferente che egli agisca come (co)autore, o che la sua condotta realizzi, invece, mere ipotesi di complicità o di agevolazione.

L'art. 578, comma 2, si applica, quindi, tanto se l'estraneo concorre nell'eseguire materialmente il delitto, o ne è addirittura l'unico esecutore; quanto nel caso in cui sia stato, viceversa, l'estraneo a fungere da istigatore o agevolatore; sempre che l'intraneo commetta il fatto al solo scopo di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

“Le disposizioni contenute in tale norma si conformano, in sostanza, alla regola generale contenuta nell'art. 117 c.p., che qui si applica in bonam partem nei confronti

*del concorrente estraneo. L'esistenza della speciale disciplina dell'art. 578 comma 2, fra l'altro con riferimento al dolo individuale dei compartecipi, esclude, però, l'applicabilità dell'attenuante facoltativa, preveduta nell'ultima parte dell'art. 117 a favore dei concorrenti per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti che determinano il mutamento del titolo di reato*⁶⁹.

Anche le altre disposizioni sulla partecipazione, contenute nella parte generale del codice, si applicano all'infanticidio, solo nei limiti in cui risultino compatibili con la disciplina "speciale", formulata nell'art. 578 comma 2. Mentre, quindi, sono senz'altro applicabili le aggravanti e attenuanti stabilite negli artt. 112 e 114 c.p., si deve invece escludere, ad esempio, l'applicazione dell'art. 116 c.p., per quanto concerne l'ipotesi del cosiddetto eccesso nel fine da parte dell'esecutore materiale di un infanticidio per causa d'onore, concordato da più persone; in questo caso, infatti, si applicherà all'esecutore l'art. 578 comma 2, nella parte in cui prevede una pena più grave per i concorrenti che agiscono con un fine diverso da quello di salvare l'onore o di favorire l'intraneo.

5. La causa d'onore

Dall'esposizione sinora svolta emerge il ruolo rilevante assunto dalla causa d'onore come movente del reato d'infanticidio e come elemento idoneo a giustificare la specialità e il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al comune omicidio.

Secondo Casalnuovo tale causa assume particolare rilievo tra i motivi a delinquere⁷⁰. Essa indicherebbe il delitto come un fatto, sempre riprovevole, ma tale da suscitare un allarme sociale di gran lunga inferiore a quello che il fatto stesso avrebbe suscitato se fosse stato determinato da un motivo diverso: ciò perché incide sul dolo dell'agente facendone apparire di gran lunga scemata l'intensità in relazione alla media dei casi

⁶⁹ FIORE, op. cit., p. 400.

⁷⁰ A. CASALINUOVO, *La causa d'onore nella struttura del reato*, Napoli, 1936.

determinati da moventi diversi. Tale tesi è contestata dal Frisoli⁷¹, il quale, aderendo all'opinione del Delogu⁷², ritiene che i motivi sarebbero del tutto estranei alla nozione del dolo, e la causa d'onore andrebbe invece ad inerire alla “*condizione dell'agente al momento del fatto, in quanto tale termine vorrebbe alludere non solo alla personalità per così dire statica o esteriore dell'agente, ma anche al complesso dei suoi atteggiamenti psicologici*”⁷³.

Sotto il profilo della struttura, la *causa honoris* si configura quale un istituto misto, perché costituito in parte da elementi obiettivi, in parte da elementi subiettivi.

Obiettivamente, è necessaria l'esistenza di un fatto che possa porsi a fondamento della stessa: per esempio, l'illegittima relazione carnale, la gravidanza o il parto.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto un particolare turbamento psichico nel quale viene a trovarsi l'agente: stato d'animo che porta ad un fatto delittuoso, dovuto o al desiderio veemente di tutelare il proprio onore e riconsacrare la propria reputazione in seguito ad illeciti attentati, ovvero al bisogno di occultare una situazione che seriamente, se conosciuta, comprometterebbe la relazione stessa.⁷⁴

La giurisprudenza ha ritenuto che il motivo di particolare valore morale e sociale, *in primis* nel caso di aborto o di infanticidio, sussiste anche quando il colpevole si è posto volontariamente nella situazione di illegittimità dalla quale è scaturito l'elemento obiettivo della causa d'onore, in quanto il legislatore considera attentato all'onore non il fatto in sé stesso, ma la notorietà del fatto⁷⁵.

⁷¹ FRISOLI, *La causa honoris nell'aborto ed il concorso di partecipazioni estranei*, in “*Riv. it. dir. pen.*”, 1936, p. 690.

⁷² DELOGU, *La teoria dell'intensità del dolo*, in *Annali*, 1935, p. 849.

⁷³ Cass., 1 maggio 1936, in *Riv. it. dir. pen.*, 1936, p. 669.

⁷⁴ A. CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁵ Il Tribunale di Torino ha ritenuto “*che la ragione d'onore è applicabile sempre quando la relazione illecita tra la donna e l'amante non sia nota nell'ambiente in cui vive la donna o costei non risulti di facili costumi: ove non esista questa divulgazione, la semplice materialità dei rapporti disonesti non osta all'applicazione dell'istituto perché non fa perdere di per sé, quando sia tenuta nascosta, l'onore tutelabile*”. Si veda ROSSO, in “*Corti regionali*”, 1935, col. II.

Bisogna poi comprendere il reale significato che nell'art. 578 vecchia formulazione, la nozione di onore assume nel configurare il reato d'infanticidio.

Seguendo l'indicazione del Maggiore⁷⁶, salvare l'onore, significherebbe evitare il disonore connesso con un concepimento illegittimo, a cui si troverebbero esposti la madre e i suoi prossimi congiunti. Viene cioè, in questione, non tanto l'onore, inteso come effettivo patrimonio morale del soggetto, quanto la sua reputazione, vale a dire la stima che, a torto o a ragione, egli gode nell'opinione dei consociati.

Il Pannain sottolinea poi, sulla scia della dottrina dominante, che l'onore a cui si riferisce l'art. 578, è esclusivamente quello che inerisce alla sfera dei comportamenti sessuali, per cui si dovrebbe escludere l'applicazione dell'art. 578 quando l'autore del fatto abbia inteso evitare il disonore derivante dalla nascita di un essere deforme o mostruoso⁷⁷. La delimitazione dell'onore rilevante per l'art. in questione alla sola sfera dell'onore sessuale, porta anche ad altre rilevanti conseguenze. Poiché non si può salvare ciò che si è già irrimediabilmente perso, si ritiene, ad esempio, che non si possa applicare l'art. 578 alla donna malfamata (per esempio una nota meretrice) o ad una donna che si è già venuta a trovare in una situazione di illegittima maternità senza essersene sentita particolarmente umiliata, o pregiudicata nelle relazioni sociali.

Quanto ai presupposti idonei a determinare nell'agente l'esigenza di salvare l'onore, anche se l'art. 578 non fa esplicito riferimento alla illegittimità del concepimento, il Fiore limita soltanto a tale ipotesi, il timore del danno alla reputazione, tanto grave che il soggetto non ritiene di poterlo evitare, se non ricorrendo alla soppressione del neonato o del feto.

È stato così ritenuto, tra l'altro, che si debba riconoscere il fine di salvare l'onore nell'ipotesi di concepimento avvenuto in costanza di matrimonio, contratto unicamente allo scopo di far riscuotere al coniuge gli assegni familiari, con l'impegno di consumare il matrimonio solo dopo la cerimonia religiosa; e, più in generale, quando l'avvenuto

⁷⁶ MAGGIORE, *Diritto penale*, II, 2, Bologna, 1948, p. 774.

⁷⁷ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, p. 599; FOSCHINI, *Uccisione di un neonato deforme e infanticidio a causa d'onore*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1958.

matrimonio, per qualsiasi motivo, sia stato mantenuto segreto. L'art. 578 è stato anche applicato al caso dell'infanticidio commesso su un bambino nato da genitori regolarmente coniugati al tempo della nascita, quando l'epoca di questa denoti che il concepimento fu anteriore al matrimonio⁷⁸.

Infatti, la reputazione che il soggetto attivo mira a tutelare, è fondata su un complesso di giudizi etico-sociali, e non propriamente giuridici.

Alla luce di tali criteri ci si può chiedere perché l'applicabilità dell'articolo in questione sia stata esclusa all'infanticida coniugata, che al tempo del concepimento abbia avuto regolari rapporti sessuali con il marito, oltre che con l'amante, da cui in realtà era stata fecondata⁷⁹. La causa d'onore può essere invocata anche nell'ipotesi di gravidanza conseguente ad una violenza carnale o ad altro reato contro la libertà sessuale, dal momento che la donna, oggetto della violenza, può essere colpita dalla pubblica disistima, a causa della mancata conoscenza, da parte dei terzi, delle effettive modalità del concepimento, in apparenza illecito. *“Negli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, per la determinazione del requisito della causa honoris, viene dunque in considerazione, da un lato, il significato che il concepimento assume, o può assumere, in forza di un complesso di circostanze oggettive, nel giudizio dei consociati; dall'altro lato l'opinione, anche erronea, dell'agente, circa tale futuro giudizio dell'ambiente sociale”*⁸⁰.

Chiarito il concetto di “causa d'onore”, si deve stabilire se tale valore, la cui tutela viene qui in considerazione, sia esclusivamente quello della madre, o anche quello di terze persone (si pensi al marito della puerpera).

Va subito detto che la dottrina dominante ritiene che l'espressione *“per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto”* debba interpretarsi con esclusivo riferimento all'onore della madre⁸¹. Il Manzini ritiene, infatti, che possa salvare l'“onore proprio”

⁷⁸ Cass. Pen., 2 gennaio 1939, in *Giust. Pen.*, 1939, II, 747.

⁷⁹ Ass. Trieste, 24 aprile 1953, in *Giust. Pen.*, 1954, II, 454.

⁸⁰ FIORE, op. cit., p. 398.

⁸¹ PANNAIN, *Infanticidio per causa d'onore*, in *N. D. I.*, VI, 1938.

soltanto la partoriente, perché i prossimi congiunti di costei, se pur possono risentire di riflesso di un nocumento per il buon nome della famiglia, non subiscono alcun danno diretto all'onore personale. *“E perciò il fatto dei prossimi congiunti è considerato nell’art. 578 esclusivamente in quanto sia diretto a salvare l’onore della partoriente”*⁸².

Un argomento in senso opposto sembra però che si possa desumere dall’art. 587 c.p. che, nell’incriminare l’omicidio e la lesione personale a causa d’onore, determina tale requisito della condotta con riguardo allo stato d’ira provocato nel marito, nel genitore o nel fratello della donna dall’offesa *“recata all’onore suo o della famiglia”*. Non soltanto, dunque, nella definizione normativa del “delitto d’onore” affiora espressamente il concetto dell’onore familiare, ma sembra evidente che l’art. 587 autorizzi ad affermare che per il nostro codice l’illegittima relazione carnale metta in gioco, quando si tratti di donna coniugata, oltre che l’onore della moglie, anche quello del marito⁸³.

La previsione della causa d’onore, se risulta, nell’incriminazione delle fattispecie sopra citate, pienamente in linea con i valori della società dell’epoca, incentrati sulla solidità del vincolo coniugale e sul decoro familiare, diviene a breve incompatibile con le repentine trasformazioni del tessuto sociale italiano.

Si è già accennato che il concetto di onore adottato da dottrina e giurisprudenza è particolarmente restrittivo, attenendosi al solo riflesso della vita sessuale, senza alcuna aderenza con la nozione di onore che compare negli artt. 594 e ss c.p.

Esso risulta inoltre legato ad una mentalità patriarcale per lo più superata e ad una concezione della donna in stridente contrasto con i principi costituzionali dell’uguaglianza morale e giuridica di tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso (artt. 3 e 29 Cost.) e con quelli sanciti nel nuovo diritto di famiglia e con le altre leggi ordinarie (l. 903/77)⁸⁴. Tale anacronismo ormai insuperabile porta alla necessaria abrogazione della causa d’onore non soltanto nel tessuto normativo dell’infanticidio, ma anche in tutte le

⁸² MANZINI, op. cit., p. 63.

⁸³ FIORE, op. cit., p. 399.

⁸⁴ Si veda, R. CONTE, *Note sull’abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e sul nuovo testo dell’art. 578 c.p.*, in *Riv. Pen.*, 1981, p. 673.

altre disposizioni in cui compare, stante il loro carattere ormai obsoleto, e di fronte all'incapacità di tutelare a fondo i beni primari dell'individuo.

Nel proseguo della trattazione si procederà quindi ad individuare la *ratio* di tale mutamento di portata considerevole, spinto anche da recenti studi antropologici e da rilievi statistici, volti a dimostrare l'inconsistenza del movente d'onore in un campione significativo di donne condannate per infanticidio⁸⁵.

Particolare attenzione verrà prestata ai lavori preparatori, ripercorrendo l'*excursus* parlamentare che li ha pensati, denso di tendenze contrastanti che solo lentamente si sono appianate per dar luce all'attuale formulazione dell'art. 578.

⁸⁵ G. PONTI, *La causa d'onore nel delitto di infanticidio*, in *Quad. criminol. clin.*, 1962, 1, 48.

CAPITOLO II

L'attuale disciplina dell'infanticidio

Sommario: 1. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore nel reato d'infanticidio; 2. Natura giuridica; 3. Il soggetto attivo; 4. Il soggetto passivo: 4.1. Aspetti medico-legali; 5. I limiti cronologici: il requisito dell'immediatezza; 6. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella dottrina; 7. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella giurisprudenza. Le ultime pronunce; 8. La disciplina del concorso di persone nel reato.

1. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore nel reato d'infanticidio

Le vicende legislative che ruotano attorno

al delitto di infanticidio non si sono concluse con l'emanazione del codice penale del 1930. Rilievi critici nei confronti della *causa honoris* si erano palesati già da tempo.

Dopo un travagliato *iter* parlamentare, reso più aspro da diverse tendenze dottrinali ed ideologiche, con la legge n. 442/81 (abrogazione della rilevanza della causa d'onore) la causa d'onore è stata definitivamente soppressa dal panorama normativo italiano, portando all'abrogazione degli artt. 544 (per il quale il susseguente matrimonio costituiva causa di estinzione dei reati di violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine o di matrimonio, seduzione con promessa di matrimonio, corruzione di minorenni), 587⁸⁶ (omicidio e lesione personale a causa d'onore) e 592 (abbandono di un neonato per causa d'onore) e alla modificazione, tanto discussa, dell'art. 578.

Voci critiche nei confronti della causa d'onore si erano levate già da tempo, proprio in riferimento alla mutata percezione sociale in materia, e un'autorevole dottrina era

⁸⁶ La permanenza nel sistema della figura dell'omicidio per causa d'onore è stata definita "frutto di una forma mentis improntata a retrico egoismo e di concezioni ancestrali dell'onore". Si veda ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1972, p. 52.

arrivata a definire la formulazione dell'art. 578 precedente alla riforma “*un ramo secco dell'ordinamento destinato inevitabilmente a cadere*”⁸⁷, perché portavoce di istanze ormai percepite dalla coscienza sociale come incongrue e talora aberranti.

Istanze ormai obsolete, alla luce della mutata percezione del concetto di reputazione, di decoro familiare e di maternità e a fronte della graduale eliminazione di una nozione di famiglia, tutta incentrata su relazioni interpersonali autoritarie e maschiliste⁸⁸.

Già il lungo *iter* legislativo, iniziato nel '76 con la presentazione al Senato del disegno di legge Caretoni, comprendente proposte su vari aspetti della tutela dell'uguaglianza tra i sessi, è il riflesso della complessità delle problematiche in materia e del notevole ritardo con cui si è presa coscienza delle mutate esigenze socio-culturali del Paese.

Dottrina e parte della giurisprudenza, nel decennio 1970-1980, si erano espresse per un superamento o comunque per una revisione critica della disciplina dei reati cosiddetti d'onore alla luce dei principi costituzionali, essendo in parte venuti meno quei presupposti ideologici e politici che avevano informato le previsioni del Codice Rocco⁸⁹. Presupposti che apparivano particolarmente criticabili proprio in relazione al reato d'infanticidio, la cui nuova elaborazione è stata non a caso frutto di spinte e contropunte, di varie e spesso incompatibili posizioni.

La riforma dell'art. 578 era piuttosto complessa perché da una parte, si voleva evitare che il fatto punito con tale disposto normativo finisse per ricadere sotto la previsione dell'omicidio, dall'altra si avvertiva l'esigenza di fissare la nuova figura criminosa in base ad elementi oggettivi, “*e ciò anche al fine di non formulare una fattispecie che si riducesse a prevedere una generica diminuzione di pena (ad esempio rispetto all'omicidio) senza una precisa individuazione di caratteri specializzanti che ne*

⁸⁷ ANTOLISEI, op. cit., p. 52.

⁸⁸ Si veda G. DI BELLO - P. MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità, l'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, Pisa, 1997, pp. 93-94.

⁸⁹ La legge 442/81 riformula nella sua interezza la visione della persona umana, non più “*degradata dalla ipervalutazione di una esigenza di tutela propria di ordinamenti familiari e sociali dominati dall'oppressione*”. Così PALAZZO, *La recente legislazione penale*, II ed., 1982, p. 228.

giustificassero l'autonoma previsione"⁹⁰.

Diverse erano pertanto le soluzioni prospettate per la formulazione dell'infanticidio, che possono essere così sintetizzate:

- 1) abrogazione *sic et simpliciter* dell'art. 578;
- 2) aumento di pena in base alle previsioni degli artt. 61 n. 5 e 576 n. 2;
- 3) previsione di un'attenuante speciale applicabile al delitto di omicidio;
- 4) configurazione di un'ipotesi autonoma di reato;
- 5) formulazione dell'infanticidio in stato di alterazione psichica.

La drastica soluzione dell'abrogazione *tout court* dell'art. 578 avrebbe portato all'equiparazione dell'uccisione del feto o del neonato all'omicidio, e diverse furono le argomentazioni a sostegno di tale assunto. Si sostenne che solo tramite tale assimilazione, sarebbe stato possibile eliminare ogni equivoco su una figura di reato particolarmente nebulosa e contraddittoria, in linea con il mutato modo di intendere la maternità, come diritto di scelta alla procreazione piuttosto che come dovere sociale⁹¹. Altri autori esaltavano la validità di tale proposta per la riaffermazione della tutela penale della vita umana in ogni sua fase, senza alcuna discriminazione basata sui diversi gradi di sviluppo della persona umana⁹². Altri la preferivano sul piano sistematico, data la possibilità di ricondurre tutte le condizioni psicologiche, eventualmente operanti, addotte per diversificare l'infanticidio dall'omicidio, nel novero delle attenuanti generiche previste dal codice penale⁹³.

Nonostante tali argomentazioni, la mera abrogazione non convinse coloro che temevano, da un lato, il passaggio da una pena troppo mite, ad una probabilmente troppo grave, in qualche caso anche l'ergastolo, dato il gioco delle aggravanti, dall'altro, la neutralizzazione degli elementi specializzanti la figura in parola.

⁹⁰ PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, p. 171.

⁹¹ Così BARNI, *La nuova formulazione del reato d'infanticidio*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1981, III, p. 1124.

⁹² Così CARACCIOLI, *Commento all'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, in *Leg. Pen.*, 1982, p. 26.

⁹³ Così CONTE, *Note sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e sul nuovo testo dell'art. 578 c.p.*, in *Riv. Pen.*, 1981, p. 673.

Un'altra tesi, estrema e minoritaria, coerente nel suo assunto ma superata dalla stessa tradizione giuridica, dall'illuminismo in poi, chiedeva addirittura un aggravamento per l'infanticidio, in applicazione dell'aggravante della minor difesa prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., avendo l'autore agito approfittando dell'inferiorità fisica della vittima, e comunque, se commesso dalla madre, essendo aggravato dal rapporto di parentela⁹⁴.

Previsioni così rigorose, che ignoravano l'eccezionalità delle circostanze oggettive e soggettive entro cui avvengono i casi di infanticidio, sono state considerate eccessive e troppo rigide, tenendo conto anche dell'entità della pena prevista e cioè di un minimo di ventun anni di detenzione, salvo le eventuali attenuanti.

Maggiori consensi in dottrina sono andati alla previsione di una circostanza attenuante applicabile all'art. 575 in relazione alle condizioni di abbandono materiale o morale in cui è avvenuto il parto. L'unanime opinione della Commissione Giustizia del Senato si basava sul fatto che, pur se commesso ai danni di un neonato, il fatto costituisse pur sempre un omicidio, dove però il riferimento alle condizioni della donna era decisivo per consentire una più mite previsione sanzionatoria⁹⁵. Il maggior pregio della circostanza attenuante consisteva nel totale superamento della formula originaria, nell'aver una sfera di incidenza più ampia, e nel qualificare le attenuanti generiche in maniera tale da incidere sulla consumazione della condotta criminosa, anziché costruire una fattispecie autonoma su un'attenuante elevata ad elemento costitutivo⁹⁶.

Nonostante i pregi della proposta, una decisa configurazione di ipotesi autonoma era stata preferita dal Governo già durante l'*iter* legislativo nonché dalla maggior parte della dottrina. Esiste peraltro una consolidata tradizione giuridica, dalla Scuola Classica e dai codici europei del secolo XIX, per giustificare la permanenza nel nostro sistema della fattispecie autonoma. La sua validità consiste soprattutto nella disposizione volta a

⁹⁴ Così CORMIO, *Per l'abolizione dei reati cosiddetti d'onore*, in *Giur. It.*, 1963, IV, p. 107.

⁹⁵ Nella seduta della Commissione Giustizia del 3 ottobre 1979 la sen. Ravaioli così si esprime: "*non il reato in sé comporta la diminuzione della pena, ma le condizioni oggettive in cui viene consumato*".

⁹⁶ A favore della circostanza attenuante si era così espresso il sen. Benedetti nella seduta del 15 maggio 1980.

prevedere, insieme all'infanticidio, anche il feticidio, reato che, eliminata la figura autonoma, avrebbe comportato dei problemi circa la sua riconducibilità nell'ambito dell'art. 575⁹⁷. La previsione della figura autonoma, oltre che riproporsi come simile nella maggior parte delle codificazioni europee che qualificano l'infanticidio come reato distinto dall'omicidio e con unico soggetto attivo da individuarsi nella madre, risulta comune anche al Codice Rocco⁹⁸.

La nuova formulazione non sembra pertanto discostarsi dall'abrogata fattispecie, né come impostazione generale, né come gravità della pena, né in tema di concorrenti⁹⁹. L'attuale art. 578 sembra discendere senza soluzioni di continuità, dalla previsione della causa d'onore, dal momento che lo stato di abbandono può considerarsi semplicemente *“un diverso modo di qualificare la riprovazione subita dalla donna, derivante da una distorta concezione dell'onore sessuale, allargato ad ogni altra ipotesi che possa determinare situazioni di involontaria emarginazione della puerpera”*¹⁰⁰.

Nonostante tale puntualizzazione, la sostituzione della *causa honoris*, quale presupposto

⁹⁷ Si è già visto, nel capitolo precedente, che già per il feticidio non commesso per causa d'onore, in mancanza di una norma che incriminasse espressamente questa fattispecie, la dottrina si era chiesta se fossero applicabili le disposizioni sull'omicidio volontario o se ciò non si dovesse escludere per la mancanza del soggetto passivo “uomo” a cui non sarebbe stato equiparabile il feto nascente, stante la mancanza di vita autonoma, e data l'impossibilità di comprendere tale ipotesi delittuosa nella fattispecie dell'aborto, in quanto interruzione del processo fisiologico della gravidanza. L'orientamento dominante era comunque incline ad applicare le disposizioni sull'omicidio. Si fa notare, tuttavia, che tali problemi continuano a sussistere in ordine al feticidio realizzato al di fuori delle condizioni di abbandono materiale e morale espressamente richieste nell'art. 578.

⁹⁸ Si vedano, tuttavia, le recenti riforme apportate ai codici penali europei, laddove, in materia di infanticidio, si sta scontrando con una nuova tendenza abrogatrice. Ad esempio, il legislatore francese ha scelto di eliminare tale *figura criminis* dal nuovo Code Pénal del 1994. Anche un altro codice di seconda generazione ha operato una scelta analoga, ovvero il Còdigo penal spagnolo. Per un approfondimento sul tema, si veda il capitolo V.

⁹⁹ L'analogia tra le due disposizioni viene evidenziata da BARNI, op. cit., p. 1123; PALAZZO, op. cit., p. 232; E.M. AMBROSETTI, op. cit., pp. 34-35.

¹⁰⁰ P. SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, in *Giust. Pen.*, I, p.27.

legittimante l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio, con le condizioni di abbandono materiali e morali, necessariamente porta alla notevole modifica del soggetto attivo del reato, non più esteso a "chiunque" ma bensì limitato esclusivamente alla madre.

Anche per quanto riguarda la speciale disciplina del concorso di persone vi sono state delle significative modifiche. Infatti, mentre per i concorrenti che agiscono al solo scopo di favorire la madre resta un attenuato regime di pena - peraltro superiore a quello previsto nella norma del 1930 - , per tutti gli altri la sanzione è parificata a quella dell'omicidio doloso.

Inalterato rimane, infine, l'ultimo comma dell'art. 578 c.p. che esclude l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p.

Prima di passare ad un'attenta disamina dei requisiti che connotano la previsione della nuova norma, bisogna premettere che le maggiori perplessità che essa ha fatto nascere, riguardano proprio la vaghezza e la genericità delle predette condizioni, anche di fronte al fallito tentativo di elaborare, quale elemento specializzante, una previsione per così dire alternativa, basata sulla particolare alterazione emotiva della madre, sottolineando l'operatività di uno stato di alterazione psichica, pur distinto dal vizio di mente *ex artt.* 88-89 c.p.

La proposta di un infanticidio in stato di alterazione psichica, presentato come progetto Carettoni al Senato, si basava su concezioni che avevano, soprattutto in passato, considerato il gesto criminoso commesso dalla madre non tanto come un atto criminale, bensì come esteriorizzazione di una psiche malata, manifestazione di una carenza di sentimenti etici ed altruistici e di diseducazione alla principale funzione femminile, ovvero la maternità, sentimento istintivo e naturale¹⁰¹. Anche più recentemente, ci si era

¹⁰¹ CASARINI, *Tra criminalità e follia, la malattia dell'infanticida*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, pp. 135-136. Lo stesso autore riporta un passo di M. PAZZI, il quale considerava l'infanticidio come "la negazione della maternità, una perversione dell'istinto materno, lo snaturamento del vero e naturale amore della madre verso il nascituro". Per il medico bolognese, l'infanticida non è ancora considerata una folle, ma neppure una criminale *tout court*: è una persona malata nell'istinto materno, bisognosa di

chiesti se la perturbazione psichica connessa al parto fosse da comprendere nei semplici stati emotivi, pertanto già valutati dal legislatore, o nel vizio parziale o addirittura totale di mente.

In generale, in ambito medico-legale, vi è concordia nel ritenere che il travaglio del parto ha sulla psiche femminile il potere di determinare un improvviso turbamento dell'equilibrio psichico, ma, tuttavia, non è in grado di produrre una menomazione della capacità di intendere e volere.

Normalmente, tali condizioni, non prefigurando alterazioni di carattere patologico, clinicamente apprezzabili e riconducibili alle previsioni degli artt. 88 e 89 c.p., possono essere prese in considerazione soltanto ai fini della valutazione del grado di colpevolezza e di gravità del reato ed in ordine all'irrogazione della pena, per la concedibilità delle attenuanti.

Il progetto Caretoni, come si è già accennato, fu respinto per le perplessità sulla sua validità espresse già in sede parlamentare. Si constatò la difficoltà pratica di accertare uno stato di deficienza fisiopsichica da parte dei giudici e tecnici del processo, l'ambiguità nell'interpretazione di una figura atipica, osservando che le alterazioni generate dal parto non sono tali da provocare riduzioni della capacità di intendere e di volere nel significato ad essa attribuito dal legislatore, e la persistente incertezza di collocazione tra gli artt. 88, 89 e 90 c.p.¹⁰².

In conclusione, tracciando tale *excursus* dei lavori preparatori, si è cercato di evidenziare la difficoltà di giungere ad una formulazione equa e corretta di tale atto criminoso, difficoltà dovuta alla delicatezza dell'argomento, alle implicazioni umane ed al carattere

essere curata e rieducata e non di essere rinchiusa in carcere. Si veda M. PAZZI, *La responsabilità giuridica della donna nello stato di maternità e particolarmente in rapporto all'aborto criminoso e all'infanticidio*, Roma, 1908.

¹⁰² Le teorie secondo cui un evento naturale, idoneo a determinare uno stato depressivo ma non patologico, sia in grado di determinare uno stato di incapacità mentale, si spiega con la preoccupazione che un tale riconoscimento possa ritorcersi contro la stessa donna, penalizzandola nell'accesso alla vita pubblica, sociale, produttiva. Così in GRAZIOSI, *Quotidianità femminile e piccola criminalità*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983.

primario dei beni che si intendono tutelare. E ne è scaturita una norma di ispirazione contraddittoria, idonea a lasciare al giudice un ampio margine di discrezionalità nella sua applicazione, i cui tratti essenziali sarà ora opportuno trattare.

2. Natura giuridica

Occorre, prima di procedere nella dettagliata esegesi della disciplina dell'infanticidio, riportare *in toto* il testo dell'art. 578 che così sancisce:

“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale”.

Si è già avuto modo di ribadire la volontà, emersa anche se faticosamente, in sede di lavori preparatori, di mantenere una figura autonoma, speciale ed attenuata di omicidio doloso, anziché configurare delle circostanze attenuanti di quest'ultimo¹⁰³.

Volendo individuare la collocazione sistematica della fattispecie così delineata, emerge chiaramente la sua natura intrinseca di delitto contro la persona e l'incolumità individuale, lesivo della vita umana, e precisamente di quella del feto e del neonato, inserendosi nel Titolo XII, Capo I del c.p.

Si tratta quindi di una fattispecie a se stante, laddove il bene tutelato, pur nel trattamento sanzionatorio più mite, è comunque da individuarsi nell'interesse dello Stato alla

¹⁰³ MANTOVANI, *Diritto Penale, Delitti contro la persona*, Padova, 1995; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, 2002.

sicurezza della persona fisica, bene primario di rilevanza costituzionale esplicita¹⁰⁴. Il diritto alla vita rappresenta, infatti, un diritto intangibile e tendenzialmente indisponibile, la cui protezione preesiste al diritto e a qualsivoglia disposto normativo, la cui posizione sovraordinata ne rafforza la meritevolezza di tutela; la vita e l'integrità fisica assumono, cioè, la veste di beni giuridici, difesi attraverso il diritto penale, attraverso il necessario ricorso alla repressione predisposta dall'ordinamento statale.

La centralità di tali beni viene più volte ribadita a livello costituzionale, laddove si configura a carico dello Stato il compito di assicurare “*il pieno sviluppo della persona*” (art. 3 Cost.)¹⁰⁵, dovendosi intendere, con tale espressione, la necessità di tutelare appieno non soltanto colui che è già uomo a tutti gli effetti, ma anche colui che è tale solo *in fieri*; si pensi quindi all'esigenza di proteggere anche il concepito¹⁰⁶, il feto e a maggior ragione il nato; ed è a tale forma di tutela che l'art. 578 c.p. si rivolge.

Volendo considerare la struttura del reato in esame, si devono analizzare i seguenti elementi:

- 1) il soggetto agente;
- 2) il soggetto passivo;
- 3) l'intenzione di uccidere (dolo generico);
- 4) l'aver agito in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto;
- 5) l'aver usato mezzi idonei a produrre la morte del neonato o del feto;
- 6) l'essersi verificata la morte del prodotto del concepimento in conseguenza dei mezzi

¹⁰⁴ FIANDACA - MUSCO, *Diritto Penale, Parte speciale, I delitti verso la persona*, Vol. II, tomo I, 2007.

¹⁰⁵ Si pensi anche all'art. 2 Cost., definito come “*la chiave di volta dell'intero sistema costituzionale*”, per la tutela di diritti individuali che preesistono ai diritti pubblici soggettivi. CRISAFULLLI, *Lo spirito della Costituzione*, in *Discorsi e scritti sulla Costituzione* (Autori vari), Milano, 1958.

¹⁰⁶ Bisogna però precisare che nessuna disposizione della Carta Costituzionale si occupa direttamente ed espressamente del concepito, pur proclamando solennemente i diritti dell'uomo. E si può discutere se, a fronte di tale vuoto normativo, possano essere estesi anche al nascituro le garanzie essenziali della persona. Per un riconoscimento pieno dello status giuridico del concepito, si veda E. GIACOBBE, *Il concepito come persona in senso giuridico*, Torino, 2003.

adoperati.

A seguito della legge 442/81, sotto il profilo del soggetto agente, l'infanticidio è divenuto non soltanto un reato proprio o a soggettività ristretta, potendo le condizioni di abbandono materiale e morale essere riferite solo alla madre, ma anche un reato "di mano propria" o "ad attuazione personale"¹⁰⁷, essendo ora i terzi eventualmente concorrenti, ritenuti quali meri partecipi estranei.

Rimandando ai capitoli successivi una più esaustiva analisi degli elementi caratterizzanti la fattispecie *de qua*, si può per ora premettere che, circa le modalità di realizzazione della condotta, l'infanticidio si inserisce a pieno titolo nei reati a forma libera, in quanto il fatto materiale può estrinsecarsi con una condotta attiva od omissiva e con l'impiego di mezzi idonei, che possono essere di varia natura, spettando al perito verificare che la causa della morte sia di tipo criminoso e non accidentale¹⁰⁸.

Per quanto concerne più propriamente la forma omissiva, si consideri l'eventualità della madre che lasci morire il proprio neonato, omettendo di nutrirlo o abbandonandolo in luoghi freddi o simili, essendo implicitamente ravvisabile in capo alla medesima, una posizione di garanzia e un generico obbligo di impedire il verificarsi di eventi dannosi a carico del soggetto tutelato.

Sotto il versante dell'elemento psicologico, che verrà ripreso anche in relazione alla tematica della compatibilità tra l'infanticidio e il vizio di mente, risulta sufficiente il dolo generico, non essendo previsto alcun finalismo specifico dell'agente. Tuttavia, le condizioni di abbandono devono essere non soltanto presenti alla psiche dell'agente, ma costituire altresì fattore determinante della condotta, costituendone il movente. Non è prevista l'ipotesi colposa, peraltro incompatibile con il presupposto dello stesso *status* di abbandono, che costituisce fattore determinante dell'atto soppressivo. Nel caso in cui la

¹⁰⁷ G. MARINI, *Omicidio*, in *Dig. Discipl. Pen.*, Vol. VII, 1994; V. PATALANO, op. cit.; F. ANTOLISEI, op. cit., secondo i quali l'art. 578 c.p. prevedeva un reato proprio anche nella precedente formulazione, nonostante la dizione letterale "chiunque".

¹⁰⁸ Le cause criminose più recenti sono dovute ad annegamento, strangolamento, strozzamento. Seguono poi i traumi contusivi, specie del capo. Si veda CANUTO - TOVO, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Padova, 1996, p. 323.

madre, avendo tenuta nascosta la gravidanza, partorisca in condizioni di rischio per il feto, cagionandone imprudentemente la morte, risponderà del fatto a titolo di colpa *ex art. 589*¹⁰⁹.

Dopo tali brevi cenni volti ad inquadrare l'oggetto d'indagine e la sua natura giuridica, anche alla luce del disposto generale dell'art. 575 e dell'atto del "cagionare la morte di un uomo", si esamineranno *in primis* il soggetto agente e il soggetto verso cui si dirige la condotta criminosa.

3. Il Soggetto attivo

Dopo l'abolizione della rilevanza penale della causa d'onore, che poteva ben essere riferita anche ai prossimi congiunti, l'art. 578 attualmente in vigore, configura un'ipotesi di reato proprio o a soggettività ristretta, limitando l'ambito di applicazione della norma esclusivamente al caso in cui a cagionare la morte del neonato o del feto sia la madre. Si tratta di una limitazione coerente con le scelte di politica legislativa seguite nella riforma della disposizione in esame che, sotto certi aspetti, si inserisce come una previsione eccezionale nel sistema dei delitti contro la vita. In diverse occasioni, infatti, nel corso del dibattito parlamentare che ha condotto alla legge in esame, si è posto l'accento sul rilievo che l'infanticidio costituisce un'ipotesi speciale di omicidio. E il carattere di eccezionalità della norma è confermato anche dal mancato accoglimento della proposta di individuare il soggetto attivo nella "donna", anziché nella "madre" che cagiona la morte del proprio neonato¹¹⁰. A parte la scarsa utilità, sotto il profilo pratico, di indicare genericamente nella "donna" il soggetto attivo, è da ritenere che con l'esplicito riferimento alla "madre", si sia inteso sottolineare che solo quando il fatto è commesso

¹¹⁰ Un emendamento in tal senso venne presentato dal Sottosegretario Gargani in Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 18 febbraio 1981. L'emendamento venne poi ritirato nella successiva seduta dell'11 maggio 1981.

da quest'ultima, particolari condizioni di disagio materiale e morale inducono a ritenere un diverso, e meno grave, disvalore dell'azione¹¹¹.

D'altra parte, solo in relazione alla madre è configurabile tale *status* di isolamento e di abbandono, proprio perché indissolubilmente connesso con il momento del parto; anche sulla base di questo rilievo, parte della dottrina ha sostenuto che, nell'ipotesi in cui l'infanticidio sia realizzato da un terzo, mentre quest'ultimo sarà punibile per omicidio comune, alla madre che abbia assunto il ruolo di partecipe, ricorrendo ogni altro presupposto, resterà comunque applicabile il fatto di cui all'art. 578¹¹².

Solo in relazione alla figura materna può essere individuato lo stato di sconforto, di solitudine, di emarginazione, di mancanza di mezzi economici e di rapporti sociali ed affettivi in cui la stessa si viene a trovare e che irrimediabilmente la spingono al delitto.

Occorre poi puntualizzare la nozione di "madre" quale soggetto agente del fatto di infanticidio o di feticidio. Secondo parte della dottrina con tale termine dovrebbe intendersi solo la madre naturale, per cui non dovrebbe rispondere *ex art. 578* colei che porta a termine una gravidanza relativa ad un essere non suo. In tal caso sarebbe applicabile il disposto generale dell'art. 575.

Altri autori, per il modo in cui è stata costruita la fattispecie, fanno riferimento solo alla madre di parto. Ciò, stante l'attuale e futuro moltiplicarsi, in seguito alle prospettive aperte dalla biotecnica in tema di fecondazione e di gestazione, di nuove figure materne (madre genetica, cioè di concezione o donatrice di ovulo, madre uterina, cioè di gestazione o donatrice di grembo; madre sociale, cioè di cura, adottiva, donatrice di nome)¹¹³.

Inoltre, come si specificherà meglio *infra*, la nuova formulazione dell'art. 578 lascia indubbiamente delle notevoli perplessità di carattere interpretativo e applicativo, in quanto non completamente risolte possono considerarsi le problematiche relative allo stato di mente della madre, in relazione a condizioni patologiche mentali, sia

¹¹¹ PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, pp. 176-177.

¹¹² E' questa, in particolare, l'opinione di RAMACCI, *I delitti di omicidio*, II ed., Torino, 1997.

¹¹³ Si veda PATALANO, *op. cit.*, p. 166.

preesistenti, sia derivanti dall'evento del parto, per le peculiari circostanze in cui questo si è verificato, per le motivazioni drammaticamente vissute dalla donna, a cagione di una maternità non voluta.

In proposito, si può ricordare come su questa questione la giurisprudenza, nell'ambito del delitto di infanticidio prima della riforma, avesse ammesso in più occasioni la possibilità della coesistenza della causa d'onore con il vizio parziale di mente, sia quando quest'ultimo derivasse da una preesistente infermità psichica, sia quando si ponesse in relazione con il parto stesso, senza che venisse esclusa l'applicabilità dell'art. 88 c.p.¹¹⁴

D'altra parte, è stata opportunamente richiamata l'attenzione sul fatto che l'infermità mentale non deve essere confusa con quel turbamento psichico, determinato dal parto, di cui si è già tenuto conto ai fini della configurazione del reato ed agli effetti della pena. Quando tale stato emotivo trascenda in una infermità totale o parziale di mente, le disposizioni degli artt. 88 e 89 c.p. dovranno trovare applicazione¹¹⁵.

Quando l'alterazione psichica sia insorta nella madre in conseguenza del parto o della nascita, si potrà prospettare in concreto l'eventualità di una reazione psicogena, in rapporto di piena comprensibilità con l'avvenimento-causa e fornita di tutte le caratteristiche costitutive della reazione abnorme all'avvenimento. Non vi è infatti alcuna difficoltà ad ammettere che il parto, come pure tutto il periodo della gravidanza, possa essere vissuto con particolare angoscia, proprio a causa di questa particolare reattività di fronte a particolari situazioni che possono motivare la soppressione del prodotto del concepimento. E' su quest'ultimo che verranno poste ulteriori considerazioni, in un intrecciarsi di aspetti di portata prettamente giuridica e di valutazioni di sapore più specificatamente medico-legale.

¹¹⁴ MERLI, *Considerazioni medico-legali sul delitto di infanticidio con particolare riguardo all'infante deforme ed all'infermità psichica transeunte dell'autore del reato*, Zacchia, 33, 3, 1958.

¹¹⁵ MERLI, *Osservazioni sulle recenti modifiche legislative in tema di infanticidio*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1981, p. 956-957.

4. Il soggetto passivo

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto passivo, si deve rilevare che la nuova formulazione dell'art. 578 c.p. non ha introdotto alcuna innovazione rispetto all'infanticidio a causa d'onore. Il fatto materiale, infatti, può consistere sia nell'uccisione del feto durante il parto, sia del nato immediatamente dopo il parto.

Bisogna premettere che la distinzione fra il neonato ed il feto nel corso del parto ha valore prevalentemente terminologico, poiché anche il feto dal momento dell'inizio del parto acquista, agli effetti della legge penale, natura di essere umano. Il Manzini sottolinea qui il carattere improprio del termine "feto", perché il nascente vivo non è più feto, né in senso biologico, né in senso giuridico, bensì persona. Ciò detto, se nell'uccisione di esso non ricorrono gli altri requisiti dell'art. 578, è applicabile il titolo comune di omicidio. Se così non fosse, il fatto non sarebbe punibile, non costituendo il delitto di provocato aborto, né integrando, come detto, la fattispecie dell'infanticidio¹¹⁶.

Il feticidio, che rappresenta un'ipotesi alquanto rara, presuppone che si sia concluso il processo fisiologico della gravidanza, perché in caso diverso la distruzione del prodotto del concepimento rientrerebbe nella figura dell'aborto. Esso si verifica quando la morte viene provocata in quello stadio di transizione che intercorre dal momento del distacco del feto dall'utero materno all'istante in cui il prodotto del concepimento acquista vita autonoma. Secondo l'opinione corrente, il distacco del feto dall'alvo materno si desume dal verificarsi delle doglie, cioè dal travaglio del parto.

Tale ipotesi, di uccisione "durante il parto", può offrire notevoli difficoltà interpretative, poiché l'espressione individua un fenomeno né istantaneo né rapidissimo, con segni precursori e con una durata variabile.

Secondo la medicina legale, per poter interpretare il pensiero del legislatore, si possono formulare due ipotesi:

1) per inizio del parto si deve intendere il momento in cui il feto si presenta all'orificio vulvare. Ciò corrisponde più precisamente al concetto di nascita, ossia di "venire alla

¹¹⁶ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. VIII, Milano, 1985, p. 69.

luce”; ma si tratta di un criterio che non può essere riscontrato con parametri medico-legali;

2) per inizio del parto si intende il momento in cui si ravvisa la fuoriuscita del feto dall’utero materno e tale accertamento potrebbe essere stabilito attraverso la ricerca del tumore del parto, od almeno delle piccole suggellazioni sottocutanee che lo accompagnano.

Si ritiene, in via maggioritaria, che sia quest’ultima la posizione che si presti meglio, anche da un punto di vista peritale, ad interpretare lo spirito della locuzione “durante il parto”¹¹⁷.

Per configurare il reato d’infanticidio occorre che il feto sia vivo, non importa se di vita biologica od autonoma. Così scrive sul punto il Manzini: “*poiché si può cagionare la morte soltanto di un essere vivo, così è necessario che il feto [...] non solo fosse dotato di vita endouterina, ma altresì emesso vivo, purché non assolutamente immaturo per la vita extrauterina, nel qual caso si tratterebbe di aborto*”¹¹⁸. Nel feticidio è cioè aprioristicamente necessario dimostrare la presenza della vita nella piccola vittima; vita biologica, che compete al feto per tutta la durata della vita intrauterina (e di essa l’indice più evidente è la circolazione sanguigna), o vita autonoma, che viene acquisita al momento dell’espulsione e che si manifesta con la respirazione o ventilazione polmonare, ma peraltro non indispensabile per configurare il reato *de quo*. Infatti, nel caso di feticidio, la vita non può essere dimostrata dall’esame dei polmoni, in quanto per definizione essi non hanno ancora respirato, ed il giudizio non può che emergere, eventualmente, dalle caratteristiche delle lesioni intenzionalmente provocate al feto. Come si vedrà *infra*, l’accertamento della vita autonoma si basa essenzialmente sull’avvenuta respirazione, tramite la cosiddetta docimasia polmonare, che ha inizio

¹¹⁷ CANUTO - TOVO, op. cit., p. 317. Si accoglie la tesi sostenuta dal ROMANESE, *Trattato di medicina legale*, Torino, 1943, II, 1.

¹¹⁸ MANZINI, op. cit, p. 68.

alcuni secondi dopo la nascita, trascorso un breve periodo di apnea fisiologica¹¹⁹.

Se essenziale per la configurazione del feticidio è che il prodotto del concepimento sia vivente, trascurabile è l'elemento della vitalità, ovvero della capacità protratta di vivere in via autonoma¹²⁰, della possibilità di adattamento durevole all'ambiente esterno. Se anche venisse provata la non vitalità del nato vivo, poi ucciso, sussisterebbe ugualmente il reato in esame¹²¹. Dimostrato che, nel momento del fatto, il nascente era vivo, si hanno tutti i requisiti del delitto, perché la legge penale non distingue tra vitali e non vitali. Nemmeno l'attuale codice civile (art. 462), a differenza di quello del 1865 (si veda l'art. 724), pone tale classificazione.

Né si deve distinguere tra non vitalità dipendente da cause patologiche e non vitalità

¹¹⁹ La prova dell'avvenuta respirazione serviva, nello spirito del vecchio codice e secondo la giurisprudenza, a stabilire la vita giuridica del feto: dimodoché, se il nato veniva ucciso prima che fosse cominciata la vita autonoma, il fatto non costituiva reato, in quanto il feto che non aveva ancora respirato era convenzionalmente e giuridicamente ritenuto non ancora vivo. Ma come si è detto, la respirazione non si avvia subito dopo l'espulsione, ma intercorre tra l'una e l'altra il tempo di qualche secondo o decina di secondi: il che, nell'interpretazione dell'art. 369 del codice Zanardelli, portava ad inconvenienti e sperequazioni. Si pensi al caso del feto maliziosamente partorito in un recipiente pieno d'acqua, in modo che la ventilazione polmonare non si potesse iniziare: onde veniva meno uno degli elementi costitutivi del reato. Sulla base di questa considerazione alcuni medici legali avevano proposto una nuova figura di reato, intermedio tra l'aborto e l'infanticidio: il feticidio, intendendo con tale espressione l'uccisione di un neonato capace di vita autonoma, ma che non avesse ancora respirato. Il legislatore non ha creduto di accoglierla, ma ha allargato i termini dell'infanticidio includendovi anche i casi di uccisione di feto nascente e quelli di feto già espulso, ma che non abbia ancora iniziato la respirazione.

¹²⁰ MANZINI, op. cit., p. 69; ANTOLISEI, op. cit., p. 61; PATALANO, op. cit., p. 178.

¹²¹ Cass. Pen, 28 gennaio 1946: *“non è necessario il requisito della vitalità, bastando che il bambino sia nato vivo e che questa vita sia stata violentemente troncata, qualunque fosse la durata presumibile di essa”*, in *Riv. Pen.*, 1946, p. 785. Si veda anche Cass. Pen, 25 gennaio 1971, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1972, p. 173. Anche se il problema della vitalità è stato affrontato perlopiù nel vigore del vecchio testo dell'art. 578, esso rimane immutato anche nella nuova formulazione. Si veda anche Cass. Pen., 18 ottobre 2004, S., CED 229256; *Riv. Pen.* 2005, 1015, secondo cui la vitalità indicherebbe la capacità di vivere a lungo. Secondo ROMANESE, *Trattato di medicina legale*, Torino, 1943, II, 1, p. 209: *“per vitalità si intende l'attitudine ad un adattamento durevole alle normali condizioni della vita extrauterina”*.

dipendente da cause embriologiche. *“Se da un parto, naturalmente o provocatamente immaturo, nasce un essere vivo, la sua uccisione volontaria costituisce omicidio, o feticidio, qualunque sia stata la durata della gestazione, mentre una presunzione di non vitalità di un essere vivo costituirebbe una contraddizione in termini”*¹²².

Se, da quanto si è detto, il feticidio si configura quando viene soppresso il prodotto del concepimento nel momento in cui, compiuto il processo fisiologico della gravidanza, con l’inizio del parto, comincia il suo distacco dal grembo della madre, la distinzione rispetto all’infanticidio si basa essenzialmente sulla diversa condizione fisiologica del soggetto passivo.

Si tratta, tuttavia, di una distinzione cui la legge non dà alcun rilievo perché le due figure sono espressamente equiparate nell’art. 578.

Anzi, come si è già avuto modo di rilevare, proprio questa norma consente di ritenere che il legislatore nell’apprestare la tutela penale della vita individuale, ha accolto una nozione di “uomo”, ampliandone il significato rispetto al linguaggio comune sino a comprendervi “il feto durante il parto”.

La disposizione in esame, infatti, facendo uso della dizione *cagiona la morte* (la medesima adoperata per le ipotesi di omicidio) *“sia in ordine all’infante sia in ordine al feto, ha sostanzialmente riconosciuto anche a quest’ultimo la qualità di uomo vero e proprio, giacché la morte è l’opposto della vita”*¹²³.

Rimane da analizzare, per meglio comprendere tale assunto, la seconda fattispecie criminosa entro cui si snoda la disciplina di cui all’art. 578, ovvero l’uccisione del “proprio neonato immediatamente dopo il parto”.

L’infanticidio in senso stretto ricorre quando l’uccisione avviene dopo il compimento del parto, e cioè dopo che il prodotto della gestazione è completamente fuoriuscito dal ventre materno. Anche in questo caso si esige che l’essere sia nato vivo, e la scienza medica, abbandonati gli antichi criteri dell’emissione dei vagiti, dell’apertura degli occhi ecc., ora concordemente ritiene che la prova della vita (più precisamente della “vita

¹²² MANZINI, op. cit., p. 69.

¹²³ In tal senso Cass. Pen., 13 febbraio 1979, in *Giust. Pen.*, 1980, II, 4.

autonoma”) sia fornita dall’avvenuta respirazione, e cioè dalla docimasia polmonare.

Per neonato poi si intende, secondo l’accezione comune, l’infante nato da poco. La norma tuttavia, ne restringe la portata, riferendosi a colui che è nato da poco e che viene soppresso immediatamente dopo il parto. Come si vedrà in seguito, discutendo dell’elemento cronologico del reato, il requisito dell’immediatezza ha creato non pochi dubbi interpretativi in dottrina e giurisprudenza, tanto da intenderlo *cum grano salis* e precisamente nel senso di termine breve.

Vigendo la vecchia *causa honoris*, l’ “*immediatamente*” veniva inteso in senso relativo, coincidente con il perdurare del turbamento emotivo, che segue al parto e dovuto al disonore proprio o del prossimo congiunto, e cessante con l’avvenuta divulgazione della nascita. Vigente la nuova *causa sceleris*, si propende ancora per un’interpretazione dell’immediatezza in senso relativo, ricorrendo essa fino a quando perdurano le condizioni di abbandono, sempre connesse al parto, ed il loro effetto determinante dell’infanticidio¹²⁴.

Occorre precisare che sussiste anche un orientamento nel senso dell’assolutezza, per cui immediata è solo la condotta omicidiaria spesa contestualmente alla conclusione del parto, sia pure tenendo conto del tempo necessario alla madre per aver la capacità psicofisica di operare.

4.1. Aspetti medico-legali

I problemi medico-legali nei casi di presunto feticidio o infanticidio, che devono essere risolti per comprovarne la reale ricorrenza, emergono esplicitamente ed implicitamente dalla lettura dello stesso art. 578.

Si tratta pertanto di stabilire se la gravidanza abbia raggiunto il suo naturale termine, se

¹²⁴ I suddetti limiti temporali valgono, per loro stessa *ratio*, rispetto alla condotta fetidica o infanticida, non per l’evento, che può verificarsi anche posteriormente (es. abbandono del neonato subito dopo il parto e morte intervenuta, per effetto delle altrui tentate cure, in tempo successivo).

il feto fosse vivo durante il parto o a parto espletato, se la morte sia stata determinata da cause estrinseche poste in atto dalla madre, e quando rispetto al parto. Lo stato di abbandono materiale e morale non è di competenza valutativa medico-legale, mentre accertamenti psichiatrico-forensi possono rendersi necessari sulla madre.

Per poter accertare se vi sia stata la naturale conclusione del processo gravidico, è necessario compiere un'indagine preventiva sul grado di sviluppo del feto, indispensabile anche per stabilire se si tratti proprio di un infante o di un semplice prodotto abortivo, anche in senso ostetrico; nel qual caso la morte dipende dall'espulsione dall'alvo materno e non da manovre criminose eseguite durante o dopo il parto. Il feto deve pertanto aver raggiunto quel minimo di sviluppo che gli permetta di iniziare la vita autonoma.

La vitalità va pure accertata con indagini peritali: non perché, come si è detto, la sua mancanza influisca giuridicamente sull'esistenza o meno del reato d'infanticidio, ma perché una condizione di non vitalità può essere causa spontanea di morte a poco tempo dalla nascita, indipendentemente da qualsiasi azione criminosa.

La maturità del feto si desume dal suo grado di sviluppo metrico e ponderale, nonché dall'accertamento di certe particolarità anatomiche che compaiono in successione cronologica sufficientemente regolare¹²⁵.

In secondo luogo, occorre dimostrare se il prodotto del concepimento fosse vivo al momento del parto o a parto espletato. Deve intendersi nascente il feto dall'inizio del travaglio espulsivo al momento in cui si instaura la sua respirazione polmonare autonoma, la quale rappresenta, tra tutte le funzioni organiche, quella che, inducendo

¹²⁵ Per una dettagliata disamina di tali aspetti si rinvia a: C. PUCCINI, *Istituzioni di medicina legale*, VI ed., 2003, pp. 242-243; CANUTO - TOVO, *Medicina legale e delle assicurazioni*, XII ed., Padova, 1996, pp. 318-319; I. MERZAGORA, *Infanticidio*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, II, 1992, pp. 396 e ss. In particolare si sottolinea che la mancanza di vitalità può essere determinata da cause cronologiche, quando il feto ha un'imaturità complessiva non avendo superato la ventottesima settimana di gestazione; da cause teratologiche, che risiedono in malformazioni o in arresti di sviluppo di uno o più organi essenziali per la prosecuzione della vita extrauterina; cause patologiche, rappresentate da malattie congenite del neonato.

modificazioni morfologiche del tessuto polmonare, può essere retrospettivamente dimostrata. Da qui l'identificazione giuridica della vita con la respirazione.

Nel caso di feticidio, come si è detto, la vita non può essere dimostrata dall'esame dei polmoni, in quanto per definizione essi non hanno ancora respirato, e sarà opportuno compiere accertamenti sulle lesioni intenzionalmente provocate sul feto, lesioni cioè con infiltrazione emorragica dei tessuti, dimostrativa dell'esistenza di una circolazione sanguigna in atto.

Nel caso di infanticidio, la prova dell'avvenuta respirazione si ottiene con le cosiddette docimasie polmonari¹²⁶, la cui valenza dimostrativa risulta fondamentale, dato che le ipotesi di uccisione dopo il parto, e quindi a respirazione avvenuta, risultano di gran lunga le più frequenti rispetto ai casi di feticidio.

Accertata l'esistenza della vita nel prodotto del concepimento ed escluse pertanto le cause di morte endouterina, l'indagine sulle cause del decesso deve escludere, in primo luogo, quelle naturali od accidentali.

Le cause naturali sono rappresentate, durante il parto, da fatti patologici che possono riguardare un distacco prematuro di placenta o una compressione del funicolo e, dopo il parto, dalla mancanza di vitalità per immaturità globale o parziale o per malattie in atto. Quelle accidentali sono dovute a traumi contusivi per parto precipitoso, per cui bisognerà tener conto dei rapporti tra dimensioni del feto e bacino della donna, dell'aspetto del cordone ombelicale e dello sviluppo del tumore del parto.

I meccanismi lesivi criminosi messi in opera al fine di uccidere sono raggruppabili sostanzialmente in tre categorie: azioni contusive, azioni con strumenti da punta o punta e taglio, azioni asfittiche. Queste ultime sono le più frequenti nelle varie forme di soffocazione, strozzamento, strangolamento, annegamento e confinamento (intendendosi

¹²⁶ E' possibile prendere in esame la tripartizione seguente: docimasia ottica, consistente nell'ispezione delle superfici polmonari, che consente di rilevare, nel polmone che ha respirato, la regolare ed uniforme distensione lobulare; la docimasia idrostatica, fondata sul fatto che il peso specifico del polmone che ha respirato è inferiore a quello dell'acqua e pertanto galleggia, mentre il polmone che non ha respirato affonda; docimasia istologica, consistente nell'esame al microscopio del tessuto polmonare che, se ha respirato, presenta regolare dilatazione degli alveoli, dovuta appunto alla penetrazione in essi dell'aria.

per questo la chiusura del neonato in ambienti ristretti); maggior frequenza che deve attribuirsi alla necessità da parte dell'infanticida di impedire in ogni modo l'emissione di vagiti.

Spetterà poi al perito accertare nel modo più preciso possibile quale sia il tempo trascorso tra il parto e l'eventuale uccisione del neonato; laddove è questione prettamente giuridica, e quindi di competenza del magistrato, stabilire se nel singolo caso tale intervallo di tempo possa rientrare nell'immediatezza voluta dal codice¹²⁷. Se, ad esempio, il nato è già stato interamente ripulito, non presentando alcuna traccia di sangue materno o proprio, ciò denota una mancanza di continuità nello stato di isolamento, di abbandono materiale e morale, mancanza che implicherebbe un'accettazione del parto e del prodotto del concepimento.

L'elemento cronologico riveste, pertanto, un ruolo determinante per la configurabilità della fattispecie delittuosa in esame, e sarà necessario procedere all'analisi, non sempre facile, perché ricca di criteri interpretativi variabili, delle posizioni che dottrina e giurisprudenza hanno assunto sulla questione.

5. I limiti cronologici: il requisito dell'immediatezza

Come già nel testo abrogato, anche nella nuova formulazione dell'art. 578 il momento del parto rappresenta un limite temporale per la rilevanza del fatto. Come si è visto, il delitto in esame si configura soltanto se la condotta omicida della madre viene realizzata "durante il parto" (feticidio) o "immediatamente" dopo il parto (infanticidio). Se per la prima ipotesi criminosa il limite predetto è indicato dalla legge con sufficiente precisione (nel senso che la morte del feto deve considerarsi come cagionata durante il

¹²⁷ Sogliono essere presi in considerazione a tal fine: l'insudiciamento del neonato, la presenza della vernice caseosa, la cui mancanza denota che il neonato è già stato ripulito, lo stato del cordone ombelicale. Per maggiori dettagli si veda: CANUTO-TOVO, *Medicina legale e delle assicurazioni*, XII ed., Padova, 1996, p. 324-325.

parto se l'azione o l'omissione vengano commesse quando, terminato il processo fisiologico della gravidanza, abbia inizio il parto e prima che avvenga il distacco del feto stesso dall'alveo materno), per la seconda, invece, la norma si limita ad indicare soltanto il momento iniziale che coincide con il configurarsi, per il neonato, della vita autonoma. La determinazione del concetto di "immediatezza", nella nuova formulazione dell'art. 578 c.p., anche per la diversa *causa sceleris*, si presenta ancor più problematica di quanto già non lo fosse nel testo abrogato.

Vigente la vecchia norma del codice penale del 1930, infatti, dottrina e giurisprudenza concordemente avvertivano che il concetto dell'immediatezza dovesse intendersi in senso relativo e non assoluto. Nell'interpretazione dell'inciso infatti, secondo l'orientamento prevalente, si doveva tener conto, da una parte, del turbamento della madre connesso all'evento, e dall'altra, della necessità di mantenere segreta la nascita del bambino al fine di evitare il "disonore e la vergogna che conseguono alla pubblica conoscenza del parto".

La sussistenza del requisito in parola veniva accertata, quindi, tenendo conto, in primo luogo, del "*perdurare di uno stato d'animo di eccitazione e sgomento, per cui la persona, posta nella dolorosa alternativa di esporsi al pubblico spregio, ovvero di sopprimere la propria creatura, non riesce a vincere la preoccupazione del disonore*"¹²⁸.

Strutturata come una sorta di causa di giustificazione fondata sul "*timore del disonore che crea una specie di stato di necessità*", la causa d'onore incontrava un limite insuperabile nel venir meno del presupposto della "necessità": ciò si verificava con la divulgazione della notizia della nascita, non essendo più possibile dopo tale momento, osservava la Relazione ministeriale, la "*difesa dell'onore in quanto ormai si sarebbe pubblicamente manifestata la vergogna a cui il colpevole vorrebbe sottrarsi*"¹²⁹.

¹²⁸ In tal senso si esprimeva la *Relazione Ministeriale*, cit., p. 370.

¹²⁹ La tendenza a configurare la causa d'onore come se si trattasse di una causa di giustificazione può farsi risalire ad un'antica tradizione di pensiero della quale si fece sostenitore anche BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., par. XXXVI, il quale, con estrema precisione, richiamando l'attenzione sulla drammatica

Quello che rilevava, in altre parole, ai fini dell'infanticidio a causa d'onore era, da un lato, lo stato d'animo del colpevole preoccupato di salvaguardare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, dall'altro, l'attualità di una tale difesa nel senso che era necessario che non si fosse già verificato, con la diffusione della notizia della nascita, quel pregiudizio all'onore che invece si voleva evitare.

La giurisprudenza, osservando come non fosse più necessario, *ex art. 369 del codice Zanardelli*, che il fatto fosse compiuto nel termine di cinque giorni dalla nascita e che non vi fosse ancora stata l'iscrizione nei registri dello stato civile, faceva riferimento ad una duplice natura dell'immediatezza.

Sotto il profilo cronologico, la morte del neonato poteva considerarsi cagionata immediatamente dopo il parto, se l'infante fosse ancora occultabile, mediante la sua soppressione, in modo tale da salvare *in extremis* l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

Molteplici sono le pronunce volte ad individuare, pur nella vaghezza del legislatore, un ben preciso termine, oltre il quale si ricade inevitabilmente nella più severa disciplina dell'omicidio comune. Così, era stata ravvisata l'applicabilità dell'art. 575, nel caso del marito che, dopo tre giorni dalla nascita del frutto della relazione adulterina della moglie, si era determinato a sopprimerlo, allo scopo di evitare il pubblico scandalo, quando ormai la nascita era stata denunciata allo stato civile ed il parto era divenuto notorio.

La Corte osservava che l'avverbio "immediatamente" *"intende fissare la necessità di una successione temporale tra il parto e il delitto, la quale si mantenga ben ristretta e non vada oltre il periodo di tempo entro cui la necessità di salvare il proprio onore, mediante l'occultamento della nascita, possa avere una ragionevole considerazione. Ma quando l'occultamento non è più possibile, perché la nascita non è più notoria (ed anzi, nel caso, era nota anche legalmente), non si può più ritenere che l'uccisione del neonato*

inevitabilità per la madre di sopprimere il figlio, rilevava che *"chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentire i mali, come non preferirà questa, alla miseria impossibile in cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto?"*.

*avvenga immediatamente dopo il parto. In tal caso, anzi, viene meno addirittura lo scopo di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, appunto perché, se l'onta è notoria, non c'è più modo di occultarla*¹³⁰.

In una successiva pronuncia¹³¹, era stata esclusa la configurabilità dell'infanticidio per causa d'onore, nel gesto criminoso della madre che aveva annegato la propria creatura otto giorni dopo il parto, quando ormai sia la gravidanza che la nascita erano note non solo nell'ambiente domestico e ristretto entro cui la stessa viveva, ma anche all'esterno. Viceversa, la giurisprudenza aveva ravvisato l'immediatezza del parto nel caso in cui fosse trascorso un lasso temporale di diciassette ore o anche di due giorni, qualora l'infanticida avesse avuto la certezza che il suo disonore sarebbe stato reso di pubblico dominio, soltanto trascorsi i predetti periodi¹³². Ciò a conferma della relatività accolta nell'interpretazione del criterio temporale, la cui duplice natura, impone di non soffermarsi soltanto su un accertamento di carattere cronologico, insufficiente e mai determinante.

La giurisprudenza, sempre nel vigore della causa d'onore, dimostrava la necessità di verificare se il predetto elemento cronologico corrispondesse all'insorgere e al ragionevole perdurare, nel soggetto attivo, di quel particolare stato psichico (esasperazione, angoscia), derivante dal verificarsi del paventato evento e per effetto del quale la causa determinante del delitto potesse identificarsi nella rappresentazione della ineluttabilità della soppressione del neonato ai fini della salvezza dell'onore proprio o di un prossimo congiunto. *“Si tratta di un'indagine che deve farsi caso per caso, informata a criteri di relatività, avuto riguardo non solo alle condizioni psichiche della puerpera, ma anche all'ambiente, alle possibilità anche esteriori di cui ella abbia a disporre e anche ad altre circostanze, da valutarsi con prudente discrezione*

¹³⁰ Cass. Pen., 15 febbraio 1935, in *Giust. Pen.*, 1935, II, p. 1153.

¹³¹ Cass. Pen., 27 marzo 1942, in *Giust. Pen.*, 1943, II, p. 200.

¹³² Cass. Pen., 26 maggio 1950, in *Riv. Pen.*, 1950, p. 631; Cass. Pen., 6 marzo 1946, in *Riv. Pen.*, 1946, p. 920.

dell'interprete in relazione a ciascuna particolare fattispecie in esame"¹³³.

La dottrina¹³⁴ parlava, a proposito dell'immediatezza, di una quasi-flagranza (flagranza nel caso di feticidio): il che significava che, entro quel limite di tempo, doveva verificarsi non la morte, bensì la causa letale idonea a determinare l'*exitus*. Cessata la quasi-flagranza del parto, veniva meno anche il turbamento psichico prodotto nell'agente dalla nascita, e non poteva più seriamente ammettersi l'intento di salvare l'onore. L'infanticidio per causa d'onore era quindi possibile, sotto il profilo temporale, sino a che la madre o il prossimo congiunto poteva ritenersi, "*secondo l'id quod plerumque fit, tuttora soggetto al perturbamento psichico eccitato dalla nascita illegittima*"¹³⁵.

E' evidente che dopo la riforma del 1981 tale criterio interpretativo del requisito dell'immediatezza non può più essere adottato. L'abolizione della causa d'onore implica necessariamente che non si possa più fare riferimento al fatto che la soppressione del neonato debba avvenire prima che la divulgazione della nascita abbia cagionato proprio quel pregiudizio all'onore che si vuole impedire¹³⁶.

Sorge nondimeno la questione se, anche dopo la modifica apportata con la novella del 1981, il concetto di immediatezza vada inteso in senso relativo. Sembra che al quesito

¹³³ Cass. Pen., 26 marzo 1960, in *Giust. Pen.*, 1960, II, pp. 739-740. Nel caso di specie la Corte d'Assise di Appello di Catania aveva escluso l'applicabilità dell'art. 578 c.p. in quanto, tra il momento del parto e quello della soppressione, erano già trascorsi cinque giorni. Tale pronuncia era stata censurata dalla Corte di Cassazione, ritenendo che, se effettivamente la condotta criminosa per soffocamento e l'evento mortale si erano verificati dopo il predetto periodo, l'inizio dell'azione diretta alla soppressione si era manifestata subito dopo il parto, tramite una condotta omissiva, volta a privare la bambina del nutrimento necessario con un insufficiente allattamento. "*La Corte ha ritenuto, in sostanza, che il mezzo fu scelto inizialmente dalla donna - omissione di allattamento sufficiente - ad impedire che la soppressione si verificasse più presto, più prossimamente al parto, ma la soppressione fu certo iniziata immediatamente ed essa proseguì senza soluzione di continuità fino a che un possibile mezzo violento porse alla sciagurata il destro di affrettare l'evento letale*" .

¹³⁴ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 1985, pp. 70-71.

¹³⁵ MANZINI, op. cit., p. 72.

¹³⁶ In tal senso: AMBROSETTI, op. cit., p. 58 e PATALANO, op. cit., pp. 182-183.

debba essere data una risposta positiva, in quanto nella norma in vigore il limite temporale non può essere accolto in senso assoluto e quindi la configurabilità del delitto non può essere limitata all'ipotesi in cui la condotta della madre sia stata realizzata in rapida successione temporale rispetto al parto. E ciò, ancora una volta, in considerazione delle ragioni che hanno indotto il legislatore a lasciare distinto l'infanticidio dall'omicidio; anzi a non prevedere nell'art. 578 una speciale attenuante del delitto di cui all'art. 575. Si deve tener presente, infatti, che nella struttura dell'odierna figura di infanticidio, l'elemento specializzante è costituito dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto che determinano la madre a realizzare il fatto. Pertanto, fino a quando perdureranno tali condizioni, può sempre ravvisarsi quell'effetto determinante sulla condotta della madre che la legge prende in particolare considerazione.

Il limite alla rilevanza di tale *status* è costituito dal fatto che deve trattarsi, secondo l'espressa previsione della norma, di condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e quindi strettamente collegate a questo evento, nel senso che debbono verificarsi in occasione o a causa di esso. Il requisito dell'immediatezza deve essere poi accertato caso per caso, in relazione al permanere del rapporto di interdipendenza tra la condotta della madre e le predette condizioni che, è da presumere, avranno un effetto più o meno determinante in relazione al tempo trascorso dal momento del parto. Ad esempio, qualora lo stato di abbandono richiesto dalla norma venga a cessare in un momento di poco successivo al parto per un provvido intervento di assistenza, è logico ritenere che anche quello stato di turbamento psichico, che si è cagionato nella partoriente, tenda a scomparire in termini più brevi. Diverso è invece il caso in cui, permanendo le condizioni di abbandono materiale e morale, è legittimo ipotizzare che tale stato di turbamento psichico si possa protrarre per un lasso di tempo maggiore¹³⁷.

Per determinare se l'infanticidio sia stato commesso nell'immediatezza, vi è, peraltro, un

¹³⁷ La giurisprudenza ha tentato di precisare il requisito dell'immediatezza, ritenendolo insussistente quando la morte sia stata cagionata oltre i due giorni dal parto. Oltre tale limite temporale è configurabile il reato di omicidio volontario. Si veda Cass. Pen., 12 giugno 1989, in *Cass. Pen.*, 1990, II, p. 1736.

ulteriore fattore che può essere preso in esame, e cioè il turbamento psico-fisico determinato dall'evento del parto. Certo, come già accennato, nell'*excursus* dedicato ai lavori preparatori, si è esclusa la psicosi da parto quale fondamento per la fattispecie dell'infanticidio. D'altra parte non si può neppure disconoscere che dagli studiosi di medicina legale è stato constatato “*un disordine mentale momentaneo connesso allo shock psicofisico di un parto clandestino e non assistito*”¹³⁸. “*A prescindere quindi dalla questione di un'eventuale incapacità di intendere e di volere, non ci sembra in ogni caso in contrasto con la ratio della norma tenere conto, al fine di determinare l'immediatezza, del perdurare o meno di questo stato di turbamento psicologico*”¹³⁹. Tale posizione sembra essere confermata da una pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto che l'immediatezza sussiste quando “*vi è quella situazione di turbamento psichico che costituisce la ragione del diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'omicidio*”¹⁴⁰.

Certo, sono poco frequenti i casi in cui le perizie poste in essere sulle responsabili di infanticidio, hanno dimostrato l'idoneità di uno shock *post partum* a determinare uno stato di alterazione della coscienza, con i connessi fenomeni di disorientamento, deficit della memoria e del linguaggio sintomatici di una condizione di grave ipossia¹⁴¹, ma ciò nonostante, non mancano pronunce che individuano il fattore scatenante del gesto criminoso in una reazione a corto circuito che, pur non compromettendo la capacità di intendere, limita la capacità di volere consapevolmente della madre¹⁴².

Come si è già potuto constatare in ordine all'indeterminato criterio temporale, la *ratio*

¹³⁸ FRANCHINI, op. cit., p. 444.

¹³⁹ E. M. AMBROSETTI, op. cit., p. 59.

¹⁴⁰ Cass. Pen., 12 giugno 1989, in *Riv. Pen.*, 1990, pp. 333 ss.

¹⁴¹ La Corte d'Assise di Appello di Bologna con sentenza del 17 aprile del 2002 ha condannato alla pena di 14 anni di reclusione una donna quarantenne che aveva ucciso il figlio appena partorito, disattendendo le istanze che tendevano a vedere riconosciuto uno stato di alterazione della coscienza determinato dallo shock emorragico patito dalla donna. E la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito.

¹⁴² Così si è espressa la Corte d'Assise di Milano in data 26 maggio 1987.

della nuova formulazione del reato d'infanticidio ruota attorno alla dibattuta nozione delle condizioni di abbandono materiale e morale, sulla quale sarà necessario procedere ad un'analisi critica, sia ripercorrendo i principali indirizzi dottrinali, sia tracciando un resoconto delle più significative tendenze giurisprudenziali.

6. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella dottrina

Il legislatore, nel dare autonomo rilievo alla condotta della madre infanticida, ha individuato nelle condizioni di abbandono materiale e morale l'elemento degradante - specializzante, capace di differenziare il delitto di infanticidio dalla più generica *figura criminis* dell'omicidio volontario aggravato.

Un gesto di per sé gravissimo, considerato nella coscienza collettiva delitto "contro natura", assumerebbe un diverso e meno grave disvalore penale a causa delle eccezionali e drammatiche circostanze in cui viene commesso.

Ed è per questo che la nozione di abbandono riveste un ruolo centrale nella struttura del reato: di essa risultano controversi, tuttavia, il ruolo all'interno del fatto tipizzato, la natura prevalentemente obiettiva o subiettiva, le modalità di accertamento e, non da ultimo, i rapporti con la colpevolezza.

Sotto il primo punto di vista, vi è una certa unanimità in dottrina, nell'intendere tali condizioni come presupposto del fatto, che come tale preesiste alla condotta e da cui questa prende le mosse.

L'abbandono attiene non esclusivamente ad uno stato psichico, bensì ad una situazione oggettiva, ed andrebbe ad ipotizzare, nella struttura della fattispecie incriminatrice, un vero e proprio elemento del fatto oggettivo tipico; in quanto riferibile alle modalità di verifica appunto, del fatto di infanticidio¹⁴³. E, proprio perché tali, le condizioni di

¹⁴³ In tal senso si veda: AMBROSETTI, op. cit., pp. 45-46; PATALANO, op. cit., p. 180; PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985, p. 330; RAMACCI, *I delitti di omicidio*, Torino, 1997, p. 122;

abbandono, da cui deriva evidentemente il grave gesto criminoso, devono essere accertate nella loro concreta esistenza: a prescindere dalla loro incidenza psicologica, e dalla influenza determinante nella commissione del delitto¹⁴⁴.

Si è pertanto esclusa una possibile natura circostanziale dell'abbandono. L'idea, legata ad una tale ipotesi ricostruttiva, per cui l'intero fatto di cui all'art. 578 c.p. si configurerebbe come una circostanza attenuante dell'omicidio comune, appare fallace per una pluralità di considerazioni; fra questa assumerebbe rilievo assorbente, secondo Ramacci¹⁴⁵, l'annotazione per cui, contrariamente alla regola di cui all'art. 59, 1 comma, c.p., che postula un'operatività anche puramente obiettiva delle attenuanti, in questo caso la situazione di abbandono non potrebbe che essere effettivamente percepita dalla madre. Tale elemento, infatti, si configurerebbe, nella struttura della fattispecie, come un vero antecedente causale dell'evento morte ("quando il fatto è determinato"), in modo che sarebbe impossibile ipotizzare una modalità di realizzazione del reato che prescinderebbe dalla rappresentazione dello stato di abbandono da parte della madre: *"verrebbe qui in considerazione, invero, una eziologia di tipo strettamente psicologico, che, sussistente l'elemento in discorso, si polarizzerebbe attorno ad una sua imprescindibile influenza sull'autrice del reato"*.

Potrebbero però farsi anche altre considerazioni volte ad escludere la natura circostanziale delle condizioni in esame: innanzitutto, manca una espressa qualificazione legale in tal senso, laddove all'opposto, sarebbe stato, nella topografia del codice, logico e coerente attribuire *expressis verbis* il carattere di circostanza attenuante all'art. 578. In secondo luogo, l'infanticidio è un reato autonomo per lunga tradizione storico-

SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, cit., c. 26; CONCAS, *L'art. 578 cod. pen.: una norma inutile?*, in *Riv. giuridica sarda*, 1987, p. 152.

¹⁴⁴ In tal senso è anche la relazione del sen. Gozzini per la Commissione Giustizia del Senato, nella quale si afferma che la soluzione proposta *"tiene conto di condizioni oggettive, e non soggettive, che possono e debbono motivare una particolare riduzione della pena (tali condizioni oggettive, nella concreta realtà italiana, riguardano fasce di emarginazione presenti in tutto il paese e non più circoscritte in zone del Mezzogiorno)"*. Si veda *Legisl. It.*, 1981, IV, p. 58.

¹⁴⁵ RAMACCI, op. cit., p. 122.

sistematica e, ancora, “l’enunciazione dell’elemento dell’abbandono si inserisce [...], all’interno di una fattispecie che, anche in virtù dell’espressa menzione del nesso di causalità, dei soggetti attivo e passivo e dell’evento, è nitidamente concepita per operare autonomamente nell’impianto dei delitti contro la vita”¹⁴⁶.

Esclusa quindi, una possibile natura circostanziale dell’abbandono, più convincente risulta la sua qualificazione come presupposto della condotta.

É stata proposta una tesi che modifica tale consolidata posizione, individuando il giudizio di minor disvalore dell’infanticidio rispetto all’omicidio, non sul piano dell’antigiuridicità obiettiva, ma sul profilo soggettivo della fattispecie. Sarebbe la minore colpevolezza della madre infanticida a legittimare il giudizio di minore gravità da parte del legislatore. Le condizioni di abbandono materiale e morale, secondo simile tesi, sarebbero un cosiddetto “elemento obiettivo di colpevolezza”¹⁴⁷, una situazione oggettiva che incide, nondimeno, sul grado di colpevolezza dalla partoriente che commette un infanticidio. L’art. 578, richiedendo che il reato sia “determinato” da tali condizioni, sembrerebbe ipotizzare un rapporto di causalità psichica tra le condizioni stesse e l’uccisione del neonato: ciò che in realtà farebbe dubitare sulla possibilità di valutarle come elemento meramente oggettivo.

Ci si troverebbe di fronte ad un’ambivalenza concettuale: le condizioni di abbandono, cioè, rilevarebbero anche soggettivamente nella misura in cui costituiscono il “movente determinante” del delitto; movente del quale la madre deve avere, ovviamente, piena coscienza¹⁴⁸. In altri termini, esse acquisterebbero tale natura perché investono la particolare situazione nella quale si è formata la volontà dell’agente; situazione tanto più difficile in quanto connessa ad un momento caratterizzato “naturalisticamente” da un fortissimo stress psico-fisico: il momento cioè del parto.

Parte della dottrina, quindi, ha posto l’accento sulla valenza soggettiva delle condizioni

¹⁴⁶ CADOPPI-CANESTRARI-PAPA, op. cit., p. 86.

¹⁴⁷ Sul punto si veda PADOVANI, in PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1991, pp. 106-107.

¹⁴⁸ MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte speciale, Delitti contro la persona*, Padova, 1995, p. 168.

in questione, qualificandole come “elemento obiettivo di colpevolezza”¹⁴⁹, in quanto, pur rappresentando un dato oggettivo, inciderebbero sul grado della medesima, a fronte dell’incapacità della partoriente di agire in modo conforme alle pretese dell’ordinamento. Da ciò appunto l’esiguità della pena rispetto all’omicidio aggravato¹⁵⁰. Conclusa tale prima problematica, relativa al ruolo rivestito dalle condizioni di abbandono materiale e morale nell’ambito della struttura del reato, è necessario approfondire i termini di tale situazione normativa descritta.

Occorre, innanzitutto, precisare che dal punto di vista giuridico, costituisce abbandono qualsiasi condotta che contrasti con l’obbligo della cura e della custodia per effetto della quale si lascia in balia di sè stesso colui che è impossibilitato a provvedere alla propria persona¹⁵¹. La definizione ricomprende, invero, solo il concetto di abbandono materiale, che la dottrina dominante scinde da quello morale, consistente, per lo più, in una noncuranza per il mantenimento e l’educazione a cui si è obbligati nei confronti di un altro; l’abbandono materiale implica, invece, anche un distacco fisico fra il soggetto obbligato ed il legittimo beneficiario dell’assistenza¹⁵². L’abbandono di cui tratta l’art. 578, nuovo testo, sembra riferirsi, piuttosto, alla situazione di chi, al momento del parto

¹⁴⁹ Si tratta di un’impostazione che ha trovato spunto in quell’orientamento della dottrina tedesca, secondo cui in talune fattispecie il legislatore avrebbe fatto ricorso ad alcune circostanze oggettive, che sono idonee ad esercitare un effetto di esclusione o di attenuazione del giudizio di rimprovero morale. Fin dall’inizio del secolo, la dottrina tedesca ha individuato proprio nel delitto di infanticidio il classico esempio in cui si evidenzia la presenza di condizioni obiettive di colpevolezza. “*Invero, il momento oggettivo temporale dell’azione esteriore - l’uccisione nel corso del parto o subito dopo esso - avrebbe il significato di presumere uno stato d’animo alterato, che giustifica un minor grado di rimproverabilità*”. Così AMBROSETTI, op. cit., p. 47, in merito alla qualificazione delle condizioni di abbandono nella dottrina tedesca.

¹⁵⁰ In tal senso MANTOVANI, op. cit. e PADOVANI, op. cit.; *contra* MARINI, *Delitti contro la persona*, Torino, 1995, p. 95. L’autore intende le “condizioni di abbandono” piuttosto come “un momento dell’elemento oggettivo del reato”, che come “un fatto motivante” e cioè un movente apprezzabile “nell’ambito dell’elemento soggettivo”.

¹⁵¹ Cass., 4 luglio 1978, in *Giur. It.*, II, 337.

¹⁵² PISAPIA, *Abbandono di minore o incapace*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1953, p. 33.

ed a causa del parto è lasciata a sé stessa da coloro che dovrebbero esserle più vicini, insensibili alle necessità materiali ed affettive intimamente connesse all'evento¹⁵³. Non sembra dunque applicabile all'articolo in questione, il concetto di abbandono menzionato all'art. 591, poiché non si può logicamente pretendere che la madre sia lasciata in balia di sé stessa allo stesso modo di un infraquattordicenne o di un incapace. Posta tale premessa, occorre delineare i contorni che in ambito dottrinale, un concetto di non facile determinazione come quello di abbandono materiale e morale è venuto ad assumere, già premettendo che notevoli sono i rischi interpretativi insiti nello stesso, in considerazione della sua genericità, che rischia di attribuire un notevole potere discrezionale al giudice chiamato a valutare se sussistono nel caso le condizioni in esame¹⁵⁴, anche alla luce dei propri soggettivismi ideologici o pietistico-indulgenziali. Secondo la pressoché concorde dottrina, la *ratio* della particolare incriminazione della condotta infanticida, viene non di rado individuata nella particolare situazione di turbamento psicologico, di carattere per lo più transeunte, nella quale la madre, anche in modo del tutto indipendente dalle sue usuali condizioni di salute, può venirsi a trovare dopo il parto. Appare verosimile che il legislatore abbia voluto accogliere, con la disposizione in esame, un dato empirico, alla stregua del quale al fatto in sé del parto si accompagnerebbe una situazione di sconvolgimento psicologico della donna; ciò che, indipendentemente dalla rispondenza di un tale turbamento ad un ben delineato quadro clinico e nosografico, la porrebbe in uno *status* di almeno momentaneo offuscamento delle sue capacità decisionali

In concreto, le condizioni rilevanti ai fini dell'art. 578 si ravvisano, sotto il profilo morale dell'abbandono, nell'isolamento psicologico, nella solitudine reale della madre, nella mancanza della necessaria assistenza, qualora le siano venuti a mancare quegli aiuti e quella solidarietà ambientale (*in primis* familiare) che sono consueti nella nostra

¹⁵³ CONTE, *Note sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e sul nuovo testo dell'art. 578 codice penale*, in *Riv. Pen.*, 1981, p. 674.

¹⁵⁴ CARACCIOLI, *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, in *Leg. Pen.*, 1982, p. 27.

società in tale evenienza¹⁵⁵.

Sotto l'aspetto più propriamente materiale richiesto *expressis verbis* dal dato normativo, la *causa sceleris* viene individuata nel difetto di assistenza economica, privata e pubblica, tale da determinare un rilevante stato di indigenza, rendendo la madre nell'impossibilità di provvedere *de futuro* alle esigenze del nato.

Ribadendo che è soprattutto in sede giurisprudenziale che si arricchisce la casistica che permette di giungere ad un'attenta disamina di quelle condizioni che consentono di attenuare il giudizio di rimproverabilità della condotta infanticida, è in ambito dottrinale che si possono cogliere importanti contributi per comprendere gli elementi della contestuale presenza delle condizioni di abbandono materiale e morale e della connessione con il parto.

Infatti, la prima precisazione che si deve fare al riguardo è che la norma in esame fa riferimento alla sussistenza congiunta delle condizioni in parola.

I lavori parlamentari¹⁵⁶, e soprattutto la formulazione letterale della norma estremamente chiara, confermano che la legge dà rilievo ad una situazione nella quale la madre, al

¹⁵⁵ RAMACCI, op. cit., pp. 118-119. L'autore osserva che *“può concorrere a determinare tale situazione la grave indigenza della donna che, volendo tenere segreta la maternità, non vuole fare ricorso alle strutture pubbliche sanitarie mentre non può pagare per l'assistenza privata, ma l'ipotesi deve essere ristretta al caso in cui l'isolamento psicologico e reale sia dalla donna subito come effetto dell'abbandono altrui, e non si tratti invece di una volontaria scelta della futura madre: in linea generale, infatti, il ricorso all'assistenza pubblica è doveroso, perché elimina i rischi altrimenti incombenti sulla vita nascente. Se dunque l'indigenza non può rivestire un ruolo centrale, perché al bisogno di assistenza sanitaria debbono comunque sopperire le strutture pubbliche, il nucleo della situazione di abbandono materiale e morale è costituito dall'anomalia per cui nel momento del parto, che è già di per se stesso fonte di squilibrio e di turbamento psicofisico, la madre non ha il sostegno del padre della vita in fieri e neppure di una famiglia, legittima o naturale che sia”*.

¹⁵⁶ La previsione congiunta fu inserita in seguito all'approvazione di un emendamento presentato in Commissione Giustizia della Camera dall' On. Rizzo, il quale appunto proponeva di sostituire le parole “condizioni di abbandono materiale o morale” (del testo originario) con le altre “condizioni di abbandono materiale e morale”.

momento del parto, si trovi abbandonata sia materialmente che moralmente¹⁵⁷. Ovviamente deve trattarsi di condizioni obiettivamente sussistenti, e non subiettivamente ritenute tali; devono cioè essere reali e non putative e a carattere persistente e non soltanto momentaneo.

La seconda precisazione riguarda la connessione con il parto, requisito di cui la stessa dottrina ha sottolineato l'ambiguità.

Se, stando al tenore letterale della disposizione normativa, lo stato di isolamento e di derelizione deve essere intimamente legato al momento del parto, di regola la situazione di abbandono è antecedente a tale momento, verificandosi già nel corso della gravidanza. E d' altra parte tale condizione, che pure deve essere attuale, viene normalmente apprezzata in una dimensione prospettica, in una sua potenzialità per il futuro¹⁵⁸. In effetti, il rapporto di connessione con il parto, implica l'accertamento di uno stato di angoscia e di prostrazione dovuto non tanto, e non solo, alla nascita del figlio, quanto piuttosto alle esigenze di assistenza materiale e morale che la stessa madre si prospetta, per sé e per il nascituro, dopo il parto. La considerazione che la legge abbia dato espressa rilevanza alla condotta omicida della madre esclusivamente nell'ipotesi in cui questa uccida il figlio dimostra, infatti, che le condizioni di abbandono, in tanto hanno rilievo, in quanto determinino nella madre il timore di essere rimasta, e di rimanere per il futuro, priva dell'assistenza necessaria. *“Diversamente, se cioè non fosse questo il significato da attribuire al rapporto di connessione tra le predette condizioni di abbandono ed il parto, perché la legge avrebbe dovuto dare particolare rilievo alla condotta della madre soltanto quando questa sopprima il figlio? Perché, sussistendo le medesime condizioni, non estendere la previsione anche ad ipotesi nelle quali la puerpera ad esempio uccida anche un altro uomo?”*¹⁵⁹.

Nonostante tali rilievi, la scelta operata dal legislatore non è del tutto priva di fondamento. Se, infatti, è vero che l'abbandono materiale e morale può accompagnare

¹⁵⁷ PATALANO, op. cit., p. 179.

¹⁵⁸ CONCAS, op. cit., p. 154.

¹⁵⁹ PATALANO, op. cit., p. 180.

tutta la gravidanza, peculiare è però il momento del parto: se al travaglio del parto si aggiunge uno stato di derelizione, nella donna può insorgere quello stato psichico abnorme che può portarla al gesto estremo dell'uccisione del nato. “*Le condizioni di abbandono connesse al parto, rappresentano, quindi, un fattore che, unito all' elemento del travaglio fisico-psichico del parto, può giustificare quel giudizio di minor colpevolezza che è alla base del privilegio dell'infanticidio*”¹⁶⁰.

Non sarebbe, poi, sufficiente che le condizioni *de quo* siano congiunte e connesse al momento del parto, essendo indispensabile la loro efficacia determinante al delitto, nel senso della loro idoneità a riflettersi nella psiche della donna costituendo il movente del suo agire.

La dottrina ha peraltro sottolineato che un'interpretazione restrittiva dell'art. 578, basata sugli elementi della contestuale presenza della materialità e moralità dell'abbandono, della connessione al parto, e della forza determinante della *causa sceleris*, renderebbe l'art. 578 una norma di applicazione eccezionale, non essendo di frequente verifica, nell'attuale realtà socio-economica e di assistenza, pubblica e privata, uno stato di abbandono così totale e persistente¹⁶¹.

Per verificare quale sia l'interpretazione più coerente con l'articolo in questione, della poco nitida espressione “condizioni di abbandono materiale e morale”, diviene inevitabile procedere all'esame di alcune paradigmatiche pronunce, che hanno tentato, pur nell'incertezza semantica del legislatore, di risolvere tale nodo gordiano.

Occorre premettere, come meglio si vedrà *infra*, che la scarsa reperibilità di pronunce è correlata ad un decremento, negli ultimi decenni, dei casi di infanticidio. Tale riduzione è dovuta, da un lato, ad una sempre maggiore consapevolezza della donna per il valore primario della maternità e, dall'altro, nei casi in cui questa venga totalmente negata, ad un più facile accesso alle strutture socio-sanitarie in cui le pratiche abortive possono

¹⁶⁰ AMBROSETTI, op. cit., p. 48.

¹⁶¹ L'art. 578 sarebbe di difficile applicazione rispetto a quei connaturali settori, quali innanzitutto quello delle gravidanze negate, laddove la partorienti si pone essa stessa in uno stato di abbandono, rifiutando quel sostegno che in molti casi è materialmente esistente.

trovare applicazione. E' opportuno poi ricordare il cosiddetto dato oscuro della criminalità femminile, in specie nel caso di infanticidio: esiste uno scarto considerevole tra i delitti che si presume siano commessi, quelli accertati e quindi denunciati, e infine le condanne per quelli in cui è stato possibile risalire al colpevole.

7. Le condizioni di abbandono materiale e morale nella giurisprudenza. Le ultime pronunce

Il legislatore del 1981, sancendo l'inammissibilità della causa d'onore, tipico esempio di consuetudine e quindi di *ius non scriptum*, quale elemento costitutivo del reato, ha soppresso tale *causa sceleris* di stampo ormai anacronistico, per operare un rinvio ad esplicitate "condizioni di abbandono materiale e morale", anch'esse, però, elemento normativo extra-giuridico che necessita, per la determinazione del suo contenuto, di un ricorso a criteri sociali di valutazione, per loro natura in costante evoluzione con il mutare della realtà sociale.

Indubbiamente, l'art. 578 individua una "*fattispecie aperta che rinvia ad un elemento di fatto non direttamente specificato*"¹⁶², di fronte al quale il giudice è chiamato a compiere un'operazione esegetica non sempre agevole: le condizioni di abbandono materiale e morale nell'indicare la situazione psico-sociale in cui la madre viene a trovarsi al momento del parto, ed a causa di esso, ipotizzerebbero la violazione di regole sociali ed etiche che il giudice deve individuare per poter interpretare l'elemento valutativo o normativo extra-giuridico, ed applicare di conseguenza la norma che lo ipotizza¹⁶³.

Tale vaghezza spiega, indubbiamente, le divergenti posizioni che la giurisprudenza ha

¹⁶² BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, p. 261.

¹⁶³ DEZI, *L'art. 578 tra perplessità interpretative e incertezze applicative*, in *Giust. Pen.*, II, 2001, pp. 151-152. L'autrice sottolinea come, il passaggio dalla causa d'onore alle condizioni di abbandono materiale e morale, abbia incrementato le perplessità ermeneutiche, laddove la delicatezza del problema e le implicazioni umane che esso comporta, chiamano gli addetti ai lavori a "grandi scelte di valore". Ciò spiegherebbe anche le differenti posizioni giurisprudenziali in materia.

assunto in sede processuale, per dimostrare la sussistenza o meno della *causa sceleris*, oscillando tra un orientamento restrittivo, confermato da pronunce meno recenti, incardinato su una connotazione prettamente oggettiva delle condizioni di abbandono materiale e morale, ed un orientamento più estensivo, basato su un'accezione soggettivistica delle medesime.

Per chiarire come si è tentato di sciogliere il *rebus* interpretativo sorto attorno all'art. 578, si ripercorreranno le tappe essenziali di tali contrapposte linee di pensiero, senza operare facili schematismi, ricordando posizioni intermedie e cambiamenti di rotta da parte della Corte di Cassazione.

Conviene iniziare l'analisi da una sentenza particolarmente emblematica, idonea a suffragare il primo orientamento, pronunciata nel 1985 ¹⁶⁴.

Nella pronuncia di merito si opera verso una netta delimitazione del concetto di abbandono materiale e morale, che deve essere inteso in senso oggettivo ed assoluto, deve essere reale e non soltanto supposto, e deve risultare strettamente connesso al parto; ovvero la madre deve ritenere, in quanto del tutto immersa in tale stato di abbandono, di non poter assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto. Le condizioni di abbandono possono ritenersi sussistenti solo quando la madre venga a trovarsi, nell'imminenza del parto, o subito prima o dopo di esso, in uno stato di isolamento tale che non consenta l'aiuto di presidi sanitari o di altre persone o la loro partecipazione fisica o morale, non quando l'isolamento venga creato o mantenuto a causa dell'indifferenza o dell'incuria della donna, che da esso tragga pretesto per la soppressione della sua creatura.

La peculiarità di tale interpretazione giurisprudenziale sta nel tentativo di cercare parametri obiettivi che non si prestino ad ambiguità di valutazione da parte del giudice, al fine di evitare una eccessiva discrezionalità applicativa e di giungere alla presunzione dell'abbandono per il solo fatto dell'uccisione del nato.

¹⁶⁴ Cass., 16 aprile 1985, in *Giust. Pen.*, II, pp. 31-32. Su posizioni analoghe sono: Corte App. Napoli, Sez. minorenni, 22 marzo 1984, in *Riv. Pen.*, 1984, pp. 695 ss; Corte Ass. Pavia, 23 novembre 1984, in *Giust. Pen.*, 1986, II, c. 533 ss.; Cass., Sez. I, 3 maggio 1988, in *Giust. Pen.*, 1989, II, c. 578 ss.

In tale senso si è posta anche una successiva pronuncia¹⁶⁵, in cui si asserisce che non sarebbe sufficiente che la madre, soggetto attivo unico del reato in questione, abbia opinato di versare nelle condizioni di abbandono materiale e morale richieste per la configurabilità dell'infanticidio, né che tale situazione sia relativa.

L' argomentazione del collegio si caratterizza per una rigorosa articolazione delle predette condizioni, intese in chiave strettamente oggettiva ed assoluta, nel senso che si esclude rilievo al fatto che la donna ritenga di trovarsi immersa nelle stesse. In particolare, la Corte osserva che l'imputata "*[...] non abitava in un luogo desolato, lontano dal consorzio umano, in località aspra o inaccessibile [...]; il parto si verificò in pieno giorno [...] è e in stagione primaverile); l'abitazione del sanitario era ad appena 500 metri*".

E' evidente lo sforzo di evitare di ricadere nelle presunzioni che avevano contraddistinto la causa d'onore. L' abbandono viene quindi connotato in senso strettamente obiettivo, tanto da risultare inverosimile nella sua astrattezza, nonché di difficile riscontro pratico. Del resto, la stessa Corte precisa che l'art. 578 deve essere una norma di carattere eccezionale, che non ha inteso dare una minore tutela alla vita appena nata o aderire a facili pietismi, per cui non è ammissibile una interpretazione estensiva.

In una successiva sentenza¹⁶⁶ viene posta l'attenzione sull'elemento della connessione con il parto, anch'esso inteso in senso decisamente rigoroso, in quanto non basta che le condizioni di abbandono siano preesistenti all'evento naturale della nascita, ma occorre che "*questa si verifichi mentre la madre si trova immersa nelle predette condizioni, sì da esserne psicologicamente ed eziologicamente condizionata al punto da essere indotta all'uccisione del nato [...]*". La connessione con il parto deve essere intesa non solo in senso cronologico, ma anche in base all'azione che le avverse circostanze esterne hanno sulla psiche della donna al momento del parto, in modo da poterle ritenere un condizionamento eziologico dell'agire.

Di recente, tale orientamento restrittivo è stato ripreso, come si vedrà più

¹⁶⁵ Ass. Pavia, 23 novembre 1984, in *Giust. Pen.*, 1986, II, 533.

¹⁶⁶ Cass., 3 ottobre 1986, in *Giust. Pen.*, 1987, II, 560.

dettagliatamente *infra*, da due pronunce della Suprema Corte, rispettivamente del 2007 e del 2009¹⁶⁷, che sembrano richiedere, ai fini della configurabilità dello stato di abbandono, uno stato di isolamento preesistente e non meramente contingente, tale da costituire una condizione di vita.

Quanto al secondo orientamento, nettamente incline ad una mitigazione del rigido schematismo emerso con la pronuncia del 1985 sopra citata, lo stesso si riscontra in una pronuncia del 1987¹⁶⁸, dove viene ribadita la necessità della relazione cronologica e causale tra i presupposti dell'abbandono ed il reato, precisando però, che si tratta di una “*connessione riferita senza dubbio all'evento nascita, ma che non può non trovare causa nella preesistente situazione [...]*”. Si sottolinea cioè, come l'intera vicenda della donna, sino all'epilogo, debba essere valorizzata, non essendo sufficiente la sola verifica obiettiva dell'esistenza dell'abbandono in prossimità del parto.

L'innovazione più consistente operata da tale sentenza, si riscontra nella più estensiva esegesi delle condizioni di abbandono materiale e morale, ravvisabili non più nell'assenza di presidi assistenziali e sanitari, ma bensì “*nel lasciare la persona di cui si tratta in balia di se stessa, senza alcuna assistenza, manifestando disinteressamento per la sua situazione o - peggio - esprimendo minacciosi avvertimenti di negare ogni forma di cura o aiuto sia materiale che morale, che rendono certo il soggetto di trovarsi in uno stato di isolamento tale che non consente l'intervento di terzi ovvero di qualsiasi soccorso fisico o morale [...]*”.

Si tratta di un ingente cambiamento prospettico, che consente di accogliere un'interpretazione soggettiva dell'abbandono, in netta contrapposizione con le sentenze precedenti. *In primis*, si chiarisce che l'assenza di strutture sanitarie o la carenza di aiuti meramente materiali, esula dalla nozione stessa di abbandono¹⁶⁹. Secondariamente,

¹⁶⁷ Cass., Sez. I, 17 aprile 2007, n. 24903; Cass., Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41889. Entrambe in *deJure.it*

¹⁶⁸ Cass., 10 ottobre 1987, in *Giust. Pen.*, 1989, II, 29.

¹⁶⁹ “[...] né le condizioni di abbandono possono trovare surrogazione nel ricorso da parte del soggetto attivo, al momento del parto, all'aiuto di presidi sanitari o di altre strutture, esulando siffatto eventuale ricorso dalla natura della nozione di abbandono intesa dal legislatore ed indubbiamente riferibile ad una

l'attenzione della Corte si sposta sul piano dell'intimo sentire della donna. L'abbandono a se stessa, i propositi minacciosi di negare assistenza materiale o morale, rappresentano circostanze tutt'altro che obiettive e, d'altra parte, non si richiede la verifica processuale della loro esistenza, essendo sufficiente che la donna sia soggettivamente certa di non poter sperare nell'aiuto di terzi.

L'indirizzo che si è palesato a partire da tale pronuncia, tutta indirizzata a sottolineare il ruolo preminente delle condizioni di isolamento, di derelizione, di incomunicabilità e di sconforto della donna, viene ripreso in una sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari del 1988¹⁷⁰, che si presenta particolarmente approfondita nella sua argomentazione, fondata su un'analisi comparata dei precedenti giurisprudenziali e che giunge a rigettare i criteri enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione del 1985.

Si stabilisce che, nella ricerca dell'elemento specializzante dell'infanticidio, non si può prescindere dalla considerazione che da un tale delitto la donna è mossa più da condizioni di tipo psicologico che da fattori di ordine marcatamente materiale ed oggettivo.

Si parla di *“una situazione di natura non esclusivamente psichica, ma obiettiva che però influisce psicologicamente sulla condotta”*, e grande attenzione viene posta sulla personalità dell'imputata minorenni, sull'ambiente familiare in cui è maturato il tragico evento, apparentemente normale ma di un certo rigore e di una insormontabile incomunicabilità tra i suoi appartenenti, sullo scarso patrimonio culturale della giovane¹⁷¹. E il riferimento alle capacità culturali dell'infanticida viene preso in esame

concezione temporale più estesa, di quella limitata al momento del parto, o subito dopo o subito prima [...]”.

¹⁷⁰ Trib. minorenni Bari, 7 aprile 1988, in *Riv. it. med. leg.*, 1991, XIII, 631.

¹⁷¹ *“[...] a tal fine appare utile fare riferimento alla personalità della minore e all'ambiente in cui maturò il tragico fatto. Come si evince dalla perizia in atti, la minore possiede un patrimonio culturale assai scarso, ché infatti, pur avendo frequentato la scuola dell'obbligo, ha sempre collezionato pessimi risultati con due bocciature e ha sempre considerato la scuola come una seccatura. Del resto, nella sua famiglia nessuno sembra mai essersi preoccupato del suo rendimento scolastico. Dalla perizia emerge altresì che D. non ha alcun tipo di interesse per ciò che accade nel mondo, non ha mai letto giornali e non ha mai*

anche nell'*iter* argomentativo di una successiva pronuncia¹⁷², laddove si precisa che, è anche tenendo conto delle stesse, che deve essere accertata la possibilità per l'agente di fare ricorso alle strutture sanitarie capaci di fornire la necessaria assistenza: “[...] *se la situazione sociale ed ambientale, da un lato, e la caratura culturale del soggetto agente, dall' altro, sono tali da rappresentare un ostacolo insormontabile, anche se solo a livello soggettivo, all'utilizzazione di detti sussidi, lo stato di derelizione può essere affermato anche in presenza delle strutture capaci di offrirli [...]*”. Si arriva quindi alla definizione di uno stato di necessità culturalmente determinato. E' anche evidente l'ampliamento dell'orizzonte interpretativo, che dal versante strettamente psicologico si espande verso una valutazione globale della persona e delle sue relazioni sociali anche sotto il risvolto antropologico-culturale¹⁷³.

Tale orientamento interpretativo, è stato recentemente condiviso dalla Suprema Corte con sentenza 7 ottobre 2010¹⁷⁴, secondo cui l'abbandono materiale e morale costituisce

ascoltato i notiziari televisivi, tanto da non conoscere neppure gli avvenimenti più importanti che accadono nel mondo. La ragazza, essendo l'ultima di sei figli, gioca nell'ambito familiare il ruolo di bambinona, che ella a volte, come risulta dalla perizia, accentuava ulteriormente con atteggiamenti un po' forzati”. Così Trib. per i minorenni, 7 aprile 1988, in *Riv. it. med. leg.*, 1991, XIII, 631.

¹⁷² Cass., 13 giugno 1991, in *Giust. Pen.*, 1992, II, 139.

¹⁷³ Una prima argomentazione in chiave antropologico-culturale si può già ravvisare in una sentenza di merito del 1988, là dove le condizioni di abbandono materiale e morale vengono ravvisate “[...] *nello stato di isolamento, derelizione, incomunicabilità e sconforto in cui la donna, in zone ed ambienti ancora legati ad una mentalità contadina, può trovarsi in un momento decisivo della sua vita...*”. Così Ass. Bari, 16 dicembre 1988, in *Foro It.*, 1989, II, 485-488.

¹⁷⁴ Cass., Sez. I, 7 ottobre 2010, n. 40993, in *DeJure*. Il caso di specie cui si riferisce la sentenza, in particolare, ha ad oggetto la condotta di una donna, la quale, verso l'alba, partoriva nel bagno di casa, senza l'assistenza e l'aiuto di alcuno dei familiari, un bambino; provvedeva da sola al taglio del cordone ombelicale e, dopo avere imbavagliato e soffocato il neonato, lo avvolgeva in un sacco dell'immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti. Il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, il quale aveva preannunciato il suo rifiuto di riconoscerlo in futuro. La donna, sottoposta a numerosi interrogatori, aveva dichiarato di aver taciuto la notizia della gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. I familiari dell'imputata avevano riferito di non essersi accorti dello stato di gravidanza (pur vivendo con la donna in un'abitazione composta di due stanze ed avendo notato il forte aumento di peso della donna) e di

un requisito della fattispecie oggettiva da leggere “in chiave soggettiva”: la concreta situazione di abbandono, pur rappresentando un dato concreto che deve effettivamente sussistere, non deve rivestire carattere di assolutezza; è invece sufficiente la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. A sostegno di tale conclusione i giudici di legittimità annoverano, in primo luogo, la lettura logico-sistematica e la *ratio* scusante della norma. Il regime sanzionatorio più mite rispetto al delitto di omicidio volontario troverebbe invero giustificazione sul piano soggettivo: il fatto è meno colpevole in considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e al contesto di particolare difficoltà in cui esso viene a collocarsi. Espressione di questa *ratio* della norma sono la sua configurazione come reato proprio ed il differente regime sanzionatorio previsto nei confronti dei correi a seconda che abbiano, o meno, agito “al solo scopo di favorire la madre”.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione, sottolineando quanto è stato osservato da attenta dottrina¹⁷⁵, rileva che, per l’interpretazione della nozione di “abbandono materiale e morale” di cui all’art. 578 c.p., è necessario fare riferimento alle più moderne acquisizioni scientifiche, in base alle quali esiste una complessa, difficile ed articolata condizione psicologica individuale legata alla maternità.

non avvertito nulla di strano il giorno del fatto. Da altre deposizioni emergeva che era immediatamente percepibile lo stato di gravidanza della donna e che tuttavia i parenti non ne avevano mai parlato. Il fatto veniva qualificato dai giudici di merito come omicidio (ed occultamento di cadavere). In particolare, la sentenza d’appello escludeva l’ipotesi dell’infanticidio in base alla considerazione che la condizione d’abbandono materiale e morale non può essere intesa come fatto contingente, ma come una condizione di vita. I giudici di merito ritenevano che la condizione di abbandono della donna aveva costituito un fatto contingente e non si era tradotto nell’isolamento della donna dal contesto familiare. Infatti, la stessa, per sua libera scelta, non aveva rivelato ai familiari di essere incinta e la paura di parlare del suo stato di gravidanza era riconducibile non ad una situazione di fatto, ma ad una sua supposizione. Inoltre, uno dei familiari della donna si era offerto di aiutarla, ricevendo un netto rifiuto.

¹⁷⁵ CATANESI-TROCCOLI, *La madre omicida. Aspetti criminologici*, in *Rass. it. criminol.*, 1994, II, pp. 174-175.

Come si è già accennato, nel passare in rassegna le sentenze più significative intorno alla nozione di abbandono materiale e morale, è opportuno non lasciarsi influenzare da facili schematismi, individuando inopportunamente due filoni giurisprudenziali diametralmente opposti e in successione temporale.

Innanzitutto, è bene premettere che a ridurre tale netta contrapposizione di vedute si inserisce un indirizzo interpretativo intermedio, il quale, pur definendo le condizioni di abbandono come situazione di solitudine psicologica, richiede tuttavia che la stessa non venga creata e mantenuta a causa dell'indifferenza o dell'incuria della donna¹⁷⁶.

In secondo luogo, è interessante rilevare che la corrente soggettivistica, pur prevalente, non è divenuta dominante, e ciò è dimostrato da due sentenze di merito che sul medesimo caso giungono a conclusioni divergenti. Emblematico è infatti il contrasto tra pronuncia di primo e di secondo grado con riferimento all'uccisione di una neonata, frutto di una relazione extraconiugale, da parte di una donna trentanovenne, coniugata e già madre di figlia diciottenne, a seguito di una gravidanza celata sia in famiglia sia nell'ambiente di lavoro. Il giudice di prime cure, sottolineando che le condizioni di abbandono devono essere valutate con riferimento esclusivo al momento del parto e che il comportamento tenuto dalla donna nei mesi della gestazione, fino al momento del parto, costituiva indice inequivocabile di un insuperato travaglio interiore, ha ritenuto applicabile l'art. 578 sul rilievo che la stessa aveva affrontato *“la dura prova del parto in uno stato di grande solitudine”*, *“senza avere ancora risolto i dubbi sulle scelte da fare”*, dunque *“in uno stato di abbandono materiale che appare la conseguenza obbligata, appunto, del suo stato di abbandono morale”*¹⁷⁷.

Il giudice di seconde cure, invece, sostenendo che l'unica causale del fatto sarebbe stata *“l'imbarazzo di rivelare, esibendone il frutto, la relazione adulterina, il timore della reazione del coniuge ingannato, del giudizio della figlia, dei colleghi, della gente”*, ha ritenuto la sussistenza dell'omicidio volontario sul rilievo che nessun apprezzabile stato

¹⁷⁶ In tal senso Cass., 4 ottobre 1988, in *Giust. Pen.*, 1989, II, c. 578 ss.; Cass., 3 ottobre 1986, in *Giust. Pen.*, 1987, II, c. 560, m. 586.

¹⁷⁷ Corte Ass. Genova, 14 novembre 1989, in *Foro It.*, 1991, II, c. 35 ss.

di abbandono si sarebbe verificato, essendo avvenuto il parto in condizioni precarie soltanto per volontà della partorientente”¹⁷⁸. Si è inoltre affermato che le formule alle quali hanno fatto ricorso i giudici di primo grado, quali “*forte travaglio interiore*”, “*problemi non risolti*”, “*contropunte non superate*”, “*indecisione sulle scelte da fare*”, erano assolutamente generiche. Di conseguenza, aggiunge la Corte d’assise d’Appello, l’infanticida non poteva considerarsi moralmente abbandonata, dal momento che “*le condizioni di abbandono devono essere preesistenti ed attuali, non meramente virtuali*”. L’articolarsi delle motivazioni delle due sentenze presenta evidentemente elementi di dubbia consistenza. Nella pronuncia di primo grado emerge con nettezza la volontà di giungere comunque al riconoscimento della scriminante. Per far ciò si argomenta la necessità che l’abbandono rilevante ai fini dell’infanticidio sia quello presente al momento del parto e non antecedente alla nascita, in esplicito ed ammesso contrasto con la precedente giurisprudenza. La sentenza d’appello elimina agevolmente, viste le premesse storiche, il ricorrere dell’abbandono, sia materiale (in base alla concreta possibilità di ricevere cure ed alla dimostrata autonomia economica della donna), sia morale (in quanto le motivazioni della donna, secondo il collegio, derivano unicamente dalla riluttanza ad ammettere la relazione extraconiugale). Tuttavia, dopo aver dedotto la sussistenza del delitto di omicidio volontario, la corte intraprende un *iter* logico piuttosto tortuoso, finalizzato a giustificare la riduzione della pena. Infatti, sfruttando una perizia psichiatrica disposta nella prima istruttoria (che pur avendo rilevato sintomi nevrotici aveva escluso il vizio di mente) ne ribalta il risultato, potendo così ammettere un vizio parziale di mente. In tal modo, unitamente alla concessione delle attenuanti generiche, si arriva ad una quantificazione della pena estremamente contenuta.

Da un primo resoconto di tali casi processuali, emerge come la più rigorosa ed oggettiva interpretazione dell’art. 578, che individua la *ratio* del più mite trattamento sanzionatorio esclusivamente nell’assenza di presidi sanitari ed assistenziali ed in un

¹⁷⁸ Corte Ass. Appello Genova, 2 aprile 1990, in *Giur. merito*, 1991, II, pp. 1156 ss..

isolamento non predeterminato dalla donna¹⁷⁹, viene a restringere l'ambito di applicazione della norma a casi del tutto eccezionali. Appare invero molto difficile che in una società evoluta, quale è quella italiana odierna, possa verificarsi uno stato di isolamento, di mancata assistenza materiale e morale, che non trovi causa anche nel comportamento e nelle scelte della partoriente. Sembra davvero improbabile che l'evento del parto si possa concretamente realizzare in una "landa desolata". Certo a tali affermazioni si potrebbe obiettare come anche nella nostra società esistano "sacche di emarginazione", ad esempio la tossicodipendenza o l'immigrazione clandestina. Tuttavia, anche in tali ipotesi, sembrerebbe necessario fare ricorso ad una più ampia interpretazione del requisito previsto dall'art. 578¹⁸⁰.

Da tale esigenza si è, pertanto, visto emergere il secondo indirizzo giurisprudenziale che si incentra sulla vicenda globale della donna in tutti i suoi riflessi, ma comunque da una prospettiva che privilegia la percezione soggettiva della realtà e non la realtà storica dei fatti. E difatti, ribaltando un principio affermato nelle prime sentenze, vengono ricompresi nell'ambito dell'abbandono anche tutte le situazioni in cui questo deriva da una scelta della donna stessa. E ciò non solo laddove sono in gioco fattori psicologici in senso stretto, ma anche in presenza di determinanti metapersonali, quali i condizionamenti culturali che rendono inesistenti facilitazioni e strutture assistenziali di incontrovertibile realtà oggettiva¹⁸¹.

Non si può nascondere che l'esaltazione dell'elemento psicologico rischia di condurre ad

¹⁷⁹ Si è osservato che nelle pronunce che accolgono tale prima impostazione si fa menzione dell'abbandono *tout court*, senza distinzione alcuna tra profilo materiale e morale, adottando formule generiche quali la carenza di mezzi e rapporti socioeconomici, la negazione di ogni forma di cura ed aiuto. Si veda GENTILOMO - GALLINA FIORENTINI, *L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale nell'analisi giurisprudenziale*, in *Dir. pen. e proc.*, I, 1996, p. 240.

¹⁸⁰ In tal senso E.M. AMBROSETTI, *op. cit.*, p. 50.

¹⁸¹ GENTILOMO - GALLINA FIORENTINI, *op. cit.*, p. 241. Gli autori si chiedono se, data l'estensione interpretativa dell'art. 578, la scriminante, viste le sue plurime e non univoche determinanti, non rientri nelle attenuanti generiche, essendo stato dissolto il discrimine dell'abbandono morale e materiale, ridotto ormai ad una sorta di ombra.

aberranti risultati laddove assuma rilievo assorbente nella decisione, di modo che ogni altro elemento costitutivo della fattispecie venga da questo fatto dipendere, o assuma un ruolo del tutto secondario rispetto allo stesso¹⁸².

Per tale ragione, l'orientamento più restrittivo è stato prevalente nella giurisprudenza di legittimità, e diverse sono le ragioni che depongono a favore di tale posizione. Un primo argomento viene proprio dal tenore letterale della norma: l'esaltazione dell'elemento psicologico non può indurre a dimenticare quegli ulteriori requisiti di carattere oggettivo che sono previsti nel testo di legge.

In secondo luogo, va ricordato che nel corso dei lavori preparatori fu respinto il progetto di una figura di infanticidio in stato di alterazione psichica. *“Tale dato è quindi significativo della voluntas legis di non fondare il privilegio dell'infanticidio esclusivamente su di uno stato psicologico”*¹⁸³. Inoltre, il tenore letterale dell'articolo in questione sarebbe stravolto se si facesse riferimento a delle condizioni di abbandono soltanto supposte o paventate dalla donna, e non effettivamente esistenti. È la gravità stessa del crimine che richiede che l'interprete sia particolarmente rigoroso nel verificare l'esistenza di quello stato di abbandono che è il presupposto per l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio.

Ci si deve ora chiedere se le sentenze dell'ultimo decennio abbiano raccolto tali osservazioni, o viceversa si siano orientate nel senso di un maggior lassismo interpretativo.

L'analisi dei casi giurisprudenziali più recenti può avere inizio con la disamina di una pronuncia del 1999 della Cassazione, che richiede che lo stato di abbandono materiale e morale non sia determinato da una situazione contingente legata esclusivamente al momento culminante della gravidanza, ma da una condizione di vita durevole, che si sostanzia nell'isolamento della donna dal contesto familiare e sociale (situazione di

¹⁸² L'affermazione è di A. ARCERI, in *L'infanticidio: uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto?*, in *Giur. Pen.*, II, p. 1162.

¹⁸³ AMBROSETTI, op. cit., pp. 54-55.

indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo e coatto dal nucleo originario di appartenenza), produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi mentali morbosi e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione¹⁸⁴.

Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, viene smentita la versione avvallata dalla difesa di un parto improvviso e solitario, e della totale inconsapevolezza nell'imputata dello stato di gravidanza. Non solo, asserisce la Corte, il parto ha seguito il suo normale percorso, passando attraverso le sue varie fasi naturali, tanto che la donna avrebbe potuto adottare le cautele necessarie ad evitare eventi traumatici a carico del nato, ma anche la presa di coscienza dell'imminente nascita è stata considerata aderente alla condotta dell'imputata. Anche secondo i dati fattuali ritenuti incontrovertibili alla luce dell'indagine psichica condotta sulla donna, da una iniziale accettazione passiva del nuovo evento, la stessa è passata ad uno stadio successivo, adottando tutti gli espedienti idonei a dissimulare la gravidanza, allo scopo di poter partorire clandestinamente, per di più con l'aiuto e la complicità del compagno.

Tale indirizzo di particolare rigore si scorge anche in una successiva pronuncia, laddove emerge un orientamento che pone l'accento sull'elemento oggettivo della derelizione, onde l'aspetto psicologico del sentimento di abbandono rileva soltanto come conseguenza della situazione oggettiva e non come fattore di per sé sufficiente a degradare l'omicidio volontario in infanticidio¹⁸⁵.

Nel caso di specie, l'imputata era stata rinviata a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il delitto di omicidio, per aver cagionato la morte del figlio, subito dopo la nascita, con la mancata legatura e recisione del cordone ombelicale e con il mancato ricovero del neonato in ambiente ospedaliero. Il Tribunale per i minorenni, che procedette con il rito abbreviato, la ritenne colpevole del reato ascrittale e la

¹⁸⁴ Cass., 25 novembre 1999, CED 215225.

¹⁸⁵ Cass., 10 febbraio 2000, in *Giust. Pen*, 2001, II, pp. 147-157.

condannò alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

A fronte dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado, i giudici di merito hanno ritenuto che sussistesse il dolo di omicidio, e che dovesse escludersi l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 578, perché la partoriente non aveva agito in una situazione di abbandono.

Proposto ricorso per cassazione, dinnanzi alle doglianze della difesa che lamentava la trascuratezza nella valutazione degli aspetti psicologici ed ambientali in cui il delitto era maturato, e l'assenza di consapevolezza della gravidanza nella giovane, la Corte ha confermato le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui non poteva in nessun caso prospettarsi il difetto della predetta consapevolezza, e di conseguenza non poteva ritenersi integrato il meno grave delitto di omicidio colposo.

La Corte ha ricostruito l'intera vicenda in modo tale da escludere una qualificazione giuridica del fatto in termini di infanticidio: secondo la ricostruzione data nei gradi precedenti, la minorenni tene celata la gravidanza all'esterno dell'ambiente familiare, ma non è comprovato che altrettanto fece all'interno della propria famiglia. Anzi, ella partorì in casa e fu, nell'immediatezza, assistita dai familiari. *“Pertanto, la conclusione secondo cui, di fatto, la pur giovanissima imputata non era abbandonata a se stessa appare del tutto ragionevole”*.

Per giungere a tale risultato viene anche ribadito il principio, contenuto in una precedente pronuncia, secondo cui *“la situazione di abbandono materiale e morale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p. deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicché il soggetto è reso certo di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso”*¹⁸⁶.

La sentenza va, dunque, a corroborare quell'orientamento ermeneutico-applicativo, particolarmente rigoroso e restrittivo, che la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità sembra seguire nell'interpretare le condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e che si può rinvenire anche in una più recente pronuncia della

¹⁸⁶ Cass, 26 maggio 1993, in *Giust. Pen.*, 2001, II, p. 150.

Corte d'Assise di Treviso del 2005¹⁸⁷.

L'imputata veniva accusata del reato di cui agli artt. 575, 577 n. 1 c.p., perché, immediatamente dopo il parto, avvenuto in un locale dell'abitazione, aveva cagionato la morte della propria figlia neonata, avvolgendola in un lenzuolo ed altri indumenti e riponendola in un sacco di plastica in un fossato in aperta campagna.

Negando le tesi difensive, incentrate nel dimostrare che l'evento mortale è addebitabile a mero titolo di colpa e che la causa determinante l'*exitus* medesimo sia da ricondurre alla bassa temperatura esistente nel fossato, la Corte giunge a confermare l'addebito più grave, in luogo del più benevolo trattamento sanzionatorio sancito dall'art. 578, argomentando con particolare lucidità e convinzione il proprio impianto accusatorio, suffragato dalle risultanze delle indagini peritali.

Innanzitutto, accertato sulla base dell'esame autoptico condotto sui polmoni della piccola creatura, che la stessa era stata partorita viva, la Corte ribadisce che l'eziologia della morte deve essere ravvisata nella sopravvenuta ipossia, con ogni probabilità causata dalla posizione in cui la bimba è stata infilata nel sacco, con la testa rivolta verso il fondo chiuso. Anche volendo, per ipotesi, ritenere il freddo causa o concausa della morte, la posizione giuridica dell'imputata non cambierebbe. *“Non necessita infatti di particolari commenti la considerazione che il genitore il quale volontariamente espone al freddo un neonato viola l'obbligo giuridico su di lui incombente di assisterlo e proteggerlo e risponde della sua morte esattamente come se questa fosse stata cagionata in altro modo”*.

In secondo luogo, si fa leva sulla piena coscienza e volontà da parte della madre, delle conseguenze derivanti dall'esposizione ed abbandono della nata nel luogo del successivo ritrovamento, *“poiché sarebbe bastato fare due o tre metri per ricoverarla nel più confortevole ambiente casalingo e, invece, è stata percorsa ben altra distanza per abbandonarla in mezzo alla campagna con una temperatura aggirantesi intorno allo zero”*.

La Corte, inoltre, rigetta la tesi, definita “affermazione risibile”, secondo cui

¹⁸⁷ Inedita.

l'abbandono sia avvenuto nella speranza che la bimba, rifiutata dalla madre, potesse essere trovata e curata da terzi; ritrovamento avvenuto solo casualmente, dato il luogo poco abitato in cui l'abbandono stesso si è verificato¹⁸⁸.

Non risulta, peraltro, applicabile alla fattispecie concreta quella astratta di cui all'art. 578 c.p. e ciò per la totale assenza di elementi certi da cui indurre che la partoriente, in considerazione dello stato di gravidanza, sia stata emarginata e lasciata in balia di se stessa, tanto da dubitare di poter garantire alla figlia la sopravvivenza. A ciò si aggiunga che la donna è madre già di quattro figli, circostanza che porta a ritenere che l'arrivo di un quinto potesse essere causa di tutto tranne dei timori nel senso voluto dalla norma, come la volontà di tenere celata una gravidanza illegittima.

Certo la Corte non esita a prendere in esame le condizioni familiari ed ambientali in cui l'imputata è inserita, condizioni di generale indigenza, di incomunicabilità con il marito, reo di non essersi paradossalmente reso conto dello stato di gravidanza, ma tale ricognizione non viene svolta per concedere il benevolo trattamento previsto per il reato d'infanticidio, ma esclusivamente ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p.

Sulla base della perizia espletata, emerge infatti che la donna, al momento del fatto, era parzialmente incapace di intendere e volere per un *“disturbo schizoide di personalità, che, associato ad un contesto relazionale particolarmente sfavorevole con la sovrapposizione dello stress del parto, ha determinato un restringimento della coscienza della realtà (stato crepuscolare) nel momento del reato ed in specifica relazione allo stesso, nel senso di aver grandemente scemato, senza abolirle, le sue capacità di intendere e volere”*.

Come già accennato *supra*, altre due recenti pronunce si collocano nell'ambito di tale orientamento nettamente restrittivo.

¹⁸⁸ La Corte così afferma: *“Se si vuole che un bimbo abbandonato venga ritrovato, lo si espone in un luogo abitato e non, sotto zero, in un fosso mezzo pieno d'acqua, in campagna, a un centinaio di metri dalla strada, nascosto in un sacco di plastica non trasparente, avvolto in un lenzuolo e con la testa posta in una posizione in cui era impossibile, per la piccola, respirare”*.

La prima¹⁸⁹, del 2007, nel dare piena conferma alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 1, muove dall'argomentazione secondo cui la situazione di abbandono materiale e morale della madre, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p., si concretizza nel momento in cui *“la stessa è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse, sicché la persona è resa certa di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere soccorso o aiuto per cui disperi di poter assicurare la sopravvivenza del neonato”*. Segnatamente, la Corte osserva che *“ben diverso è invece il caso in cui la madre occulti la gravidanza creando volontariamente ed artatamente l'esclusione delle persone al fine precipuo di far discendere la morte del neonato poiché in tal caso non si può parlare di infanticidio ai sensi dell'art. 578 c.p., bensì di omicidio”*. La Corte di Cassazione ritiene corretta qualificazione del fatto operata dai giudici di merito che avevano ricostruito la vicenda in modo da escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 578 c.p., poiché la donna, che aveva già avuto un'altra figlia, pur tenendo conto del comportamento egoistico del suo compagno, era assistita quotidianamente dal padre, anche sotto il profilo economico; sapeva di poter contare sullo stesso che già la aiutava per la prima figlia e avrebbe potuto contare anche su altri parenti se non avesse occultato la gravidanza ricorrendo a bugie per giustificare il gonfiore del ventre, *“così da escludere una situazione di abbandono materiale e morale che resta riservata a situazioni ben diverse e più gravi di quella dell'imputata”*. La seconda pronuncia¹⁹⁰, del 2009, nel confermare la sentenza di seconde cure, ha

¹⁸⁹ Cass., Sez. I, 17 aprile 2007, n. 24903, in *DeJure*.

¹⁹⁰ Cass., Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41889, in *DeJure*. Con sentenza 27 gennaio 2009 la Corte di Assise di Appello di Roma confermava la sentenza 30 novembre 2007 del GUP del Tribunale di Latina che previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la continuazione e la diminuzione del rito abbreviato, condannava l'imputata alla pena di anni sedici di reclusione per i reati di omicidio, in danno del proprio figlio neonato che uccideva con modalità efferate, e di occultamento di cadavere. L'imputata, una giovane polacca venuta in Italia per raggiungere la sorella che già ivi viveva con marito e figlia, trovato un lavoro in città come badante, a seguito di una relazione avuta col marito della predetta sorella, rimaneva incinta.

stabilito che la fattispecie criminosa delineata dall'art. 578 c.p., postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata, solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento, spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. Nel caso in esame, sottolinea la Suprema Corte, lo stato di isolamento (non di abbandono), in cui versava la partorienti, come ben evidenziato dai giudici di merito, era stato voluto dalla donna stessa, cui non sarebbe mancata la possibilità di chiedere e di ottenere aiuto. Peraltro, evidenzia ancora la Corte, le condizioni di abbandono materiale e morale, se ipotizzabili, devono sussistere congiuntamente, cioè le une e le altre; devono esistere oggettivamente e non essere solamente supposte; infine devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non poter assicurare la

Dopo aver nascosto a tutti la gravidanza, subito dopo il parto (avuto nella stanza da bagno della casa della famiglia per cui lavorava, composta da madre e figlia) uccideva il neonato con un colpo alla testa con un corpo contundente (forse l'erogatore della doccia) e tredici colpi di forbice in profondità alla schiena e, avvolto in un asciugamano, ne nascondeva il cadavere sotto il letto della propria camera. Il giudice d'appello, nel riportarsi alla sentenza di primo grado, prendeva specificamente in esame, rigettandoli, due riproposti temi difensivi: la richiesta di qualificare il reato ai sensi dell'art. 578 c.p. e di ritenere la seminfermità mentale dell'imputata. Sotto il primo aspetto escludeva che ricorressero per la giovane donna, parte di un normale contesto familiare (presente in Italia anche il padre), condizioni di abbandono materiale (che comunque devono concorrere con quelle, in ipotesi, di abbandono morale) e sotto il secondo aspetto escludeva che le condizioni psichiche e fisiche riscontrate nel soggetto, che in primo grado avevano indotto il perito nominato dal GUP (con parere peraltro non condiviso da quello stesso giudice) a concludere per la seminfermità di mente, fossero diverse da quelle che normalmente caratterizzano una gestante.

sopravvivenza del figlio dopo il parto.

Da tali più recenti pronunce non sembra irragionevole concludere per una sorta di ritorno a posizioni meno lassiste, che pur si sono affermate nella giurisprudenza degli ultimi anni, posizioni che, pur non trascurando un'attenta riflessione sullo stato di solitudine e di incomunicabilità della partoriente, pongono l'accento sull'elemento oggettivo e non meramente soggettivo della derelizione. Certo si è ben lontani dal ritenere che solo l'assenza di validi presidi sanitari o supporti ospedalieri sia idonea a degradare l'omicidio volontario in infanticidio, stante l'attuale difficoltà, nelle società odierne, di ipotizzare simili "lande desolate"¹⁹¹, ma d'altra parte si prendono anche le dovute distanze da quelle facili interpretazioni estremamente estensive, che in ogni soppressione del prodotto del concepimento sono ben disposte, spesso forzatamente, ad individuare l'elemento dell'abbandono materiale e morale. E ciò per evitare un dannoso pietismo nel giudicare tali condotte criminose.

Ci si è anche chiesti se il legislatore, nella formulazione dell'art. 578, abbia inteso parlare di condizioni oggettive di abbandono, o avesse in animo in realtà una situazione psicologica tutt'affatto particolare della madre nell'imminenza del parto. Dal punto di vista delle scienze psicologiche, per il vero, il requisito dell'esistenza oggettiva delle anzidette condizioni desta qualche perplessità, posto che, in prospettiva psicologica, un "sentirsi" in tali condizioni finisce per configurare un "trovarvisi", per lo meno limitatamente all'abbandono morale¹⁹²; dal punto di vista della criminologia clinica e della psicologia, cioè, una condizione oggettiva è rilevante in quanto soggettivamente fatta propria, esperita da chi vi si trovi coinvolto.

Di fronte ai dubbi, accezione oggettiva o soggettiva delle condizioni specializzanti la figura di reato, vi è pure una dottrina che ha sottolineato la necessità di spostare

¹⁹¹ Come si è detto sopra, le ipotesi di assenza di presidi sanitari potrebbero, semmai, affacciarsi nella società odierna per il sempre maggior ingresso in Italia di straniere in condizioni di estrema emarginazione (economica, culturale, di risorse di ogni tipo), di clandestinità, di vera e propria schiavitù.

¹⁹² MERZAGORA BETSOS, *Demoni del focolare, Mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003, p. 99.

l'attenzione alle condizioni psicologiche in cui può aver versato l'infanticida. In tal senso si sono mosse le riforme in altri Paesi, e in questa prospettiva si pone lo "Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale". Nel testo in questione, infatti, all'art. 59, si legge: "*Prevedere i seguenti delitti: 1) omicidio doloso (omissis); 2) infanticidio in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale o morale (omissis)*".

Se da un lato, non si vuol criticare la scelta del legislatore di utilizzare l'espressione "isolamento psicologico", in quanto non di rado il diritto attinge alle scienze umane per arricchire la propria terminologia¹⁹³, dall'altro però, non ci si può esimere dall'avanzare motivi di incertezza a carico di un'espressione che può voler dire tutto e nulla, e quindi ci si può immaginare "*il bailamme giurisprudenziale cui potrebbe dar luogo, anche sulla scorta della poco felice esperienza della dizione condizioni di abbandono materiale e morale*"¹⁹⁴.

Il sentimento di solitudine è sintomo di numerose condizioni psicopatologiche, tutte quelle della serie depressiva, ma soprattutto è condizione esistenziale diffusa. A cosa fa allora riferimento il legislatore? In quale madre infanticida non potrebbe ipotizzarsi un sentimento così evanescente?

Se, invece, il testo dello "Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale" vuol riferirsi ad una condizione psicopatologica di maggior rilevanza, essa potrebbe ben trovare sufficiente considerazione, secondo gli abituali principi dell'imputabilità. Pertanto, la madre che avesse ucciso il neonato perché affetta da un'infermità tale da abolire o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere, nella diminuita o esclusa imputabilità troverebbe pertanto adeguato riconoscimento del proprio stato. Peraltro, se fosse questa la situazione che il legislatore si è prospettato, saremmo di fronte ad una norma del tutto ridondante.

¹⁹³ Ne è testimonianza la disinvoltura con cui il legislatore usa indifferentemente espressioni diverse per il disturbo mentale: infermità o deficienza psichica (art. 112 c.p.); persona inferma di mente (art. 121 c.p.); persona in condizioni di inferiorità psichica (art. 609 *bis* c.p.).

¹⁹⁴ MERZAGORA-BETSOS, op. cit., p. 99-100.

Ma anche se ci si volesse riferire ad una condizione di perturbamento ma non di più accertata patologia, a somiglianza degli “stati emotivi e passionali” dell’art. 90 c.p., potrebbe valere la proposta di prevedere un’attenuante, senza scomodare un apposito articolo, con la conseguenza altrimenti di ritenere la condizione dell’infanticidio per così dire meritevole di tutela eccezionale ed unica¹⁹⁵.

Sempre facendo riferimento allo schema di delega legislativa per un nuovo codice penale, parte della dottrina propone di considerare il giudizio di minor disvalore che l’infanticidio suscita, giudizio determinato da una minore colpevolezza del soggetto agente, configurandolo o come attenuante dell’omicidio o come fattispecie autonoma, con pena edittale sensibilmente ridotta rispetto all’omicidio doloso, ma unificandolo nella stessa norma che vede, sulla base della medesima considerazione di minor disvalore, una pena meno severa per il cosiddetto “omicidio pietoso”¹⁹⁶. Quest’ultima soluzione avrebbe il vantaggio di mitigare il trattamento indulgenziale con l’abolire l’esclusività che invece sottolinea tale favore: *“l’infanticidio non sarebbe più per così dire incastonato in splendido isolamento come ipotesi assolutamente eccezionale”*¹⁹⁷.

Per concludere, insormontabili grovigli interpretativi avvolgono la poco limpida formulazione dell’art. 578 c.p. in ordine alle condizioni di abbandono materiale e morale, costringendo i giudici di merito a divergenti pronunce e la dottrina a proposte abolizioniste.

Se ormai si è lontani dall’individuare il più benevolo trattamento sanzionatorio per la madre infanticida nella totale mancanza di assistenza pubblica e sanitaria, in quanto l’abbandono invocato dalla norma diverrebbe ipotesi del tutto eccezionale se ipotizzata

¹⁹⁵ Da un punto di vista legislativo la critica si è espressa con la presentazione di un disegno di legge (n.10/1992) che si propone appunto l’abrogazione dell’art. 578 c.p., argomentando tra l’altro che: *“La soppressione della norma in esame e la equiparazione della uccisione di un neonato all’omicidio comune risponde dunque ad una esigenza sociale e culturale del nostro tempo e contribuisce, attraverso la maggior tutela giuridica, al superamento di residui arcaici di sottocultura, che servono a creare sacche di immunità o di minor punibilità, che non hanno alcuna giustificazione morale, umana, sociale, giuridica”*.

¹⁹⁶ Tale ricostruzione è ben delineata in E.M. AMBROSETTI, op. cit.

¹⁹⁷ MERZAGORA-BETSOS, op. cit., p. 103.

esclusivamente per l'infanticidio, o elemento valutabile dal giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale *ex art. 132 c.p.*; si è giunti anche ad una maggior distanza da tutte quelle pronunce giurisprudenziali che prospettano una talvolta vaga vulnerabilità psicologica nell'imminenza del parto, quale elemento insito nell'abbandono morale, e che invece potrebbe considerarsi come condizione di minor responsabilità psicologica, o come attenuante e, in casi più gravi, come presupposto per discutersi di difetto di imputabilità.

Tali perplessità richiederebbero, pertanto, *de iure condendo*, una più corretta formulazione dell'art. 578, capace di coordinarsi con l'evolversi della società italiana e con i più recenti studi psicologici intorno al fenomeno della maternità.

8. La disciplina del concorso di persone nel reato

Una particolare novità di rilievo introdotta dall'odierno testo dell'art. 578 è costituita dalla disciplina del concorso di persone nell'infanticidio commesso dalla madre.

Secondo la vecchia formulazione, ai concorrenti che avessero agito al solo scopo di favorire il colpevole, si applicava la stessa pena per questi prevista, mentre negli altri casi a coloro che fossero concorsi nel fatto dell'autore principale, si applicava la reclusione non inferiore a dieci anni.

La norma in vigore, invece, stabilisce che “*a coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno*”. La *ratio* di tale scelta sanzionatoria si ravvisa rammentando che il “privilegio dell'infanticidio” si giustifica solamente se viene riferito al fatto criminoso della madre.

È evidente, infatti, che le condizioni di abbandono morale e materiale incidono esclusivamente sulla minore colpevolezza della madre e non certamente su quella di eventuali altri concorrenti nel reato.

Il legislatore, dunque, è stato coerente con tali premesse nell'assoggettare alla stessa pena prevista dall'art. 575 un fatto che non differisce né sotto il profilo oggettivo né

sotto quello soggettivo da un omicidio doloso.

Innanzitutto, sempre in relazione al secondo comma, si deve distinguere il caso in cui la madre uccida di mano propria ed altri concorrano nel delitto da lei commesso, dal caso in cui altri uccidano con il concorso, morale e/o materiale, della madre.

Il tenore letterale dell' art. 578 sembra restringere l'ambito della previsione soltanto al primo caso perché si riferisce espressamente "a coloro che concorrono"; come si è detto, però, ai concorrenti nel fatto della madre si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

La previsione può apparire sorprendente per la sua incongruenza con la regola generale del concorso di persone stabilita all' art. 110 c.p., in forza della quale "*quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita*". Da ciò emerge la diversità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto all'art. 578 e induce a riflettere su una possibile alternativa:

- 1) l'art 578, secondo comma, si limita a disciplinare un'ipotesi di concorso di persone introducendo un'eccezione rispetto alla regola generale della medesima entità della pena;
- 2) l'art 578, secondo comma, incrimina in via autonoma la condotta del concorrente in un delitto di feticidio o di infanticidio.

Quella parte della dottrina¹⁹⁸ che considera il secondo comma un'autonoma fattispecie incriminatrice, aderendo alla seconda alternativa, ritiene che essa sia rispettosa del dato legislativo costituito dalla previsione dell'infanticidio in condizioni di abbandono come reato proprio della madre, perché distingue nettamente la posizione dell'estraneo da quella della donna soggetto attivo e consente di rapportare la pena alla ben diversa posizione del primo e di stabilirla, dunque, come se si trattasse di un omicidio comune. Se così non fosse, si aggiunge, sarebbe molto difficile spiegare perché, nell'ipotesi in cui l'estraneo avesse agito "al solo scopo di favorire la madre" non dovrebbe essere sottoposto alla stessa pena inflitta alla madre, posto che per avere il solo scopo di favorirla ne deve aver condiviso, oltre che il fatto, l'intero *climax* emotivo. L'estraneo

¹⁹⁸ RAMACCI, *I delitti di omicidio*, II ed., Torino, 1997, pp. 127-128.

concorrente verrebbe, dunque, incriminato autonomamente, per la sua condotta di istigazione o di aiuto, a somiglianza di quanto dispone l'art. 580 per il concorso nell'altrui suicidio.

L'orientamento maggioritario, tuttavia, aderendo alla prima soluzione interpretativa, ritiene che la scelta del legislatore del 1981 sia stata quella di mantenere un trattamento per il concorso di persone nel reato di infanticidio che deroghi dalle norme generali previste dagli artt. 110 e seguenti del codice penale¹⁹⁹, ed in particolare al principio secondo cui ciascuno dei concorrenti soggiace alla pena prevista per il reato a concorso (eventuale).

La disamina della disciplina relativa al trattamento sanzionatorio predisposto per l'*extraneus*, non può essere condotta senza i dovuti rilievi critici, in quanto non può affermarsi che il legislatore, nella stesura della norma, sia giunto a dei risultati particolarmente soddisfacenti. Se, come si è premesso, le condizioni di abbandono incidono esclusivamente sulla minore colpevolezza della madre e non sulla gravità del fatto degli eventuali concorrenti, ai quali pertanto non va esteso il più mite trattamento sanzionatorio, è la tecnica legislativa adottata che non può essere esente da critiche.

Infatti, nonostante la pena prevista per il concorso sia quella dell'omicidio, non possono sorgere dubbi circa il fatto che gli eventuali concorrenti commettono il delitto di cui all'art. 578 c.p.

Da ciò deriva che ad essi non sono applicabili né le aggravanti di cui all'art. 61 c.p. né quelle specifiche del delitto di omicidio. *“È peraltro difficile individuare il fondamento logico di tale esclusione. Non sono infatti ravvisabili validi motivi per cui un privilegio*

¹⁹⁹ In tal senso MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, I, p. 169; MARINI, *Delitti contro la persona*, op. cit., pp. 91 e 97; PATALANO, *I delitti contro la vita*, op. cit., p. 186; AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, op. cit., pp. 72-73, il quale osserva che, in assenza dell'art. 578, secondo comma, sarebbe nella maggior parte dei casi applicabile l'art. 110: *“è noto infatti che secondo l'orientamento prevalente in dottrina, se l'estraneo conosce la qualifica dell'intraneo, si verifica un'ipotesi di concorso disciplinato dall'art. 110, mentre va applicato l'art. 117 qualora l'estraneo ignori tale qualifica”*. Così a commento dell'affermazione di Manzini, secondo il quale: *“se le norme speciali in discorso non esistessero, si dovrebbe applicare l'art. 117”*.

*sanzionatorio venga eliminato per quanto riguarda il fatto-base, mentre permanga in relazione agli elementi accidentali del reato*²⁰⁰.

A ciò si aggiunga il fatto che, per contro, sono applicabili le aggravanti previste all'art. 112 c.p. per le ipotesi di concorso di persone nel reato, dal momento che non vi è alcuna norma che escluda la loro riferibilità²⁰¹.

Dati tali rilievi critici, gran parte della dottrina ha espresso un maggiore apprezzamento per una ipotetica norma che, invece di applicare la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, stabilisse espressamente, in deroga all'art. 110 c.p., la punibilità dei concorrenti nel delitto di cui all'art. 578 in base alle norme dell'omicidio doloso, cioè agli artt. 575 e ss.

La norma, inoltre, prevede una circostanza attenuante speciale e ad effetto speciale, applicabile a chi “abbia agito al solo scopo di favorire la madre”.

Peraltro si tratterebbe, secondo parte della dottrina, che così argomenta sulla base del tenore letterale della disposizione (“la pena può essere diminuita”), di una circostanza applicabile in modo del tutto discrezionale da parte del giudice, che potrebbe così negarne la concessione pur ravvisandone gli estremi²⁰².

Tale attenuazione di pena è stata criticata per opposte ragioni.

Da un lato, si è detto che si tratterebbe pur sempre di un trattamento troppo severo, in quanto il concorrente, condividendo anche la situazione psicologica della madre e agendo al solo scopo di favorirla, dovrebbe essere sottoposto ad identica pena. A ciò si è aggiunto che in alcuni casi il contributo della madre alla realizzazione del fatto criminoso potrebbe essere di molto superiore a quello dei compartecipi²⁰³.

Secondo un opposto ordine di idee, si è parlato di un trattamento troppo mite, poiché non

²⁰⁰ AMBROSETTI, op. cit., p. 73

²⁰¹ PATALANO, op. cit., p. 188.

²⁰² In questo senso, tra gli altri, RAMACCI, op. cit., pp. 128-129, il quale ravvisa il fondamento dell'attenuante in “una estremistica manifestazione di solidarietà” e ritiene che, stante la natura facoltativa della circostanza, il giudice potrebbe motivatamente “negarne la concessione anche quando il concorrente avesse agito al solo scopo di favorire la madre”.

²⁰³ In tal senso si veda PATALANO, op. cit., p. 187.

vi è ragione di sottrarre alla pena dell'omicidio comune un tale concorrente che, essendo normalmente persona vicina alla donna per legami di parentela, di affetto, di amicizia, è anche colui che ha negato la propria assistenza, determinando così la medesima all'infanticidio. Sembra invero del tutto ipotetico il caso di un estraneo che si trovi nelle condizioni di concorrere in un infanticidio per un presunto spirito altruistico.

Di regola si prospetterà il caso in cui la posizione di correo venga assunta da un familiare, e nessuna mitigazione di pena sarebbe giustificabile, allorquando proprio tale soggetto abbia privato la donna, durante la gravidanza o al momento del parto, del dovuto supporto materiale e morale.

Partendo da tale osservazione, si è esclusa la coerenza di una norma che andrebbe ad esentare tale categoria di correi dall'applicazione dell'art. 575, dato che, il concorrere anche al solo scopo di favorire la madre, presenterebbe la medesima illiceità oggettiva e la medesima colpevolezza di un comune omicidio doloso.

Ci si deve ora chiedere quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile nell'ipotesi in cui il concorrente, al fine di agevolare la donna, sia lo stesso padre. Non vi è dubbio che anch'egli possa fruire dell'attenuante e neppure che, ove essa non venga riconosciuta o concessa, la previsione di pena sia quella per il reato base e cioè la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Ci si chiede, poi, se possa essere applicata al padre la circostanza aggravante dell'art. 577 n. 1, avendo egli nell'ipotesi commesso un fatto identico all'omicidio del discendente. La risposta deve essere negativa, perché la circostanza aggravante *ex art. 577 n. 1* è applicabile soltanto all'omicidio volontario e, attraverso l'art. 585 c.p., a quello preterintenzionale, ma non è applicabile, perché ne manca la previsione, al reato del concorrente in infanticidio previsto dall'art. 578. Del resto, la particolarità di questa ipotesi criminosa spiega anche la previsione *ad hoc* del terzo comma, nel quale è espressamente disposto che al reato in questione “*non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 c.p.*”, e cioè tutte le aggravanti comuni²⁰⁴.

La considerazione della posizione del padre responsabile di concorso nell'infanticidio,

²⁰⁴ Tali osservazioni sono svolte da RAMACCI, op. cit., p. 129.

introduce anche un'altra ipotesi possibile di realizzazione dell'infanticidio: quella cioè nella quale è altra persona ad uccidere, mentre la madre concorre, moralmente o materialmente, perché la morte del proprio figlio è anche da lei voluta. È bene precisare, preliminarmente, che in termini concreti e nel linguaggio comune è corretto parlare di questa ipotesi come di una delle possibili realizzazioni di un infanticidio; in termini giuridici, però, si deve dimostrare che anche questa ipotesi sia ricompresa nella previsione dell'art. 578, e cioè nel delitto di infanticidio, nella sua globalità o almeno in parte.

Dunque, se è vero che l'art. 578, secondo comma, incrimina la condotta di concorso nell'infanticidio commesso dalla madre che sia a ciò determinata dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse con il parto, l'infanticidio commesso di sua mano dall' estraneo non è preveduto come reato dall'art. 578. Ma ciò, evidentemente, non significa che l'estraneo non sia punibile: sarà applicabile, *sine dubio*, l'art. 575 e risponderà di omicidio comune anche ogni altro concorrente, ad esclusione della madre. La posizione di quest'ultima deve essere differenziata in quanto, nei suoi confronti, troverà applicazione l' art. 578, e ciò sulla base dell'art. 117 c.p., che prevede il mutamento del titolo del reato in funzione delle condizioni o delle qualità personali del colpevole: per la madre è previsto un reato proprio, una fattispecie dettagliatamente descritta all'art. 578. La conclusione è convalidata dal rilievo che sarebbe inconcepibile che la madre, soltanto concorrente, dovesse essere punita più gravemente rispetto all'ipotesi in cui essa stessa fosse esecutrice materiale²⁰⁵.

²⁰⁵ Per completare l'analisi di quest'ultima ipotesi di realizzazione, si deve considerare l'eventualità che il padre sia autore materiale e che egli stesso o un estraneo agiscano "al solo scopo di favorire la madre". Poiché il padre è incriminato di omicidio, sarà applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 577 n. 1. Non sarà invece applicabile la circostanza attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 578, perché la sua previsione è limitata a coloro che concorrono nell'infanticidio commesso dalla madre. Tale attenuante non sarà applicabile, ovviamente, neppure all'estraneo autore. Può essere ritenuta applicabile all'estraneo che concorra nell'infanticidio commesso da persona diversa dalla madre, ma sia mosso a concorrere "dal solo scopo di favorire la madre"? Anche in questo caso la risposta deve essere negativa perché la previsione è tassativa; ciò non toglie che il giudice, se non può valutare questo dato come

Per concludere, in ordine ai limiti della responsabilità del concorrente, si deve osservare che la giurisprudenza, nel concetto di “favorire”, non ricomprende condotte di “connivenza” o di “inattività”, quando non sussista a carico del partecipe un autonomo obbligo giuridico di prestare assistenza o cure al neonato. Così, qualora la fattispecie si realizzi mediante un comportamento omissivo incorrerà nella pena soltanto la madre, in quanto solo su di lei grava l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Si è così escluso, in un caso di infanticidio realizzato dalla madre lasciando privo di assistenza il proprio neonato ed esposto al freddo, che la sorella della colpevole potesse assumere il ruolo di concorrente, non gravando su di lei alcun obbligo giuridico ai sensi dell’art. 40 e nei cui confronti, la semplice inattività di fronte ai propositi criminosi della madre non è elemento idoneo, per se stesso, a provare il suo concorso nel reato²⁰⁶. Diversamente si è ritenuto che, nel caso di genitori di figli minori, la norma che fa carico ai primi di evitare che la prole procreata dai secondi venga a morte è costituita dall’ art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni compiuti dai figli minori con l’unico limite del “non aver potuto impedire l’evento”. Si precisa, peraltro, che per l’affermazione di una responsabilità penale a carico dei genitori è necessaria la sussistenza di ulteriori requisiti: 1) conoscenza o riconoscibilità della situazione di pericolo; 2) conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa; 3) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari al raggiungimento del fine; 4) possibilità oggettiva di agire²⁰⁷.

Circa poi, l’elemento oggettivo di partecipazione, va notato che la condotta spendibile dall’*extraneus* può essere sia di tipo materiale (ad esempio, fornendo i mezzi necessari all’uccisione del feto o del neonato, o collaborando materialmente al fatto), sia di tipo morale (ad esempio, istigando la madre al fatto) e, naturalmente deve poter essere posta in rapporto di causalità materiale con l’evento e cioè, secondo i principi, con il fatto di

elemento circostanziale determinato, possa però tenerne conto nell’esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena per il reato-base. In tal senso RAMACCI, op. cit., p. 130.

²⁰⁶ Cass., 1 giugno 1964, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1965, p. 692.

²⁰⁷ Cass., 16 ottobre 1992, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1499.

feticidio o di infanticidio nella sua globalità²⁰⁸.

Analizzata la disciplina del concorso di persone nel reato, nel proseguo dell'elaborato si metteranno in evidenza le ulteriori problematiche sottese all'odierna formulazione dell'art. 578 c.p., cercando, all'esito di tale disamina, di tracciare le basi per un primo bilancio sull'applicazione concreta della stessa.

²⁰⁸ Tale precisazione è posta da MARINI, op. cit., p. 101. L'autore specifica poi l'elemento soggettivo di partecipazione: sono necessari i normali requisiti che arricchiscono il dolo di realizzazione plurisoggettiva e quelli richiesti in particolare allorché ci si trovi di fronte ad ipotesi di partecipazione di un *extraneus*.

CAPITOLO III

Alcuni aspetti problematici posti dall'art. 578 c.p.

Sommario: 1. Il feticidio non commesso in condizioni di abbandono materiale e morale; 2. L'errore sull'elemento specializzante la fattispecie criminosa; 3. L'infanticidio e il vizio di mente; 4. Primi bilanci in ordine all'odierna formulazione dell'art. 578 e rilievi critici.

1. Il feticidio non commesso in condizioni di abbandono materiale e morale

Nel capitolo che precede si sono già poste le basi per comprendere come l'odierna disciplina dell'infanticidio presenti notevoli aspetti problematici, non solo per quanto riguarda la disciplina del concorso di persone nel reato. Tali criticità si pongono anche in relazione alla soppressione del nato in assenza delle condizioni di abbandono materiale e morale.

Come si è già visto analizzando nel dettaglio gli elementi costitutivi del reato *de quo*, vi è una certa unanimità in dottrina, nell'intendere le condizioni di abbandono materiale e morale come presupposto del fatto, che come tale preesiste alla condotta e da cui questa prende le mosse.

L'abbandono attiene non esclusivamente ad uno stato psichico, bensì ad una situazione oggettiva, ed andrebbe ad ipotizzare, nella struttura della fattispecie incriminatrice, un vero e proprio elemento del fatto oggettivo tipico; in quanto riferibile alle modalità di verifica appunto, del gesto criminoso²⁰⁹.

Quid iuris, nel caso in cui l'infanticidio venga commesso in assenza delle predette condizioni? Indubbiamente, trattandosi di elementi che rientrano nella fattispecie tipica

²⁰⁹ In tal senso si veda: AMBROSETTI, op. cit., pp. 45-46; PATALANO, op. cit., p. 180; PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985, p. 330; RAMACCI, *I delitti di omicidio*, Torino, 1997, p. 122; SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, cit., p. 26; CONCAS, *L'art. 578 cod. pen.: una norma inutile?*, in *Riv. giuridica sarda*, 1987, p. 152.

del reato e ne determinano la specialità, giustificandone il benevolo trattamento sanzionatorio, il fatto verrebbe punito alla stregua della disciplina normalmente prevista per l'omicidio comune, *ex art. 575 c.p.*

Ciò trova conferma anche in svariate pronunce giurisprudenziali, che hanno ravvisato il più severo regime non soltanto nel caso di dolo eventuale²¹⁰, ma anche qualora le condizioni di abbandono materiale e morale siano state “*artatamente e volontariamente create e mantenute col fine precipuo di farne derivare la morte. In tal caso, infatti, il decesso è collegato casualmente a tali condizioni, che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell'evento letale*”²¹¹.

Se dunque, la soppressione del neonato, pur nell'immediatezza del parto, ma in assenza dello *status* di abbandono materiale e morale porta all'inapplicabilità dell'art 578, anche l'uccisione del feto durante il parto, non correlata al predetto stato di isolamento e derelizione, rientra a pieno titolo nella punibilità *ex art. 575*. Nessun discrimine può essere ragionevolmente posto, sotto il profilo della tutela penale, tra il feto e il neonato.

Tale considerazione, apparentemente scontata, necessita tuttavia di dovute precisazioni, a partire dalla equiparazione posta, dallo stesso legislatore del 1981, in quanto a scelte sanzionatorie e a elementi costitutivi, tra il feticidio e l'infanticidio propriamente detto. Il fatto materiale, infatti, può consistere sia nell'uccisione del feto durante il parto, sia del nato immediatamente dopo il parto.

Bisogna ribadire che la distinzione fra il neonato ed il feto nel corso del parto ha valore prevalentemente terminologico, poiché anche il feto dal momento dell'inizio del parto acquista, agli effetti della legge penale, natura di essere umano; cioè, tale natura viene assunta a partire dal distacco del feto dall'utero della donna²¹².

²¹⁰ Corte d'Assise di Genova, 14 novembre 1989, in *Foro it.*, 1991, pp. 36-42.

²¹¹ Cass., 3 maggio 1988, in *Cass. pen.*, II, p. 1736.

²¹² Si tratta di un limite temporale posto dal legislatore, per stabilire il *dies a quo* a partire dal quale la norma sull'omicidio è applicabile alla tutela della vita umana. Ma non bisogna dimenticare che esiste una più ampia e complessa questione attinente alla tutela della vita umana fin dal suo inizio con il concepimento. Si veda ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla legge 22 maggio 1978 n. 194*, Padova, 1992. L'autore sottolinea infatti che “*il diritto non*

Di conseguenza, essendosi concluso il processo fisiologico della gravidanza, e non potendosi configurare l'eventualità dell'aborto, la soppressione del prodotto del concepimento durante il parto deve essere ricondotta alle norme generali in materia di omicidio²¹³.

Il legislatore, nell'apprestare la dovuta tutela penale della vita individuale, ha inteso infatti, accogliere una nozione di uomo, ampliandone il significato rispetto al linguaggio comune, sino a ricomprendervi il "feto durante il parto".

L'art. 578 facendo uso della dizione "cagiona la morte", la medesima adoperata per le ipotesi di omicidio, sia in ordine all'infante sia in ordine al feto, "*ha sostanzialmente riconosciuto anche a quest'ultimo la qualità di uomo vero e proprio, giacché la morte è l'opposto della vita*"²¹⁴.

Alla luce di tali precisazioni, viene dunque compresa più agevolmente la riconducibilità del feticidio, in assenza delle condizioni di abbandono materiale e morale, nella disciplina genericamente prevista per l'omicidio comune, in quanto nessun trattamento differenziato può porsi sulla base del diverso grado di sviluppo fisiologico di colui che è *iam nato* a tutti gli effetti.

può però in nessun caso costruire un concetto autonomo di vita umana. Se lo facesse verrebbe infatti meno alla sua natura di strumento di organizzazione sociale, pretendendo di determinare l'oggetto stesso dell'intervento normativo; cosa inammissibile, in particolare riguardo ad un bene fondamentale, che non può che preesistere ad ogni valutazione legale".

²¹³ Se, secondo l'interpretazione prevalente il feto acquista natura umana con il distacco dall'utero materno, bisogna precisare che questo momento si desumerebbe, secondo la tesi accolta dalla dottrina italiana, dall'inizio delle doglie, cioè dal travaglio del parto. La giurisprudenza è invece orientata nel senso che l'inizio del parto vada fissato nel momento della rottura del sacco delle acque. Si veda Cass., Sez IV, 13 febbraio 1979, in *Giust. Pen.*, 1980, II, c. 4 ss.

²¹⁴ Cass., 13 febbraio 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 4.

2. L'errore sull'elemento specializzante la fattispecie criminosa

Il delitto in esame è possibile soltanto nell'ipotesi dolosa, non essendo prevista espressamente quella colposa.

Non essendo previste particolari specie del dolo, è sufficiente il dolo eventuale, mentre la mancata richiesta di finalità ulteriori, rispetto al realizzarsi del fatto e alla consapevolezza della presenza, contestuale alla condotta, delle condizioni di abbandono materiale e morale, rende non necessario il dolo specifico.

Per ciò che riguarda più in particolare l'oggetto del dolo, occorre, secondo i principi generali, che il soggetto attivo si rappresenti, insieme alla condotta omicidiaria ed al suo collegamento eziologico con l'evento (morte del feto o del neonato), la presenza di condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.

Quid iuris nell'ipotesi di mancata rappresentazione, da parte della madre, della presenza delle condizioni di abbandono o di erronea supposizione della loro assenza?

Il problema, chiaramente, sorge solo nei limiti in cui si ritenga, seguendo l'orientamento dominante in dottrina, che le condizioni stesse costituiscano un momento dell'elemento oggettivo del reato in esame; se esse fossero, invece, riportate, come fatto motivante, nell'ambito dell'elemento soggettivo, ovviamente il problema non avrebbe ragione di porsi, tutto risolvendosi nel soggettivo, negli stessi termini da seguirsi nell'ipotesi di erronea supposizione del fatto provocante i motivi di cui agli artt. 61 e 62 c.p.

In primis, si consideri l'eventualità in cui la madre esageri nel pessimismo e si raffiguri una situazione di abbandono in realtà insussistente o meno drammatica di quella che appare ai suoi occhi. Ci si deve chiedere che cosa accade in termini giuridici quando la rappresentazione del reale è falsata da errore. Si tratta di un errore su di un elemento degradante il reato, per cui, in assenza delle condizioni di abbandono materiale e morale, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 47 c.p., il fatto criminoso va qualificato come omicidio²¹⁵.

²¹⁵ Si veda AMBROSETTI, op. cit., pp. 63-64. *Contra*, RAMACCI, op. cit., pp. 124-125, il quale, nel caso in cui la madre si sia raffigurata una situazione di abbandono in realtà non esistente, ritiene che la norma

Per meglio comprendere il problema può essere opportuno ripercorrere lo stato della dottrina in ordine al cosiddetto errore sull'elemento degradante il titolo del reato.

Secondo un primo indirizzo, sia nell'erronea supposizione di un elemento degradante il reato, sia nella mancata rappresentazione del suddetto elemento, dovrà trovare applicazione la norma che disciplina il reato più grave. Nella prima ipotesi, infatti, sarà ravvisabile la figura del reato putativo. Pertanto, sulla base del disposto dell'art. 49, comma 3, c.p., se nel fatto concorrono gli elementi costitutivi di un altro reato, si deve applicare la pena per il reato effettivamente realizzato.

Nella seconda ipotesi, la mancata rappresentazione dell'elemento degradante, esclude la presenza dell'elemento psicologico del reato privilegiato. Di conseguenza, il soggetto agente che ignori l'elemento specializzante è chiamato a rispondere del reato previsto dalla norma generale²¹⁶.

di riferimento sia l'art. 47, dal momento che il fatto su cui cade l'errore non è costitutivo di una causa di liceità, e neppure di una circostanza attenuante. L'autore parla di un errore sull'elemento specializzante, “[...] errore che esclude la rappresentazione del fatto che si commette e che è l'omicidio del discendente. L'errore sul fatto costitutivo del reato che si commette esclude il dolo del reato che si commette, perchè manca la rappresentazione del fatto, che costituisce l'elemento intellettuale o ideologico del dolo e cioè la coscienza, dalla quale deriva la volontà. In caso di errore sul fatto costitutivo del reato, l'art. 47 stabilisce che, poichè tale errore può derivare da colpa, il fatto commesso può essere punito se è previsto dalla legge come delitto colposo. Orbene, il fatto commesso per errore è l'omicidio del discendente; l'omicidio è previsto dalla legge come delitto colposo, ma la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del discendente non si applica all'omicidio colposo. Dunque, l'omicidio del discendente, commesso per errore mentre si ritiene di commettere un infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, risulterebbe punibile soltanto ai sensi dell'art. 589 (...); ciò è insostenibile, perchè profondamente ingiusto che la madre che comunque ha voluto la morte del figlio possa essere punita come se non l'avesse voluta”.

²¹⁶ STELLA, *L'errore sugli elementi specializzanti della fattispecie criminosa*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1964, pp. 81 ss. L'autrice sottolinea che, nell'ipotesi di erronea supposizione di agire immediatamente dopo il parto, non è possibile escludere la configurabilità dell'omicidio comune: “ritenere il contrario significherebbe riconoscere come solo criterio rilevante per il giudizio la mera rappresentazione, anche se aberrante, da parte dell'agente: il che, per l'appunto, il legislatore ha inteso evitare, elevando l'elemento specializzante al ruolo di elemento essenziale del fatto, e quindi stabilendo che le finalità

Riferendo tali principi alla fattispecie dell'infanticidio, si dovrebbe concludere che sia nel caso in cui la madre non sia stata consapevole dello stato di abbandono effettivamente presente, sia nel caso in cui abbia erroneamente creduto di versare in tale stato di abbandono, sarà responsabile del più grave delitto di omicidio.

Secondo un'altra corrente dottrinale, in entrambe le ipotesi di errore, si dovrebbe applicare la norma che prevede il trattamento sanzionatorio di favore, ovvero l'art. 578.

Diverse sono, tuttavia, le motivazioni a sostegno di tale tesi.

In ordine all'erronea supposizione dell'elemento degradante, secondo alcuni autori, si può fare ricorso, stante la *eadem ratio* delle situazioni, ad un'interpretazione analogica dell'art. 59, comma 4, c.p., secondo cui “*se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena (50-54), queste sono sempre valutate a favore di lui*”. Pur non trovando espressa disciplina nel codice penale, l'errore su di un elemento degradante la fattispecie può essere cioè ricondotto alla norma che regola l'errore su di una causa di giustificazione²¹⁷.

Secondo altra parte della dottrina, invece, non è mediante un'applicazione analogica dell'art. 59, comma 4, che si perviene al risultato di ricondurre la condotta illecita nella fattispecie meno grave.

Per una soluzione del problema si dovrebbe fare riferimento all'art. 47, comma 2. “*Se si considera l'elemento degradante il titolo del reato come un requisito negativo della fattispecie più grave, l'erronea supposizione di siffatto elemento si risolve in un errore su di un elemento costitutivo del reato più grave*”²¹⁸.

In relazione alla seconda ipotesi, ovvero l'ignoranza dell'elemento degradante effettivamente esistente, secondo un orientamento dottrinale, essa rientrerebbe nel disposto dell'art. 49 comma 3, secondo cui “*nei casi preveduti dalle disposizioni*

soggettive dell'agente non possano essere, entro certi limiti, che il riflesso di uno stato di cose esistente all'esterno”.

²¹⁷ In tal senso: GALLO, *Il dolo, oggetto e accertamento*, in *Studi urbinati*, 1951-1952, p. 235, nota 125.

²¹⁸ AMBROSETTI, op. cit., p. 65, che rinvia a FIORELLA, *L'errore sugli elementi differenziali del reato*, Tivoli, 1979, pp. 72 ss.

precedenti (reato supposto erroneamente e reato impossibile), *se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso*". Al riguardo, è stato osservato che, contenendo necessariamente il dolo del reato comune anche quello del delitto privilegiato, nel momento in cui non si realizza il reato voluto, sussistono nondimeno tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto privilegiato. È questa, dunque, proprio la situazione presa in considerazione dall'art. 49, comma 3²¹⁹.

Secondo un'altra posizione dottrinale, è attraverso un'interpretazione analogica che si giunge alla conclusione di applicare la norma speciale anche nell'ignoranza dell'elemento degradante il titolo di reato. In questo caso la norma da applicare in via di analogia è l'art. 59, comma 1, nella parte in cui prevede l'imputazione oggettiva delle cause che escludono o attenuano la pena²²⁰.

Pertanto, accogliendo le tesi ora esposte, anche in relazione al delitto di cui all'art. 578 c.p., pur in presenza di una errata supposizione delle condizioni di abbandono o di una mancata rappresentazione di simile elemento specializzante, sarebbe sempre la norma privilegiata a trovare applicazione.

Chiarito il quadro delle varie posizioni dottrinali, è possibile, per meglio comprendere il problema, procedere a delle considerazioni di diritto comparato, partendo dalla constatazione che la questione della rilevanza dell'errore sull'elemento degradante il titolo del reato emerge anche in altri ordinamenti. Rimandando alla Repubblica Federale di Germania, si può constatare come, con la seconda legge di riforma della parte generale dello *Strafgesetzbuch*, sia stato disciplinato espressamente l'errore sull'elemento privilegiante la fattispecie. Il § 16, comma 2, prevede che, nell'ipotesi di erronea supposizione di un elemento degradante il titolo del reato, il colpevole debba essere punito sulla base della disciplina meno grave. Tuttavia, secondo una tesi consolidata nella dottrina tedesca, va operata una distinzione tra gli elementi caratterizzanti l'illiceità, e quelli caratterizzanti la colpevolezza. Solamente in relazione

²¹⁹ PALAZZO, op. cit., pp. 80-81.

²²⁰ GALLO, op. cit., loc. ult. cit.

ai primi, infatti, anche nel caso di ignoranza dell'elemento specializzante, può trovare applicazione la norma più favorevole.

Nell'ordinamento tedesco, l'elemento specializzante dell'ormai abrogato delitto di infanticidio²²¹, ovvero l'illegittimità della nascita, secondo parte della dottrina, sarebbe inquadrabile come un elemento oggettivo della colpevolezza. Di conseguenza la madre, che commetta tale reato senza essersi rappresentata l'elemento che determina il privilegio sanzionatorio, deve considerarsi responsabile del delitto di omicidio.

Nel caso in cui vi sia stata l'erronea supposizione da parte della madre dell'illegittimità della nascita, può essere applicata la norma più favorevole dell'infanticidio, perchè l'azione illecita si è determinata sulla base di quell'elemento, peraltro inesistente, che degrada il titolo del reato.

Tale tesi conduce a dei risultati ermeneutici, che sono in piena sintonia con il principio di colpevolezza, ed in particolare con lo spirito del privilegio dell'infanticidio: *“il minor grado di colpevolezza del soggetto agente, infatti, vi è solamente nel caso in cui vi sia stata l'erronea supposizione, e non certamente quando l'elemento degradante il titolo del delitto sia stato ignorato”*²²².

Nel nostro ordinamento, si deve tuttavia, pervenire a conclusioni parzialmente diverse da quelle ora delineate.

Innanzitutto, le condizioni di abbandono materiale e morale, come si è visto *supra*, costituiscono nella struttura del reato un presupposto del fatto materiale.

Posta tale premessa, non si comprendono allora le ragioni per cui l'interprete non possa giungere, mediante un'interpretazione analogica delle norme del codice che regolano la disciplina dell'errore sulla fattispecie di reato, ad adottare gli stessi principi ivi stabiliti

²²¹ Il §217 StGB stabiliva che la madre, la quale uccide il proprio figlio illegittimo nel corso del parto o subito dopo esso, è punita con la pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi meno gravi la pena detentiva è da sei mesi fino a cinque anni. Con la legge di riforma del 1998, si è giunti all'eliminazione dell'art. 217 StGB e la sussunzione dell'infanticidio nella previsione dell'art. 211 StGB sull'omicidio doloso. Si veda AMORE, *L'infanticidio, Analisi della fattispecie normative e prospettive di riforma*, 2011, p. 123.

²²² AMBROSETTI, op. cit., p. 67.

con riferimento all'errore sulla causa di esclusione della pena²²³. Non sembra, secondo la tesi che qui si condivide, che possa essere individuata alcuna diversità sostanziale tra l'ipotesi di chi creda erroneamente di essere nello stato di necessità disciplinato dall'art. 54 c.p. e l'ipotesi della madre che ritenga per errore di versare in uno stato di abbandono materiale e morale. Anche a questa ipotesi può dunque essere riferito l'art. 59, comma 4, con il risultato di applicare il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 578 e non la norma più grave dell'omicidio.

Analogamente, nel caso in cui la madre abbia ignorato lo stato di abbandono, in virtù di un'interpretazione analogica dell'art. 59, comma 1, può essere considerata responsabile del delitto di infanticidio e non di omicidio.

Non bisogna però dimenticare i rigorosi orientamenti giurisprudenziali in caso di percezione di una situazione di isolamento in realtà insussistente. I giudici di merito hanno preteso, ai fini dell'applicabilità dell'art. 578, che l'abbandono sia effettivo e non soltanto supposto²²⁴. Tale scelta interpretativa appare, alla luce di quanto si è detto, di estremo rigore e non del tutto giustificabile.

Infatti, venendo comunque in considerazione un errore su un elemento del fatto – sia pur su di un elemento degradante il titolo di reato – l'attribuzione *tout court* del delitto di omicidio si porrebbe, in siffatte ipotesi, in una netta frattura con il principio di colpevolezza: sussisterebbe infatti, in questi casi, un dolo “specializzato” di infanticidio, rilevante *ex art. 578* e per ciò stesso connotato da un minor grado di disvalore rispetto al dolo di omicidio. Ciò a conferma della necessità di applicare in via analogica il disposto dell'art. 59, 4 comma, in materia di errore sulle cause di giustificazione. Ciò nel senso di accordare, in tale ipotesi, prevalenza del putativo sul reale.

Indipendentemente, infatti, dalla possibilità di individuare nella norma citata

²²³ Si tratta di una tesi che trova voci contrarie in STELLA, op. cit., pp. 89 ss. e PATALANO, op. cit., in riferimento all'omicidio del consenziente.

²²⁴ Si vedano, ad esempio: Cass., 16 aprile 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 553; Cass., 10 ottobre 1987, in *Cass. pen.*, 1988, 994; Cass., 26 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 57. In tali pronunce si è ritenuto che l'erronea supposizione delle condizioni di abbandono materiale e morale non giova, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 47 c.p., la norma sull'omicidio comune.

l'espressione di un principio generale sulla responsabilità colpevole, "è proprio la particolare struttura psicologizzante del concetto di abbandono accolto dalla fattispecie in discorso a suggerire, in via interpretativa, una particolare rilevanza del putativo"²²⁵. L'ipotesi di uno stato anche solo parzialmente putativo di abbandono, sembra essere presa in considerazione direttamente dalla fattispecie di cui all'art. 578, cioè laddove la norma pare riferirsi ad ipotesi (spesso denominate di "gravidanza negata") in cui, senza che vi sia bisogno di pretendere una rigorosa prova dell'assoluta ed oggettiva impossibilità di ricevere ausili morali e materiali, la donna, nella sua peculiare situazione di fragilità, percepisce se stessa come abbandonata e si vede privata di ogni capacità di reazione, così che, sia pure solo soggettivamente, la propria condizione di derelizione le si presenta come irrecuperabile²²⁶.

3. L'infanticidio e il vizio di mente

Il tema del rapporto tra malattia mentale ed omicidio ha sempre suscitato reazioni emotive. La paura dell'ignoto e l'ansia del non comprensibile hanno condotto a cercare nell'etichetta nosografica una spiegazione, soprattutto in relazione a delitti particolarmente efferati, quali l'infanticidio, in cui, la peculiarità del gesto criminoso, la crudeltà delle modalità della condotta e l'assenza del naturale sentimento materno, hanno spinto penalisti e criminologi ad interrogarsi sulle motivazioni di tale atto estremo.

Già a partire dalla metà del XIX secolo, si era accentuato un ricco dibattito volto ad individuare lo stereotipo dell'infanticida. E, in sintesi, ci si chiedeva se la madre che delinque fosse una folle da rinchiudere o un'assassina, una criminale degna di una pena capitale.

Nella maggior parte dei trattati medici e giuridici dell'epoca, l'infanticidio era

²²⁵ CADOPPI-CANESTRARI-PAPA, *I reati contro la persona*, Padova, 2006, p. 91.

²²⁶ Su tale posizione si veda anche PATALANO, op. cit., p. 180.

considerato come un reato *sui generis*, in cui la vergogna, per lo scandalo e il disonore di una maternità illegittima, veniva indicata come l'unico motivo, "l'essenza di fatto"²²⁷ che poteva spingere la madre ad uccidere il neonato appena partorito.

Nelle analisi dei giuristi e nelle perizie medico-legali, in effetti, l'infanticidio non era quasi mai trattato come un omicidio ma, molto più spesso, come un problema sociale, legato a particolari situazioni di miseria economica e ambientale. In altre parole, questo delitto non era considerato un crimine, ma un fenomeno sociale, con motivazioni e cause rimuovibili, attraverso una corretta legislazione.

Nella letteratura medica e giuridica della metà del XIX secolo si ritrova continuamente un'unica figura, un'immagine tipo di donna criminale, con caratteristiche psicologiche e comportamentali ricorrenti. Le ree di infanticidio sono sempre descritte come giovani nubili, di bassa estrazione sociale, sedotte e poi abbandonate per aver creduto a false promesse di matrimonio. La giovane serva, gravida illegittimamente che uccide il nato per salvare l'apparenza dell'onore, divenne lo stereotipo dell'infanticida, definita come una donna priva di freni morali, diseducata nella principale funzione femminile, che è strettamente legata alla maternità.

Di conseguenza, la legge non doveva destinarla al carcere, bensì ad un'opera di rieducazione, per "ravvivare in lei il sentimento di maternità [...] con un concetto preciso della nobiltà del fine sociale, che è di conservare e migliorare la specie umana fisicamente e moralmente"²²⁸.

In particolare, si riteneva che nello stadio della gravidanza, del parto e dell'allattamento, la donna fosse particolarmente esposta alla follia, "a causa delle rivoluzioni che si compiono nel debole ed eccitabile organismo muliebre all'epoca del puerperio"²²⁹.

Non ancora definite pazze, tuttavia le ree d'infanticidio venivano riconosciute in uno stadio di "distorsione momentanea della mente", tanto da rendere necessari

²²⁷ PITINI, *Infanticidio per soffocazione: valore di qualche reperto*, estratto da "Zacchia", n. 2, Bologna.

²²⁸ PAZZI, *La responsabilità giuridica della donna nello stato di maternità e particolarmente in rapporto all'aborto e all'infanticidio*, Roma, 1908, p. 21.

²²⁹ PAZZI, op. cit., p. 36.

l'allontanamento dalla società e l'internamento in un riformatorio speciale per la reintegrazione della loro personalità femminile²³⁰.

In sede processuale, pertanto, sino all'emanazione del Codice Rocco, si conferma la tendenza a prosciogliere le infanticide per infermità mentale e ad attribuire il minimo della pena, e mentre il Codice Zanardelli considera l'infanticidio un omicidio attenuato, nella pratica giudiziaria si tende ad applicarlo come se fosse una norma autonoma²³¹. Questa tendenza alla clemenza, iniziata a partire dall'800, sembra tener conto soprattutto del contesto sociale in cui avviene il delitto, del fallimento del momento preventivo per ridurre il danno sociale causato dalla morte di un neonato, spesso illegittimo, e della scarsa pericolosità sociale delle infanticide. *“Quelle stesse ambivalenze, contraddizioni e compromessi adottati dai giuristi per definire l'infanticidio un reato autonomo rispetto all'omicidio le ritroviamo nell'operato dei giudici che tendono a non applicare il massimo delle pene previste dal Codice penale del 1889”*²³².

Dopo l'entrata in vigore del codice del 1930, si assiste ad un cambiamento radicale nella valutazione complessiva delle ree d'infanticidio e nel susseguente trattamento sanzionatorio. Nel momento in cui si ritiene l'infanticidio un reato autonomo, si rafforzano i motivi dell'onore e quindi contemporaneamente si condannano più rigidamente le relazioni adulterine e la violazione delle basilari regole della moralità, quale valore essenziale del contesto familiare e sociale in genere. Si sottolineano la peccaminosità, il disonore, l'assenza di pudore, derivanti da rapporti *ante nuptias*; di pari passo si attenuano quelle riflessioni ottocentesche che sottolineavano gli aspetti sociali

²³⁰ Il PAZZI auspicava un internamento nel sanatorio materno così differenziato: *“per le donne che per la prima volta si procurano un aborto o commettono un infanticidio la pena non dovrà essere inferiore ai 3 anni di detenzione essendo questo il tempo minimo di per un buon programma di rieducazione”*. Per le recidive la pena non doveva essere inferiore ai 10 anni mentre per quelle che *“cadono per la terza volta, la segregazione sarà senza limiti di tempo finché una commissione tecnica non avrà dichiarato decaduto ogni pericolo di una nuova fecondazione”* (op. cit).

²³¹ L. MAJNO, *Commento al Codice penale italiano*, II, Torino, 1906, p. 324.

²³² DI BELLO-MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, Firenze, 1997, p. 104.

del comportamento delittuoso, che lo leggevano cioè come conseguenza dell'incapacità di accettare la condizione di madre quando si realizzava in condizioni diverse da quelle proposte dal modello culturale materno.

Anche il legame tra il gesto estremo dell'infanticidio e l'infermità di mente determinata dal parto, assume un rilievo sempre minore nel giustificare e spiegare l'eziologia dell'atto criminoso. Se, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, si ritiene che la madre che delinque viene determinata a farlo a causa di quello stato di transitoria ma invasiva distorsione delle facoltà mentali che si manifesta già a partire dalla gravidanza²³³, nelle prime pronunce successive all'entrata in vigore del codice del 1930 viene affermato che lo stato di infermità mentale di ordine generale deve essere nettamente distinto dallo stato di turbamento psichico connesso al parto. Questo sarebbe già stato preso in considerazione dal legislatore nel prevedere la più mite sanzione stabilita per l'infanticidio per causa d'onore²³⁴.

In alcune pronunce si è così asserito che il mero turbamento psichico che può colpire la madre al momento del parto, in assenza di una alterazione morbosa classificabile in campo psichiatrico, va considerato come uno stato emotivo e non incide, pertanto, *ex art.* 90 c.p., sull'imputabilità²³⁵.

Nel complesso, possono quindi considerarsi come isolate le sentenze nelle quali la giurisprudenza ha dato rilievo alla psicosi da parto quale fattore incidente sulla capacità di intendere e volere della partoriente. È questo il caso di una pronuncia della Corte di Assise di Trieste, nella quale è stato affermato che, in presenza di rilevanti disturbi psichici derivanti dalla cosiddetta psicosi da puerperio, ben può applicarsi la diminuzione del vizio parziale di mente²³⁶.

Sulla stessa posizione si colloca una coeva decisione della Corte di Cassazione, la quale

²³³ Si veda CASARINI, op. cit., pp. 135-137.

²³⁴ In tal senso: Cass., 31 maggio 1937, in *Giust. pen.*, 1938, II, c. 542, m. 497; Cass., Sez. II, 9 dicembre 1938, *ivi*, 1939, II, p. 387, m. 412.

²³⁵ Cass. Sez. I, 18 ottobre 1974, in *Giust. pen.*, 1975, II, c. 610, m. 613.

²³⁶ Corte Ass. Trieste, 24 aprile 1953, in *Giust. pen.*, 1954, II, c. 454.

ha indicato i postumi del parto come uno di quegli elementi di carattere patologico, sia pure di natura fisica, determinanti un serio turbamento psichico tale da far ritenere grandemente scemata la capacità di intendere e volere della partoriente. Non del tutto convincenti in tal senso appaiono, invero, le argomentazioni volte a dimostrare l'aggravamento dei postumi del parto, causato "da un lungo e disagiato viaggio, sia dalla mancanza di sonno, sia pure dovuta all'irrequietezza del bambino, sia, infine, all'acuta nevralgia dentaria"²³⁷.

Anche dopo la riforma del 1981 non è riscontrabile un sensibile aumento di casi in cui sia stato dichiarato il vizio totale o parziale di mente per l'alterazione conseguente al parto, la cui connessione non è stata del tutto provata neppure dai più recenti studi medico-legali.

Deve peraltro ricordarsi, come già premesso nella sezione dedicata all'*excursus* sui lavori parlamentari che hanno preceduto la formulazione dell'art. 578 c.p., che la proposta di elaborare una particolare fattispecie criminosa, basata sull'alterazione emotiva della madre dovuta al parto, sottolineando l'operatività di uno stato di alterazione psichica, pur distinto dal vizio di mente *ex* artt. 88-89 c.p., non ha trovato consensi.

La proposta di un infanticidio in stato di alterazione psichica, presentato come progetto Caretoni al Senato, si basava su concezioni che avevano, soprattutto in passato, considerato il gesto criminoso commesso dalla madre non tanto come un atto criminale, bensì come esteriorizzazione di una psiche malata, manifestazione di una carenza di sentimenti etici ed altruistici e di diseducazione alla principale funzione femminile, ovvero la maternità. Anche più recentemente, ci si era chiesti se la perturbazione psichica connessa al parto fosse da comprendere nei semplici stati emotivi, pertanto già valutati dal legislatore, o nel vizio parziale o addirittura totale di mente.

In generale, in ambito medico-legale, vi è concordia nel ritenere che il travaglio del parto ha sulla psiche femminile il potere di determinare un improvviso turbamento dell'equilibrio psichico, ma, tuttavia, non è in grado di produrre una menomazione della

²³⁷ Cass. Sez. I, 16 marzo 1953, in *Giust. pen.*, 1953, II, c. 991, con nota critica di BATTAGLINI.

capacità di intendere e volere.

L'eventuale diagnosi di un disturbo dell'adattamento con l'aggiunta di varie altre aggettivazioni non significa altro che la presenza di sintomi di tipo depressivo-ansioso, reattivi ad un evento emozionalmente significativo (il parto e quanto successivamente accaduto) con cui sono in chiaro rapporto causale e di assoluta comprensibilità. I processi psichici e il funzionamento mentale di queste donne, a parte un legittimo, comprensibile e motivato turbamento emotivo probabilmente presente al momento del fatto e in coincidenza con il parto, sono stati e sono tali da non incidere sostanzialmente sulla registrazione, ritenzione e rievocazione mnemonica²³⁸. La loro memoria dichiarativa, che si riferisce in genere a fatti di cui si ha diretta esperienza, di norma si è manifestata sin dal primo momento e continua a manifestarsi in ricostruzioni la cui contraddittorietà nulla ha a che fare con la patologia. Il loro funzionamento mentale risponde semplicemente a particolari strategie psicologiche più o meno inconsce, in cui intervengono meccanismi difensivi primari che preservano e mantengono equilibri interni e percorsi dinamici raggiunti e mantenuti con difficoltà variabile.

Normalmente, quindi, tali psicosi da parto, non prefigurando alterazioni di carattere patologico, clinicamente apprezzabili e riconducibili alle previsioni degli artt. 88 e 89 c.p., possono essere prese in considerazione soltanto ai fini della valutazione del grado di colpevolezza e di gravità del reato ed in ordine alla pena, per la concessione delle attenuanti.

Nell'esaminare il rapporto tra la condotta infanticida e le alterazioni psichiche connesse al parto, e la rilevanza che ad esse è stata attribuita nel tentativo di spiegare il gesto criminale, dopo la novella legislativa del 1981, è bene precisare che per la verità non sono mancati casi, per lo più particolarmente aberranti per le modalità della condotta, in cui si è dato un certo rilievo al vizio di mente di origine fisica.

Si vuol fare riferimento all'episodio, dai risvolti a tratti paradossali, e che particolare clamore ha destato nell'opinione pubblica, relativo alla studentessa milanese, rea di aver

²³⁸ FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, II ed., Torino, 2004, p. 502-503.

ucciso la bimba da lei appena partorita gettandola nel bagno della propria abitazione²³⁹. La giovane è stata assolta dall'imputazione di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1, in quanto ritenuta non imputabile, al momento del fatto, per infermità di mente: la Corte ha asserito, infatti, per quanto apparentemente incredibile, che la ragazza, cercando di aggrapparsi ad ogni più piccolo indizio che confortasse la sua speranza di non essere incinta, si sarebbe convinta dell'inesistenza dello stato gravidico, ovvero avrebbe sostanzialmente rimosso l'idea stessa della gravidanza. L'imputata si sarebbe costruita una realtà conforme ai valori e ai principi del proprio ambiente familiare, in un contesto che mai avrebbe accettato l'idea di una gravidanza illegittima. Nella sentenza si legge che i procedimenti di denegazione e di rimozione non sono semplici sintomi di "*anomalie patologiche della personalità e di forme degenerative del sentimento*", ma evidenziano un "*vero e proprio stato morboso*" caratterizzato dalla "*paura di emozioni troppo vive e da un rifiuto di tipo psicotico del proprio schema corporeo*".

L'estrema immaturità affettiva assume per la corte "*valore di malattia*", sintomo della quale sarà la soppressione della neonata, operata in un momento di shock "*caratterizzato da un momentaneo discontrollo delle funzioni superiori dell'Io*". Il parto avrebbe innescato nella giovane una reazione a corto circuito alla quale l'io cosciente avrebbe partecipato solo in parte; reazione caratterizzata dal fatto che tra la rappresentazione nella coscienza del fattore motivante (stimolo) e la conseguente esecuzione è trascorso un certo lasso di tempo durante il quale il soggetto, pur avendone la possibilità, non ha valutato tutti i contromotivi e le conseguenze della propria azione, sicché è rimasta compressa quella capacità di volere la cui presenza è necessaria perché si abbia imputabilità. Anche se era risultata integra la capacità di intendere, vi era la prova della compromissione della capacità di volere, intesa come attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appariva più ragionevole e quindi di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.

²³⁹ Si veda Corte Ass. Milano, 26 maggio 1987, in *Foro It.*, 1989, II, c. 28, con nota di BALBI, *Sul controverso problema dell'imputabilità dell'infermo psichico*.

I giudici hanno ritenuto che la reazione a corto circuito aveva assunto rilevanza in quanto innestata su di un pregresso stato patologico, evidenziato da una estrema immaturità affettiva e dalla presenza di rigidissimi meccanismi di difesa diretti a negare la realtà, se contrastante col sistema di valori cui il soggetto faceva riferimento²⁴⁰.

Ciò che rende meritevole di attenzione la sentenza in esame, collocandola in una posizione di relativa atipicità rispetto agli orientamenti seguiti in giurisprudenza, è il particolare concetto di malattia mentale accolto dai giudici. Si tratta di un concetto che appare riconducibile ad una variante del paradigma psicologico e, è bene precisare, se consente alla Corte di arrivare alla conclusione della non imputabilità della donna al momento del fatto, nel caso in cui venga disatteso, per adottare ulteriori criteri offerti dalla scienza psichiatrica²⁴¹, diversi possono essere gli esiti processuali. E la nostra giurisprudenza, allo stato attuale, segue ora uno ora un altro criterio, risolvendo casi sostanzialmente analoghi in modo diverso, venendo a suscitare l'inquietante sospetto che l'assoluzione o la condanna di un imputato possano dipendere da quale sia la scuola seguita dal perito nominato dal giudice.

Nel caso in esame, il concetto di malattia di mente viene rapportato ad un paradigma in cui i disturbi psichici vengono ad essere definiti come *“disarmonie dell'apparato psichico, in cui le fantasie inconscie raggiungono un tale potere che la realtà*

²⁴⁰ Tali argomentazioni sono state sostanzialmente confermate dalla Corte d'Assise d'Appello, la quale ha individuato il vizio totale di mente ove l'imputato abbia posto in essere una condotta crudele, irrazionale, palesemente non preordinata, per lo più destinata ad essere immediatamente scoperta: *“il verificarsi del parto ove questo sia caratterizzato da assoluta eccezionalità sia per la personalità dell'imputata, impreparata ad affrontarlo ed accettarlo in rapporto ad una situazione di emergenza, unitamente alla condotta tenuta nei mesi precedenti di infantile ed autosuggestiva negazione della gravidanza che abbia quindi causato un'incalzante alternanza e progressione di incredulità di paura e di angoscia, di dolore fisico e perturbamento morale, autorizza il giudice a ritenere sussistente l'ipotesi di un'alterazione psicologica, e nulla rilevando l'impossibilità di una specifica classificazione”*. Così Corte Ass. App. Milano, Sez. I, 2 marzo 1988, in *Giur. mer.*, 1988, II, p. 115.

²⁴¹ Come è stato osservato da recente dottrina, i modelli di infermità mentale prospettati dalla scienza psichiatrica sono riconducibili a tre distinti paradigmi, quello medico, tuttora recepito con maggior frequenza dalla giurisprudenza, quello psicologico e quello sociologico.

*psicologica diventa, per il soggetto, più significativa della realtà esterna. Quando questa realtà inconscia prevale sul mondo reale si manifesta la malattia mentale*²⁴². Appare evidente che il criterio ora ricordato offre gli strumenti necessari per l'individuazione nella studentessa milanese di una infermità di mente, infermità riscontrata dalla corte proprio nel conflitto tra le due realtà. Si tratta però di strumenti che non sono da soli in grado di giustificare la conclusione che da tale premessa la corte trae e cioè che, al momento del fatto, la giovane fosse totalmente incapace di intendere e di volere. A questo risultato i giudici arrivano, in realtà, per una via diversa.

Basandosi esclusivamente su quello che potrebbe essere definito un criterio psicologico puro, un criterio cioè, solo introspettivo, i giudici avrebbero potuto ragionevolmente anche riconoscere la sola incapacità parziale di intendere e volere. Per arrivare alle sue conclusioni, la Corte non si limita infatti ad un'indagine di tipo intrapsichico, ma affianca a questa un'indagine di tipo relazionale, rifacendosi così ad un concetto di malattia mentale raramente accolto dalla nostra giurisprudenza. La Corte ritiene, infatti, che nella ragazza la capacità di intendere e di volere sia venuta completamente meno perché aggredita non solo sul fronte interno ma anche su quello esterno. Da qui l'accurata descrizione dell'ambiente familiare, di perbenismo e conformismo in cui si svolge l'intera tragedia e che un ruolo determinante assume nel dare avvio all'intento infanticida. Se i giudici di merito si fossero attenuti ad un criterio psicologico puro, cioè non integrato dalla psicodinamica relazionale, si sarebbe giunti ad una incapacità solo parziale; se invece si fossero rifatti ad un criterio nosografico, avrebbero, con molta probabilità, sostenuto la piena capacità di intendere e volere.

Si è voluto dedicare particolare attenzione a tale sentenza, non solo per il suo carattere di eccezionalità nel panorama giurisprudenziale, di regola restio ad ammettere una esclusione totale o parziale della capacità di intendere e volere a causa dello stato *post partum*, ma anche per dimostrare la stessa vaghezza del concetto di infermità di mente che lo stesso legislatore ha accolto, e che porta gli operatori giuridici ad esiti spesso divergenti pur a fronte di situazioni simili se non del tutto analoghe.

²⁴² BERTOLINO, *La crisi del concetto di imputabilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, pp. 190 ss.

Dai lavori preparatori del codice penale, emerge con chiarezza, infatti, l'intenzione dei compilatori di non recepire alcun criterio circa la nozione di malattia mentale, proprio al fine di porsi al riparo dal rischio di accogliere un criterio che nuove scoperte scientifiche avrebbero potuto modificare o del tutto superare²⁴³. Il legislatore avrebbe quindi utilizzato, nella formulazione degli artt. 88, 89 c.p., la cosiddetta tecnica di "normalizzazione sintetica", demandando alla psichiatria il compito di determinare il concetto di malattia mentale in base al quale poter riconoscere il vizio di mente.

Allo stato attuale, però, la scienza psichiatrica non è in grado di offrire della malattia mentale un concetto univoco, e tale vaghezza, unita alla formulazione di fattispecie incriminatrici che rinviano a elementi normativi extra-giuridici altrettanto labili, concorre ad incrementare l'incompatibilità con il principio costituzionale di certezza e di determinatezza. Ciò spiega la difficoltà dei giudici di affrontare le vicende processuali più delicate, come i casi di infanticidio, non solo nella prospettiva dell'efficienza causale dell'infermità fisica, ma anche nell'incertezza data dall'altrettanto dubbiosa formula delle condizioni di abbandono materiale e morale.

Si vuole ora porre l'attenzione su una sentenza più recente e di segno opposto, nella quale si esclude che lo shock emorragico conseguente al parto possa limitare la lucidità di mente dell'infanticida²⁴⁴.

La Corte di Assise di Appello di Bologna nel 2002 ha condannato alla pena di 14 anni di reclusione la madre quarantenne che aveva ucciso il figlio appena partorito. Erano state disattese sia le richieste di esecuzione di una perizia psichiatrica sia le istanze che tendevano a vedere riconosciuto lo stato di incapacità di intendere e volere determinato dallo stato di shock emorragico patito dalla donna.

²⁴³ E' tale preoccupazione che faceva affermare a MANZINI, in sede di lavori preparatori, *"la non opportunità di accogliere in un codice soluzioni di questioni psicologiche, non giuridiche, sempre controverse fra gli scrittori di psicologia normale e patologica. Il codice deve fondarsi sopra ciò che è ammesso da tutti, sopra il fenomeno complesso, senza ricercare le spiegazioni e senza accogliere distinzioni che se oggi si ammettono, domani possono essere disconosciute"*. Si veda MANZINI, *Lavori preparatori*, Roma, 1929, IV, parte II, 268.

²⁴⁴ Corte Ass. App. Bologna, 17 aprile 2002, n. 9.

Neanche la Corte di Cassazione aveva accolto le doglianze dell'imputata, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito: le risultanze processuali avevano evidenziato nella donna una condizione di lucidità, manifestatasi antecedentemente alla soppressione del neonato e prima ancora che la situazione emorragica potesse manifestare i suoi effetti, lucidità che non era venuta meno neppure in seguito all'espulsione del prodotto del concepimento. La perizia compiuta sulla donna aveva escluso che vi fosse stato uno shock emorragico tale da determinare una condizione di ipossia cerebrale, e anche nel caso in cui ve ne fossero stati i presupposti, difficilmente tale ipossia avrebbe potuto manifestarsi nel tempo, necessariamente breve, intercorrente tra l'emorragia *post partum* e la condotta criminosa. Pertanto, era stata confermata l'assenza di uno stato di alterazione della coscienza, con i connessi fenomeni di disorientamento, deficit della memoria e del linguaggio sintomatici di una condizione di grave ipossia. La riprova della inesistenza dello stato del disturbo mentale e della presenza di un'integra capacità mnemonica era stata dedotta anche dalla condotta dell'imputata immediatamente dopo il parto, consistente nell'azione di rimozione della placenta.

Emblematiche sono le parole utilizzate dalla stessa corte per contestare la possibilità che l'atto sia inquadrato in uno schema di automatismo in cui la coscienza possa essere ritenuta coartata da una forza (l'ipossia cerebrale) superiore al potere di attenzione e di vigilanza: *“escludendo che l'atto sia dovuto ad un impulso cosciente [...] il problema si sposta dal piano dell'imputabilità a quello della suitas, e cioè della riferibilità del fatto ad una condotta pienamente cosciente e volontaria, ai sensi dell'art. 42, comma 1 c.p..., ma a prescindere dal rilievo che anche gli atti automatici non sono sottratti al controllo della coscienza e della volontà, è ben difficile ipotizzare che costituisca un atto abituale [...] stringere il collo con un cingolo serrato a doppio nodo”*.

Come detto, si tratta di una sentenza che si pone pienamente in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali poco atti ad affrontare la spinosa problematica degli incerti confini tra i casi di vera e propria infermità di mente e quelli di un'alterazione psichica non tuttavia degenerata in un vizio totale o parziale di mente. E tale linea

interpretativa è anche in sintonia con le odierne considerazioni medico-psichiatriche, secondo cui i sintomi della psicosi da parto si manifestano dopo tre giorni dallo stesso e non nell'immediatezza richiesta dall'art. 578²⁴⁵. D'altra parte, anche coloro che sostengono l'incidenza prevalente nella psicosi puerperale di un disturbo psichiatrico, rifacendosi a modelli teorici di scuola organistica, la ritengono una patologia eccezionale, determinata da alterazioni chimiche ed ormonali. Secondo alcuni studiosi del fenomeno²⁴⁶, esso riguarderebbe una o due madri su mille e sarebbe caratterizzato da disordini del pensiero così gravi da essere facilmente riconoscibili. Dunque, una psicosi da collocarsi nell'ambito dell'anormalità e della scarsa riscontrabilità, e che il giudice non può ravvisare ogni qualvolta le modalità del fatto, la crudeltà del gesto soppressivo del nato, o dei fattori esterni ne facciano presumere la presenza piena.

Un altro caso più recente²⁴⁷, già messo in luce in precedenza nella parte dedicata all'analisi giurisprudenziale sull'esegesi delle condizioni di abbandono materiale e morale, deve essere preso in esame in relazione alla tematica dell'infermità di mente. Nel presentare ricorso avverso la sentenza emessa in grado d'appello, che confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, la difesa della giovane, rea di aver chiuso il nato, prematuro ma perfettamente sviluppato e vitale, in un sacchetto di plastica di cui aveva annodato i manici per poi gettarlo nel bidone dell'immondizia, aveva dedotto come erano stati trascurati i risultati della perizia psichiatrica disposta in primo grado. Nella stessa era stata operata la diagnosi di personalità immatura con notevoli problemi di identità e con notevole difficoltà

²⁴⁵ A. M. FREEDMAN, *Trattato di psichiatria*, Padova, 1984.

²⁴⁶ R. E. KENDELL, *Emotional and phisycal facto in the genesis of puerperal mental disorders*, in "Journal of Psychosomatic Research", 29 (1), 1985, pp. 3-11. Secondo la letteratura sull'argomento, nel periodo immediatamente successivo alla nascita di un figlio si riscontrano tre diversi fenomeni: il baby blues, dato da crisi di pianto, instabilità emotiva e irritabilità che si manifesta nell'80% delle madri; la depressione *post partum*, difficile da definire e che si pone tra la psicosi vera e propria e la comune tendenza al pianto; la psicosi puerperale, con disordini del pensiero e disturbi gravi, che in alcuni casi si manifesta nel tentativo della madre di uccidere se stessa e il nato.

²⁴⁷ Cass., Sez. I, n. 24903, 17 aprile 2007, in *DeJure*.

esistenziale concomitante ed era stato sottolineato che il delitto era maturato in una situazione di grande precarietà socio- ambientale che aveva indotto uno stato psicologico, seppur non inquadrabile nella comune nosografia psichiatrica, attestato su difese regressive e caratterizzato da modalità masochistiche di comportamento che erano alla base della condotta dell'imputata e che l'aveva indotta ad agire di conseguenza.

I giudici di legittimità, facendo proprie le argomentazioni a riguardo sostenute della Corte d'Assise d'Appello di Genova, ritengono che tale supposto stato psicologico attestato su difese regressive e caratterizzato da modalità masochistiche di comportamento, non sia idoneo a fondare un giudizio di incapacità di intendere e volere della giovane, la cui condotta deve essere sussunta nella fattispecie dell'omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p. Pur riconoscendosi, quindi, delle anomalie psichiche, si ritiene che le stesse non siano state di tale intensità da incidere totalmente o parzialmente sulla capacità di intendere e volere della donna, che anzi viene condannata per il più grave reato di omicidio aggravato.

Analizzati tali casi giurisprudenziali, occorre sottolineare come recente sia stata prospettata la tesi secondo cui nella giurisprudenza sarebbe ravvisabile una tendenza ad utilizzare il vizio di mente di origine fisica come tecnica di "clemenza" per l'infanticida²⁴⁸. In realtà, è difficile poter sostenere che effettivamente nelle scarse pronunce rilevate, la dichiarazione di incapacità di intendere e volere sia stata un espediente adottato dai giudici al fine di evitare l'applicazione della pena prevista per l'omicidio aggravato a fatti che non potevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 578²⁴⁹.

Va invece riconosciuto come, dopo la riforma del 1981, sia sicuramente aumentato il rischio che la dichiarazione di incapacità di intendere e volere sia utilizzata come tecnica di "clemenza". Infatti, negli odierni casi di infanticidio, è talvolta difficile individuare le ipotesi di abbandono materiale e morale che giustificano il più mite trattamento

²⁴⁸ Tale tesi è sostenuta da FIORAVANTI, *Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale*, Padova, 1988, pp. 111 ss.

²⁴⁹ L'affermazione è di AMBROSETTI, op. cit., p. 125.

sanzionatorio. Da qui la tendenza del giudice a ricorrere alla dichiarazione di incapacità di intendere e volere, al fine di evitare l'applicazione della grave pena dell'omicidio per fatti che spesso suscitano nell'opinione pubblica sentimenti di umana pietà.

Al fine di trarre le conclusioni dell'analisi sin qui svolta, va chiarito che, se prima dell'introduzione del codice Rocco l'infanticidio era valutato prevalentemente come "problema sociale", in un contesto storico-culturale in cui l'imputata di tale gesto era per lo più posta in una linea di confine tra lo stato di normalità e lo stato di follia, laddove valore scusante veniva attribuito alla psicosi *post partum*, con il codice del 1930 e la novella del 1981, l'infanticidio, data anche la maggior eccezionalità del fenomeno, non può più ritenersi come un fenomeno sociale, determinato dai fattori storici, economici e culturali di un tempo. Si è sostenuto che nella società contemporanea l'infanticidio potrebbe essere considerato come "il crimine della follia".

A tal proposito, non va sottaciuto il pericolo connesso all'accoglimento di tale tesi. Nel momento in cui si riconosce che l'infanticidio è allo stato attuale un crimine del tutto eccezionale, si corre il rischio di catalogare aprioristicamente come "pazze" tutte le donne infanticide, ritornando a valutazioni tipiche del XIX secolo.

Quindi, se da un lato il privilegio dell'infanticidio non può essere *ex ante* individuato nel presunto stato di anormalità della madre, né nel labile campo dell'infermità psichica conseguente al parto, che si è escluso possa creare un'alterazione patologica riconducibile alla previsione degli artt. 88 e 89, dall'altro ci si è chiesti quale sia la *ratio* del trattamento di favore riservato all'infanticida, data anche la fumosità del concetto di condizioni di abbandono materiale e morale.

Si potrebbe sostenere che con l'art. 578 il legislatore abbia voluto introdurre nel nostro ordinamento un *tertium genus* di causa di diminuzione dell'imputabilità, una via intermedia tra l'infermità psichica e lo stato emotivo e passionale, in tal senso irrilevante. Tuttavia, l'accoglimento di tale soluzione genera forti perplessità, soprattutto se si pensa alla totale assenza di criteri e di strumenti per valutare attendibilmente, da parte del giudice, la reale incidenza di tale "infermità atipica" nel caso concreto.

Di fronte a tali distorsioni applicative, si è anche prospettata l'inutilità della previsione

dell'art. 578, in quanto, pur non escludendo che l'alterazione psichica connessa al parto possa in taluni casi incidere sulla capacità di intendere e di volere scemandola, anche se mai completamente, al medesimo risultato si sarebbe potuti giungere riservandone la valutazione in sede di commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.*, in relazione alla gravità del reato o al grado della colpevolezza, oppure configurandola come circostanza attenuante.

Se poi tale alterazione si manifestasse con tale irruenza da escludere totalmente, in soggetto non mentalmente infermo, la capacità di intendere e di volere in relazione all'atto compiuto, non occorrerebbe certo una previsione apposita per escludere l'attribuibilità psichica dell'azione all'agente, perché trattandosi di incoscienza indipendente dalla volontà, verrebbe comunque a mancare la *suitas* della condotta²⁵⁰.

4. Primi bilanci in ordine all'odierna formulazione dell'art. 578 c.p. e rilievi critici

Nelle pagine di questo capitolo si sono poste le basi per alcune considerazioni a carattere critico, idonee a mettere in luce i molti aspetti problematici che il riformato art. 578 c.p. ha sollevato.

La novella del 1981 ha creato, innanzitutto, un inestricabile groviglio interpretativo, laddove, eliminata la causa d'onore perché retaggio di ancestrali concezioni della morale e dell'onore, è stata introdotta una formula, quella delle condizioni di abbandono materiale e morale, che pecca per l'eccessiva genericità lasciando al giudice e agli addetti ai lavori in genere, un troppo ampio margine di discrezionalità interpretativa.

Nei tragici casi di infanticidio, sia per la gravità del crimine, sia per le condizioni personali e sociali del soggetto agente, in base al tenore letterale dell'art. 578, il giudice spesso si è trovato di fronte all'alternativa di escludere la riferibilità della norma e di applicare così le gravi pene stabilite per l'omicidio doloso o, al fine di concedere il più

²⁵⁰ ARCERI, *L'infanticidio, uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto?*, cit., p. 1163.

favorevole trattamento sanzionatorio, giungere ad un'interpretazione dell'art. 578 che può essere accusata di facile pietismo.

Da qui l'emergere di due opposti ed inconciliabili orientamenti giurisprudenziali, in un contrasto che *“supera sicuramente quella che è una fisiologica diversità di opinioni nell'interpretazione di un testo normativo”*²⁵¹.

L'estrema vaghezza della nuova formulazione dell'articolo in questione si può riscontrare anche in relazione al requisito cronologico dell'immediatezza, interpretato, come nella vigenza della vecchia causa d'onore, in senso relativo, nell'impossibilità di individuare precisi limiti temporali ai quali ancorare la condotta infanticida.

E anche tale ambiguità semantica potrebbe accrescere di molto l'arbitrarietà dei giudici di merito, incapaci di ravvisare ulteriori certezze se non quelle offerte dalla vicinanza del fatto al momento del parto.

Anche la scelta, operata in sede di lavori preparatori, di escludere la configurazione di un delitto di infanticidio in stato di alterazione psichica dovuta al parto²⁵², è stata oggetto di rilievi critici, in quanto, se da un lato tale connotazione porterebbe il giudice ad avventurarsi nel terreno minato della valutazione dell'incidenza sulla madre di detto stato, problema sul quale neppure i più recenti studi medico-legali sono giunti a fare piena luce, dall'altro, il risultato della scelta legislativa del 1981 è quello di un'applicazione solo in via eccezionale dell'art. 578. Il vero è, infatti, che o si esalta, in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, l'elemento psicologico ed emozionale delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e cioè proprio quell'elemento che, nel corso dei lavori preparatori, si era espressamente rifiutato come fondamento del privilegio sanzionatorio, o si limita l'applicazione della norma ad ipotesi del tutto eccezionali, cioè di quanto mai difficile verifica concreta.

²⁵¹ AMBROSETTI, op. cit., p. 75.

²⁵² Tale previsione avrebbe comportato una *“inammissibile presunzione assoluta di semi-incapacità che rientrerebbe nella concezione maschilista di una inferiorità psico-fisica normale nella donna”*. Così si era espressa la sen. Ravaioli nella seduta della Commissione Giustizia del 3 ottobre 1979.

A fronte di tali distorsioni applicative si è persino parlato, a proposito dell'art. 578, di uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto; si è dubitato della reale utilità di tale disposizione in quanto si è asserito che, pur non escludendo che l'alterazione psichica connessa al parto possa incidere sulla capacità di intendere e volere scemandola, anche se mai completamente, al medesimo risultato si sarebbe potuti giungere riservandone la valutazione in sede di commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.*, in relazione alla gravità del reato o al grado della colpevolezza, oppure configurandola come circostanza attenuante²⁵³.

Come si è già visto in precedenza, anche il trattamento sanzionatorio nel caso di concorso di persone non è esente da critiche. Se il legislatore italiano ha inteso limitare il "privilegio" dell'infanticidio alla sola madre, va peraltro sottolineato che, a differenza della maggior parte degli ordinamenti europei²⁵⁴, persiste un seppur ristretto, regime di favore per alcuni correi. Si fa evidentemente riferimento alla seconda parte del secondo comma dell'art. 578, dove viene concesso un potere discrezionale di riduzione della pena per coloro che hanno concorso nel reato al solo scopo di favorire la madre. Si è parlato di un trattamento troppo mite, poiché non vi è ragione di sottrarre alla pena dell'omicidio comune un tale concorrente, che, essendo normalmente persona vicina alla donna per legami di parentela, di affetto, di amicizia, è anche colui che ha negato la propria assistenza, determinando così la medesima all'infanticidio.

Poste tali brevi, ma significative considerazioni critiche, che trovano conferma nei deludenti esiti dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 578, occorre chiedersi se sia fondata l'eventualità di un'abrogazione della disposizione stessa, stante l'attuale difficoltà, se non impossibilità, di riferirla ai già limitati episodi di infanticidio.

²⁵³ ARCERI, *L'infanticidio, uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto*, in *Giur. Merito*, 1991, II, p. 1163. Si sottolinea, poi, come la scelta di conservare la fattispecie autonoma, pur imperniandosi sul tipo criminologico dell'infanticida, si scontri con la prassi ermeneutica fino ad oggi seguita dalla giurisprudenza. Essa, infatti, attribuendo rilevanza a motivazioni a delinquere che, a ben vedere, in nulla si differenziano dall'antica causa d'onore, ha svuotato la norma di ogni possibile significato innovativo che vi si poteva ravvisare.

Al riguardo, è innegabile che due circostanze sembrerebbero deporre nel senso dell'odierna inutilità di una fattispecie autonoma: si pensi, da un lato, al limitato numero degli infanticidi nelle recenti statistiche giudiziarie, e, dall'altro, all'aumentata incidenza delle malattie mentali fra i fattori determinanti tale gesto criminoso.

Sulla base di simili dati si potrebbe trarre la conclusione che allo stato attuale, sia venuta meno l'esigenza di mantenere un'autonoma disciplina privilegiata per l'infanticidio.

La norma in esame, come si è visto, pone anche ulteriori problematiche, sia sotto il profilo prettamente giuridico - si pensi all'infanticidio non commesso in condizioni di abbandono materiale e morale e all'errore sull'elemento specializzante la fattispecie criminosa - sia sul piano del delitto posto in essere in uno stato equiparabile al vizio di mente.

Dopo aver accennato alle problematiche che l'infanticidio pone anche in relazione al vizio di mente, nel proseguo dell'elaborato occorrerà analizzarlo ponendo i dovuti distinguo rispetto a fattispecie che spesso possono presentare tratti comuni e che non sempre sono nettamente inquadrabili. Si pensi all'aborto e all'abbandono di minori.

CAPITOLO IV

L'infanticidio e le fattispecie attigue

Sommario: 1. L'infanticidio e il reato di aborto: 1.1. L'inizio della vita umana; 1.2. Il concetto di interruzione della gravidanza; 1.3. Il limite tra interruzione della gravidanza e omicidio; 2. L'infanticidio e il reato di cui all'art. 591 c.p.; 3. Distinzione tra l'infanticidio e l'omicidio comune. Primi cenni sul delitto di filicidio.

1. *L'infanticidio e il reato di aborto*

Nelle vicende processuali in tema di infanticidio non di rado ci si imbatte nell'incertezza derivante dalla necessità di tracciare una linea netta di demarcazione tra il reato di aborto e la disciplina prevista dall'art. 578, una sorta di *actio finium regundorum* che implica un'attenta disamina del concetto di "inizio della vita umana" e di "interruzione della gravidanza".

Per far luce su tali distinzioni si intende partire da una sentenza che offre spunti considerevoli in materia, anche per le numerose citazioni dottrinali che contribuiscono, senza dubbio, ad un miglior inquadramento del problema.

La vicenda ruota attorno all'imputazione di lesioni colpose gravissime in danno di una partoriente, il cui prodotto del concepimento era stato estratto in stato di asfissia, a seguito del momentaneo collasso della donna²⁵⁵.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ritenne che, poiché il feto era nato morto, non potesse essere ravvisata un'ipotesi di omicidio colposo, ma bensì di lesioni personali colpose a carico del personale sanitario, per non aver prestato la necessaria assistenza alla gestante e per non aver adottato le opportune cautele e i

²⁵⁵ Cass., Sez. IV, 13 febbraio 1979, in *Giust. Pen.*, 1980, II, c. 4 ss.

provvedimenti imposti dalla perizia professionale e dalla comune prudenza²⁵⁶.

In primo grado tutti gli imputati vennero assolti per mancanza di prove, in quanto si ritenne che non era stato possibile stabilire il momento esatto in cui si era verificata la morte per asfissia del feto e, in particolare, se si era verificata prima, durante o dopo il collasso subito dalla partoriente.

Tale decisione venne appellata da tutti gli imputati, i difensori dei quali chiesero l'assoluzione con formula piena, eccependo anche la nullità dell'autopsia e della perizia collegiale.

Il Tribunale di Venezia, pur avendo disatteso la proposta eccezione di nullità e la tesi difensiva secondo la quale, nel vigente sistema legislativo, sarebbe penalmente irrilevante qualsiasi fatto colposo posto in essere nei confronti del feto durante il parto, assolse tuttavia gli appellanti perché il fatto non costituisce reato.

Il P.G. presso la Corte d'Appello di Venezia aveva proposto ricorso per cassazione, per l'erronea qualificazione giuridica del fatto *de quo* come aborto, ponendo in evidenza che, quando ha avuto inizio il parto spontaneo, non sarebbe più ravvisabile un'ipotesi di aborto: negando che l'equiparazione tra infanticidio e feticidio commesso durante il parto debba ritenersi limitata alla specifica ipotesi di reato doloso di cui all'art. 578 c.p., ha sostenuto che, una volta esauritosi naturalmente il ciclo della gravidanza, le azioni od omissioni compiute durante o subito dopo il parto e dirette alla soppressione del prodotto del concepimento, che già vive di vita biologica, integrano necessariamente un delitto contro la vita e l'incolumità del concepito medesimo.

Il ricorso venne accolto in quanto la Corte sostenne *in primis*, che non era ravvisabile l'ipotesi di lesioni personali colpose, proprio perché non furono poste in essere azioni od omissioni lesive nei confronti della partoriente. In secondo luogo, nella concreta fattispecie non era individuabile in alcun modo la *figura criminis* dell'aborto. La Corte, infatti, così si era pronunciata: “[...] può senz'altro riconoscersi che la nozione di tale

²⁵⁶ Il rimprovero di imperizia e di negligenza mosso agli imputati era essenzialmente fondato sul fatto che la diagnosi dello stato di sofferenza fetale era stata fatta con ritardo e che la conoscenza approssimativa del “monitor” avrebbe dovuto indurre ad una più vigile attenzione e ad una più rapida scelta dei rimedi.

*reato, che deve ritenersi accolta nel nostro Codice penale del 1930, non coincide con quella affermata nel campo della scienza medica. Infatti, mentre in questa si intende per aborto l'interruzione spontanea o artificiale della gravidanza in un periodo in cui il feto non è ancora vitale per l'insufficienza del suo sviluppo (prima del suo 180° giorno), per il nostro codice penale l'aborto è ogni interruzione del processo fisiologico della gravidanza con la conseguente morte del feto, fino al momento del parto. Peraltro, nel segnare il momento oltre il quale non è più possibile ravvisare un'ipotesi di aborto, mentre una parte della dottrina pretende di farlo coincidere con la nascita e cioè con il distacco del feto dall'alvo materno, quella di gran lunga prevalente fa riferimento all'inizio del travaglio di parto, che è la fase che precede immediatamente la nascita ed è caratterizzata da tutta una serie di fenomeni che si manifestano a carico della madre e del feto durante il parto: fa riferimento, cioè, al momento in cui ha inizio quel periodo di transizione tra la vita intrauterina e quella extrauterina*²⁵⁷.

In sintesi, la Corte ha osservato come il legislatore abbia inteso equiparare l'infanticidio al feticidio e il momento oltre il quale non è più possibile ravvisare un'ipotesi di aborto non coincide con la nascita, bensì con il periodo di transizione tra la vita intrauterina e quella extrauterina: l'inizio del parto deve essere fissato nel momento della rottura del sacco delle acque. Pertanto, chi cagiona la morte del feto durante il parto per colpa, e cioè al di fuori delle ipotesi legislative di infanticidio, risponde di omicidio colposo, poiché ha già avuto inizio il distacco del feto dall'utero della madre e viene dunque soppressa la vita di una persona vera e propria²⁵⁸.

La sentenza citata, che indubbiamente offre notevoli spunti ermeneutici per poter porre una linea netta di confine tra la figura dell'infanticidio e quella dell'aborto, consente in

²⁵⁷ La Corte prosegue ribadendo le posizioni della prevalente dottrina che, utilizzando i canoni della logica e quelli della scienza medica, ha osservato che non è più possibile parlare di aborto quando ha avuto inizio il parto spontaneo, perchè, da questo momento, non è più configurabile un'azione diretta ad impedire il processo fisiologico di maturazione del feto.

²⁵⁸ Si tratta di una sentenza che non ha precedenti in tal senso. La tesi accolta, secondo cui il reato di feticidio è configurabile dall'inizio del travaglio del parto, e che quindi non è integrabile la fattispecie dell'aborto, è sostenuta anche da ANTOLISEI, op. cit., p. 51.

via preliminare di affrontare la tematica, strettamente connessa, relativa al momento di inizio della vita umana.

1.1. *L'inizio della vita umana*

Le fattispecie di omicidio tutelano, come si è visto, il bene della vita umana individuale. Ma l'ovvietà di questa presa d'atto non deve ingannare. Cosa oggi veramente significhi "vita umana", nell'ottica della legge penale, è infatti questione complessa e controversa: se il concetto è chiaro nel suo nucleo centrale, permangono sensibili disparità di vedute specialmente al momento di stabilire quando abbia inizio la vita penalmente tutelabile. In proposito, si proiettano anche sul diritto penale le ardue e delicate dispute che, parallelamente all'evoluzione scientifico-tecnologica, nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate nell'ambito della c.d. bioetica. La tutela della vita umana include anche la protezione del concepito o dell'embrione? Posto di fronte a simili interrogativi, il legislatore italiano si è trovato in una situazione di inevitabile difficoltà.

Basti pensare alle diverse risposte che a tali dubbi possono essere date, a seconda che si accolga la visione laica e permissiva della legge 194/78, o quella nettamente più restrittiva della legge n. 40/2004²⁵⁹, laddove, assumendo quale fondamentale criterio ermeneutico, la tutela dei "*diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito*" (art.

²⁵⁹ Tale legge, disponendo per il nato in seguito alla p.m.a l'acquisto *ipso iure* dello stato di figlio legittimo o riconosciuto della coppia (art. 8), esclude un'eventuale menomazione del diritto all'identità personale. Sancendo il divieto di inseminazione eterologa, e in ogni caso di anonimato del donatore, fa salvo il diritto ad entrambe le figure genitoriali, evitando futuri drammi esistenziali. Vietando la produzione di embrioni umani a fini diversi da quelli espressamente previsti, e quindi negando ogni forma di selezione a scopo eugenetico, e di clonazione umana, postula la salvaguardia dell'identità genetica del feto nonché del diritto all'integrità e alla dignità personale. Tuttavia non si possono sottacere le incongruenze normative che la legge stessa racchiude. Basti pensare all'inevitabile contrasto tra l'aspettativa di vita degli embrioni già prodotti e la volontà della donna di rinunciare all'impianto, per l'impossibilità di imporre coercitivamente un atto che incide sui più disparati diritti della personalità.

1, comma 1), si pone, quale aspetto centrale e qualificante dell'intero *corpus* normativo, la tutela dello stesso, riconosciuto espressamente come soggetto e non come mero oggetto delle tecniche ivi disciplinate. La legge stabilisce, infatti, che la volontà dei soggetti interessati di accedere alle pratiche di fecondazione medicalmente assistita, può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo (art. 6 comma 3), momento che segna l'uscita della nuova realtà biologica dalla sfera di disponibilità della coppia e il suo passaggio sotto l'esclusiva tutela della legge.

La dibattuta questione su quale sia il momento di inizio della vita umana come concetto rilevante per il diritto, necessita di una premessa, che investe il problema dei limiti entro i quali il diritto stesso possa definire l'oggetto dell'intervento normativo.

Il diritto penale può certamente stabilire da quale momento la norma sull'omicidio sia applicabile alla tutela della vita umana²⁶⁰.

Il legislatore potrebbe anche stabilire un momento iniziale per l'applicazione delle norme che penalizzano l'aborto: il codice penale tedesco federale, infatti, sancisce l'irrelevanza, ai sensi della legislazione sull'aborto, degli atti soppressivi della vita del concepito compiuti prima dell'annidamento²⁶¹.

Alla stessa stregua, il diritto civile può legittimamente fissare il momento (nascita, maggiore età) in cui si acquisisce la titolarità di certi diritti (anche se non può escludere la titolarità fin dall'inizio dei diritti fondamentali dell'individuo)²⁶².

Il diritto non può però in nessun caso costruire un concetto autonomo di vita umana, in quanto, se lo facesse, verrebbe infatti meno alla sua natura di strumento di organizzazione sociale, pretendendo di determinare l'oggetto stesso dell'intervento normativo; cosa inammissibile, in particolare riguardo ad un bene fundamentalissimo,

²⁶⁰ Ex art. 578 tale momento si ravvisa dall'inizio del parto, e quindi, stante l'obbligo di procedere a parto prematuro in caso di feto viabile, dal momento dell'autonomia.

²⁶¹ Ciò è stabilito nel § 219d StGB. Si tenga però conto che, in assenza di tale esplicita determinazione, la legge 194/78 è invece astrattamente applicabile a qualsiasi interruzione di gravidanza.

²⁶² Per un maggior approfondimento della questione attinente allo statuto giuridico del concepito, si veda E. GIACOBBE, *Il concepito come persona in senso giuridico*, Torino, 2003.

che non può preesistere ad ogni valutazione legale²⁶³.

Il concetto di vita umana va quindi stabilito in base ad una riflessione razionale condotta alla luce dei dati della scienza, e il diritto non può affidarsi a criteri arbitrari o aleatori.

Si può dunque affermare che la vita incomincia necessariamente con il suo inizio biologico, che costituisce l'inizio dell'uomo nell'unità e integralità delle sue dimensioni.

Infatti, l'art. 1 della legge n. 194/1978, affermando che: *“Lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”*, indirizza a comprendere come il legislatore abbia rinunciato a stabilire un concetto giuridico di “vita umana”, facendo riferimento ad un dato preesistente alla elaborazione normativa. Ecco perché è necessario prendere le mosse dalla definizione della vita offerta dalla biologia²⁶⁴.

La scienza genetica ormai ampiamente riconosce l'inizio della vita nel momento della fecondazione o concepimento²⁶⁵.

Benché si tratti di un concetto quasi unanimemente accettato, tuttavia non è mancata la proposta di altri due criteri.

Il primo individua, quale punto d'avvio della vita umana, l'annidamento, cioè l'impianto della cellula uovo fecondata nell'utero, fenomeno che inizia verso il sesto o settimo giorno dopo la fecondazione e si conclude verso il quattordicesimo giorno da questa.

Il secondo criterio, alternativo al concepimento, fa riferimento allo sviluppo del cervello che dovrebbe verificarsi dalla ottava settimana in poi di gestazione. Si è giunti

²⁶³ ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, Padova, 1992, p. 9.

²⁶⁴ EUSEBI, *La tutela della vita prenatale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1988, p. 1064.

²⁶⁵ Anche larga parte della dottrina giuridica conviene nel ritenere che dalla fecondazione prenda inizio la vita umana come concetto giuridicamente rilevante [ROMANO - STELLA, *Aborto e legge penale, riflessioni e proposte*, p. 12; MANTOVANI, *Le possibilità, i rischi e i limiti delle manipolazioni genetiche e delle tecniche bio-mediche moderne*, *Riv. It. Med. Leg.*, 1990, p. 428; PALAZZO, *Persona (Delitti contro la)* in *Enciclopedia del diritto*, p. 300; ZUCCALÀ, voce *Aborto (diritto penale)* in *Enciclopedia del diritto*, p. 129]. Esattamente in questo senso si è pronunciata altresì la massima autorità comunitaria: si veda la Risoluzione del Parlamento europeo in data 16 marzo 1989, in cui si fa riferimento alla *“necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento”*.

all'individuazione di tale momento in base alla seguente argomentazione: è lo stesso dato normativo a stabilire l'identificazione della morte clinica con la cessazione irreversibile del funzionamento dell'encefalo. Pertanto, in base ad una discutibile analogia, se ne è dedotto che il concepito si può ritenere un essere umano solamente quando inizia la sua attività cerebrale. *“In realtà tale parallelismo tra fine e principio della vita è del tutto ingiustificato. Infatti, non è paragonabile la situazione di chi ha vissuto ed è morto, a quella dell'embrione che è un soggetto umano che dal momento del concepimento ha iniziato un graduale arricchimento delle potenzialità già iscritte nello zigote”*²⁶⁶.

Muovendo i possibili rilievi critici a tali ultimi orientamenti, il principio della tutela della vita umana dal suo inizio, enunciato dall'art. 1 della l. 194/1978, deve dunque essere interpretato come tutela dall'istante del concepimento.

Bisogna però precisare che alcuni autori contestano tale conclusione e fanno decorrere “la vita rilevante per il diritto” da un momento successivo a quello dello sviluppo biologico. Fondamentalmente, per costoro l'embrione non sarebbe vita umana ma solamente aspettativa di vita, o vita umana in potenza²⁶⁷. Su questa via, ritenendo cioè l'embrione una mera *spes vitae*, si può giungere a conseguenze davvero aberranti, ovvero a sostenere che quando l'embrione è mortalmente malato viene meno l'aspettativa di vita, e quindi la dovuta tutela²⁶⁸.

La teoria in questione, che postula la non-umanità dell'embrione, e quindi la totale liceità dell'aborto, almeno nelle prime fasi dal concepimento, si basa fondamentalmente sulla possibilità di individuare un momento di “personalizzazione” successivo all'inizio del processo vitale: prima di tale momento, quindi, esisterebbe una vita appartenente alla

²⁶⁶ AMBROSETTI, *Profili penali dell'interruzione di gravidanza*, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di S. RIONDATO, 2002, Milano, p. 724.

²⁶⁷ LOMBARDI - VALLAURI, *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990, p. 735 ss.

²⁶⁸ Tale argomentazione è stata sostenuta da: Trib. Ravenna, 11 gennaio 1978, in *Giust. It.*, 78, II, 320. Il tribunale riteneva applicabile in un caso di aborto procuratosi dalla donna (art. 547 c.p. oggi abrogato) l'art. 49, 2 comma (reato impossibile).

specie umana, ma non una specifica persona umana²⁶⁹.

Ecco che solo il momento del concepimento può individuare un valido *dies a quo*, a partire dal quale colui che è *homo in fieri* può trovare un'adeguata tutela.

La tesi anticipativa dell'essere umano al momento stesso della fecondazione è quella più connaturale alla concezione personalistica dell'essere umano, su cui è incentrata anche la Costituzione, in contrapposizione ad istanze utilitaristiche che conducono, come si è visto, sulla base di posticipati gradi di sviluppo embrionale, a ritenere il concepito una mera *res*, una *portio viscerum*, come tale totalmente disponibile per qualsiasi finalità extrapersonale²⁷⁰.

La stessa tesi anticipativa risponde ad una più integrale istanza di una tutela globale della vita umana fin dalle sue prime manifestazioni, consentendo sull'embrione, in quanto non oggetto, ma soggetto di diritto, soltanto interventi terapeutici, volti cioè alla salvaguardia della vita o della salute dell'embrione medesimo o dell'individuo dopo la sua nascita²⁷¹. E tale prospettiva, che peraltro risulta la più garantista anche sotto il profilo dei principi di legalità-tassatività, assicurando maggiore certezza sull'inizio dell'essere umano tutelabile, appare la più adeguata anche perché considera il concepito essere umano a prescindere dalla sua vitalità.

E come si è visto, l'art. 578, ai fini della repressione penale del feticidio, non viene interpretato nel senso di una necessaria presenza di tale requisito, come capacità durevole di vita autonoma²⁷², essendo sufficiente soltanto che il feto sia nato vivo²⁷³.

²⁶⁹ Così M. ZATTI, *La prospettiva del biologico*, in AA. VV., *Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana*, p. 191.

²⁷⁰ Percorrendo tale strada, il concepito verrebbe sottoposto alla disciplina giuridica dettata per le altre parti del corpo umano, costituendo proprietà dei genitori.

²⁷¹ Così EUSEBI, *La tutela penale della vita prenatale*, in *Riv. It.*, 1988, p. 1053; ROMANO, *Legislazione penale e tutela della persona umana*, in *Riv. It.*, 1989, p. 67; RONCO, *Persona (delitti contro la)*, in *Enciclopedia giuridica*, 1989, p. 89.

²⁷² Si ritiene che il concetto di capacità di vita umana non consenta di cogliere l'*in sé* della realtà umana, ma solo il suo rapporto con l'ambiente, come comprova il fatto che l'assenza di autonomia si presenta in molte altre situazioni, anche similari, senza che venga minimamente posta in dubbio la qualità umana del

Dottrina e giurisprudenza sono, infatti, pressoché unanimemente orientate a ritenere bastevole il presupposto della vita posseduto anche per un solo istante, “*perché non è lecito privare una creatura umana anche di un solo attimo di vita*”²⁷⁴.

1.2. Il concetto di interruzione di gravidanza

Dopo aver accennato in via preliminare alla nozione di vita umana accolta nella maggior parte della dottrina e alle tendenze difformi, per comprendere appieno la distinzione tra il reato di cui all’art. 578 e l’aborto, è necessario procedere ad un’analisi di tale ultimo concetto.

Come è noto, l’aborto viene definito in modo differente dalle diverse branche della scienza.

Dal punto di vista ostetrico si intende per aborto l’interruzione della gravidanza,

soggetto (si pensi al caso del malato sottoposto ad intervento chirurgico la cui sopravvivenza dipende dai circuiti meccanici per la respirazione e la circolazione extracorporea). Inoltre la capacità di vita extrauterina viene a dipendere dal dato estrinseco e contingente dei progressi della scienza, dalla preparazione tecnica dei sanitari e dalle attrezzature ospedaliere. Sicché a decidere della non umanità o della umanità del concepito sarebbe il contesto storico-tecnologico: il nato prematuro, che ieri non sarebbe stato essere umano, lo diventa perché adeguatamente assistito. Si veda MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Padova, 1995, p. 59.

²⁷³ Sulla nozione di soggetto “vivo” e “vitale”, si veda DURANTE MANGONI, *L’infanticidio*, in PALMIERI e ZANGANI, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Napoli, 1982, p. 197.

²⁷⁴ PANNAIN, tratto da *Aborto, infanticidio, reato impossibile per mancanza di elementi costitutivi, ovvero reato putativo per mancanza di presupposti?* In *Giust. Pen.*, 1973, I, p. 305. *Contra*: VANNINI, secondo cui “*nulla conta che la legge non abbia incluso tra gli estremi del delitto la vitalità. L’estremo della vitalità è implicito nella giuridica obiettività del delitto stesso; ché se questa si concreta nell’interesse all’inviolabilità della vita umana, non si capirebbe una penale responsabilità in colui che, con l’atto diretto ad uccidere, non una vita avesse distrutto, ma una mera parvenza di vita. Mancando la vitalità mancherebbe l’oggetto giuridico dell’azione, che è costituito appunto dall’interesse di conservare la vita all’individuo e in questo caso all’infante*”, op. cit., p. 304.

accompagnata o meno dall' espulsione del prodotto del concepimento, in un momento in cui questo non è ancora vitale. Pertanto, le interruzioni della gravidanza che si verificano in un periodo successivo alla raggiunta vitalità del feto, ma prima del termine naturale di gestazione, vengono qualificate come parto prematuro, anche se ne consegue la morte del prodotto del concepimento²⁷⁵.

Per contro, nella scienza medico-legale tale definizione non viene generalmente accettata poiché si creerebbe una lacuna nella tutela giuridica del concepito. E ciò perché tra il delitto di aborto e quello di infanticidio, o di omicidio, non troverebbe spazio un'adeguata protezione giuridica del feto. Pertanto, sul piano medico-legale si considera aborto la provocata interruzione della gravidanza in qualsiasi periodo - purché prima del termine naturale della gestazione - con conseguente morte del prodotto del concepimento²⁷⁶.

Infine, agli effetti del diritto penale, si qualifica come aborto la soppressione del feto, qualunque sia il grado di maturazione raggiunto, poiché la tutela giuridica del nascituro si estende a tutta la durata della vita intrauterina.

Va inoltre precisato che elemento essenziale dell'aborto è sempre la morte del prodotto del concepimento. Invece, qualora lo stesso in seguito all'interruzione della gravidanza sopravviva, non ricorrerà un'ipotesi di aborto, bensì di parto prematuro.

Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che l'interruzione della gravidanza costituisce la cessazione dello stato di gestazione prima dell'esito naturale del parto. Da essa non sempre deriva la morte del concepito poiché in taluni casi, soprattutto se la gestazione è in uno stadio avanzato, il neonato può continuare a vivere. Pertanto, dall'interruzione della gravidanza può derivare sia un aborto, sia un parto prematuro.

L'interruzione della gravidanza non è, quindi, sinonimo di aborto poiché quest'ultimo

²⁷⁵ FRANCHINI, *Medicina legale*, cit., p. 394. L'autore individua il termine in cui il prodotto del concepimento è vitale allo scadere del settimo mese.

²⁷⁶ La dottrina è sempre stata sostanzialmente unanime sul punto. Si veda ZUCCALA', voce *Aborto*, cit., p. 128; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, cit., p. 99; ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, cit., p. 81; PANNAIN, voce *Aborto*, in *Noviss. Digesto It.*, I, 1957, p. 783.

concetto è più restrittivo, coincidendo sempre con la morte del prodotto del concepimento²⁷⁷.

1.3. Il limite tra interruzione della gravidanza ed omicidio

Una volta chiarito quale sia il momento iniziale della vita umana e la nozione di interruzione della gravidanza, è possibile individuare il confine tra tale fattispecie e quella dell'omicidio, in particolare nella *species* dell'infanticidio.

Agli effetti dell' art. 578, si intende per “feto durante il parto”, il feto nascente al concludersi di una gravidanza giunta spontaneamente al termine. Quest'ultima espressione non significa che la gravidanza si sia protratta per il periodo fisiologico di nove mesi, bensì che essa non deve essere stata interrotta artificialmente nel suo processo naturale.

Tale tesi trova, peraltro, conferma nella l. n. 194/1978, poiché il fatto che questa legge abbia introdotto il termine di interruzione della gravidanza, che di per sé non si identifica col concetto di aborto, essendo idoneo a comprendere anche il parto prematuro, “*esclude letteralmente la possibilità di far rientrare nella fattispecie posta a tutela della gravidanza l'ipotesi di feticidio, in cui per definizione l'uccisione del feto interviene in*

²⁷⁷ A voler essere precisi, bisogna tuttavia ricordare che nella legge n. 194/78, la locuzione “interruzione della gravidanza” il più delle volte coincide con il concetto di aborto, ma in una serie di casi diverge. Tale differenziazione si può scorgere alla luce degli artt. 17 e 18. Si è infatti osservato che, se l'interruzione della gravidanza coincidesse esclusivamente con l'aborto, si dovrebbe dedurre che le fattispecie colpose e preterintenzionali, nelle quali è prevista la rilevanza specifica del parto prematuro, siano sprovviste della corrispondente fattispecie dolosa, considerando che in nessuna disposizione punibile a tale titolo si contempla il fatto di cagionare un parto prematuro, ma solo quello di determinare un'interruzione della gravidanza. E poiché non è ammissibile che un reato punito a titolo di colpa o di preterintenzione non sia anche punibile a titolo di dolo, ne deriverebbe che l'interruzione della gravidanza deve essere assunta come concetto di genere comprensivo sia dell'aborto sia del parto prematuro. Così ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, op. cit., p. 87.

*un momento successivo alla fisiologica conclusione della gravidanza stessa, vale a dire dopo che ha ormai avuto inizio il parto spontaneo*²⁷⁸.

Pertanto, si può concludere che può esservi feticidio solo al momento di un parto che segua lo spontaneo concludersi del processo fisiologico della gravidanza. Per contro, nel momento dell'intervento interruttivo della gravidanza anche se il feto è vitale, non si può parlare di parto nel senso richiesto dall'art. 578.

Come logico corollario di tali premesse, si deve escludere che prima del parto si possa far riferimento alle norme in materia di omicidio.

Sotto il piano prettamente applicativo, il medico che pratici un intervento di interruzione della gravidanza, anche quando il feto ha possibilità di vita autonoma, è punito con le sanzioni previste all'art. 19 l. n. 194/1978, qualora ne derivi un aborto. Per contro, solamente ad intervento concluso, qualora sia venuto alla luce un essere vivo anche se non vitale, cessa l'applicabilità della l. n. 194 ed inizia, con riferimento ad eventuali condotte dolose o colpose del sanitario o di altro soggetto, la riferibilità delle norme sull'omicidio.

Recentemente la Cassazione ha tracciato una linea di confine netta in seno ai delitti contro la persona, facendo riferimento al momento in cui viene posto in essere il gesto criminoso. Si è così affermato che la condotta di procurato aborto, prevista dalla legge n. 194/78, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno; la condotta prevista dall'art. 578 si realizza invece dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. *“Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall'utero materno, il fatto, in assenza dell'elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall'art. 578 configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577 n. 1”*²⁷⁹.

²⁷⁸ PICOTTI, *Feticidio colposo, interruzione della gravidanza e successione di leggi penali*, cit., p. 165. Si veda anche AMBROSETTI, op. cit, p. 41.

²⁷⁹ Cass., 18 ottobre 2004, CED 229255.

Se questa è dunque la ricostruzione che emerge dall'opportuna interpretazione sistematica dell'ordinamento, va doverosamente riconosciuto che in materia permangono aspetti problematici. Infatti, l'introduzione della legge n. 194/78, che ha delineato in modo profondamente innovativo il concetto di interruzione della gravidanza e il costante progresso nella scienza medica, richiederebbero *de iure condendo* una revisione dell'art. 578 ed un miglior coordinamento con le norme sull'interruzione della gravidanza.

2. L'infanticidio e il reato di cui all'art. 591 c.p.

Il reato d'infanticidio non presenta particolari problematiche per quanto concerne le modalità di realizzazione della condotta. Appartenendo alla categoria dei cosiddetti reati a forma libera, può essere commesso anche con atti omissivi, per esempio, omettendo di alimentare il neonato, o abbandonandolo. È in questa eventualità che si pone il problema della distinzione tra l'art. 578 e il delitto di abbandono di persone minori o incapaci.

Va premesso che mentre per il passato questo rapporto si instaurava tra l'art. 578 vecchio testo e l'art. 592 (abbandono di un neonato per causa d'onore)²⁸⁰, dopo la L. 442/81, abrogata questa seconda norma, i poli della questione sono l'art. 578 nuovo testo e l'art. 591 c.p., essendo il concetto di neonato ricomprensibile in quello di "minore".

²⁸⁰ *"L'infanticidio mediante abbandono non deve essere confuso con l'abbandono di neonato per causa d'onore; delitto, quest'ultimo, a cui deve ritenersi, per definizione, estranea l'intenzione di provocare la morte del bambino. Quest'ultimo evento costituisce per l'art. 592 c.p., una causa di aggravamento della pena quando, pur non essendo voluto dall'autore, segua tuttavia all'abbandono con rapporto di causa ad effetto. Per conseguenza, non è mai configurabile concorso materiale o formale tra il delitto dell'art. 578 e quello dell'art. 592 c.p., in quanto che, se la morte segue all'abbandono come conseguenza non voluta, ricorre appunto l'ipotesi di cui all'art. 592; mentre, se l'autore prevede e volle la morte del neonato come conseguenza dell'abbandono, si versa senz'altro in un caso d'infanticidio"*. Così FIORE, voce *Infanticidio*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1971, p. 401. Considerazioni analoghe vengono svolte anche dopo la modifica dell'art. 578.

Prima di porre una linea netta di riparto tra le due fattispecie criminose, è bene chiarire la nozione di abbandono accolta in tale ultimo articolo.

In primis, l'oggettività giuridica del delitto in esame non consta tanto nella tutela della vita o dell'incolumità personale, ma piuttosto nella violazione di un obbligo assistenziale o di custodia²⁸¹. Ciò è confermato dal rilievo che, in tutte le ipotesi di abbandono, semplice o aggravato, previste dall'art. 591, è necessario che il fatto non sia diretto a ledere l'incolumità personale o la vita del soggetto passivo²⁸².

Se infatti una tale volontà sussistesse, sia pure a titolo di dolo eventuale, e l'abbandono costituisse il solo mezzo per realizzarla, non sarebbero più applicabili le disposizioni dell'art. 591, ma le comuni norme sulle lesioni e sull'omicidio volontario²⁸³.

L'essenza del delitto consiste, pertanto, nel puro e semplice fatto dell'abbandono del fanciullo o dell'incapace, caratterizzato dalla volontà esclusiva di sottrarsi ad un obbligo di custodia o di cura derivante dalla legge o da un particolare rapporto giuridico, con la coscienza di porre in pericolo l'incolumità personale del soggetto passivo.

Il concetto di abbandono richiede, secondo parte della dottrina, un requisito materiale, un requisito psicologico ed uno normativo.

Il primo consiste nel mero fatto di lasciare la persona di cui si tratta in balia di se stessa²⁸⁴; il secondo nell'*animus derelinquendi*, e cioè nell'intenzione di lasciare definitivamente, e non solo momentaneamente²⁸⁵, la persona di cui si debba aver cura; il terzo risulta dal collegamento con l'obbligo di cura o di custodia e comporta quindi anche la consapevolezza di sottrarsi, con la propria condotta, all'osservanza dell'obbligo.

²⁸¹ In tal senso Cass, 21 ottobre 1953, in *Riv. Pen.*, 1954, II, p. 450.

²⁸² Si veda MANZINI, op. cit., VIII, p. 280, secondo cui “*oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato concernente la sicurezza della persona fisica*”.

²⁸³ G. D. PISAPIA, *Abbandono di minori*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1971, p. 30.

²⁸⁴ Non sarebbe pertanto sufficiente un mero abbandono morale.

²⁸⁵ In senso contrario, però, Cass. 28 novembre 1938, in *Riv. Pen.*, 1939, I, p. 305 dove si afferma che può integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 591 anche un abbandono temporaneo.

La prevalente dottrina²⁸⁶ e giurisprudenza²⁸⁷ richiedono, inoltre, che l'abbandono debba essere pericoloso, nel senso che debba porre in pericolo, sia pure in via meramente potenziale, l'incolumità o la vita della persona minore od incapace²⁸⁸.

Se il pericolo, e cioè la probabilità non irrilevante di un danno non si verifica, il delitto deve escludersi, per difetto di offesa all'interesse tutelato.

Ci si chiede, poi, se debba essere condiviso l'orientamento che esclude l'abbandono ogni qual volta il fatto sia commesso in modo da rendere possibile il ritrovamento della persona abbandonata.

Per parte della dottrina è indifferente, per il configurarsi del reato *de quo*, che il fatto avvenga in circostanze di tempo e di luogo tali da rendere più o meno agevole il ritrovamento da parte di terzi, in quanto l'abbandono riguarderebbe solo il rapporto tra il soggetto attivo e il soggetto passivo²⁸⁹.

Tuttavia, si può eccepire che se la possibilità del ritrovamento dovesse escludersi in modo assoluto, si passerebbe dall'ipotesi dell'abbandono a quella dell'omicidio o dell'infanticidio. Infatti, come meglio si vedrà a breve, in quei casi, purtroppo non infrequenti, in cui il neonato viene deposto dalla madre in un cassonetto dell'immondizia, non di rado in un sacchetto chiuso, è stata ravvisata la ben più grave casistica dell'art. 578.

Per individuare ancora più marcatamente la differenza tra tale reato e l'art. 591, più che

²⁸⁶ ANTOLISEI, op. cit., pp. 121-122, il quale non manca di avvertire che “l'art. 591 non esige espressamente questo requisito, ma esso si desume in modo certo dallo scopo dell'incriminazione”; MANZINI, op. cit., p. 296.

²⁸⁷ In tal senso, Cass. 17 giugno 1940 in *Riv. Pen.*, 1941, I, p. 205; Cass. 18 aprile 1941, in *Riv. Pen.*, 1941, 457, 2236.

²⁸⁸ *Contra*: G. D. PISAPIA, op. cit., p. 34, il quale ritiene che la situazione di pericolo non caratterizza l'azione delittuosa, e cioè l'abbandono come tale, potendo, semmai, entrare nella struttura del reato ad altro titolo. L'autore individua il momento consumativo del reato nell'atto dell'abbandono, indipendentemente dal verificarsi della situazione di pericolo.

²⁸⁹ G. P. PISAPIA, op. cit. p. 34. A sostegno dell'irrelevanza del ritrovamento ai fini dell'esclusione del reato, l'autore sottolinea che l'aggravante “del luogo solitario” è stata soppressa dal vigente codice, proprio perché sarebbe indifferente il luogo dell'abbandono.

sul profilo delle modalità di realizzazione della condotta e dell'elemento oggettivo, risulta opportuno porre l'accento sull'elemento psicologico presente nei due reati, quale criterio differenziatore primario.

Dato che, come si è visto, abbandonare non significa semplicemente lasciare, ma “lasciare in una situazione di pericolo”, il dolo esige la coscienza del pericolo inerente all'abbandono stesso, ovvero si richiede la consapevolezza di sottrarsi, con la propria condotta, all'osservanza dell'obbligo di custodia o di cura. Ulteriore elemento del dolo sarebbe dato dalla consapevolezza dello stato di minore età o di incapacità del soggetto passivo²⁹⁰.

Pertanto, a configurare il delitto di abbandono di minore o incapace è sufficiente l'*animus derelinquendi*, l'intenzione di lasciare il soggetto passivo in balia di se stesso, e non l'*animus necandi*: la morte del medesimo deve essere, infatti, estranea all'intenzione dell'agente, del tutto assente dal novero dei fattori mentali che lo spingono alla condotta. Se dal fatto deriva, come evento non voluto, la morte dell'incapace, il reato risulterà aggravato ai sensi dell'art 591, terzo comma, laddove l'*exitus* sarà addebitabile all'agente a titolo di colpa²⁹¹, secondo alcuni autori, e a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri²⁹².

Si comprende ora, come l'*actio finium regundorum* tra le due condotte, possa essere tracciata facendo riferimento al dolo del soggetto agente, e ciò perché, come si è già ribadito, l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è punibile

²⁹⁰ Per quanto riguarda l'abbandono di minore, non si richiede che il soggetto agente abbia nei suoi confronti uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, essendo sufficiente la sola sorveglianza. Viceversa, nei confronti dei soggetti incapaci indicati nella seconda parte del primo comma dell'art. 591, e nei confronti dei minori degli anni diciotto abbandonati all'estero, sarebbe indispensabile, in capo al soggetto attivo, uno specifico dovere di cura o di custodia che trovi il suo fondamento fuori dall'art. 591 (in leggi, regolamenti, ordini di servizio, convenzioni, assunzioni di responsabilità da parte dell'agente) o nell'affidamento per ragioni di lavoro.

²⁹¹ CONTE, *Note sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e sul nuovo testo dell'art 578 c. p.*, in *Riv. Pen*, 1981, p. 675.

²⁹² ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, 1975, p. 313.

esclusivamente a titolo doloso; l'elemento psicologico della colpa, come è stato osservato, sarebbe incompatibile con il requisito dello stato di abbandono²⁹³.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578, infatti, si richiede l'intento specifico di cagionare la morte del neonato.

La finalità di sopprimere il prodotto del concepimento, anche solo a titolo di dolo eventuale, con previsione dell'evento e accettazione del rischio, vale a configurare la ben più grave ipotesi della condotta infanticida.

Pertanto, nel caso in cui la madre abbia abbandonato il neonato con la mera consapevolezza del rischio che si instauri una situazione di pericolo, sia pure potenziale, per l'incolumità fisica dell'infante, commette il delitto di cui all'art. 591. Di contro, qualora vi sia stata la consapevolezza o la volontà di cagionare la morte, l'azione criminosa va sussunta nella più grave fattispecie di cui all'art. 578.

Bisogna peraltro sottolineare, che proprio la condizione del neonato, che richiede particolare assistenza e cure immediate, tende a far ritenere che l'eventuale abbandono solo eccezionalmente possa essere qualificato come il delitto di cui all'art. 591 c.p. e non come tentativo di infanticidio²⁹⁴. Perché ricorra la prima ipotesi, è invero necessario che la madre abbia avuto la consapevolezza che l'abbandono, sia per il luogo in cui è stato effettuato, sia per le condizioni ambientali e temporali, rappresenti un pericolo meramente potenziale per la vita del nato.

Va inoltre precisato che non sussiste neppure il reato di abbandono di persone minori o incapaci quando il neonato sia lasciato in condizioni tali da venire certamente o immediatamente raccolto dall'assistenza pubblica o privata, con esclusione di ogni pericolo per la vita e l'incolumità personale²⁹⁵.

Viceversa, si è esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 591 e ravvisato quello

²⁹³ PATALANO, op. cit., p. 184.

²⁹⁴ AMBROSETTI, op. cit., p. 61. Bisogna peraltro ribadire che l'ammissibilità del tentativo di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è pacificamente riconosciuta in dottrina. Si veda MARINI, op. cit., p. 445.

²⁹⁵ Cass., Sez. V, 24 febbraio 1970, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1971, p. 983, m. 1432.

di tentato infanticidio nel fatto della madre minorene la quale, essendosi venuta a trovare in una condizione di solitudine ed incomunicabilità all'interno della famiglia, al fine di sbarazzarsi del proprio neonato (successivamente ritrovato e salvato), lo aveva posto in un involucro di plastica chiuso con due nodi e depositato in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, così accettando il rischio di cagionarne la morte per soffocamento o per schiacciamento²⁹⁶.

Tracciato ora il confine tra due fattispecie attigue che non così di rado lasciano perplessità sotto il versante interpretativo, rimane da chiarire quando, la condotta omicidiaria della madre, sia del tutto esente dall'applicabilità dell'art. 578, rientrando nelle comuni norme sull'omicidio e configurando delle ipotesi di figlicidio.

3. Distinzioni tra l'infanticidio e l'omicidio comune. Primi cenni sul delitto di figlicidio

Dalla panoramica sin qui svolta in tema di infanticidio, risulta ora agevole comprendere quando la condotta criminosa della madre non possa essere ricompresa nel trattamento privilegiato tipico dell'art. 578, per assumere i connotati del comune omicidio, aggravato dal rapporto tra il colpevole e l'offeso ai sensi degli artt. 576, n. 2 e 577, n. 1. Se le condizioni di abbandono materiale e morale, sia che vengano interpretate in un'accezione restrittiva, sia che vengano dedotte da un'analisi soggettivistica, non sono riscontrate, in quanto presupposto del fatto ed elemento specializzante, pregiudicheranno la *ratio* stessa del trattamento privilegiato che ha ispirato la formulazione dell'art. 578. Alla stessa conclusione la giurisprudenza è giunta nel caso in cui lo stato di isolamento

²⁹⁶ Trib. min. Bari, 7 aprile 1988, *Foro It.*, 1988, II, p. 530. È evidente come il Tribunale per i minorenni di Bari si sia conformato all'indirizzo, prevalente nella giurisprudenza più recente, secondo cui vi è compatibilità tra tentativo e dolo eventuale. È noto, invece, come sul punto la prevalente dottrina sia invece orientata in senso negativo. Si veda MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992, p. 439.

sia stato volontariamente creato e mantenuto²⁹⁷, o determinato dalla madre stessa per sua incuria o indifferenza²⁹⁸ o quando la donna ne ha preconstituito le condizioni celando la gravidanza, partorendo clandestinamente, precludendosi ogni aiuto ed assistenza²⁹⁹.

Peraltro, le condizioni da abbandono non rilevano, nella struttura dell'incriminazione, in quanto tali, bensì nella misura in cui si riflettano nella psiche della donna e costituiscano il movente del suo agire. Da qui l'esigenza normativa che le condizioni siano connesse al parto: ove è evidente che tale connessione rimarca una situazione di disagio, idonea a costituire il movente dell'agire, più che di derelizione irrimediabile ed assoluta. Se pertanto, anche tale requisito viene a mancare, nessun trattamento benevolo potrà essere riservato alla madre e sarà ravvisabile la *figura criminis* dell'omicidio comune: la giurisprudenza, infatti, ritiene insufficiente l'oggettiva preesistenza al parto delle predette condizioni, dovendo la donna trovarsi "immersa" in esse, in modo da esserne "*psicologicamente ed eziologicamente condizionata al punto da essere indotta all'uccisione del proprio neonato*"³⁰⁰.

Anche la constatazione dell'esistenza del requisito temporale, ovvero del feticidio commesso "durante il parto" o dell'infanticidio realizzato "immediatamente dopo il parto", assume un ruolo decisivo nella configurabilità dell'art. 578: il fatto, cioè, deve contestualizzarsi in quello stato di "flagranza" o "quasi flagranza" rispetto al parto, solo in relazione al quale è possibile ipotizzare che perduri quella condizione di turbamento

²⁹⁷ Cass., 26 maggio 1993, in *Cass. Pen.*, 1995, p. 57.

²⁹⁸ Cass., 16 aprile 1985, in *Cass. Pen.*, 1987, p. 552.

²⁹⁹ Cass., 3 maggio 1988, in *Cass. Pen.*, 1990, p. 1736. Si veda anche Cass., 17 luglio, 1989, (ud. 3 maggio 1988) rv. 181870: nella specie la corte ha qualificato il fatto come omicidio volontario, modificando l'originaria imputazione di infanticidio, poiché l'imputata si era resa conto dopo qualche mese dello stato di gravidanza ed aveva fin dall'inizio deciso di nascondere tutte le conseguenze del concepimento illegittimo, fino a maturare un disegno che includeva l'occultamento della gravidanza stessa, il parto clandestino, la dispersione del prodotto del concepimento, il ricorso ad un sanitario, qualsiasi assistenza ostetrica, volontariamente precludendosi ogni soccorso.

³⁰⁰ Cass. Pen, 16 aprile 1985, citata in RONCO-ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, Torino, 2005, p. 1985.

psichico ad esso connesso³⁰¹.

In sintesi, ogni qualvolta venga meno un elemento costitutivo del fatto tipico di infanticidio, idoneo a degradare il titolo di reato, la madre non potrà beneficiare di alcun trattamento sanzionatorio di favore, nemmeno nel caso in cui la morte del prodotto del concepimento si sia verificata nella peculiare prospettiva del dolo eventuale: si pensi all'ipotesi in cui la donna abbia assunto, subito dopo il parto, un atteggiamento passivo, omettendo anche le più elementari e indispensabili cure al nato, prevedendo, anche in via meramente ipotetica, il naturale esito della sua condotta.

Risponderà, viceversa, di omicidio colposo *ex art. 589*, la madre che, avendo tenuta nascosta la gravidanza, abbia partorito in condizioni di rischio per il feto, cagionandone imprudentemente la morte³⁰².

Se si è chiarita la distinzione tra la fattispecie comune e quella attenuata, incentrata sullo stato di alterazione psichica o di isolamento dell'infanticida, a seconda del modello ricostruttivo che si voglia adottare, è necessario introdurre una nozione attigua, quella di figlicidio, che tuttavia non trova una collocazione sistematica all'interno del codice. Infatti, se con il termine *figlicidio* si indica l'uccisione del figlio da parte di un genitore, sia il padre che la madre, coloro che sopprimono il figlio al di fuori delle precise condizioni poste dall'art. 578, saranno imputati, secondo il codice penale italiano, di omicidio.

Infatti, se la scienza giuridica nettamente traccia la linea di confine tra l'omicidio comune e l'infanticidio, la criminologia, anche sulla base di requisiti temporali e di diversificate motivazioni intrapsichiche, differenzia tra il neonaticidio, il figlicidio e il

³⁰¹ L'immediatezza, come situazione individuata dalla "flagranza" o "quasi flagranza", poiché soltanto in tali situazioni sarebbe concepibile il turbamento psichico che costituisce la ragione del diverso trattamento sanzionatorio dell'infanticidio rispetto all'omicidio volontario, con la precisazione che manca il requisito dell'immediatezza quando la morte sia cagionata a non meno i due giorni dal parto, è ben scolpita in Cass., Sez. I, 12 giugno 1989.

³⁰² Come si è più volte ribadito, non è previsto l'infanticidio colposo, incompatibile con la situazione di abbandono materiale e morale. Si veda PATALANO, *op. cit.*, p. 184.

figlicidio. Tali categorie di delitti sono diverse sotto il profilo giuridico, sotto quello dell'eventuale psicopatologia dell'autore e, soprattutto, sotto il profilo della relazione tra autore e vittima.

Riservando al capitolo sesto una dettagliata disamina di tali nozioni, per ora si intende solo cogliere un sommario, ma pur significativo accenno di carattere statistico, sui numeri di tali reati: se gli infanticidi sembrano diminuiti, sono recentemente aumentate le uccisioni di bambini non neonati da parte delle madri.

In Italia, secondo un'indagine ISTAT relativa a tutti gli omicidi volontari compiuti sul territorio nazionale nel 1998, di 670 casi, 120 risultano essere omicidi effettuati in famiglia; di questi il 17% è rappresentato da casi di figlicidio³⁰³.

È verosimile che questi dati statistici ufficiali siano nettamente inferiori alla quantità reale dei figlicidi commessi. Ad esempio molti decessi di bimbi catalogati come "incidenti", "disgrazie", possono in realtà nascondere dei progetti omicidiari di madri che hanno compiuto un omicidio per omissione, con gravi e volontarie carenze di cure e di attenzioni. È evidente, pertanto, come vi sia un numero oscuro che rende difficile cogliere la reale portata del fenomeno.

A fronte dell'aumento dei casi di figlicidio materno, come si è detto, vi è da sottolineare il decrescere del delitto di infanticidio.


Infatti, nel triennio 1880-1883, la media annuale di infanticidi era di 30³⁰⁴ (prima del 1880 infanticidio e aborto procurato erano considerati congiuntamente ad altri reati contro la persona), sale a 47 tra il 1906 e il 1911 e a 75 nel decennio 1950-1959, cifre per le quali, inoltre, si affermava che fossero da considerarsi senz'altro al di sotto della realtà e potevano essere soltanto prese come "*punti approssimativi di partenza per calcolare il numero presumibile totale comprensivo anche degli infanticidi rimasti sconosciuti*", ritenendo che in Italia ve ne fossero 200 all'anno³⁰⁵. Gli infanticidi

³⁰³ G. C. NIVOLI, *Medea tra noi, Le madri che uccidono il proprio figlio*, 2002, p. 16-17.

³⁰⁴ STOPPATO, *Infanticidio e procurato aborto*, Padova, 1887.

³⁰⁵ GUARESCHI, *L'infanticidio commesso su gemelli. Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria e Medicina Legale*, 60, 870-884, 1940.

diminuiscono poi, nei dieci anni successivi (54 casi in media all'anno); negli anni fra il 1968 ed il 1981 le statistiche ne riportano 277, la media è dunque scesa di 20 casi all'anno. Arrivando all'81, “i casi di infanticidio in Italia sono in netta progressiva diminuzione. Nel corso degli ultimi decenni la frequenza media annua di tale delitto si è ridotta di circa dieci volte”³⁰⁶. Negli ultimi decenni, dunque, il numero degli infanticidi subisce una costante caduta, riducendosi la frequenza media annua fino a circa dieci volte e la media degli ultimi trentadue anni è di 13 infanticidi l'anno, ma non ha neppure raggiunto le dieci unità dal 1993.



Elaborazione dati ISTAT, n. infanticidi 1968/1999

Si conferma quindi la tendenza alla consistente riduzione del delitto, ed appare plausibile attribuire il calo alla maggiore diffusione dell'aborto, ma anche a ragioni culturali, tanto più disponendo della prova indiretta della relativa maggior frequenza degli infanticidi nelle regioni meridionali³⁰⁷.

³⁰⁶ BISTARINI-LA CAVERA, *Rilievi statistici sulla frequenza dell'infanticidio in Italia nel periodo 1968-1981. Rassegna di criminologia*, XVIII, pp. 37-48, 1987. Si consideri la notevole incidenza che ha avuto, sulla diminuzione dei casi di infanticidio, la legge sull'interruzione della gravidanza.

³⁰⁷ Negli anni fra il 1968 ed il 1993 nelle regioni meridionali ed insulari si sono verificati ben 160 infanticidi, il 43,3% del totale degli infanticidi italiani, a fronte del 40,5% di infanticidi del Nord e del 16,2% del Centro Italia. Si veda MERZAGORA BETSOS, *Demoni del focolare, mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003, p. 94.

Bisogna poi specificare che il numero degli infanticidi diminuisce fino ad un certo punto, ma raggiunge poi una cifra “irriducibile” costituita sempre di più da casi in cui assumono un ruolo determinante le condizioni psicopatologiche, anche se non si vuole con ciò affermare che vi siano oggi solo motivi di tal fatta alla base degli infanticidi, perché altrimenti si faticerebbero a comprendere le motivazioni anche sociali e culturali, non esclusivamente biologiche.

Tale “cifra irriducibile” sembra essere presente anche nel delitto di figlicidio: l'Eures stima in una ventina i minori, di età compresa tra i 3 e 4 anni, vittime ogni anno della “normalità assassina” del padre o della madre. Dalle 21 vittime del 1998 si è scesi alle 20 del 2000 per salire alle 30 del 2003. Una media annua di una ventina di minori, vittime inconsapevoli di un evento delittuoso consumato all'interno della famiglia dove si son avuti nel 2003 ben 210 omicidi (187 nel 2004, scesi a 174 nel 2005³⁰⁸), con 201 vittime, pari al 30,5% dei 658 decessi totali per omicidio volontario³⁰⁹.

Poste tali prime premesse in ordine alle differenze prettamente statistiche tra i delitti di infanticidio e di figlicidio, di tale ultimo reato si procederà ad una ricostruzione interpretativa, per lo più su basi psicologiche e antropologiche, per comprendere a fondo quali siano i fattori scatenanti che possono condurre ad uno dei delitti di sangue che più suscita orrore ed incredulità: in una società come quella attuale, sempre più attenta alla difesa della vita e protesa alla tutela dei diritti dei minori, il comportamento di una madre che uccide il proprio figlio non può che generare sgomento e risultare per tutti ripugnante.

Si passerà ad un'analisi, nel prossimo capitolo, della disciplina dell'infanticidio nel sistema penale inglese, disamina utile al fine di comprendere anche le recenti proposte di riforma avanzate sul tema, per tornare, nel capitolo sesto, ad un approfondimento sul figlicidio, anche allo scopo di comprendere le spinte motivazionali che conducono la

³⁰⁸ Dati tratti da MASTRONARDI-VILLANOVA, *Madri che uccidono*, Roma, 2007, p. 20.

³⁰⁹ Dati tratti dal sito www.sosinfanzia.com. A tali numeri vi sono poi da aggiungere i 400 casi di minori vittime ogni anno di abusi e violenze psico-fisiche in famiglia.

madre a tale gesto estremo, laddove il legame con il nato dovrebbe essersi già rafforzato per il decorso del tempo.

CAPITOLO V

Profili comparatistici: l'infanticidio in Inghilterra

Sommario: 1. La riforma italiana del 1981 e le scelte operate da altri legislatori europei; 2. L'infanticidio nel sistema penale inglese: 2.1. Storiografia dell'infanticidio in Inghilterra; 2.2. La legislazione moderna: dall'*Infanticide Act* del 1922 all'*Infanticide Act* del 1938; 3. Proposte di riforma; 3.1. *The Law Commission* 2006; 4. Cenni conclusivi.

1. La riforma italiana del 1981 e le scelte operate da altri legislatori europei

Dopo aver esaminato le caratteristiche del delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale nel sistema penale italiano, è opportuno prendere in considerazione altri ordinamenti europei, e segnatamente quello inglese, per analizzare come lo stesso reato venga disciplinato in tale sistema penale.

Un'analisi comparatistica può, infatti, rappresentare un utile strumento per individuare *de iure condendo* una soluzione legislativa che possa fornire migliori risultati rispetto a quelli dell'esperienza italiana, esperienza che, come si è visto, ha portato a numerosi dubbi in ordine alla reale portata innovativa della fattispecie introdotta con la riforma del 1981.

Innanzitutto, un dato accomuna sicuramente tale riforma a quelle di altri Paesi europei: la volontà di abolire la discussa rilevanza della causa d'onore. A prescindere, infatti, dalle diverse formulazioni legislative, va constatata una generale tendenza ad eliminare, quale fondamento del privilegio sanzionatorio, ogni riferimento ad elementi che abbiano attinenza con il sentimento dell'onore sessuale.

In tal senso si è posto il codice penale svizzero il quale, già da più di sessant'anni, ha bandito dal testo normativo ogni menzione della causa d'onore o del requisito, proprio

della tradizione tedesca, della illegittimità della nascita³¹⁰. Sulla stessa linea si sono mosse anche la riforma austriaca del 1974³¹¹ e quella portoghese del 1982³¹².

Va peraltro sottolineato che l'eliminazione della causa d'onore sembra essere l'unico aspetto in comune fra la riforma italiana del 1981 e quelle degli altri paesi europei. Difatti, pur nella diversità delle tradizioni giuridiche e culturali, gli ordinamenti che hanno proceduto ad una riforma della norma sull'infanticidio hanno individuato il fondamento del "privilegio" dell'infanticidio nella diminuita capacità psichica derivante dal turbamento del parto³¹³. Come si è già messo in evidenza, il legislatore italiano, con la riforma del 1981, ha voluto ancorare il privilegio sanzionatorio ad un requisito di natura sostanzialmente oggettivo, ovvero le condizioni di abbandono materiale e morale, con una scelta in netta divergenza dalle linee di tendenza della legislazione europea della stessa epoca.

Difatti, la scelta degli altri legislatori europei è stata quella di porre l'accento sul profilo soggettivo dell'infanticida, su quella minore capacità psico-fisica conseguente al parto, che consente peraltro di escludere dal beneficio sanzionatorio qualsiasi concorrente nel reato, riducendo quindi le problematiche, proprie della formulazione dell'art. 578 c.p., connesse con la disciplina del concorso di persone nel reato.

A tali considerazioni va aggiunto un dato fondamentale: il delitto di infanticidio sta scomparendo dalle legislazioni europee. Infatti, il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il delitto di infanticidio, si sta scontrando con una nuova

³¹⁰ L'art. 116 del codice penale svizzero recita: "La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria".

³¹¹ L'art. 79 del codice penale austriaco del 1974 recita: "Una madre che, durante il parto oppure fino a quando è sotto gli effetti del parto, uccide il figlio è punita con la pena detentiva fino a cinque anni".

³¹² L'art. 137 del codice penale portoghese stabilisce una pena detentiva da uno a cinque anni per la madre che uccide il figlio durante o subito dopo il parto, essendo ancora sotto il flusso perturbatore o per nascondere il disonore.

³¹³ AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, op. cit., p. 114.

tendenza abrogatrice da parte delle nuovissime riforme dei codici penali europei³¹⁴.

Innanzitutto, il legislatore francese ha scelto di eliminare tale *figura criminis* dal nuovo Code Pénal del 1994. Difatti, nel vigente codice penale francese non vi è alcuna norma specifica disciplinante il delitto di infanticidio che quindi ricade sotto le disposizioni che regolano in via generale l'omicidio.

L'art. 300 c.p. francese, prima della novella del 1994, definiva l'infanticidio come l'omicidio o l'assassinio di un bambino neonato. L'art. 302, comma 2, prevedeva, poi, per la madre, autore principale o complice dell'assassinio o omicidio del neonato, la pena della reclusione da dieci a vent'anni. La norma si chiudeva con la riserva che tale disposizione non si poteva riferire ai coautori e complici che, in ogni caso, avrebbero risposto di assassinio o omicidio senza mai entrare nella disposizione più favorevole riservata alla madre.

A partire dalla metà degli anni ottanta cominciarono ad intensificarsi i progetti di riforma del Code pénal presentati alle assemblee legislative francesi³¹⁵. In particolare, per quanto riguardava il delitto di infanticidio, il "progetto Badinter" auspicava la scelta di abolire ogni considerazione privilegiata per questo tipo di reato tanto che, nell'ambito della sezione del progetto dedicata agli attentati volontari alla vita umana, non vi era alcuna fattispecie che disciplinasse in modo autonomo il delitto di infanticidio. Il risultato fu quindi quello di abrogare tale fattispecie dal nuovo Code pénal.

Vi è anche un altro codice di seconda generazione nel quale è stata operata una scelta analoga, ovvero il Còdigo penal spagnolo.

Originariamente la *figura criminis* prevista dall'art. 410 c.p. spagnolo era quella tradizionale dell'infanticidio per causa d'onore, molto simile a quella italiana. Il più mite trattamento sanzionatorio era infatti riservato alla madre che uccideva il proprio figlio appena nato per non essere esposta al pubblico disonore. Il secondo comma dell'art. 410 del vecchio codice penale spagnolo estendeva il trattamento più mite ai genitori della

³¹⁴ AMORE, *L'infanticidio, Analisi della fattispecie normative e prospettive di riforma*, 2011, pag. 123.

³¹⁵ Fino al 1994 era in vigore il Code Napoléon del 1810 che, nonostante le varie riforme e la costante decodificazione, ormai non poteva più rispondere ai mutamenti sociali.

partoriente che commettevano questo delitto allo scopo di salvare l'onore delle proprie figlie. Tale impostazione della norma suscitava continui problemi interpretativi, anche a fronte della diminuzione di pena riservata solo nel caso in cui si ravvisasse la *causa honoris* e non la minorata condizione psico-fisica della donna durante il puerperio.

In realtà, gran parte del codice penale spagnolo non sembrava più rispondente alle mutate condizioni della società moderna e questa necessità di innovazione venne avvertita sempre più dalla dottrina spagnola che, in merito, proponeva delle linee di riforma. Segnatamente, quanto alla disciplina relativa al delitto di infanticidio, iniziarono a contrapporsi due differenti intenzioni: una parte della dottrina spingeva verso una radicale abolizione del privilegio dell'infanticidio, un'altra proponeva di individuare la *ratio* della norma in una presunta diminuita capacità psichica della partoriente.

Cominciarono quindi a susseguirsi tutta una serie di norme allegate ai vari progetti di riforma del codice penale spagnolo tendenti sempre più ad una eliminazione della causa d'onore in luogo di un riconosciuto turbamento psichico della donna legato all'evento del parto.

Con la *Ley Organica* n. 10 del 23 novembre 1995 è entrato in vigore il nuovo codice penale spagnolo e la scelta del legislatore è stata quella di abrogare totalmente la disciplina del regime sanzionatorio privilegiato precedentemente previsto per l'infanticidio per causa d'onore. Anche in Spagna, quindi, l'infanticidio non è più considerato come una autonoma figura di reato, bensì come un'ipotesi circostanziata di omicidio.

La scelta operata dal legislatore francese e spagnolo è stata preceduta da quella operata nel sistema penale tedesco. Occorre innanzitutto precisare che quando si fa riferimento al codice penale tedesco del 1975 non si fa riferimento ad un codice integralmente nuovo, bensì ad una riforma, assai incisiva, del *Reich* risalente al 1871. In particolare, il processo di riforma del codice penale tedesco ha registrato negli ultimi trent'anni un costante impulso legislativo. Accanto alle tante leggi di modifica della parte speciale, una nuova recente svolta si è registrata con la promulgazione, nel gennaio del 1998, della VI grande Legge di riforma che ha coinvolto tre aspetti della parte speciale: la

numerazione delle fattispecie incriminatrici, la forbice edittale prevista per alcuni reati, la definizione del dolo specifico nei delitti contro il patrimonio. Anche la disciplina sull'infanticidio è stata toccata dalla riforma del 1998 che ha abrogato l'art. 217 StGB che stabiliva che la madre che avesse ucciso il proprio figlio illegittimo nel corso del parto o subito dopo esso, sarebbe stata punita con la pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi meno gravi la pena detentiva prevista andava da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di cinque anni. Tale norma, peraltro, non era riferibile al complice del delitto che quindi, a seconda della condotta, rispondeva di *Mord* o *Totschlag*.

Inizialmente, l'orientamento predominante nei lavori di ristrutturazione del codice penale era quello di riformare l'art. 217 StGB. Questo intervento prevedeva innanzitutto l'ampliamento della norma all'ipotesi dell'infanticidio del figlio legittimo, e poi era volto a regolare la disciplina del concorso di persone che in passato aveva dato i maggiori problemi in sede di interpretazione giurisprudenziale. Tuttavia il dibattito si è esteso al problema dell'opportunità sul piano politico-criminale di conservare il "privilegio" dell'infanticidio, considerando che la casistica tendeva ad affievolirsi e che i pochi casi registrati avevano creato non pochi problemi di applicazione giurisprudenziale. Risultato di tali dubbi applicativi è stato l'eliminazione dell'art. 217 StGB e la sussunzione dell'infanticidio nella previsione dell'art. 213 StGB che prevede i casi di omicidio commesso in uno "stato emozionale alterato", il cosiddetto "affekttotschlag".

Poste tali considerazioni, risulta opportuno verificare se tali nuove tendenze siano state accolte nel sistema inglese, e quali siano le ultime prospettive di riforma.

2. L'infanticidio nel sistema penale inglese

Prima di passare all'analisi dell'evoluzione della disciplina dell'infanticidio nel sistema penale inglese, occorre premettere che, pur in un ordinamento in cui la *Common Law* ha

avuto le proprie origini, la disciplina dell'infanticidio rappresenta un caso di *Statute Law*. Ciò vuol significare che la disciplina del reato non è frutto unicamente dell'elaborazione giurisprudenziale, bensì che il delitto è espressamente regolamentato da un provvedimento legislativo. Il diritto penale inglese odierno è quindi una mescolanza di *common law* e di *statutes*³¹⁶. Se la maggior parte dei principi generali della responsabilità va tuttora ricercata nella *common law*, il maggior numero dei reati è ora definito dalla legge scritta. La prima consistente consolidazione della legislazione penale si ebbe nel 1861 e l'*Offences Against the Person Act* di quell'anno rimane la legge principale in materia³¹⁷.

Poste tali premesse, è possibile muovere ad una disamina dell'evoluzione storica di tale fattispecie delittuosa, sino all'emanazione dell'*Infanticide Act* del 1938.

L'infanticidio era un fatto comune nell'Inghilterra medievale³¹⁸. La giurisdizione per tale reato apparteneva alla Chiesa piuttosto che al potere temporale in quanto veniva vissuto come un peccato contro la stessa anziché un crimine contro lo Stato.

Si trattava di un delitto tipico delle donne appartenenti alle classi meno abbienti³¹⁹, e la causa più comune della morte era il soffocamento. Nella maggior parte dei casi il soffocamento era deliberato, nonostante in altri potesse essere casuale data l'abitudine di far dormire i bambini nel letto dei genitori.

Dai primi censimenti risulta, nelle comunità rurali, la netta predominanza di bambini maschi rispetto a bambine femmine, dato fattuale che suggerisce una volontaria

³¹⁶ VINCIGUERRA, *Introduzione allo studio del diritto penale inglese. I principi*, 1992, p. 55.

³¹⁷ A. B. BELTRAME, *La famiglia nel diritto penale inglese*, in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da ZATTI), *Diritto penale della famiglia* (a cura di RIONDATO), IV, ed., 2002, p. 246.

³¹⁸ B.A. KELLUM, *Infanticide in England in the Later Middle Ages*, 1974.

³¹⁹ Si può ritrovare la stessa usanza anche attualmente nei paesi più poveri come l'India, in cui ancora oggi il tasso di infanticidio è altissimo e le percentuali relative alla soppressione volontaria di bambine è nettamente superiore a quello di bambini maschi. In India esistono anche motivazioni culturali: se la famiglia ha una bambina essa è tenuta a dare una cospicua dote per farla sposare. Le famiglie arrivano ad indebitarsi per formare la dote per questo spesso preferiscono la drastica scelta dell'infanticidio direttamente al momento della nascita per evitare di peggiorare ulteriormente la loro situazione.

applicazione dell'infanticidio verso queste ultime. Peraltro, l'intento era difficile da provare e molto spesso i corpi non venivano neppure ritrovati perché dispersi nelle campagne circostanti. La Chiesa, con gli Statuti di Winchester del 1224, fece sì che il soffocamento dei bambini divenne un peccato veniale (scusabile) e nel 1237 lo trasformò in peccato mortale. Le pene per l'infanticidio erano di varia natura ma generalmente non severe e spesso consistevano in una forma di pubblica umiliazione. L'infanticidio spesso era punito più che in relazione al fatto in sé, in connessione all'adulterio e all'illegittimità delle relazioni extraconiugali.

La soppressione di bambini continuò ad essere un problema significativo lungo tutto il XVIII e IX secolo in Inghilterra, e fu portato all'attenzione pubblica grazie al diffondersi della stampa. La pratica dell'abbandono del neonato in un luogo pubblico con la speranza che venisse ritrovato e che se ne prendesse cura qualcun altro era molto comune nel XVIII sec. Molti di questi bambini abbandonati morivano a seguito delle intemperie cui erano esposti. Di fatto, la vera incidenza dell'infanticidio in tale epoca storica non potrà mai essere conosciuta a causa della scarsità di dati statistici a disposizione. Nel XIX sec. i fattori più a rischio erano l'illegittimità, la povertà e l'essere la madre una serva³²⁰.

D'altra parte, occorre sottolineare che molti infanticidi non furono comunque mai scoperti e dunque mai puniti. L'Inghilterra vittoriana non richiedeva la registrazione dei neonati morti (divenne un requisito legale solo nel 1926), i becchini erano compiacenti e inserivano i presunti neonati morti nelle bare di adulti dopo aver ricevuto il certificato di morte da parte delle levatrici, che erano spesso in accordo con le madri. La registrazione delle morti da parte dei medici legali erano incomplete e approssimative, le indagini erano inesistenti o comunque inadeguate. Nel 1860 il *County Coroners Act* migliorò la situazione dando ai medici legali un'adeguata retribuzione e maggiore assistenza nel compiere adeguate indagini. Il risultato di quest'atto legislativo fu subito evidente: il numero di indagini crebbe vertiginosamente come i verdetti di omicidio infantile. Il

320 R.W. MALCOMSON, *Infanticide in the Eighteenth Century*. In L.S. COCBURN, *Crime in England 1550-1800*, 1977.

Lancet del 1861 riportò che 1.130 infanti sotto l'età di due anni furono uccisi tra il 1856 e il 1860 solo nella città di Londra³²¹.

La stessa situazione continuò a persistere anche nella prima parte del XX secolo. Il trattamento legale dell'infanticidio subì una modifica consistente con gli *Infanticide Acts* del 1922 e 1938. Più recentemente lo stigma che connetteva l'infanticidio a donne non sposate ha cominciato a perdere importanza e anche l'introduzione dell'*Abortion Act* del 1967³²² ha contribuito a diminuire l'incidenza dell'infanticidio.

2.1 La legislazione moderna: dall'Infanticide Act del 1922 all'Infanticide Act del 1938

Come premesso, la giurisdizione per l'infanticidio durante l'epoca medievale apparteneva alle Corti ecclesiastiche, anche se durante il regno di Enrico I fu emessa una legge che sanciva che l'infanticidio commesso da persone diverse dai genitori era soggetto alla legislazione delle corti secolari ed era trattato come l'omicidio.

L'infanticidio di bambini illegittimi continuò ad essere uno dei più grandi problemi sociali dell'epoca e proprio per questo fu emanata la famosa legislazione Stuart di Giacomo I. Nel 1623³²³ fu emanata una legge per combattere l'infanticidio di bambini illegittimi da parte delle madri. La legge era molto chiara nello stabilire la sua finalità: evitare che le donne lascive non provassero la vergogna e la punizione magari sotterrando segretamente o nascondendo in altro modo le morti dei loro figli illegittimi. Questo rovesciava completamente la presunzione tipica del sistema di *common law*

³²¹ Leader Article, *Increase of Infanticide*, Lancet, 1861.

³²² L'*Abortion Act* del 1967 fu definito come: "un atto legislativo per modificare e chiarire la legge relativa all'interruzione di gravidanza effettuata da medici riconosciuti". Probabilmente l'introduzione di questo atto ha ridotto l'incidenza del numero di infanticidi poiché veniva concessa la possibilità di non portare a termine la gravidanza e di non dover uccidere il bambino dopo la nascita.

³²³ *An Act to Prevent the Destroying and Murthering of Bastard Children*, 1623.

secondo cui in assenza di prove che il bimbo fosse nato vivo, tutti i bambini trovati inspiegabilmente morti erano presunti nati morti. L'onere della prova che il bambino fosse nato morto ricadeva sulla madre che doveva produrre delle testimonianze a suo favore³²⁴. E visto che nella maggior parte dei casi queste gravidanze e i conseguenti parti erano tenuti segreti, trovare dei testimoni era quasi sempre impossibile. Il giurista inglese Blackstone considerava la legislazione del 1623 troppo severa e riteneva che l'onere della prova, nella pratica, era spesso spostato sull'accusa³²⁵. Le madri sospettate di aver ucciso il loro figlio legittimo venivano processate seguendo la legge sull'omicidio sino al 1922 quando il primo *Infanticide Act* entrò in vigore. Due casi³²⁶ del 1688 si possono prendere in considerazione per comprendere l'applicazione pratica della legge dell'epoca: nel primo caso Sinah Jones, una serva, fu incriminata, secondo l'Atto del 1623, per aver ucciso il figlio illegittimo soffocandolo con un vestito e nascondendo il corpo in un baule. La sua difesa consisté nel dire che non sapeva niente del vestito nella bocca del bambino e che non era in se stessa nel momento in cui aveva compiuto il gesto, che era stordita. Nello stesso anno una donna sposata di buona reputazione uccise il neonato immediatamente dopo il parto. Sembrava che a malapena ricordasse l'evento e la linea difensiva fu che l'atto fu commesso "mentre era temporaneamente incapace per la mancanza di sonno". Sinah Jones fu condannata secondo le norme dell'Atto del 1623, mentre la donna sposata di buona reputazione fu prosciolta in quanto la Corte accettò la tesi difensiva della temporanea incapacità. Vi sono delle somiglianze nelle difese delle due donne: in entrambi i casi sembra esserci

³²⁴ Testo in inglese dall'Atto del 1623: "In every such Case the said Mother so offending shall suffer Death as in the Case of Murther, except such Mother can make proof by one Witness at least, that the Child (whose Death was by her so intended to be concealed) was bor Dead."

³²⁵ Testo *Commentaries on The Laws of England*: "It has of late years been usual with us in England, upon trials for this offence to require come sort of presumptive evidence that the child was born alive, before the other constrained presumption, that the child whose death had been concealed, was therefore killed by its parent, is admitted to convict the prisoner."

³²⁶ R.W. MALCOMSON, *Infanticide in the Eighteenth Century*, in L.S. COCBURN, *Crime in England 1550-1800*, 1977.

mancanza di ricordo dei dettagli dell'omicidio, insieme a temporanei disturbi mentali. Oggi sicuramente entrambe rientrerebbero nella previsione dell'*Infanticide Act* del 1938. La più grande discrepanza nei due casi è che il figlio di Sinah Jones era illegittimo e che la stessa aveva nascosto il corpo ricadendo esattamente nella fattispecie prevista dall'*Act* del 1623. L'altra donna era sposata, il figlio era legittimo e non aveva cercato di nascondere il corpo: era stata accusata in base alla legge di omicidio dell'epoca. La legge era molto difficile da applicare in sé: le giurie erano restie a condannare e c'era anche riluttanza da parte di molti giudici nel dirigere le giurie verso una condanna, facendo così diventare la legge una beffa. Era quindi necessaria una riforma.

Nel 1803 il *Lord Ellinborough Act*³²⁷ sostituì la legislazione del 1623 riportando i processi per infanticidio sulle orme di quelli per omicidio. L'Atto creò inoltre anche il reato di "occultamento di parto" punibile con la reclusione fino a due anni. Questo reato non poteva essere addebitato separatamente, ma la giuria, incapace di condannare per omicidio, poteva condannare per occultamento di parto, se il parto era stato celato. E anche questo crimine era limitato alle madri di figli illegittimi. I processi per occultamento di parto tra il 1830 e il 1860 triplicarono, e la Commissione per reati capitali statuí che più o meno tutti questi casi di condanna per occultamento di parto erano in realtà omicidi³²⁸. Solo nel 1823 l'offesa di occultamento di parto fu estesa, grazie all'*Offences Against The Person Act* del 1828, alle madri di tutti i nati, legittimi o meno. Durante gli anni 1849-1864 ci furono più di cinquemila indagini l'anno per le morti di bambini al di sotto di sette anni, ma ci furono solo 39 condanne e, di queste, 34 erano bambini illegittimi³²⁹. A fronte di tali dati statistici si introdusse un'altra importante modifica: non era necessario provare che il bambino fosse morto prima, durante o dopo la nascita. Nonostante questo, non poteva essere un'accusa autonoma. La Commissione inglese di Diritto Penale non era soddisfatta dalla legge così come era formulata e nel 1839 venne stabilito il principio per cui non si poteva accusare la

³²⁷ *Offences Against the Person Act*, 1803.

³²⁸ *Commission on Capital Punishment* 1866, British Parliamentary Paper.

³²⁹ SEABORNE DAVIES, *Child Killing in English Law*, 1937.

persona di un crimine e poi essere giudicata e condannata per un altro. Nel 1861 fu emanato un altro Atto³³⁰ in cui l'occultamento di parto divenne un delitto a sé stante che poteva essere commesso da qualsiasi persona nascondendo un bambino morto. La pena di morte continuava ad esistere per le madri colpevoli di infanticidio. Dal 1864 divenne pratica costante nei tribunali commutare la pena di morte in una pena meno severa quando "la donna è accusata di aver assassinato il suo stesso figlio mentre era al di sotto o non molto oltre l'età di dodici mesi"³³¹.

L'estrema pressione dell'opinione pubblica, dei parlamentari e della Commissione legale e anche dei giudici stessi portò alla riforma attuata con l'*Infanticide Act* del 1922. Questo atto introdusse un nuovo approccio legale all'assassinio di infanti: viene infatti sostenuto che l'atto non fosse il prodotto delle teorie mediche del XIX secolo sugli effetti del parto, ma di uno sforzo giudiziale per evitare di giungere a sentenze capitali che non sarebbero mai state eseguite. Le teorie mediche diedero però un'ottima ragione per riformare la legge. Delle 39 condanne per omicidio di infante tra il 1849 e il 1860 nessuna venne eseguita; tra il 1905 e il 1921, 60 donne vennero condannate a morte, ma 59 delle condanne vennero commutate³³². Questa legge ridusse l'infanticidio a omicidio colposo, applicabile solo alla madre, e solo dove si potesse dimostrare che al tempo dell'azione o omissione, la stessa era mentalmente disturbata a causa degli effetti del parto.³³³ Secondo la maggior parte dei giuristi³³⁴ dell'epoca era molto più semplice provare che l'equilibrio mentale dell'accusata fosse disturbato come conseguenza del parto piuttosto che dimostrare che fosse privata del suo ordinario autocontrollo in maniera temporanea come prevedeva la legge del 1872.

³³⁰ *The Offences Against The Person Act* 1861.

³³¹ N. WALKER, *Crime and Insanity in England*, op. cit.

³³² SEABORNE DAVIES, *Child Killing in English Law*, cit.

³³³ "Where a woman unlawfully by any direct means intentionally causes the death of her newly born child, but at the time of the act or omission had not fully recovered from the effect of giving birth to such child, and by reason thereof the balance of her mind was disturbed". *Infanticide Act* 1922.

³³⁴ C. DAMME, *Infanticide: The Worth of an infant under the law*, 1978.

Il termine neonato nella legge non era definito, era vago e chiaramente poteva essere interpretato con diverse accezioni. Il significato sarebbe potuto variare di caso in caso. Nel 1927 il caso di Mary O'Donoghue cominciò a far riflettere nuovamente il legislatore: la donna fu accusata di omicidio del figlio che all'epoca aveva 35 giorni. Il suo legale sostenne che lo squilibrio mentale causato dal parto e dalla nascita può ben durare più di 35 giorni. Secondo il giudice invece per neonato non si poteva intendere un bambino che avesse già 35 giorni e per questo Mary O'Donoghue fu condannata³³⁵.

Per molti anni si riconobbe che esisteva una lacuna nelle leggi a protezione della vita degli infanti. Essi erano protetti dall'*Offences Against the Person Act* del 1861 dal momento del concepimento fino al momento dell'inizio del parto. Nel momento in cui l'infante acquisiva esistenza separata dalla madre a seguito della nascita era protetto dalla legge sull'omicidio. Era quindi reato procurare un aborto, era omicidio uccidere un nato quando il processo del parto si era completato, ma togliere la vita ad un bambino mentre stava nascendo fino a che il parto era completato non era un crimine. Se una donna avesse potuto provare di aver ucciso il nato durante il parto, ma prima che lo stesso avesse acquisito autonoma esistenza, non avrebbe commesso alcun reato. Il crimine di "*child destruction*" fu così inserito tra i reati nel 1928 dall'*Infant Life (Preservation) Act* per colmare questo vuoto.

L'*Infanticide Act* del 1922 intanto continuava a creare dubbi applicativi. Nel 1936 ci fu un altro caso³³⁶ in cui la madre uccise il bambino di 3 settimane. Vi erano prove che fosse mentalmente disturbata a causa della nascita del primo figlio e che la situazione si fosse ripresentata anche alla nascita del secondo genito. Era chiaro che soffriva di squilibri mentali puerperali. Il giudice sentenziò che era vincolato dalla decisione stabilita nel caso O'Donoghue e che anche in questo caso il bambino non poteva essere considerato neonato secondo quella legge.

A fronte di tali dubbi applicativi nel 1939 è entrato in vigore un nuovo *Infanticide Act* che, come il precedente, ha continuato a mantenere l'infanticidio nella categoria

³³⁵ R. v O'Donoghue, 1927.

³³⁶ R. v Hale, *The Times*, 22 July 1936.

dell'omicidio colposo. La madre viene punita a titolo di *manslaughter* volontaria e non di *murder*. Il termine neonato scompare, contrariamente viene introdotto il limite temporale di 12 mesi dalla nascita entro cui tale atto legislativo può essere applicato. Inoltre vi è anche un tentativo di definire i “disturbi mentali puerperali”. E il reato continua a rimanere un reato proprio potendo essere commesso esclusivamente dalla madre:

Sezione 1: *“Quando una donna con un’azione od un’omissione volontaria causa la morte del proprio figlio al di sotto dell’età di dodici mesi, ma al momento dell’azione o dell’omissione l’equilibrio della sua mente era disturbato a causa del non completo recupero dagli effetti del parto del bambino o per effetto dell’allattamento conseguenti alla nascita del bambino, allora, nonostante le circostanze siano tali che secondo questo Atto l’offesa dovrebbe essere omicidio, lei sarà colpevole del crimine di infanticidio, e per tale crimine può essere trattata e punita come se fosse colpevole di omicidio colposo del bambino”*³³⁷.

Sezione 2³³⁸: *“Quando durante il processo di una donna per l’omicidio del proprio figlio, essendo il figlio minore di dodici mesi d’età, la giuria è dell’opinione che ella con*

³³⁷ *Infanticide Act 1938, s 1(1): Where a woman by any wilful act or omission causes the death of her child being a child under the age of twelve months, but at the time of her act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect of giving birth to the child or by reason of the effect of lactation consequent upon the birth of the child, then, notwithstanding that the circumstances were such that but for this Act the offence would have amounted to murder, she shall be guilty of felony, to wit of infanticide, and may for such offence be dealt with and punished as if she had been guilty of the offence of manslaughter of the child.*

³³⁸ *Infanticide Act 1938, s 1(2): Where upon the trial of a woman for the murder of her child, being child under the age of twelve months, the jury are of the opinion that she by any wilful act or omission caused its death, but that at the time of the act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect of giving birth to the child or by reason of the effect of lactation consequent upon the birth of the child, then the jury may, notwithstanding the circumstances were such that but for the provisions of this Act they might have returned a verdict of murder, return in lieu thereof a verdict of infanticide.*

un azione o omissione volontaria ha causato la sua morte, ma che al momento dell'azione o dell'omissione l'equilibrio della sua mente era disturbato per il motivo che non si era ancora completamente ripresa dagli effetti del parto o per gli effetti dell'allattamento successivo alla nascita del bambino, allora la giuria, nonostante le circostanze siano tali da poter configurare un verdetto di omicidio, emetta invece un verdetto di infanticidio”.

Dalla lettura della norma emerge un primo aspetto peculiare rispetto alle corrispondenti disposizioni dei Paesi a tradizione codicistica, cioè la maggiore estensione temporale entro la quale l'uccisione del bambino può essere qualificata come infanticidio. A tal proposito va ricordato che nella prima formulazione dell'*Infanticide Act* del 1922 era richiesto che l'infanticidio fosse commesso dalla madre sul figlio appena nato. La modifica legislativa, che ha introdotto un così ampio spazio temporale, entro il quale l'omicidio del figlio da parte della madre può essere qualificato come infanticidio, è stata determinata dal citato caso O' Donogue. Nella formulazione del 1938, il più ampio respiro temporale viene giustificato con riferimento all'effetto perturbatore derivante dall'allattamento.

3. Proposte di riforma

L'*Infanticide Act* del 1938 è attualmente ancora in vigore, in Inghilterra e in Galles, ed è stato adottato come legge anche in molti altri paesi di *Common Law* come il Canada³³⁹.

³³⁹ L'infanticidio fu introdotto in Canada nel 1948 e la sua formulazione normativa era basata sull'*Infanticide Act* del 1922, poi modificato nel 1938. La Section 7 del 1948 Act, poi s. 262 del Criminal Code canadese, stabiliva: *"Una donna che con un'azione o un'omissione intenzionale provoca la morte del figlio appena nato non può essere imputata di omicidio o omicidio colposo se al momento dell'atto o dell'omissione non si era completamente ripresa dagli effetti del parto e in ragione dello stesso l'equilibrio della sua mente era disturbato, ma si ritiene che debba essere imputata di un reato perseguibile, e cioè l'infanticidio"*. A seguito della riforma intervenuta nel 1955, in primo luogo l'espressione "neonato" è stata utilizzata per far riferimento, quale soggetto passivo, ad un bambino di età inferiore a un anno. In secondo luogo, il disturbo mentale può ora derivare da effetti connessi al parto o

Di recente sono state avanzate proposte di riforma, soprattutto a fronte di alcuni dubbi interpretativi ed applicativi che tale formulazione presenta.

In particolare, vi sono accesi scontri tra un modello socio-economico del reato, come quello accolto nell'Act del 1623, e il modello medico-legale introdotto per la prima volta nel 1922 e che permea anche la legislazione del 1938. Quest'ultima si riferisce, nel predisporre un più indulgente trattamento sanzionatorio, al processo del parto, ai suoi effetti sul corpo della madre, al processo ormonale e ad altri processi in atto durante l'allattamento. L'idea sottostante è che siano tali fattori fisici a influenzare il comportamento della rea in un modo tale da ridurne la responsabilità penale.

Trattasi di un'impostazione criticata da parte della dottrina, in particolare da O'Donovan, secondo cui tale teoria sarebbe inconsistente: se una donna che ha partorito negli ultimi dodici mesi uccide un bambino diverso dal proprio nato o un adulto, non si applica alcuna forma di responsabilità attenuata.

dall'allattamento. Infine, una nuova sezione, che è la s. 663 del codice penale, allevia la Corona dall'onere di provare che una madre non si è ripresa dagli effetti del parto o dell'allattamento al momento di commettere l'atto o l'omissione infanticida. La sezione s. 233 del Criminal Code prevede:

"Una donna commette l'infanticidio quando con un'azione od un'omissione intenzionale provoca la morte del suo bambino appena nato, se al momento della sua azione od omissione non si è completamente ripresa dagli effetti del parto e in ragione dello stesso o dell'allattamento conseguenti alla nascita del bambino la sua mente viene disturbata".

La stessa sessione stabilisce che: *"un bambino diventa essere umano quando si è completamente staccato, in uno stato vitale, dal corpo della madre o meno (a) ha respirato, (b) ha indipendente circolazione, o (c) il cordone ombelicale è reciso".* Peraltro, la sessione 2 del Criminal Code definisce l'espressione *"bambino appena nato"* indicata nella s. 233 del Criminal Code, come *"una persona al di sotto dell'età di un anno"*. La sessione 663 poi stabilisce: *"Quando una donna è accusata di infanticidio e le prove stabilisce che lei ha causato la morte di suo figlio, ma non stabilisce che, al momento del suo atto o della sua omissione con cui ha causato la morte di suo figlio, (a) non si era completamente ripresa dagli effetti del parto o dell'allattamento conseguenti alla nascita del bambino, e b) l'equilibrio della sua mente era, al tempo, disturbato a causa degli effetti della nascita o dell'allattamento conseguenti alla nascita del bambino, lei può essere condannata a meno che la prova stabilisca che l'atto o l'omissione non è stato intenzionale"*.

Nel 1975 il Comitato Butler statui che i principi medici su cui si basa l'Act del 1938 probabilmente non sono più rilevanti e che la psicosi puerperale non differisce da altre forme di psicosi essendo il parto solo un fattore che la incentiva. Il Comitato riteneva che il reato di infanticidio poteva essere eliminato perché il campo era sufficientemente coperto dall'introduzione della diminuita responsabilità.

La Commissione per la revisione della legge³⁴⁰ del 1980 accertò come ci fossero ben poche prove per associare gli effetti dell'allattamento con i disordini mentali connessi al parto e che questo riferimento andasse rimosso dalla legge. Nonostante il Royal College degli Psichiatri sostenesse che le basi mediche della legge fossero inesistenti, la Commissione era a favore solo di una modifica e non dell'eliminazione.

La Commissione riconobbe che “i fattori che operano nell'omicidio di infanti sono spesso dati dallo stress di prendersi cura dell'infante stesso, che magari è non desiderato o è difficile, ed inoltre da problemi di personalità”.³⁴¹ Se così fosse, e se il disturbo mentale non è più una causa significativa dell'infanticidio, allora la diminuita responsabilità non è un'appropriata difesa. La Commissione riconobbe l'inadeguatezza del modello medico e che il disturbo mentale può scaturire sia a causa del parto ma anche a causa di circostanze conseguenti al parto, ed avrebbe voluto inserire nella riforma proprio quest'ultima frase, ricollegando così il reato anche a cause socio-economiche. La riforma non ha avuto seguito e il testo legislativo è giunto invariato fino ai giorni nostri nonostante gli accessi dibattiti che continua a suscitare.

L'aspetto peculiare della disciplina inglese può, quindi, rinvenirsi nel fatto che *ab origine* il fondamento del “privilegio” dell'infanticidio sia stato individuato in quello stato di diminuita capacità psichica determinata dal parto. Questa caratterizzazione della norma sull'infanticidio è peraltro rispondente, ed anticipatoria, rispetto alle mutate condizioni sociali dell'Europa di metà secolo scorso, la quale cominciava a non

³⁴⁰ *Criminal Law Revision Committee, Fourteenth Report, Offences Against the Person* 1980.

³⁴¹ “The operative factors in child killing are often the stress of having to care for the infant, who maybe unwanted or difficult, and personality problems”.

ravvisare più il fondamento del trattamento privilegiato dell'infanticidio nella causa d'onore.

3.1. *The Law Commission 2006*

Tra il 2005 e il 2006 è stata proposta e approvata una riforma *all'Homicide Act* del 1957³⁴². Come si è accennato, un'ulteriore proposta di riforma è stata avanzata nel 2006. La *Law Commission Consultation Paper* n. 117 intitolata “*A New Homicide Act for England and Wales?*”, nella sua parte introduttiva, pone degli interrogativi significativi nell'ottica di comprendere come siano particolarmente sentite le problematiche relative all'applicazione pratica di tale fattispecie. Ci si chiede se la stessa debba essere mantenuta o abolita, e in caso di mantenimento, se debba essere “minimally reformed”, “moderately reformed” o “radically reformed”.

Nella *Consultation Paper* del 2006 ampio spazio viene anche dedicato ad una disamina, in una prospettiva storica, dalle basi sulle quali l'odierna formulazione si è originata.

L'*Infanticide Act* del 1922 nacque in un'epoca in cui le prime teorie medico-psicologiche cominciarono a fare la loro comparsa nel mondo del diritto e furono utilizzate come base per la creazione della previsione legale, tanto che O'Donovan³⁴³ ha sostenuto che la stessa è una categoria medica introdotta nella legislazione penale.

Quando nel 1922 il reato venne introdotto nella legislazione inglese non esisteva la difesa parziale della “diminuita responsabilità”³⁴⁴, e sin dalla sua introduzione l'infanticidio veniva utilizzato come offesa/difesa per mitigare la disciplina molto rigida dell'omicidio.

³⁴² Law Commission 304: “*Murder, Manslaughter and Infanticide Project 6 of the Ninth Programme of Law Reform: Homicide*”.

³⁴³ K. O'Donovan, *The Medicalisation of Infanticide* [1984] *Crim LR* 259, 261.

³⁴⁴ *Diminished Responsibility*.

Quando nel 1957 venne introdotto l'*Homicide Act* e nella sezione 2 di tale atto fecero la loro comparsa i casi di "diminuita responsabilità", la dottrina inglese cominciò a chiedersi se la previsione dell'infanticidio come reato a sé stante avesse ancora senso.

A giustificare la permanenza di una previsione normativa distinta per tale reato vi sono almeno quattro ordini di ragioni che la Commissione di Legge che ha proposto la riforma del 2005 dell'*Homicide Act* individua.

In primis vi sono ragioni legate alle differenze strutturali tra i due reati: mentre l'infanticidio richiede che la mente della madre fosse disturbata al momento dell'azione o dell'omissione volontaria per non essersi completamente ripresa dagli effetti del parto o dell'allattamento, la diminuita responsabilità richiede invece che venga data prova dell'instabilità mentale dell'accusata ed è questa instabilità a causare una diminuita responsabilità mentale per l'uccisione compiuta.

La seconda e più ovvia ragione è che l'infanticidio è una previsione criminosa a sé stante.

Un terzo ordine di ragioni che giustifica la permanenza del reato di infanticidio è che in tale fattispecie, a differenza di quanto disciplinato nella sezione numero 2, "diminuzione della responsabilità", dell'*Homicide Act*, non si richiede nessun nesso di causalità tra l'uccisione dell'infante e l'instabilità mentale della madre. L'infanticida necessita solo di dar prova che al momento dell'omicidio l'equilibrio della sua mente era disturbato per gli effetti del parto o dell'allattamento.

Il quarto e ultimo ordine di ragioni sostenuto dalla Commissione di Legge consiste nel sottolineare che l'infanticidio è un reato proprio il cui soggetto attivo può essere solo la madre biologica, e tale restrizione implica l'accettazione che esista una forma estrema e anormale di depressione *post-partum*, che in rari ma effettivi casi, genera un impulso omicida nella neo madre. La commissione si chiede allora, nel caso in cui l'offesa di infanticidio permanga nel codice, quali riforme possano essere apportate.

Un punto che ha sempre suscitato ampi dubbi nella previsione legislativa è la cornice temporale³⁴⁵: i 12 mesi³⁴⁶ rappresentano un lasso temporale assolutamente arbitrario. Ciò significa che una madre che uccide il proprio figlio a 365 giorni dalla nascita, se accusata di omicidio può utilizzare solo la difesa di “diminuita responsabilità”, e anche se l’utilizzo di questa tecnica difensiva dovesse andare a buon fine, la condanna può essere molto più pesante rispetto a quella che avrebbe ottenuto commettendo il reato quando il bambino aveva 364 giorni. In tal caso l’accusa può essere direttamente di infanticidio con la conseguente diminuzione di pena.

Altra ipotesi di riforma è stata quella di creare un nesso causale tra il disturbo mentale e l’azione o omissione.

Le maggiori critiche all’*Infanticide Act* del 1938 sono sempre derivate dalla mancanza di solide basi psichiatriche, idonee ad individuare una connessione tra il parto e il disturbo mentale. Secondo la maggior parte degli Psichiatri è raro che esista una correlazione tra il parto e il vizio di mente, e questo vale anche in relazione all’allattamento. Secondo il Professor Walker³⁴⁷, la legge sull’infanticidio ha creato un mito: cioè la connessione tra il parto e l’uccisione dell’infante, laddove non vi sono solidi basi psichiatriche per avanzare tale connessione. Alcuni critici, inoltre, aggiungono che l’Atto del 1938 neutralizza la colpevolezza della donna, la responsabilità, la pericolosità della stessa.³⁴⁸

³⁴⁵ In Nuova Zelanda l’offesa di infanticidio si applica a tutti bambini al di sotto dei 10 anni (*Crimes Act* 1961).

³⁴⁶ In Australia, per esempio, il limite temporale è fissato a due anni dalla nascita, dopo che la *Victorian Law Reform Commission* ha analizzato la storiografia di tutti i casi di infanticidio e ha notato che statisticamente i reati avvengono entro una cornice temporale di due anni. *Victorian Law Reform Commission, Defences to Homicide: Final Report* (2004) par 6.39.

³⁴⁷ WALKER, *Crime and Insanity in England: Volume One, The Historical Perspective*, 1965, p. 136.

³⁴⁸ ALLEN, “*Rendering Them Harmless*” in P. CARLEN and A WORRAL (eds) *Gender, Crime and Justice*, 1987.

Tuttavia, in una ricerca condotta nel 1987 circa la connessione tra le malattie mentali e il parto, Kendall³⁴⁹ per la prima volta mostra come sembra davvero esserci una connessione tra il parto e il disturbo mentale per l'incidenza dell'aumento delle donne con squilibri mentali ricoverate immediatamente dopo il parto. Altri studi attribuiscono lo squilibrio mentale dopo il parto al cambiamento dei livelli ormonali, e dimostrano come lo scompenso avvenga in donne che sono già geneticamente predisposte alla malattia mentale.³⁵⁰ Esiste quindi una parte degli psichiatri favorevole alla presenza nel codice del crimine dell'infanticidio. Maier-Katkin and Ogle³⁵¹ analizzano l'esistenza di diverse condizioni psichiatriche che possono verificarsi *post-partum*. Così come molte delle neo mamme sono affette dal cosiddetto "baby-blues", allo stesso modo molti soggetti, dopo prolungate situazioni di stress attraversano fasi passeggera di depressione. Le due malattie psichiatriche più gravi a seguito del parto sono la depressione e la psicosi *post partum*. Sono caratterizzate da agitazione, confusione, grandi difficoltà nel dormire, allucinazioni e comportamenti violenti. Le stesse possono colpire 7 madri su 1.000 nascite.

Gli psichiatri, tuttavia, non sembrano in grado di raggiungere un accordo circa la natura e l'eziologia di queste psicosi durante il periodo *post partum*. Una scuola di pensiero ritiene che i cambiamenti biologici associati alla gravidanza hanno un ruolo determinante nel far precipitare la malattia, mentre altra scuola di pensiero ritiene che la psicosi puerperale non è una singola malattia ma un insieme di malattie che si manifesta in un momento di particolare vulnerabilità dell'organismo³⁵².

Tali divergenze di opinione circa la correlazione tra la psicosi puerperale e il gesto della

³⁴⁹ KENDALL, CHALMERS, PLATZ, *Epidemiology of Puerperal Psychoses*, 1987, 150 *British Journal of Psychiatry* 662.

³⁵⁰ COOPER, MURRAY, *Course and Recurrence of Postnatal Depression. Evidence for the Specificity of the Diagnostic Concept*, 1995, 166 *British Journal of Psychiatry*, 191.

³⁵¹ MAIER-KATKIN - OGLE, *A Rationale for Infanticide Laws* [1993] *Criminal Law Review* 903, pp. 905-909.

³⁵² KANE, "Postpartum Disorders" in *The Comprehensive Textbook of Psychiatric Disorders*, 1985, pp. 1343-1348.

madre infanticida, non rendono certo agevole l'intento di giungere a delle efficaci modifiche nella disciplina di tale delitto.

La *Law Commission Consultation Paper* n. 117, dopo aver passato in rassegna tali valutazioni medico-legali, pone una disamina delle differenti proposte di riforma.

La tesi abolizionista fa leva sull'assenza di basi psichiatriche a supporto dell'infanticidio, e ritiene che, se anche tali basi dovessero essere provate, a sostegno della madre potrebbe essere invocata la "diminuita responsabilità".

Tale tesi, peraltro, ritiene iniquo limitare il benevolo trattamento sanzionatorio previsto per l'infanticidio alla sola madre biologica, escludendo il padre che abbia ucciso il proprio figlio al di sotto del primo anno d'età.

La tesi che si fa portavoce di una riforma di minima entità all'*Infanticide Act* del 1938 ritiene che vi sia una base psichiatrica idonea a correlare il gesto infanticida con gli effetti del parto, escludendo però quelli legati all'allattamento, ritenuti non provati a sufficienza. Tale orientamento ritiene peraltro necessario alzare la soglia temporale entro la quale il gesto può essere qualificato come infanticidio, portandola ai due anni di vita del figlio.

La tesi che si pone nell'ottica di una "moderate reform", propone anch'essa l'innalzamento dell'età del soggetto passivo e l'eliminazione degli effetti dell'allattamento, ma soprattutto suggerisce che l'azione od omissione sia causalmente connessa con i disturbi della mente. In caso contrario, l'imputata potrebbe ottenere il benevolo trattamento sanzionatorio riservato all'infanticidio sulla base di un mero disturbo mentale, anche se tale disturbo non è causa del gesto criminoso. Risulta allora necessario, secondo tale impostazione, aggiungere, l'espressione "circumstances consequent upon birth" o "circumstances subsequent to the birth", "connected with it".

La tesi di una modifica radicale innanzitutto accoglie l'istanza, sostenuta dalla teoria moderata, di introdurre l'espressione suindicata, e si fa portavoce di un'estensione della fattispecie, anche al padre e ad altri soggetti cui il nato sia affidato. Propone, infine, l'eliminazione di ogni riferimento all'età del nato e agli effetti dell'allattamento.

The Law Commission, passate in rassegna tali prospettive di riforma, sottolinea

l'esigenza di una soluzione mista. Propone di eliminare ogni riferimento agli effetti dell'allattamento e di modificare il limite temporale entro il quale la madre può essere imputata per infanticidio, aumentandolo fino a 2 anni. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile provare una connessione tra il gesto della madre e gli effetti del parto, si potrà invocare la disciplina della "diminished responsibility".

Quanto ai profili processuali, la Commissione propone che nei casi in cui l'infanticidio non sia contestato e l'imputata, madre biologica di un bambino di un anno, venga imputata per *murder*, il giudice dovrebbe avere il potere di disporre un accertamento medico della stessa, al fine di stabilire se al momento dell'uccisione vi erano o meno i presupposti del reato d'infanticidio. In caso di risposta affermativa, il giudice dovrebbe rimandare la sentenza fissando un termine minimo.

Trattasi di proposte di riforma, allo stato rimaste tali, non ancora confluite in modifiche effettive all'*Infanticide Act* del 1938, segno dell'assenza di un consenso unanime, pur a fronte delle numerose voci critiche che si levano a sostegno della necessità di una puntuale riforma della materia.

4. Cenni conclusivi

Come si è visto, l'aspetto peculiare della disciplina inglese può rinvenirsi nel fatto che *ab origine* il fondamento del "privilegio" dell'infanticidio sia stato individuato in quello stato di diminuita capacità psichica determinata dal parto. È stata accolta la scelta di non ravvisare il fondamento del trattamento privilegiato dell'infanticidio nella causa d'onore, legata a concezioni ormai obsolete della morale familiare e sessuale. Tale scelta è stata operata anche nel codice penale svizzero del 1937 ed in quello austriaco del 1974 laddove il riferimento è all'"influenza del parto". Il codice penale portoghese ha introdotto l'espressione "sotto l'influsso perturbatore del parto"

In altri termini, si è optato per una base medico-legale della formulazione normativa, rifiutata dal legislatore italiano nel corso dell'*iter* legislativo che ha portato all'odierna

formulazione dell'art. 578 c.p. La proposta di elaborare una particolare fattispecie criminosa, basata sull'alterazione emotiva della madre dovuta al parto, sottolineando l'operatività di uno stato di alterazione psichica, pur distinto dal vizio di mente *ex artt.* 88-89 c.p., non ha trovato consensi.

La proposta di un infanticidio in stato di alterazione psichica, presentato come progetto Caretoni al Senato, si basava su valutazioni medico-legali, secondo cui il travaglio del parto ha sulla psiche femminile il potere di determinare un improvviso turbamento dell'equilibrio psichico, ma, tuttavia, non è in grado di produrre una menomazione della capacità di intendere e volere³⁵³. Se vi è concordia nel ritenere che l'eventuale diagnosi di un disturbo dell'adattamento con l'aggiunta di varie altre aggettivazioni non significa altro che la presenza di sintomi di tipo depressivo-ansioso, reattivi ad un evento emozionalmente significativo (il parto e quanto successivamente accaduto) con cui sono in chiaro rapporto causale, tuttavia non vi è concordia nel ritenere che tali sintomi depressivi siano di tale entità da alterare la capacità di intendere e volere della madre. Sul punto, anche gli studi inglesi successivi all'emanazione dell'*Infanticide Act* del 1938 mostrano perplessità sulla forza totalmente sconvolgente di tali alterazioni psichiche connesse al parto.

In altri termini, il legislatore italiano ha voluto, a differenza dell'ordinamento penale inglese, ancorare il privilegio sanzionatorio ad un requisito di natura essenzialmente oggettiva, ovvero le condizioni di abbandono morale e materiale.

Peraltro, se l'*Infanticide Act* del 1938 cerca di individuare un netto limite temporale entro il quale il gesto della madre ricade nella disciplina dell'infanticidio, la formulazione dell'art. 578 adotta un'espressione decisamente più incerta, laddove ravvisa nell'"immediatamente dopo il parto" il predetto requisito cronologico. Come già

³⁵³ Nella relazione della senatrice Ravaioli al disegno di legge n. 111 vi è una espressa menzione delle ragioni che giustificano il trattamento privilegiato nelle legislazioni straniere, e cioè il fatto che "*il delitto potrebbe essere commesso in uno stato di grave perturbamento psichico durante o immediatamente dopo il travaglio del parto e in condizioni di solitudine e di abbandono tali da rovesciare il sentimento materno in un rapporto di estraneità distruttiva*".

messo in evidenza nella parte dedicata alla disamina degli elementi costitutivi della fattispecie, trattasi di una formula che ha creato notevoli dubbi esegetici, tra un'interpretazione relativa ed una assoluta.

Parte della dottrina ha sostenuto che la configurabilità del delitto non può essere limitata all'ipotesi in cui la condotta della madre sia stata realizzata in rapida successione temporale rispetto al parto, dovendosi adottare una valutazione complessiva, anche legata al perdurare nella donna delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto che la determinano a realizzare il fatto. Il requisito dell'immediatezza deve essere poi accertato caso per caso, in relazione al permanere del rapporto di interdipendenza tra la condotta della madre e le predette condizioni che, è da presumere, avranno un effetto più o meno determinante in relazione al tempo trascorso dal momento del parto. Tuttavia, se l'accertamento delle predette condizioni risulta particolarmente complesso per gli addetti ai lavori, ne consegue che anche la valutazione sull'"immediatezza" incontra indubbi problemi di individuazione, incrementando il rischio di pronunce inique.

La divergenza tra la scelta operata dal legislatore italiano e quello inglese si può chiaramente individuare anche nella disciplina del concorso di persone nel reato. Se la tendenza delle legislazioni europee, cui l'*Infanticide Act* del 1938 si ispira, è quella di limitare il privilegio dell'infanticidio alla sola madre, l'art. 578 c.p. concede un potere discrezionale di riduzione della pena per coloro che hanno concorso nel reato al solo scopo di favorire la madre.

D'altra parte, tale diversità è pienamente giustificata dalla differente *ratio* della norma. Infatti per il codice penale italiano, sono le condizioni di abbandono materiale e morale, in quanto requisito oggettivo, a legittimare la punizione del soggetto agente. Di conseguenza è logico pensare che vi sia una sorta di applicazione di un regime più favorevole per chi condivide con la madre questa condizione oggettiva di turbamento³⁵⁴. Di contro, la scelta operata dalle legislazioni europee pone l'accento sul profilo soggettivo dell'infanticida, su quel turbamento interiore che non è condivisibile da

³⁵⁴ AMORE, *L'infanticidio, Analisi della fattispecie normative e prospettive di riforma*, 2011, p. 122.

nessun altro. Se quindi il fondamento della norma si individua nella minor colpevolezza della madre derivante da una minore capacità psico-fisica conseguente al parto, si deve per forza escludere dal beneficio qualsiasi concorrente nel reato.

Se per la fattispecie delineata nell'art. 578 c.p. risulta quindi auspicabile una riforma, anche a fronte dei deludenti esiti dell'applicazione giurisprudenziale, nondimeno anche la formulazione inglese, pur legata ad un presupposto soggettivo, ovvero lo stato di diminuita capacità psichica determinata dal parto, presenta non poche difficoltà applicative, di cui le voci di riforma su delineate sono chiara espressione.

CAPITOLO VI

Il figlicidio materno

Sommario: 1. Il figlicidio in una prospettiva storico-culturale; 2. Aspetti psicologici: 2.1. Le motivazioni al figlicidio; 2.2. Il comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio; 3. Aspetti giuridici: 3.1. L'aggravante dell'art. 577 n. 1 c.p.: il parricidio semplice; 3.2. *Ratio* dell'aggravamento di pena per il figlicidio e profili di diritto comparato.

1. Il figlicidio in una prospettiva storico-culturale

Ufficialmente la dedizione amorosa dei genitori è imparziale e sconfinata, e la reverenza amorosa dei figli per lo più, se non sempre, naturale e proporzionata; il rapporto madre-figlio è da sempre considerato come il più benevolo e protettivo, ben lontano dalla dimensione criminale; ma in realtà, come si apprende dalle innumerevoli testimonianze che la cronaca nera di continuo offre, si deve essere disposti a dubitare dell'assoluta naturalezza di tali sentimenti. All'osservatore più attento non può sfuggire che il legame simbiotico che unisce la madre al figlio sembra più il risultato di una conquista molto lenta e non irreversibile, che un dato di fatto preesistente.

Di regola si ritiene che sia prepotente e irresistibile, o meglio istintivo, l'amore materno, non tollerando eccezioni se non in casi patologici di assoluta irresponsabilità per un processo psicotico d'inspiegabile natura. Ma la realtà è completamente diversa.

Anche se non esistono statistiche sicure, si sa dalla stampa che i casi noti di vessazioni di ogni genere nei confronti di minori da parte di persone preposte alla loro cura sono numerosissimi e ancor più numerosi si devono presumere i casi ignoti³⁵⁵; che le violenze

³⁵⁵ Si è già detto, nel capitolo precedente, che sia l'infanticidio che il figlicidio sono reati che rientrano in quello che è indicato come numero oscuro della criminalità. Reati che, non venendo denunciati, non vanno a comporre le statistiche ufficiali e i cui autori rimangono sconosciuti in quanto sfuggono al controllo istituzionale. Le statistiche sono, per ammissione degli stessi autori, lacunose e incomplete per svariate

dei genitori hanno in queste vicende sadiche un posto di primo piano; e che se ci si limita a calcolare le uccisioni di minori, i delitti commessi dai genitori sono di gran lunga più frequenti di quelli perpetrati da estranei.

Da questi brevi cenni emerge un fenomeno, il figlicidio, appunto, di estrema gravità e in parte occultato, di difficile comprensione nelle sue dinamiche e spinte motivazionali, perché del tutto irrazionale risulta la rottura, voluta e talvolta premeditata, di un vincolo di sangue naturale e *prima facie* indissolubile.

Prima di procedere, attraverso alcune deduzioni cliniche e recenti studi psichici, ad una spiegazione delle dinamiche che conducono a tale gesto estremo, si intende dare qualche riferimento a quegli studi storici e antropologici che consentono di comprendere come in molte civiltà del passato l'uccisione dei propri figli era, in alcuni casi, un gesto addirittura incoraggiato dai valori culturali e dai contenuti delle leggi.

Se nella parte dedicata ad un *excursus* storico sull'infanticidio (cap. I), si è dimostrato che nel mondo romano il nato si trovava di fronte all'insindacabile volontà del *pater familias* che, supportato dal *mos maiorum*, poteva esercitare nei suoi confronti, più o meno arbitrariamente, lo *ius vitae ac necis*³⁵⁶, non mancano nell'antichità riferimenti espliciti ad una tolleranza nei confronti delle condotte figlicide.

Gli Egiziani, secondo la testimonianza di Diodoro Siculo, ritennero che i genitori, avendo dato la vita ai figli, dovessero andare esenti dalla pena degli omicidi, se gliela toglievano; ma nello stesso tempo, adottarono una particolare sanzione per la quale il

ragioni: minacce del colpevole agli altri membri della famiglia, necessità di mantenere a qualsiasi prezzo la presunta solidità e la sicurezza dell'organizzazione familiare, l'incertezza di natura conflittuale e la tendenza alla negazione in coloro che potrebbero denunciare le colpevoli. Sul concetto di numero oscuro della criminalità, si veda G. PISAPIA, *Manuale operativo di criminologia*, Padova, 2005.

³⁵⁶ Cicerone lodava manifestamente l'articolo della legge delle XII Tavole che ordinava di uccidere alla nascita i bambini mal conformati. Così Tacito e il filosofo Seneca. Plutarco parlava addirittura dell'infanticidio come di un omaggio reso ai sentimenti della paternità: “*Se i poveri non allevano i loro figli, si è per non vederli corrotti da una cattiva educazione, che li renderebbe inservibili all'onore e alla virtù; si è perché essi riguardano la miseria come il più grande dei mali e non vogliono trasmettere alla posterità il triste retaggio*”.

figlicida era costretto a stare per tre giorni e per tre notti abbracciato al cadavere del bambino³⁵⁷ sotto guardia armata.

Quanto ai Greci, presso gli Spartani, Licurgo consentì agli anziani della tribù di decretare la morte dei giovani deboli e malformati, adducendo come motivo il fatto che non avrebbero potuto essere utili né a loro stessi né alla patria; e circa 300 anni più tardi, Solone permise agli Ateniesi di uccidere impunemente i loro figli³⁵⁸.

Le leggi barbariche erano in genere relativamente più severe: l'assassinio di un fanciullo, qualora non fosse stato determinato dall'esercizio della faida, veniva punito con la stessa pena sancita per l'omicidio ingiusto: l'uccisore dell'infante poteva essere a sua volta impunemente ucciso. Anche presso i popoli germanici, tuttavia, il padre aveva i più ampi poteri sui propri figli: egli disponeva di loro in modo assoluto e poteva anche ucciderli immediatamente dopo la nascita.

Una pratica superstiziosa che costava la vita ad un gran numero di bambini era in uso presso i Celti: essi prendevano infatti il Reno per giudice della legittimità dei loro figli, scagliandoli nelle acque del fiume, persuasi che queste avrebbero ingoiato gli illegittimi, per vendicare l'oltraggio fatto al letto nuziale, mentre avrebbero rigettato e restituito ai genitori gli altri, frutto di legittimo connubio³⁵⁹.

Con il progredire della civiltà, e quando per l'influenza del Cristianesimo lo *ius vitae et necis* non fu più interpretato in senso assoluto, Costantino intervenne per tutelare la vita umana senza restrizione alcuna: egli negò al *pater familias* il diritto di sopprimere impunemente i figli deformi e ravvisò in tale azione un omicidio comune, cui non concesse nessuna attenuante. Di fronte alla reazione che seguì a tale provvedimento legislativo e al perdurare di quella che era ormai una inveterata abitudine, si vide però

³⁵⁷ Diodoro Siculo ci dà del resto uno dei motivi per cui la legge proteggeva i neonati, allorché ci informa che in Egitto si allevavano i figli con una frugalità incredibile, dimodoché il loro allevamento costituiva una specie di speculazione, pari a quella che si fa sugli animali da lavoro.

³⁵⁸ Paradossalmente questo popolo rispettava la vita degli esseri umani al punto da fare un processo agli esseri inanimati, la cui caduta avesse cagionato la morte di un cittadino.

³⁵⁹ Si veda CARLONI-NOBILI, *La mamma cattiva. Fenomenologia, antropologia e clinica del figlicidio*, Rimini, 2004, p. 26.

costretto a ritornare ben presto alle leggi più tolleranti dei suoi predecessori. Così si continuò fino verso la fine del IV secolo, e più precisamente fino al 374 d.C., anno in cui gli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano ordinarono a tutti i cittadini di allevare e nutrire i propri figli, prevedendo in caso di omicidio pene severe.

Durante il X, XI e XII secolo, si parlava ancora, ma sempre più di rado, di soppressione dei nati deformati. Gli statuti medievali iniziarono a considerare il figlicidio come una forma aggravata dell'omicidio, comminando generalmente la pena del rogo. Gradualmente, di pari passo con la sempre maggiore censura nei confronti dell'infanticidio, anche la soppressione dei figli nei primi anni di vita venne pesantemente sanzionata, per il prevalere di sentimenti religiosi e l'influenza che sulla morale esercitò il Cristianesimo.

Nel presentare ora un altro esempio di classificazione antropologica, non legata ad una dimensione temporale, bensì culturale, si possono citare varie forme di figlicidio.

Innanzitutto si pensi a quello commesso per *ingraziarsi o per ringraziare la divinità*: gli studi che hanno preso in esame le antiche tribù semitiche ci dicono che presso alcune di esse era usanza uccidere i figli e poi seppellirli nelle fondamenta delle abitazioni allo scopo di allontanare dalla casa influssi negativi e garantire serenità e sicurezza. Gli Aztechi, per far cadere la pioggia e rendere fertili così le coltivazioni, erano soliti, durante i periodi di siccità, sacrificare i propri figli al dio Tlaloc. Presso tale popolazione, così come in alcune culture dell'Africa o dell'India, si riteneva che il nuovo nato acquisiva lo *status* di adulto in base ad una serie di riti di iniziazione e attraverso la vita in società. L'uccisione in tenera età, dunque, non aveva il valore dell'omicidio dell'essere umano³⁶⁰.

In secondo luogo, è possibile menzionare un *figlicidio per ragioni di sopravvivenza*. Nelle tribù Yanomami dell'Amazzonia, la soppressione dei figli viene giustificata nei casi di parto gemellare. Per i loro usi, infatti, non è concepibile che un unico essere umano possa mettere al mondo contemporaneamente due individui, quindi la

³⁶⁰ Ciò vale anche per gli Eschimesi che considerano il bambino un essere umano solo dopo aver preso parte ad un particolare rito. Si veda MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., p. 37.

soppressione del più debole, o della femmina nel caso in cui i gemelli siano di sesso diverso, è assolutamente pratica normale.

In questo modo, oltretutto, si provvederà all'eliminazione di un soggetto che, in quanto debole, sarebbe un peso per il gruppo o comunque per la madre che è già impegnata a prestare le cure all'altro figlio.

Si parla, poi, di un *figlicidio per la tutela economica e patrimoniale*. Spesso viene perpetrato a scapito delle neonate femmine, perché esse non sono utili ad incrementare il *ménage* familiare in quanto inadatte al lavoro dei campi, oppure esso viene praticato quando la famiglia è numerosa e le risorse non sono sufficienti per l'accudimento di un nuovo figlio. Nell'ambiente rurale francese del IX secolo, per quel che riguarda i ceti subalterni, la *ratio* principale nella soppressione di un bambino era di natura economica o patrimoniale. Veniva applicata una forma di figlicidio selettivo, rivolto anche in questo caso alle femmine, allorché nelle famiglie più numerose il cibo scarseggiava.

Per le classi medie, invece, il discorso verteva sulla scelta di investire le limitate risorse per educare uno o al massimo due bambini, e succedeva anche che componenti delle classi più agiate eliminassero un figlio esclusivamente per questioni legate all'eredità. In particolari occasioni il figlicidio poteva anche rappresentare un atto di protesta politica.

È conosciuto anche un *figlicidio dei sacrifici rituali e sacrali*, commesso, ovviamente per differenti motivazioni, nelle sette religiose e nelle sette sataniche. La storia delle religioni e delle sette è ricca delle descrizioni di numerosi sacrifici rituali e sacrali che contemplavano l'uccisione di bimbi da parte dei propri genitori. Ad esempio, nella Bibbia è riportato l'ordine divino ad Abramo di sacrificare il proprio figlio Isacco. Sull'opposto versante, sono numerosi gli esempi nell'ambito delle sette religiose e sataniche in cui il sacrificio del nuovo nato è spesso legato all'acquisizione, da parte di chi lo sacrifica, di giovinezza, bellezza, sessualità e fortuna. Tra le motivazioni che guidano i cultori di Satana e dei suoi seguaci vi è il desiderio di seguire l'esempio prevaricatore del diavolo nella vana illusione di acquistare una totale indipendenza da Dio. In quest'ottica il culto demoniaco è spesso praticato in ossequio del dio del denaro

e del potere che richiedono il sacrificio dei poveri e degli indifesi³⁶¹.

È possibile citare anche il fenomeno di un *figlicidio in tempo di guerra*: numerosi sono gli esempi storici in cui gli eserciti invasori si sono abbandonati ai genocidi delle popolazioni, ed in particolare di bimbi e di donne incinte. Talvolta, l'uccisione dei neonati e dei ragazzi era voluta in modo deliberato, sistematico, per impedire, in futuro, le ribellioni e le rivoluzioni, allorquando fanciulli e ragazzi sarebbero stati adulti ed in grado di combattere³⁶².

Cesare Lombroso, nella sua opera *La donna delinquente*, ha descritto, sotto il profilo etnologico, numerose culture che accettano, praticano e talvolta valorizzano un *figlicidio per ragioni edonistiche*, pratica che si attua quando l'impegno nell'accudimento della prole può comportare la perdita delle libertà sessuali e sociali; infatti, in determinate culture, specie in alcune tribù del Paraguay, quando le donne sono impegnate nella cura dei figli non possono avere rapporti sessuali con il marito, correndo il rischio che quest'ultimo frequenti altre donne. L'uccisione dei nati, quindi, ha lo scopo di mantenere in vita l'attività sessuale della coppia e di evitare eventuali separazioni coniugali. Analogamente, in alcune civiltà dell'Australia, le donne che uccidevano i propri figli lo facevano in pieno accordo con gli stessi valori sociali che garantivano la piena impunità e comprensione empatica nel sollevarle dalla seccatura di allevarli.

Si può parlare anche di un *figlicidio istituzionalizzato per il controllo demografico*. Nell'Inghilterra vittoriana dell'Ottocento, l'uccisione del neonato, utilizzando prevalentemente il metodo dell'annegamento, era praticata come strumento di controllo demografico a causa delle instabili condizioni economiche.

Per quanto concerne tempi più recenti, in Cina ogni anno vengono uccise circa 10.000

³⁶¹ MASTRONARDI-DE LUCA-FIORI, *Sette sataniche. Dalla stregoneria ai messaggi subliminali*, Roma, 2006.

³⁶² Secondo la tradizione dell'antica Roma, Erode avrebbe ordinato la Strage degli Innocenti al fine di eliminare tutti i bambini, compreso un suo possibile rivale. È noto, infatti, che il governatore della Giudea, considerandosi re, andò su tutte le furie quando i re magi gli annunciarono l'esistenza di un Re dei Giudei in fasce, e diede l'ordine che venisse compiuto un massacro che, secondo le stime, riguardò quasi 10.000 bambini. Si veda NIVOLI, op. cit., p. 28.

bambine e tutt'oggi è imposta la politica del figlio unico, introdotta dalla *Legge eugenetica e a protezione della salute* del 1979, con lo scopo di arrestare il forte incremento demografico. La legge impone alle famiglie di non avere più di un figlio e soprattutto di averlo maschio. In seguito a tale legge si assiste a conseguenze quali l'aborto selettivo, la mancata registrazione anagrafica, l'abbandono dei neonati, la morte prematura di milioni di essi causata dalla mancanza di cure, o ancora l'infanticidio dei figli avuti con il primo matrimonio, in modo da acquisire il diritto di un'altra gravidanza con il secondo matrimonio. Tutto ciò ha contribuito a determinare un drastico aumento della mortalità femminile³⁶³, tanto più che nella cultura e nella religione cinese solo i discendenti maschi possono tramandare la cultura familiare e il culto degli antenati. Le stime della Commissione statale per la pianificazione familiare rilevano che ogni anno in Cina mancano circa 45.000 bambine rispetto al previsto³⁶⁴.

In conclusione, vi sono sufficienti fonti per ritenere che il figlicidio sia un fenomeno nato con la società umana stessa e che non esistano culture in cui non se ne ritrovi traccia; benché l'uccisione dei neonati sia un qualcosa giudicato da una mente razionale come inaccettabile, guardando indietro nel tempo, ci si accorge di come tale pratica sia stata, ed in alcune circostanze sia tuttora, un comportamento socialmente giustificato ed addirittura in certi casi incoraggiato da valori culturali e da leggi.

³⁶³ Per spiegare tale fenomeno gli studi ufficiali propongono tre spiegazioni: 1) evasione anagrafica: la mancata registrazione all'anagrafe è sicuramente un male minore rispetto all'uccisione, ma di fatto condanna queste bambine ad un'esistenza misera, senza assistenza sanitaria e scolastica; 2) aborti selettivi; 3) pratiche infanticide. Si veda BRAMANTE, *Fare e disfare...dall'amore alla distruttività. Il figlicidio materno*, 2005.

³⁶⁴ MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., pp. 40-41.

2. Aspetti psicologici

2.1. Motivazioni al figlicidio

Si è già accennato, nel capitolo precedente, alle classificazioni differenti che il diritto penale e la criminologia adottano per spiegare il fenomeno della soppressione degli infanti. Se per le scienze giuridiche esiste un'unica linea di riparto, tra omicidio comune e infanticidio, per le scienze criminali, analizzando l'eventuale psicopatologia dell'autore, il fattore temporale e quello relativo al grado di parentela tra autore e vittima, è così possibile distinguere tra il neonaticidio, l'infanticidio e il figlicidio³⁶⁵:

– per *neonaticidio* si intende l'uccisione del nuovo nato, da parte della madre, entro le ventiquattrore dalla nascita;

– per *infanticidio* si intende l'uccisione del piccolo immediatamente dopo il parto o comunque in un arco di tempo che, come considerato da più autori, si colloca tra i sei mesi e il primo anno di vita;

– per *figlicidio* si intende l'uccisione della prole al di là del primo anno di vita, ma ancora minore. Anche in questo caso, per determinare i limiti entro i quali far ricadere questo reato si è fatto riferimento a quel particolare legame affettivo e di dipendenza che si sarebbe dovuto instaurare tra i genitori e i figli. Di fatto, uccidere il figlio appena nato è psicologicamente diverso dall'ucciderlo quando già si sono instaurati precisi legami di convivenza: la nota "maturazione affettiva" sviluppata dalla madre nei confronti del neonato, infatti, presuppone che sia già trascorso un certo lasso temporale. Come se, per estrinsecarsi pienamente, l'amore materno abbia bisogno di svilupparsi in base alla "familiarità" della comunione affettiva.

Infatti, soprattutto subito dopo la nascita, non è raro osservare sentimenti di ostilità e di estraneità nella madre, *"che percepisce il neonato ancora come oggetto, parte del proprio corpo e quindi nella propria piena disponibilità, che necessita di un certo*

³⁶⁵ MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 119.

periodo di tempo per raggiungere una compiuta maturazione affettiva nei suoi confronti e per essere investita di quell'istinto materno che appare piuttosto sentimento materno, quindi non solo fatto biologico"³⁶⁶.

Secondo taluni sociobiologi questo ritardo nello sviluppo del sentimento materno sarebbe addirittura una strategia per la conservazione della specie: permetterebbe, infatti, alla madre di effettuare "tranquillamente" l'esposizione o l'abbandono del neonato qualora esigenze di sopravvivenza degli altri componenti del gruppo selettivamente più vantaggiosi lo richiedessero.

Se come si è detto, la soppressione del figlio, da un punto di vista criminologico, assume varie sfumature, ora interessa riservare il concetto a quelle situazioni in cui l'uccisione del discendente avviene in circostanze di tempo e con motivazioni diverse da quelle caratterizzanti l'infanticidio. Questa differenziazione non appare una mera questione terminologica ma prospetta una sostanziale differenza dei meccanismi psicologici e delle situazioni che sono alla base dei due tipi di delitto, infanticidio e figlicidio.

Si nota, infatti, come l'infanticidio mira ad impedire l'inizio della vita e sia ravvicinabile psicologicamente ad un aborto tardivo proprio perché avviene prima che si instaurino quei rapporti affettivi e quei legami che derivano poi dall'assistenza e dalla convivenza del genitore con il figlio.

Nel figlicidio si ravvede, invece, una situazione psicologica del tutto diversa poiché il figlio viene soppresso quando abbia già acquisito tutte le prerogative di individuo nei confronti del quale si è già instaurato quel complesso rapporto di affetti, contrasti, convivenza, vissuto comune, che caratterizzano il legame genitore-figlio.

Si intende, ora, prendere in esame uno studio condotto su un campione di figlicidi commessi nel distretto della Corte di Appello di Milano dal 1966 al 1978³⁶⁷. In tale area si sono verificati 19 casi di figlicidio con un totale di 23 vittime: in media pertanto poco

³⁶⁶ PONTI, *La causa d'onore nel delitto d'infanticidio. Quaderni di criminologia clinica*, 4, 3, 1962.

³⁶⁷ Si tratta di uno studio condotto presso la Cattedra di Antropologia Criminale di Milano e riesaminato da GALLINA FIORENTINI, *Aspetti psicopatologici negli autori di figlicidio, in Rassegna di Criminologia*, 1981, 12, pp. 263-275.

meno di due vittime all'anno. Bisogna però precisare, per quanto attiene al sesso degli autori di tali delitti, che su 19 figlicidi, 11 sono stati compiuti dalla madre e 8 dal padre. Per ciò che attiene alle componenti psicopatologiche degli autori, in 10 casi erano noti precedenti di tale tipo, documentati da ricoveri o interventi psichiatrici; in 8 casi il genitore è stato ricoverato in ospedale psichiatrico dopo il fatto delittuoso. Inoltre, 7 dei 19 genitori omicidi si sono suicidati dopo l'uccisione del figlio e 5 hanno tentato il suicidio.

Si intende, ora, prendere in esame una ricognizione sia pur parziale, ma più recente, presentata da A. Bramante al Congresso svoltosi presso l'Ospedale psichiatrico Giudiziario di Aversa dal titolo *Delitti in famiglia* (27 ottobre 2006) che ha monitorato il seguente andamento dei figlicidi dall'anno 2000 al 10 ottobre 2005: 2000, 16 casi; 2001, 17 casi; 2002, 14 casi; 2003, 21 casi; 2004, 13 casi; fino ad ottobre 2005, 10 casi³⁶⁸.

Nella maggior parte dei gesti criminosi presi in considerazione nella ricerca, si tratta di omicidi o tentati omicidi, in seguito ai quali l'autrice, trovata spesso in stato confusionale sul luogo del delitto, confessa o tenta il suicidio. Per quanto attiene, poi, alla capacità di intendere e volere al momento del reato, nel 68% dei casi è risultata totalmente abolita, nel 14% perfettamente integra, nel 28% grandemente scemata.

Nel 85% delle imputate è stata, inoltre, diagnosticata una patologia mentale [disturbo psicotico (49%), disturbi di personalità (17%), disturbi d'ansia (25%), disturbi organici (7%), disturbi dell'umore (1%), reazione abnorme con valore di malattia (1%)].

Ci si è riproposti di menzionare tali statistiche e di accertare la reale incidenza degli stati psicopatologici nelle autrici di figlicidio o tentato figlicidio, per dimostrare, da un lato, come già l'aver disposto una perizia psichiatrica potrebbe dare una dimensione di come questo delitto venga in fondo considerato particolare, anomalo, innaturale, dall'altro, come la commissione di tale gesto estremo sia riconducibile, nella maggior parte dei casi, ad alterazioni profonde della sfera psichica dell'agente.

Da quanto rilevato, appare come il figlicidio si presenti con connotazioni del tutto peculiari rispetto all'omicidio, strettamente legato a problematiche psicodinamiche ben

³⁶⁸ Dati riportati da MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., pp. 115-120.

radicate più che a situazioni ambientali contingenti, e attuato spesso, il che non significa sempre, in situazioni psicopatologiche tali da alterare la capacità di intendere e di volere³⁶⁹.

Infatti, nei casi in cui il perito conclude per il vizio totale si riscontrano sostanzialmente due situazioni: o l'imputata era affetta da psicosi schizofrenica, ed allora il gesto appare immotivato, slegato dal contesto ambientale ed emotivo, ed acquista quei caratteri di incomprendibilità ed illogicità spesso caratterizzanti gli atti degli psicotici; ovvero si evidenzia una situazione di infermità transitoria provocata da uno stato crepuscolare oniroide in cui si ha uno slivellamento della coscienza tale per cui il soggetto agisce meccanicamente, come un automa, e le pulsioni emotive e profonde non sono filtrate dall'Io cosciente, ma si traducono immediatamente in atti.

Inoltre, in diversi casi tra quelli esaminati, sembra che la scelta primaria sia stata quella del suicidio, scelta nata o in un contesto psicotico o di depressione reattiva, e che l'omicidio del figlio sia stata come una sorta di allargamento e di coinvolgimento nel primitivo e principale proposito. Infatti, spesso questi episodi di figlicidio sono stati tecnicamente inquadrati dal perito nell'ambito dei cosiddetti "omicidi altruistici" o "omicidi per pietà". L'atto distruttivo nei confronti della prole sarebbe cioè perpetrato a fini di pietà e di amore nell'ambito dell'ottica sconvolta in cui l'imputata interpreta la vita. Nel momento in cui, in una visione depressiva e pessimistica, le difficoltà del

³⁶⁹ Alle medesime conclusioni è giunta anche P. GALLINA FIORENTINI, prendendo in considerazione la maggior parte delle perizie sulla capacità di intendere e volere di autrici di figlicidio disposte dall'autorità giudiziaria per i distretti delle Corti d'Appello di Milano negli anni 1969-1981. Dei 12 casi considerati, 11 si concludono con la dichiarazione della presenza di infermità mentale, che in 8 casi esclude totalmente la capacità di intendere e di volere e in 3 la fa grandemente scemare; nell'unico caso in cui viene dichiarata la piena capacità, si può notare come l'intento omicidiario non fosse indirizzato solo sui figli ma esteso anche al marito. *“Se quindi già questi dati che depongono per la presenza di infermità, vuoi di carattere permanente che transitorio, nella quasi totalità dei casi, sono altamente significativi nel mettere in luce la peculiarità di questo delitto, non si può certamente tralasciare di sottolineare come in ben 10 casi tra quelli esaminati l'atto omicida si è accompagnato ad un tentativo suicidiario di indubbia gravità”*. Si veda P. GALLINA FIORENTINI, op. cit., pp. 272-273.

vivere appaiono insormontabili e le sofferenze, spesso ingigantite, diventano insostenibili e viene meno la facoltà di proiettarsi nel futuro, la madre che si determina al suicidio decide di trascinare i figli nella sua stessa sorte per sottrarli ad un destino vissuto come doloroso ed insopportabile. Le motivazioni addotte cioè al gesto omicidiario sono, anche se appare assurdo, di protettività, come se cioè il sottrarre la vita fosse espressione di cura e di assistenza nei confronti della prole che con la morte del genitore rimarrebbe sola, indifesa, affidata a parenti che si pensa non in grado di fornire le cure e l'amore necessario.

Appare, quindi, particolarmente difficile valutare oggettivamente in termini di aggressività tali atti proprio per la particolare connotazione che assumono. È evidente che se si esaminano i conflitti e le motivazioni inconscie e profonde, è difficile spesso stabilire quale delle due scelte venga prima, se cioè quella di uccidere o di uccidersi, ambedue così gravide di sensi di colpa e di drammaticità; è impossibile non sospettare che l'apparente pietà dell'omicidio altruistico non nasconda una profonda ambivalenza di sentimenti ed una inconscia grave aggressività. Spesso, poi, l'atto più che altruistico è in realtà egoistico, poiché il soggetto coinvolge il figlio per paura di affrontare solo la morte, non volendo lasciare ad altri qualche cosa che considera suo; ovvero, ancora, il soggetto sopravvaluta la sua necessarietà nei confronti dei figli, reputandosi indispensabile.

È comunque indubbio che in tutti questi casi, i figli sono percepiti a livello profondo, con un meccanismo simil-psicotico, non come individui autonomi ma come prolungamenti e propaggini della propria persona, legati da un saldo cordone ombelicale che come ne determina la vita ne decide la morte, senza che venga presa in considerazione la possibilità di una volontà contrastante o di una individualità nel sentire.

Dopo aver tentato di porre le basi per l'interpretazione di un orribile atto, purtroppo sempre più attuato ma allo stesso tempo, come si è già visto in precedenza, così radicato nella storia dell'uomo, si cercheranno di fornire le valutazioni psicodinamiche,

comportamentali e criminodinamiche per poter comprendere un gesto innaturale come quello delle madri figlicide.

Si possono descrivere così una serie di tipologie situazionali e motivazionali del figlicidio materno, in un *continuum* che va dall'assenza di patologia, via via verso la patologia più grave.

– *In primis*, si pensi *all'atto impulsivo delle madri che sono solite maltrattare i figli*³⁷⁰, ed in particolar modo usare la violenza fisica in modo inadeguato, sadico e crudele³⁷¹. Queste madri, in seguito ad una stimolazione del figlio (urla, pianti ecc.) vanno incontro ad un improvviso, rapido ed impulsivo agito aggressivo per cui possono percuoterlo con un oggetto contundente, soffocarlo, accoltellarlo, defenestrarlo ecc. Si tratta di madri che non hanno, nel caso specifico, messo in atto un progetto omicidiario preordinato, ma che, tuttavia, avevano intenzione di usare violenza fisica nei confronti del figlio come precedentemente fatto in passato. Spesso queste madri presentano disturbi di personalità, scarsa intelligenza, aspetti depressivi, facilità di agire impulsivamente, irritabilità di base ecc. Queste madri inoltre vivono in situazioni familiari problematiche: numerosi figli cui badare; condizioni economiche indigenti; problemi di separazione coniugale; difficoltà legate al lavoro. Inoltre queste donne, che si contraddistinguono per abusare in modo continuo e regolare dei loro figli, spesso provengono a loro volta da famiglie poliproblematiche ove loro stesse sono state vittime di maltrattamenti ed abusi in giovane età³⁷².

³⁷⁰ Si veda NIVOLI, op. cit., pp. 36-37; MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 120.

³⁷¹ In tale quadro va rammentato che, talora, l'uso della violenza non letale nei confronti di un familiare è tollerato dall'istituzione famiglia che, spesso, pur di impedire l'insorgere di fatti disgregativi, o per altri motivi di difficile comprensione, assorbe una gradualità di violenza inaccettabile in qualsiasi altra struttura sociale. Si veda LANZA, *Gli omicidi in famiglia, Le dinamiche delle decisioni in Corte d'Assise con l'analisi di trentasei casi di omicidio domestico*, Milano, 1994, p. 100.

³⁷² Nel 1962, un gruppo di studiosi americani di medicina infantile ha descritto un quadro di infermità fisica che viene chiamata "Battered Child Syndrome", espressione che non trova un esatto equivalente in italiano ma che può essere tradotta "sindrome del bambino percosso". I piccoli infermi esaminati

Secondo più Autori, le esperienze di deprivazione e di violenza, subite dai genitori, sedimenterebbero così profondamente da creare “un vissuto continuo di negatività di ricezione”, per cui ciò che si riceve è sempre negativo e induce quindi nello stesso genitore un atteggiamento di sospettosità verso il mondo esterno, da cui si sente abitualmente minacciato. Inoltre, le violenze subite creano un costante atteggiamento di insofferenza verso qualunque esperienza psichica di frustrazione, che viene quindi rifiutata o attribuita ad altri. Il bambino diventa quindi il supporto delle proiezioni dei propri genitori e con la sua presenza permette il riemergere in essi di aspetti di antica sofferenza. Gli stessi genitori sviluppano pertanto un Io-immaturo, debole e disarmonico, che non permette loro di sopportare fisiologicamente, con valide capacità di compensazione, le situazioni penalizzanti, strutturando quindi il trasferimento delle tensioni psichiche sul piano comportamentale e interpersonale³⁷³.

– In alcuni casi la morte del figlio può essere dovuta ad *atti omissivi delle madri passive e negligenti nel ruolo materno*. Queste madri, per ignoranza, incapacità personale, insicurezza ma anche scelta deliberata non riescono più a comprendere in modo naturale i bisogni della prole, che iniziano a percepire come qualcosa di strano, minaccioso, che complica in modo drammatico la loro vita. A volte quest’incapacità di adottare un atteggiamento materno maturo e responsabile si accompagna alla sparizione vera e propria di quella “sollecitudine primaria e ansiosa”, utile alla gestazione e protezione del figlio. Alcune di queste madri passive e negligenti possono essere assalite anche da

presentavano un orribile quadro di lesioni diverse provocate da differenti tipi di maltrattamenti, battiture e traumi, che si concludevano nel 25% dei casi con la morte del bambino, e in un 15% con lesioni irreversibili. L’Associazione Umanitaria Americana calcola che ogni anno negli Stati Uniti 10.000 bambini si trovino in queste condizioni, e che l’incidenza di tali maltrattamenti tenda ad aumentare. Segnala, inoltre, che circa il 55% delle vittime ha meno di quattro anni: i genitori, separatamente o insieme, sono responsabili del 75% dei casi. Si veda CARLONI-NOBILI, op. cit., p. 63.

³⁷³ R. GLADSTON, *Dysfuction of Parenting the Battered Children, the Neglect Child, the Exploited Child in Modern in Intern, in Child Psychiatry*, a cura di J.G. HOWELL, Edimburgh, 1969, citato da MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., p. 66.

problemi di natura psicotica, con paure di fusione, angosce di annientamento, che le rendono del tutto inadatte da aver cura delle necessità primarie del figlio. In questi casi, l'omicidio avviene spesso in modo passivo e con omissioni: alimentazione incongrua o insufficiente, malattie non curate, incidenti mortali apparentemente dovuti a fatalità.

– Vi sono madri che uccidono i *figli trasformati in capri espiatori di tutte le loro frustrazioni*: sono madri che ritengono, talora in modo delirante, che il bambino sia la causa di una rovinosa esistenza. Esse manifestano la percezione che il nato abbia sformato attraverso la gravidanza il loro corpo, le abbia condizionate a vivere in un ambiente a loro non gradito, le obblighi ad accettare un compagno che non amano.

Queste donne somatizzano tutte le loro frustrazioni di vita sul bimbo che ritengono la causa unica e drammatica del loro percepito fallimento esistenziale. Può trattarsi di madri insicure, con tratti *borderline* di personalità, ovvero madri conflittuali che presentano anche tratti impulsivi ed aggressivi. È da segnalare che alcune di queste donne possono soffrire di malattie mentali con elementi persecutori, deliranti, paranoidei, per cui percepiscono il loro bimbo come un vero e proprio persecutore. Può trattarsi di forme deliranti che possono essere presenti in madri con diagnosi di schizofrenia ma anche di depressione maggiore.

– Vi sono madri che uccidono in modo attivo, deliberato, cosciente, il loro *figlio perché non era desiderato*. Sono madri che non hanno desiderato la gravidanza e spesso il figlio non voluto ricorda loro momenti molto tristi e penosi della propria vita: indigenza economica, episodi depressivi, violenze sessuali subite ecc. Si tratta di madri che presentano tratti di personalità impulsivi ed antisociali; spesso hanno una storia personale di comportamenti devianti e di abuso di droghe³⁷⁴.

– Una significativa incidenza al filicidio materno è poi costituita dalle *madri che hanno*

³⁷⁴ NIVOLI, op. cit., p. 43.

a loro volta subito violenza dalla propria genitrice e spostano l'aggressività dalla "madre cattiva" verso il figlio: "superfluo sottolineare, ad esempio, quale rilievo possa avere nello sviluppo del cosiddetto 'amore materno' la relazione avuta/in atto tra madre e figlia, quando solo si pensi al processo di identificazione che naturalmente si verifica fra le due figure; lo sviluppo di un proficuo rapporto madre-figlio può essere ostacolato, o reso angoscioso, dalla possibile riattivazione di conflitti infantili, di sentimenti fortemente ambivalenti della donna nei confronti della propria madre"³⁷⁵. Queste madri, quindi, che hanno introiettato le violenze subite da parte della loro madre, ripeteranno, in un'identificazione non conscia all'aggressore, gli stessi errori con i propri figli, usando loro violenza sino a compiere gesti omicidari in un drammatico declinarsi di una violenza plurigenerazionale³⁷⁶.

– Sempre informate a grave depressione, sono le situazioni di quelle madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio (*suicidio allargato*), delle madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo (*figlicidio altruistico*), delle madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire (*omicidio pietatis causa o compassionevole*).

Il caso del progetto omicida-suicida della madre depressa, nel quale poi vi è la sopravvivenza di costei, non è dei più infrequenti; il delirio impone l'urgenza di lasciare questo mondo atroce, l'oblatività materna obbliga a portare i figli con sé, per sottrarli alle brutture e alla disperazione, per non abbandonarli. Talora vengono uccisi anche più figli, in quei casi di stragi familiari non ignote nell'ipotesi di rilevante patologia depressiva.

Siamo comunque, in queste evenienze, al cospetto di gravi patologie psichiatriche, in cui

³⁷⁵ CATANESI-TROCCOLI, *La madre omicida. Aspetti criminologici. Rassegna di Criminologia*, 2, 1994, p. 175.

³⁷⁶ Una variante di tale tipo di figlicidio, che vede sempre in primo piano il rapporto madre cattiva/figlicida, può essere ravvisata nella volontà della donna di annientare la propria madre, e poi, solo secondariamente, di spostare la propria aggressività omicidaria verso il figlio. Si veda NIVOLI, op. cit., pp. 50-51.

le tematiche depressive sono di inadeguatezza anche a svolgere il proprio ruolo materno, convincimenti pessimistici ed ansiosi sulla salute del figlio, idee coatte e ossessive di poterli uccidere³⁷⁷.

Il fenomeno dell' "omicidio altruistico" o "suicidio allargato", rappresenta, quindi, un reato di natura altruistica, addirittura estremo atto d'amore, che dunque vede il genitore uccidere la creatura amata, con lo scopo di sottrarre la vittima ad una vita di miserie e di proteggerla simbolicamente da un futuro di angosce, di peccato, di infelicità. Vi può essere, in tali casi, un rapporto simbiotico tra la madre e la vittima, e ciò perché il colpevole percepisce il figlio non come un'entità autonoma, ma come una parte di sé da salvaguardare da ogni sorta di avversità.

In generale, se l'omicidio è un fenomeno prettamente maschile, tale tipologia di figlicidio, in cui auto ed eteroaggressività si mescolano, risulta più frequentemente una tragedia femminile³⁷⁸.

È da rilevare, inoltre, la necessità di distinguere questi omicidi compassionevoli, in cui la madre privilegia il bene del figlio, dagli omicidi pseudocompassionevoli, ove la madre uccide un figlio malato, bisognoso di cure mediche o psichiatriche, solo per ottenere un guadagno personale e liberarsi così di un penoso e grave fardello di preoccupazioni.

– Un'altra causa spesso associata al figlicidio materno è da individuarsi nel *complesso di*

³⁷⁷ PONTI-GALLINA FIORENTINI, *L'infanticidio e il figlicidio*, in FERRACUTI (a cura), *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologia e Psichiatria Forense*, 7, Milano, 1988; MERZAGORA BETSOS, op. cit., pp. 131-133.

³⁷⁸ Nello studio compiuto da WEST sugli omicidi-suicidi inglesi compiuti tra il 1948 e il 1962, le donne costituiscono ben il 40% degli autori. Si veda WEST, *Murder followed by suicide*, London, 1965, citato da MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 133. Unica eccezione riscontrata è quella della casistica senese di 17 casi di omicidio-suicidio giunti ad osservazione nel settore tra il 1950 e il 2001 in cui, invece, gli autori sono tutti di sesso maschile.

*Medea*³⁷⁹. In alcuni casi la madre può uccidere il figlio per vendicarsi dei torti reali, o presunti, subiti dal marito. Già Lombroso e Ferrero facevano cenno tra le motivazioni del filicidio al “bisogno di vendicarsi sul bambino del padre infedele”³⁸⁰, e Resnick, nel distinguere le tipologie motivazionali del filicidio, descriveva quello attuato per “vendetta del coniuge”, in cui l’aggressività era spostata dall’oggetto effettivo di risentimento, il marito, verso il figlio, che rappresenta concretamente il frutto dell’unione, al punto che l’Autore definisce questo omicidio “un attentato deliberatamente concepito per far soffrire il proprio coniuge”³⁸¹.

Spesso, poi, è evidente il tentativo di estromissione del padre con la realizzazione allucinatoria del desiderio di possesso totale del proprio figlio, all’insegna del timore che lo stesso venga portato via, sicché il filicidio appare spiegabile proprio in termini, ovviamente inconsci, di impossessamento di quanto si sente proprio³⁸².

Vi è però una differenza tra i due tipi di motivazione che portano al gesto filicida: se nel primo vi è l’intervento della malattia mentale, nel secondo non è possibile il ricorso ad una spiegazione in chiave psicopatologica.

Già si è dimostrato che la perizia viene facilmente chiesta per le donne omicide e per i

³⁷⁹ La storia di Medea si ricava dalla tradizione greca della leggenda degli Argonauti e risale al almeno al VI sec. A.C. Medea, esperta in arti magiche e nipote di Circe, era figlia del re della Colchide, custode del Vello d’oro. All’arrivo degli Argonauti, presa d’amore per Giasone, lo aiuta nell’impresa di conquistare lo stesso Vello d’oro, uccidendo il proprio fratello Apsirto: lo fa a pezzi che rigetta uno per uno per ritardare l’inseguimento del padre. Dopo il tradimento della patria, la perfidia nei confronti del padre, e l’assassinio del fratello, Medea fugge con Giasone, e con lui vive per un po’ di tempo a Corinto, fino al giorno in cui Creonte, re greco e non barbaro come Medea, incautamente propone di bandirla e di dare la propria figlia in sposa all’eroe, il quale, spergiuro ed ancor più improvvido, accetta. A questo punto Medea, oltre a Creonte e alla figlia di questi promessa a Giasone, uccide i figli che ella stessa aveva avuto dall’eroe, appunto per vendicarsi del suo tradimento.

³⁸⁰ LOMBROSO-FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, V ed., 1927, p. 333.

³⁸¹ RESNICK, *Child murder by parents. A psychiatric review of filicide. American Journal of Psychiatry*, 126, 1969.

³⁸² MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 144.

reati in ambito familiare, quasi che, in tali casi, vi sia una forte aspettativa di anormalità. Quando poi, è la madre ad uccidere, la spiegazione è “per forza” da reperirsi nella patologia, poiché non solo questo delitto viola le consuetudini di normalità psichica su cui si fa affidamento, ma è persino contro natura. Eppure, casi di madri non necessariamente folli sono *sine dubio* presenti; ma spesso il magistrato è mosso dal preconconcetto che la devianza psichica sia motivo scatenante l’evento delittuoso, spesso influenzato dal comune sentire. Nel singolo caso, anche se non vi sono precedenti psichiatrici di rilievo o chiari segni di alterazioni psichiche al momento del fatto, il ricorso alla perizia psichiatrica è tappa pressoché obbligata. “Solo la patologia psichica riesce difatti a giustificare, a rendere derivabile e comprensibile un delitto che richiede, per la sua esecuzione, lo stravolgimento di uno degli istinti fondamentali, quello materno. È questo il nuovo stereotipo culturale”³⁸³. Tanto radicato che in simili casi, allorquando l’esperto viene contattato per sottoporre a perizia psichiatrica donne responsabili dell’omicidio del proprio figlio, le aspettative di infermità sono talmente forti da non far accettare agevolmente a nessuna delle parti, neppure al Pubblico Ministero, relazioni che concludono per la mancanza di un vizio di mente.

– Altra causa che può essere rapportata al figlicidio materno si ravvisa nella *Sindrome di Munchausen per procura*³⁸⁴.

Tale espressione viene usata per la prima volta nel 1951 per descrivere il caso di quelle persone che si rivolgono insistentemente ed inutilmente a medici ed ospedali, allegando continui quanto inesistenti disturbi, fino a riportare conseguenze dannose dovute dai ripetuti accertamenti o, addirittura, dai molteplici interventi chirurgici.

È nel 1977 che si parla di “Sindrome di Munchausen” per intendere la situazione in cui i

³⁸³ CATANESI-TROCCOLI, *La madre omicida. Aspetti criminologici. Rassegna di Criminologia*, 2, 167, 1994, p. 167.

³⁸⁴ Il nome di tale patologia si ispira ad un personaggio realmente vissuto nel ‘700, che fu soldato di ventura a fianco dei Russi contro i Turchi, e si stabilì poi in un castello vicino ad Hannover, dove era solito intrattenere gli ospiti raccontando inverosimili avventure di caccia, di guerra e di viaggio.

genitori, o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando loro sintomi e disturbi di vario genere (per esempio somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli, al punto che il tasso di mortalità è stato calcolato tra il 9 e il 22% dei casi. Questa definizione sarà poi quella universalmente adottata.

Bisogna poi premettere che se l'abuso sessuale in famiglia è quasi esclusivo appannaggio dei padri o comunque delle figure maschili e d'autorità, se il maltrattamento fisico vede impegnati entrambi i genitori, la "Sindrome di Munchausen per procura", secondo tutti gli autori che se ne sono occupati, è invece tipica delle madri. Più precisamente si può affermare che è propria di quelle madri che provocano nel figlio lesioni spesso gravi, che simulano delle malattie al fine di ottenere, in modo particolare, l'attenzione da parte del medico³⁸⁵.

Sono madri che mantengono un atteggiamento, di fronte a terzi, di estrema cura, premura, attenzione alla salute del proprio figlio che portano continuamente ed

³⁸⁵ Si riporta parzialmente il fatto menzionato in *Il diritto di famiglia e della persona*, XVIII, 673-682, 1989: "I problemi medici di C. cominciano verso i 3 anni con ripetute crisi di cefalea, che spingono i genitori a ricorrere all'intervento medico. A causa del persistere della sintomatologia dolorosa, la madre muta medico più volte, ovvero consulta contemporaneamente più professionisti, oltretutto sommando le prescrizioni farmacologiche di costoro a propria discrezione: 'Ricordo che la madre mi chiedeva se erano giuste le associazioni di farmaci che ella faceva di sua iniziativa. Ricordo che rimasi stupito e preoccupato. Rimasi a casa della signora per più di un'ora per spiegarle la dannosità ed inutilità del ricorso a tante medicine [...]. Già i dosaggi mi parevano eccessivi [...]. le associazioni della signora erano addirittura pericolose' (uno dei medici consultati). "Si può notare come, pur essendosi [i genitori] rivolti a strutture altamente specializzate e della massima affidabilità, abbiano operato un continuo spostamento da una struttura all'altra, con cambiamenti e ritorni, e non abbiano mai ancorato la propria preoccupazione ad una struttura che potesse gestire unitariamente il caso prendendosi carico di tutti gli aspetti. Anzi, sembra di notare un'abitudine a sovrapporre contemporaneamente il giudizio ed il consiglio di vari esperti" (dalla perizia disposta dal Tribunale per i minorenni). I medici consultati, almeno sei, "danno indicazioni diagnostiche e terapeutiche non sempre coincidenti e talora contrastanti" (decreto del Tribunale per i minorenni). Intanto, ed anche in dipendenza da ciò, emergono nella bambina nuovi sintomi; in particolare, transitoria perdita di coscienza dovute a sovradosaggi farmacologici.

ossessivamente dai medici per farlo curare.

Un'altra diagnosi differenziale di tale sindrome può essere condotta con le madri che continuano in modo acritico e stereotipato a richiedere visite mediche per il proprio figlio, il quale ha realmente, in passato, sofferto di una grave malattia, ma non più attualmente.

Ancora, da segnalare, i casi delle madri che usano una “terapia farmacologica allargata”, ovvero somministrano in modo del tutto inadeguato ai propri figli dei farmaci che in realtà sono prescritti per loro stesse. Come nel “suicidio allargato” la madre può portare il proprio figlio alla morte, così nella terapia farmacologica allargata la madre coinvolge nella propria terapia il bimbo indifeso.

Indubbiamente, queste forme reiterate di simulazioni di patologie e disturbi di vario tipo, finché non approdano ad un eventuale esito infausto, rappresentano delle vere e proprie forme di maltrattamenti sui minori, che possono manifestarsi anche dopo la scoperta dell'abuso, quasi in una sorta di recidiva.

Bisogna, poi, segnalare il dinamismo con cui le vittime colludono con il genitore, fino ad immedesimarsi nel ruolo di malate, perché questa è l'identità loro imposta, perché questo è l'unico modo di risvegliare accettazione ed affetto. Il bambino viene medicalizzato, reso “oggetto” e manipolato, due volte: dai sanitari e dal maltrattante che simula il disturbo.

Vi sono numerosi altri elementi clinici che influiscono sulle motivazioni sociali e personali a commettere il figlicidio. Tra queste numerose variabili concausali, si ricordano un sentimento inadeguato della maternità, la presenza di psicopatologie acute (depressione, patologie *borderline* con difficoltà della madre a separare se stessa dal figlio, disturbi di personalità in cui vi è maggior facilità al passaggio all'azione impulsiva), l'abuso di sostanze voluttuarie (in madri che presentano una doppia diagnosi, e cioè una malattia mentale e una tossicofilia) e la presenza frustrante di situazioni emotive problematiche.

2.2 Il comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio

In base alle motivazioni che hanno portato al delitto, è possibile il verificarsi di una confessione spontanea e veritiera dei fatti concernenti il reato e nell'immediatezza dello stesso.

Ad esempio, le madri che hanno ucciso in contesti di suicidio allargato, dopo l'uccisione del figlio, se sono sopravvissute al tentativo di togliersi esse stesse la vita, in genere raccontano con facilità e notevole sofferenza personale il loro progetto omicidiario, i mezzi che hanno usato per sopprimere il figlio, le loro intenzioni future.

Le madri invece che uccidono i figli nel caso della "Sindrome di Munchausen per procura", sono solite non confessare il loro agire criminale nemmeno quando le prove a loro carico sono evidenti e indiscutibili.

Le madri che uccidono i loro figli in un contesto di abuso tendono spesso a camuffare il delitto come se fosse un incidente.

In base ad altri fattori determinanti il gesto figlicida, si può parlare, subito dopo il fatto, di un processo psicologico di trasformazione dell'immagine dell'aggressore e della vittima. Ad esempio, la madre che uccide i figli per vendicarsi del compagno (Sindrome di Medea), cerca di trasformare l'immagine che ha di se stessa, di una madre crudele, spietata e vendicativa, in quella di una madre disperata, ferita e sofferente: questa seconda immagine è per la donna più accettabile e più tranquillizzante della precedente per poter mantenere una sufficiente autostima ed accettazione di se stessa.

In molti altri casi, è ancora possibile far leva sul problema del "non ricordo" ("Non ricordo il delitto, quindi non ero capace di intendere e volere quando l'ho commesso"), che può trovare una giustificazione nei numerosi casi clinici dovuti ad "amnesie per cause patologiche": taluni soggetti, a causa di loro specifiche patologie, possono presentare delle difficoltà nella rievocazione del ricordo, ovvero nella rielaborazione di fatti specifici e particolarmente dolorosi.

Si tratta di un meccanismo di difesa per potersi tutelare dell'ansia, dall'umiliazione, dai sentimenti di colpa per aver compiuto un simile efferato e crudele delitto. Nei casi più

gravi di rimozione, i meccanismi psicologici di difesa sono usati in modo più esasperato e totalmente fuori dalla coscienza della madre, configurando veri e propri quadri psicopatologici con alterazioni della “normale reazione da lutto” o con delle “amnesie patologiche”³⁸⁶.

È poi da considerare con particolare attenzione il processo della “simulazione conscia che si trasforma in simulazione inconscia”. Nel pensiero, e pregiudizio comune, si ritiene che una persona o simula o non simula una determinata affezione mentale. Cioè, in genere si sostiene che una persona o dica una “verità” o dica una “falsità” ben cosciente di dire una falsità. Nella pratica clinica, invece, una persona può cominciare a dire una falsità sapendo di dire una falsità, ma poco per volta convincersi di dire la verità, e così al termine di un lungo processo di autoconvincimento la persona diventa persuasa in modo acritico di affermare la verità. In questi casi, le madri che uccidono possono inizialmente utilizzare, per meccanismi personali o per callida tecnica defensionale o per ambedue le eventualità, delle versioni false per poi, dopo molto tempo, cadere vittime delle stesse e credere fermamente a quanto affermato (sino averi propri “deliri di innocentazione”).

Si può, inoltre, osservare il comportamento della madre subito dopo l’arresto: in tale fase il rischio suicidiario risulta particolarmente alto, non solo nell’ipotesi in cui l’uccisione del figlio sia avvenuta in un contesto di suicidio allargato, ma anche laddove altre cause abbiano portato al figlicidio.

È un rischio che può risultare particolarmente alto anche nella fase che precede la conclusione del processo e che può essere associato a molteplici fattori, tra i quali l’inizio della reazione di lutto verso il figlio di cui la madre percepisce la mancanza, l’emergere della consapevolezza delle proprie responsabilità, la difficoltà di gestirsi in un luogo ostile come quello di un’istituzione penitenziaria chiusa, la percezione della possibile condanna.

In linea generale, le madri che hanno ucciso il proprio figlio, dopo che il processo si è completato, vanno incontro ad una fase temporanea e di tempo molto variabile, di

³⁸⁶ NIVOLI, op. cit., pp. 76-77.

apparente relativa tranquillità e di riduzione dell'ansia. In particolare viene usato, in questo periodo, il *meccanismo della negazione dei fatti* per cui le madri presentano poca disponibilità ad usare l'introspezione sulla morte del figlio, a rendersi conto della sua scomparsa definitiva.

Le madri estendono la loro negazione sull'omicidio al non ammettere i loro sintomi depressivi, ansiosi, i loro sentimenti di colpa e si proiettano in un futuro immaginario all'esterno del carcere. Molte, nel periodo di detenzione, pur coltivando nel loro interno desideri autolesivi, in realtà manifestano nella vita organizzata, stereotipata e rigida del carcere, un buon adattamento mostrandosi attente, rigoardose, partecipando alla vita sociale e mascherando la loro depressione, la loro ansia e le loro intenzioni suicidarie³⁸⁷. Un comportamento di eccessiva normalità deve ovviamente essere monitorato ed approfondito con attenzione in ragione di un possibile rischio suicidiario³⁸⁸.

Posta tale panoramica sulle motivazioni proprie del figlicidio, occorre sottolineare che tale delitto può avvenire in relazione a processi emotivi e di pensiero che non sono influenzati obbligatoriamente dalla presenza di patologie o alterazioni, tali da determinare una compromissione evidente della capacità di intendere e volere³⁸⁹. La presenza nelle madri figlicide di una grave malattia mentale, idonea a scemare totalmente la capacità di giudizio e di discernimento, non supera un terzo dei casi in osservazione penitenziaria e concerne soprattutto patologie della serie depressiva e paranoidea. Nei restanti due terzi dei casi, le madri che uccidono il proprio figlio non sono affette da una grave patologia mentale ma da disturbi di personalità (*borderline*, antisociale, immaturo, dipendente ecc.) che non permettono loro la gestione di situazioni

³⁸⁷ NIVOLI, op. cit., p. 85-86.

³⁸⁸ Scontata la pena prevista, la fase del reinserimento sociale è assai variabile, a seconda del caso clinico. Spesso si possono riscontrare dei meccanismi psicologici di riparazione, attraverso il desiderio di avere un altro figlio e di badare a lui con grande affetto; desiderio che deve essere attentamente valutato dai terapeuti perché può nascondere la possibilità di una recidiva, soprattutto quando le dinamiche che hanno portato al primo caso di figlicidio non si sono ancora esaurite.

³⁸⁹ MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., p. 82.

di vita difficili e penose, di scompensi psichici, di problemi legati alla tossicofilia, in contesti emotivi caratterizzati da difficoltà ad acquisire un ruolo materno consapevole e responsabile³⁹⁰.

D'altra parte, non è possibile ricondurre il comportamento della colpevole di figlicidio entro rigidi schematismi; molteplici, come si è detto, possono essere le spinte profonde di tale delitto.

Non a caso, in via del tutto generale, la giurisprudenza dell'ultimo trentennio, in modo graduale e con circospetta cautela, si è richiamata a quelle correnti della psichiatria che hanno posto in discussione i criteri tradizionali di definizione e di analisi delle malattie mentali, ancorati ad una certa staticità nella loro definizione ed individuazione.

Prendendo atto "dell'unicità irripetibile della persona" queste nuove correnti hanno, infatti, messo in dubbio la validità assoluta dei tradizionali schemi di classificazione delle malattie mentali ed hanno elaborato una metodologia di ricerca secondo cui lo studio dei disturbi psichici deve sempre correlarsi ad una più complessiva valutazione della persona dell'alienato mentale. Per questa via, viene sostanzialmente disattesa la pretesa tassatività delle patologie cliniche e di conseguenza non si esclude più che anche le alterazioni mentali atipiche possano considerarsi vere e proprie infermità psichiche³⁹¹.

Di fronte a tali orientamenti innovativi, alcune sentenze hanno affermato, infatti, che l'impostazione del problema psichiatrico in termini di negare la sussistenza del vizio di mente ogni qual volta la sindrome del soggetto non corrisponda a nessuna di quelle classificate nei testi, comporta un radicale vizio di metodo. Sul terreno pratico, infatti, la stessa clinica medica mette in guardia lo studioso contro la pretesa tassatività delle tipologie cliniche³⁹².

Nel recente "orientamento giuridico" si segnala lo sforzo di elaborare un concetto di infermità mentale necessariamente a maglie larghe e non privo di genericità, assegnando rilevanza anche ai perturbamenti psichici che, seppur non definibili clinicamente in

³⁹⁰ I dati sono riportati da NIVOLI, op. cit., p. 89.

³⁹¹ FIORAVANTI, *Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale*, Padova, 1988, pp. 73-75.

³⁹² Si veda Ass. app. Roma, 25 marzo 1969, *Giur. Pen.*, 1969, II, p. 706.

modo preciso, si siano rilevati in concreto idonei a produrre, nel grado richiesto dal codice, un'alterazione delle facoltà intellettive e volitive.

In tale prospettiva, la giurisprudenza, in un primo momento, ha proposto una nozione di infermità che vuole essere più ampia rispetto al concetto di malattia, sostenendo la potenziale “diversità” del termine legale rispetto a quello medico³⁹³. Con questa interpretazione estensiva si è quindi superato un primo limite, di ordine concettuale, all'applicazione delle norme sul vizio di mente, poiché si è ammesso che anche le psicopatie, sia pure solo in determinati casi e a certe condizioni, possono avere quella natura patologica che consente di inquadrarle nell'ampia categoria delle infermità.

In una fase più avanzata, la relazione di genere a specie tra l'infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. e la malattia mentale viene assunta in modo pacifico, senza bisogno di fondarla sopra una autonoma nozione giuridica della malattia mentale stessa.

In questo modo, il giudice può applicare gli articoli predetti anche se il disturbo mentale non è clinicamente definibile, purché esista la certezza che l'imputato non era capace di intendere e volere nel momento in cui commise il reato³⁹⁴.

Prescindendo da tali considerazioni di ordine generale sul rapporto tra malattia mentale ed imputabilità emersi dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, si intende ribadire la molteplicità dei fattori, di difficile classificazione e spiegazione in termini razionali, che ruotano attorno all'eziologia del figlicidio, crimine che non può essere agevolmente compreso sulla base di facili schematismi e che viene ad incrinare senza mezzi termini la

³⁹³ In quest'ordine di idee, si è sostenuto che “*l'infermità di mente deve essere interpretata non nel rigoroso concetto clinico, bensì in quello di infermità in senso giuridico che può anche discostarsi dalla definizione di infermità clinica*”. Si veda Cass, Sez. I, 1 luglio 1959, AP, 1960, II, 10.

³⁹⁴ Sembra oggi vista con favore l'ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento il modello normativo di vizio di mente che, come quello adottato nella Repubblica federale tedesca ed in seguito nel codice portoghese del 1982, nell'elencare le categorie dei disturbi psichici che possono influire sull'imputabilità, include la tipologia delle altre gravi anomalie psichiche. “*Una previsione che, si osserva, ha sortito nella giurisprudenza di quei paesi un notevole allargamento dei proscioglimenti per infermità mentale, anche se il concetto di gravità avrebbe dovuto sottolineare l'eccezionalità della rilevanza delle psicopatie*”. Si veda FIORAVANTI, op. cit., p. 89.

presunta santità e incontrastata armonia della famiglia. Da istituto immerso in una surreale sacralità che l'ha reso innaturale ed asettico, tramite un gesto percepito nella coscienza collettiva come frutto di follia e devianza, viene ricondotto in una dimensione sicuramente più drammatica nella sua crudezza, ma di indiscussa realtà. Si è parlato di un gesto che, per la sua efferatezza e per il peculiare soggetto verso cui si dirige, viene tradizionalmente definito folle, del tutto inspiegabile e di estrema gravità. E difatti, la soppressione di colui che dovrebbe essere destinatario della più totale attenzione e dedizione materna, alla luce di un legame simbiotico e indissolubile, se non spiegata ricorrendo al campo delle patologie psichiche clinicamente accertate, viene percepita come omicidio di particolare portata, che non ammette giustificazione alcuna, ma anzi presuppone l'applicazione della particolare aggravante data dai rapporti intercorrenti tra il colpevole e l'offeso.

Ci si potrebbe ora chiedere, se sia lecito prevedere una norma *ad hoc* per la madre infanticida, che certo ha agito in quel turbamento emotivo connesso al parto e in quelle condizioni di abbandono materiale e morale peraltro di incerta portata (tanto che si sono avanzati notevoli dubbi sull'attualità del "privilegio" dell'infanticidio)³⁹⁵, che ne giustificano il più benevolo trattamento sanzionatorio, e sottoporre la madre figlicida all'applicazione delle generiche disposizioni sull'omicidio comune. Certo si potrebbe asserire che è ben diverso sopprimere un figlio quando sono ancora deboli il sentimento materno e l'istinto protettivo verso la nuova vita, che spesso la partoriente percepisce come oggetto, parte del proprio corpo, ed annientarlo dopo che si è già radicato e sviluppato un rapporto costante e magari duraturo.

Non a caso il legislatore, come si vedrà a breve, lungi dal prevedere un'autonoma

³⁹⁵ "Il nuovo testo dell'art. 578 non era già nel 1981, e non lo è a maggior titolo oggi, conforme a quelle che sono le esigenze politico-criminali con riguardo al fenomeno dell'infanticidio. Questo assunto trova una decisiva conferma nei deludenti esiti dell'applicazione giurisprudenziale del nuovo art. 578 c.p. [...] In buona sostanza, è stato posto l'interrogativo se, stante l'attuale difficoltà, se non impossibilità, di riferire l'art. 578 c.p. ai già limitati episodi di infanticidio, non sarebbe più coerente una totale abrogazione della norma". Si veda AMBROSETTI, op. cit., pp. 129-130.

fattispecie incriminatrice per la madre figlicida, ha inteso ricondurre il delitto di cui si tratta, privo peraltro di riferimenti codicistici o anche solo normativi, nella disciplina dell'art. 575, affiancato dall'aggravante del parricidio.

4. Aspetti giuridici

Se, come si è già avuto modo di osservare, il delitto di figlicidio ha fortemente alimentato la letteratura di stampo criminologico, incentrata in una dettagliata ricerca della fenomenologia, dell'antropologia e della clinica di un gesto così deviante, la letteratura giuridica sembra mantenere un atteggiamento meno aperto ad una esaustiva disamina di tale forma di violenza estrema.

Se in una prospettiva criminologica il figlicidio può essere definito come la soppressione della prole al di là del primo anno di vita, ma ancora minore, una forma di omicidio in famiglia di stampo verticale³⁹⁶, per il giurista esso rimane una delle tante facce che il comune omicidio può assumere; non ne è data una collocazione autonoma come avviene per l'infanticidio, ma l'unico elemento specializzante è individuabile nell'applicazione delle aggravanti *ex art. 577 n. 1*, o *ex art. 576 n. 2*, relativa al parricidio aggravato.

4.1. L'aggravante *ex art. 577 n. 1 c.p.*: il parricidio semplice

L'impianto sanzionatorio riferibile all'insieme delle circostanze aggravanti dell'omicidio, secondo la scelta del legislatore del 1930, quanto a tecnica normativa, presentava una soluzione monistica, prevedendo agli artt. 576 e 577 una serie di

³⁹⁶ Si è soliti distinguere, per ragioni di semplicità espositiva, tra “delitti orizzontali”, cioè intervenuti tra persone aventi caratteristiche, qualitative e generazionali omogenee (coniugi tra loro, fratelli tra loro, conviventi tra loro), e, dall'altro, i “delitti verticali” posti in essere da persone aventi diversa collocazione generazionale (genitori e figli e viceversa). Si veda LANZA, *op. cit.*, p. 115.

circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel sistema originario potevano cogliersi tre diversi livelli di gravità inerenti al delitto aggravato di omicidio, rispettivamente punito con la morte, quando ricorressero le circostanze di cui all'art. 576; con l'ergastolo, quando ricorressero le circostanze di cui al primo comma dell'art. 577; con la reclusione da 24 a 30 anni, quando ricorressero le circostanze di cui al secondo comma dell'art. 577.

L'abolizione della pena di morte, dapprima per i delitti previsti dal codice penale, in virtù del d.lg.lt. 10.8.1944, n. 224, poi con d.lg. 22.1.1948, n. 21 per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelli militari di guerra, e la sua sostituzione con l'ergastolo, hanno tolto rilievo, per quanto concerne l'omicidio volontario, alla distinzione tra le circostanze rispettivamente previste all'art. 576 e al primo comma dell'art. 577. In virtù dell'art. 585, la distinzione conserva un residuale rilievo per determinare in modo differenziato l'aumento di pena nei delitti di lesione personale e di omicidio preterintenzionale³⁹⁷.

Nel sistema originario del codice, inoltre, tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, non erano di per sé idonee ad entrare nel fuoco del giudizio di bilanciamento con circostanze di segno opposto.

La modifica dell'art. 69 c.p., statuente i presupposti del bilanciamento, per effetto dell'art. 6, d.l. 11.4. 1974, n. 99, convertito dalla l. 7.6.1974, n. 220, ha obbligato il giudice ad effettuare tale giudizio anche quando ricorrano circostanze ad effetto speciale, compromettendo l'organicità del sistema, che riservava alle circostanze aggravanti relative all'omicidio doloso una efficacia speciale. Tale modifica ha innovato profondamente il sistema, accrescendo non di poco il potere discrezionale del giudice *“in un campo ove la valutazione legislativa, come espressione del senso comune della collettività in un certo momento storico, meriterebbe probabilmente una maggiore*

³⁹⁷ Per un approfondimento sul tema delle aggravanti speciali, si veda: CADOPPI-CANESTRARI-PAPA, op. cit., pp. 39 e ss; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, pp. 49-57 ; PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, pp. 90 e ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, *Delitti contro la persona*, Torino, 1985.

*garanzia di stabilità. In tal guisa, si è non poco offuscata la diversità tra l'omicidio comune e l'omicidio aggravato*³⁹⁸.

L'attuale livellamento della pena sull'ergastolo, che contraddistingue ormai, quasi tutte le circostanze di cui agli artt. 576 e 577 c.p. (eccezion fatta per i rapporti di affinità o parentela tra autore e vittima contemplati dall'art. 577, ultimo comma, c.p., i soli che comportano la pena della reclusione da ventiquattro a trentanni) pur lasciando intatto il complesso impianto di cui si è detto, ha sollevato, invero, alcuni problemi interpretativi. Da un lato, infatti, è stato giustamente sottolineato come questa scelta di sostanziale equiparazione degli effetti sanzionatori si sia risolta in una sorta di rivalutazione delle aggravanti di cui all'art. 577 c.p., le quali avrebbero ben potuto continuare ad essere distinte da quelle contemplate nell'articolo precedente in virtù della loro minor gravità (nel quadro di una più organica riforma delle pene si sarebbe potuto prevedere, ad esempio, in luogo dell'ergastolo, un semplice aumento della durata della reclusione nei casi di cui all'art. 577, primo comma, c.p.). Dall'altro, l'accennato livellamento sanzionatorio ha dato luogo ad alcune "interferenze" tra i diversi elementi circostanziali: questo aspetto emerge, ad esempio, nei rapporti tra l'art. 576, n. 2³⁹⁹, c.p. e l'art. 577, n.

³⁹⁸ RONCO-ARDIZZONE, op. cit., p. 1970. Si tenga poi presente che a seguito della sentenza n. 176 del 1991 (C. Cost., 22.4.1991, n. 176) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 442 c.p.p., è riemersa, fino all'entrata in vigore della l. 16.12.1999, n. 479, la rilevanza della distinzione tra l'omicidio comune ex art. 575 e l'omicidio aggravato ex artt. 576 e 577, primo comma, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, in relazione all'inammissibilità del giudizio abbreviato nei riguardi di quest'ultimo. È ora nuovamente ammissibile il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, prevedendo la sostituzione di tale pena con quella della reclusione di anni trenta.

³⁹⁹ Tale aggravante è integrata dal concorso del vincolo di consanguineità in linea diretta tra l'autore del fatto e la vittima, con gli elementi specializzanti, costituiti dall'aver l'agente adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, o dall'aver agito con premeditazione. La distinzione tra l'aggravante del parricidio aggravato e quella del parricidio semplice, nonostante la parificazione *quoad poenam*, conserva un residuale rilievo perché la circostanza di cui all'art. 576, n. 2 ha natura di "circostanza speciale contenente", ad effetto speciale, delle circostanze aggravanti comuni, ad effetto comune, di cui all'art. 61, nn. 1 e 4 (si veda MARINI, op. cit., p. 38). Inoltre, l'individualizzazione della pena, vuoi in sede di

1, c.p. Tanto che oggi la seconda disposizione, tenuto conto dell'identità degli effetti sanzionatori ricollegabili alle due norme, è giustamente ritenuta dalla dottrina come assorbente i casi previsti dalla prima⁴⁰⁰.

Dopo tale inquadramento di ordine generale, occorre soffermarsi proprio sull'aggravante del parricidio⁴⁰¹ semplice, contemplata all'art. 577, n. 1. La denominazione di parricidio attribuita alla circostanza in esame risponde ad una lunga tradizione dottrinale e legislativa, risalente a Farinaccio, con la quale erano in tal modo definiti i fatti di omicidio rivolti indistintamente verso l'ascendente o il discendente.

Dal punto di vista sistematico, la circostanza in discorso è inquadrata fra quelle attinenti ai rapporti tra colpevole ed offeso, o secondo una catalogazione leggermente diversa, fra quelle inerenti le qualità dell'offeso⁴⁰². Secondo la Relazione ministeriale al codice penale, la sola violazione del rapporto di parentela, seppur gravissima, non avrebbe potuto giustificare la sanzione capitale, che, in effetti, era prevista, nell'originaria formulazione del codice, solo quando si verificasse il concorso con altre circostanze (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.); da qui la previsione, per la circostanza in commento,

cognizione, vuoi in sede di esecuzione, comporta una specifica attenzione agli elementi di fatto posti in evidenza dal legislatore nell'art. 576, primo comma, n. 2.

⁴⁰⁰ CADOPPI-CANESTRARI-PAPA, op. cit., pp. 40-41.

⁴⁰¹ Il più antico diritto romano sembra non desse considerazione specifica all'omicidio di un congiunto: la legge di Numa, infatti, riferendosi all'omicidio comune, lo designava con la parola "parricidium", termine comprendente ogni ipotesi di uccisione dolosa di un uomo libero. Conformemente a questa legge, veniva infatti punita la morte, l'uccisione di un uomo libero, ma non quella di un servo per mano del suo padrone, e tanto meno quella del figlio per mano del *pater familias*. Soltanto sul finire della Repubblica, il termine "parricidium" venne ad indicare esclusivamente l'uccisione di un congiunto, delitto per il quale fu conservata l'antica pena dell'omicidio comune. L'aggravamento risale, probabilmente, ad una legge che deferiva la cognizione dei processi di omicidio a delle giurie (le cosiddette *questiones*) e riservava i casi di uccisione di un congiunto al tribunale del popolo. D'altra parte, pare che "parricidium" non derivi da "patricidium", sia per impossibilità linguistica, sia perché dicevasi "parricida patris, fratris ecc.". Così nella legge di Numa: "*Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, parricida esto*". Si veda CARLONI-NOBILI, op. cit., pp. 28-29 e 31 e ANTOLISEI, op. cit., pp. 56-57.

⁴⁰² PATALANO, op. cit., p. 957.

della sola pena dell'ergastolo, che a tutt'oggi rimane invariata.

Il soggetto passivo dell'aggravante in parola risulta l'ascendente o il discendente, dovendosi tenere presente che in tale rapporto di parentela rientra anche la filiazione naturale, essendo equiparata a quella legittima dall'art. 540, e pertanto risponde di parricidio il genitore che uccide il figlio naturale e viceversa.

Circa la filiazione adottiva, si pone il problema se debba configurarsi, tuttora, il quasi-parricidio secondo l'originaria previsione e *ratio* dell'art. 577 n. 2, oppure il parricidio per effetto del nuovo diritto di famiglia (art. 27 L. n. 184/1983), per cui "l'adottante acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti", sempre che si ritenga che tale *status* valga a tutti gli effetti giuridici, anche penali.

Sicché, in questo caso, l'art. 577 n. 2 resta applicabile alle forme di adozione dagli effetti più attenuati, cioè non conferenti all'adottato lo stato di figlio legittimo (adozione nei casi particolari degli artt. 44 ss. o di persona maggiorenne di cui agli artt. 58 ss. L. citata)⁴⁰³.

Per quanto riguarda invece la filiazione naturale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante *de qua*, può essere accertata anche in contrasto con lo *status* di figlio legittimo formalmente spettante alla vittima, "*nulla rilevando in contrario che l'art. 540, secondo comma, preveda che anche in sede penale il rapporto di filiazione illegittima sia stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile*"⁴⁰⁴.

In ipotesi di errore sulla persona offesa, salvo il caso *dell'aberratio ictus*, in cui non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole (art. 60 c.p., primo comma), vale la disciplina generale dell'art. 59, secondo comma, secondo cui sono valutate a carico dell'agente le circostanze aggravanti, quando siano state ignorate per

⁴⁰³ Così: MANZINI, *Trattato*, cit. p. 37; *Contra*: MARINI, *Delitti*, cit., p. 39, poiché l'avvenuta individuazione analitica e puntuale dei soggetti legati da vincoli discendenti dall'adozione, quale che essa sia, operata dal legislatore del 1930 nell'art. 577, secondo comma, non è smentita dal legislatore del 1993.

⁴⁰⁴ Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, in *Riv. Pen.*, II, 2005, p. 237.

colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa⁴⁰⁵.

4.2. Ratio dell'aggravamento di pena per il figlicidio e profili di diritto comparato

Come si è già ampiamente detto, il legislatore del 1930 non ha inteso collocare la fattispecie del figlicidio in un autonomo titolo di reato, già *ex se* aggravato dal particolare grado di colpevolezza del soggetto agente; in linea con le tecniche di incriminazione che sono prevalse in sede di lavori preparatori, il codice ha aderito pienamente ad una scelta monistica, che individua una sola figura di omicidio doloso⁴⁰⁶, diversificato, quanto a disvalore ed *animus necandi*, mediante il ricorso ad un sistema di circostanze aggravanti ad effetto speciale. Tale connotazione unitaria dell'omicidio si discosta da una tradizione che caratterizza ancora i principali ordinamenti europei.

Nel diritto tedesco è presente la distinzione tra il *Mord* (§ 211), punito con la pena a vita, e il *Totschlag* (§ 212), punito di regola con pena non inferiore ai cinque anni (anche se il secondo comma prevede che esso pure, in casi particolarmente gravi, sia punibile con la pena perpetua). La distinzione è imperniata su motivi, su modalità della condotta del *Morder*. È tale chi abbia commesso il fatto a) per il piacere di uccidere, per soddisfare stimoli sessuali, per avidità di guadagno, ovvero per altri bassi motivi; b) perfidamente o crudelmente, ovvero con mezzi di comune pericolo; c) per rendere possibile od occultare un altro reato. Infine, il § 213 prevede delle circostanze attenuanti per il soggetto che si sia reso colpevole della condotta disciplinata dal § 212, qualora il medesimo sia stato senza sua colpa eccitato all'ira da parte dell'uomo ucciso, per un

⁴⁰⁵ Con la sentenza 15 gennaio 1992, in *Mass. dec. pen.* 1992, m. 190.725, la Corte di Cassazione, pur ritenendo la natura soggettiva della circostanza, ne ha statuito la comunicabilità al concorrente se da lui conosciuta o ignorata per colpa, perché l'art. 118 non menziona le circostanze concernenti i rapporti tra il colpevole e l'offeso tra quelle incomunicabili.

⁴⁰⁶ Tale scelta ha consolidato un orientamento già del codice Zanardelli, e, prima ancora, del codice toscano del 1853 (art. 307) e di quello sardo-italiano del 1859 (art. 522).

maltrattamento o una grave offesa arrecata a lui o ad un congiunto, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minore gravità⁴⁰⁷. Queste, quindi, le disposizioni normative che possono assurgere a capo d'imputazione nei confronti di colui che abbia commesso un omicidio di prossimità e che venga punito secondo la legge penale tedesca: in particolare, si farà riferimento al concetto di *Moerder* per indicare il soggetto che ha commesso l'uccisione prevista dal § 211, ovverosia con motivi, mezzi e scopi particolarmente riprovevoli; rileverà, invece, il concetto di *Totschlaeger* nel caso di colui che uccide un uomo senza che sussistano le circostanze aggravanti della forma di omicidio di cui al § 212. Solo rispetto a quest'ultimo potranno essere applicate, ove sussistenti, le circostanze attenuanti di cui al § 213.

Nel diritto francese, la riforma entrata in vigore il 1° marzo 1994 ha conservato la tradizionale distinzione tra il *meurtre* (artt. 221-1) e l'*assassinat*, ove quest'ultimo è caratterizzato dalla premeditazione (artt. 221-3)⁴⁰⁸.

Nel diritto inglese la distinzione fondamentale è tra il *murder*, ovvero, secondo la formulazione tradizionale di *common law*, l'uccisione di un uomo con premeditazione dolosa (*malice aforethought*), e il *manslaughter*, non connotato da tale requisito e che può essere volontario o involontario. Poiché la premeditazione dolosa viene interpretata riduttivamente come semplice intenzione di uccidere, o di provocare gravi ferite ad una persona, il *crime* di *manslaughter* è destinato a coprire lo spazio che sta tra la colpa con previsione e il dolo eventuale. In base all'*Homicide Act* del 1957, l'uccisione è considerata oggi come *manslaughter* anche quando il fatto sia compiuto dall'agente in condizioni di *diminished responsibility*, essendo egli sofferente per una anormalità mentale, che abbia compromesso in modo sostanziale la *mental responsibility* delle sue azioni od omissioni, nonché quando l'omicidio sia compiuto in esecuzione di un patto

⁴⁰⁷ VINCIGUERRA S., *Il Codice penale tedesco*, Padova, 2003, p. 251.

⁴⁰⁸ Il *meurtre* è punito di regola con la pena di trenta anni di reclusione criminale, o con la reclusione criminale perpetua se il fatto è aggravato; l'*assassinat* è punito sempre con quest'ultima pena.

suicidiario⁴⁰⁹.

Come si comprende da tale breve *excursus* comparatistico, la premeditazione è la causa fondamentale che fa trapassare l'omicidio doloso in un crimine più grave, tradizionalmente definito *atrox*, e come tale, sottoposto a più gravi conseguenze sanzionatorie⁴¹⁰ (non soltanto in termini di *quantum*, ma anche in ordine alle modalità di esecuzione della pena e alla sua commutabilità in pena di tipo diverso).

Inoltre, dal quadro così delineato, emerge l'assenza generalizzata, non solo nell'ordinamento italiano, di una previsione autonoma della *figura criminis* del figlicidio. Ovvero, se i vari sistemi normativi, sia di *civil law* che di *common law* dettano apposite disposizioni per la madre infanticida, l'uccisione della prole, non giustificata dalla presenza dei presupposti applicativi del più benevolo trattamento sanzionatorio previsto per l'infanticidio, rimane confinata nelle norme generali del comune omicidio.

Caso a se, e del tutto peculiare, era dato dall'ordinamento spagnolo, dove, prima della modifica del 1995, la parola "omicidio" costituiva il comune denominatore dei delitti di *parricidio* (art. 405), *asesinato* (art. 406), *homicidio común* (art. 407) e di *inducción al suicidio*. Emerge chiaramente il carattere *sui generis* del reato di parricidio, che consiste nell'uccisione dell'ascendente, del discendente o del coniuge; ecco dunque, che anche la *figura criminis* del figlicidio trovava un'autonoma collocazione sistematica, in forza di quel complesso di sentimenti ostili, di contraddizioni quotidiane che si accrescono lentamente nella vita familiare, ordinario rifugio delle maggiori relazioni umane, fino ad esplodere in un terribile atto di violenza, dagli effetti sovrapposti⁴¹¹.

⁴⁰⁹ La pena prevista per il *murder* è invariabilmente l'*imprisonment for life*, che consiste in una detenzione a tempo indeterminato; la pena per il *manslaughter* varia dall'*imprisonment for life* all'astensione incondizionata dalla condanna.

⁴¹⁰ Si veda RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), *sub art. 575 c.p., Codice penale commentato*, Torino, 2009, p. 2470.

⁴¹¹ RODRIGUEZ DEVESA, *Derecho Penal Español, Parte Especial*, Madrid, 1991, pp. 52-57. L'autore individua una serie di *circunstancias modificativas* che possono attenuare la severità del fatto: "La convivenza familiare può dar luogo a stati passionali che modificano la responsabilità criminale dell'autore. Non solo le gelosie giustificate o patologiche, ma anche i mali subiti di continuo da un padre

Dopo la riforma del 1995, si distingue tra l'*homicidio* (art. 138) punito con la pena della reclusione da dieci a quindici anni, e l'*asesinato* (artt. 139 e 140), punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni, quando il fatto è aggravato dalla premeditazione, dall'intento di conseguire un prezzo o una ricompensa o è stato commesso su mandato, ovvero con crudeltà, quando l'agente abbia accresciuto in modo deliberato e disumano la sofferenza dell'offeso.

Da quanto detto, se da un lato affiora la contrapposizione netta tra i principali ordinamenti europei, che accentuano la soluzione pluralistica basata su distinte figure di omicidio, e l'impianto monistico del codice Rocco⁴¹², dall'altro emerge il tratto comune dato dalla mancanza di un'apposita disciplina normativa per la soppressione della prole. Da qui, l'esigenza di contemplare un repertorio dettagliato di aggravanti ad effetto speciale, in cui il parricidio trova collocazione sistematica. E la *ratio* di tale aggravante sta *sine dubio* nella particolare antisocialità del comportamento, che infrange il vincolo etico derivante dal rapporto diretto di consanguineità in circostanze che rivelano una capacità criminale particolarmente intensa.

Certo non è possibile assimilare l'uccisione di colui verso il quale dovrebbe sussistere uno *status* di affettività permanente, di legame profondo e rafforzato da naturali sentimenti di assistenza e solidarietà familiare, alla soppressione di un estraneo, laddove il gesto omicida non può trovare alcun rimprovero sotto il profilo della rottura di vincoli di consanguineità e di presunta solidarietà familiare, ma sotto altri aspetti sintomatici di un certo *animus necandi*. Estremamente efferato e apice di inspiegabile violenza dovrebbe giudicarsi l'annientamento di un familiare, e *in primis* della prole, tanto che

tirannico o le esigenze immorali di un membro della famiglia verso un altro possono modificare la severità con cui la legge enuncia di principio questo fatto".

⁴¹² Tale scelta unitaria del legislatore italiano non è stata esente da critiche: mentre la soluzione pluralistica accentua la diversa qualità di disvalore dei fatti ricomprensibili nell'una o nell'altra categoria, la previsione dei vari tipi di omicidio sotto un unico titolo induce un messaggio che assimila incongruamente fatti cui è inerente un profilo di disvalore molto differenziato. Lo schema di legge-delega elaborato dalla Commissione Pagliaro ribadisce, tuttavia, la tecnica di incriminazione del codice vigente. Si veda RONCO-ARDIZZONE, op. cit., pp. 1959-1960.

non di rado per trovare una qualche forma di giustificazione a simili delitti si mettono in campo devianze psichiche rigorosamente classificate o patologie atipiche di varia indole. Come si è visto *supra*, parlando dell'eziologia del figlicidio, il ricorso alla perizia psichiatrica è tappa pressoché obbligata, in quanto, se è la madre ad uccidere, la spiegazione è “per forza” da reperirsi nella devianza folle, poiché non solo questo delitto viola le consuetudini di normalità psichica su cui si fa affidamento, ma è persino *contra natura*. Spesso il magistrato è mosso dal preconetto che la devianza psichica sia motivo scatenante l'evento delittuoso, anche se nel caso di specie mancano precedenti psichiatrici di rilievo o chiari segni di alterazioni psichiche al momento del fatto.

Talvolta, è solo ricorrendo alla follia omicida che gesti di estrema trivialità e brutalità possono essere spiegati in chiave razionale, soprattutto se si consumano in ambito familiare e se ad esserne autrice è proprio la donna, colei che per consolidata tradizione ancestrale dovrebbe essere l' “angelo” e non il “demone del focolare domestico”⁴¹³. Eppure, se l'omicidio al femminile è fortunatamente in crisi (la condizione della donna è profondamente mutata dai secoli scorsi), esso mantiene caratteristiche sue proprie e l'ambito familiare è quello in cui più facilmente si manifesta l'attività omicidiaria della donna nelle sue vesti di madre, di moglie e di figlia.

Si cercherà, pertanto, di approfondire il tema della criminalità femminile, nell'ambito di una disamina degli omicidi in famiglia, al fine di comprendere le dinamiche relazionali che si manifestano all'interno della stessa, le motivazioni che conducono ai gesti di violenza domestica, anche a fronte del disgregarsi della tradizionale famiglia patriarcale.

⁴¹³ Secondo un'espressione usata da I. MERZAGORA BETSOS. Si veda *Demoni del focolare, mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003.

CAPITOLO SETTIMO

Gli omicidi in famiglia e la criminalità femminile

Sommario: 1. Il fenomeno degli omicidi in famiglia; 1.1. Funzioni e patologie della famiglia. Il ruolo dell'assetto familiare; 1.2. La fisionomia dell'omicidio domestico; 1.3. I dati statistici della violenza in famiglia con esito mortale; 2. La criminalità femminile: 2.1. L'infanticida e la figlicida; 2.2. Le peculiarità della delinquenza femminile; 2.3. L'omicidio al femminile.

1. Il fenomeno degli omicidi in famiglia

Dopo aver delineato gli aspetti essenziali dell'odierna disciplina dell'infanticidio e le peculiarità del figlicidio materno, anche nelle motivazioni che lo accompagnano, occorre analizzare alcuni tratti della criminalità femminile, riconducendola nell'ambito più generalizzato degli omicidi domestici.

È un dato di fatto che la propensione femminile alla violenza è inferiore rispetto a quella maschile e la tendenza a delinquere della donna si assesta su percentuali tendenzialmente modeste, per motivazioni che si costituiscono tutte come ipotesi interpretative non unicausali, ma da armonizzare e integrare tra loro. Se pertanto, anche l'inclinazione omicida della donna è ridotta, tuttavia è proprio l'ambito familiare lo scenario d'elezione del crimine femminile.

In tale sezione dell'elaborato, il fine della ricerca è quello di inserire tale manifestazione di una violenza tipicamente verticale⁴¹⁴ nell'ambito più ampio degli omicidi in famiglia,

⁴¹⁴ Pressoché tutte le trattazioni sugli omicidi in famiglia si avvalgono della distinzione tra omicidi orizzontali e omicidi verticali. Ciò è dovuto anzitutto, a ragioni di comodità espositiva, alle quali si affiancano anche motivazioni dal punto di vista criminologico.

Gli omicidi orizzontali sono caratterizzati dall'essere intervenuti tra persone aventi caratteristiche, qualitative e generazionali, omogenee. All'interno della categoria si distinguono: uxoricidi (omicidio del coniuge, del convivente, oppure del partner) e fratricidi (omicidio del fratello/sorella).

in quanto, per spirito di completezza d'indagine e di contiguità, non è possibile prescindere da una disamina psicodinamica, comportamentale, e criminologica di un vasto fenomeno, di cui l'infanticidio e il figlicidio costituiscono soltanto una delle tante manifestazioni.

Di fronte alla crisi dell'istituto familiare, non più centro di valori assoluti e di legami duraturi, ma scenario di un tessuto individuale e relazionale tendenzialmente fragile, sede di un desolante silenzio e di una profonda incomunicabilità, la donna, nel duplice ruolo di moglie e madre, spesso si rende attrice di tragedie indicibili, *in primis* nei confronti della prole, ma anche nei confronti del partner.

Tali estrinsecazioni della criminalità femminile si palesano innanzitutto all'interno delle mura domestiche, laddove si registra, come accennato, proprio una crisi dell'istituto familiare tradizionale.

Come le recenti notizie di cronaca dimostrano, la famiglia sembra manifestare un profondo disagio al suo interno, alla base di un substrato latente di malessere e conflittualità, mostrandosi talvolta incapace ed inidonea non solo agli occhi di chi ne fa parte, ma anche del mondo esterno, di risolvere le problematiche materiali, psicologiche, affettive e relazionali a cui essa stessa in alcuni casi, anche se in maniera consapevole, dà vita⁴¹⁵.

Da questo punto di vista ormai, la famiglia sembra non rappresentare più il luogo sicuro in cui rifugiarsi, lontano dai pericoli, dalle tensioni e dalle difficoltà che giorno dopo giorno si incontrano nel mondo esterno, bensì un luogo in cui e da cui oggi occorre difendersi.

In una prospettiva criminologica la famiglia è sia il contenitore di sentimenti costruttivi, di sostegno, dedizione, ma anche di rancore, violenza, distruttività. Si uccide in famiglia per gelosia, per frustrazione o per mancata accettazione della perdita, per dinamiche relazionali legate al potere, al controllo, alla dipendenza, per storie di maltrattamenti e abusi sessuali. Omicidio e altre violenze sono un chiaro segno di disturbo della

⁴¹⁵ DE DONNO, GRATAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia in Italia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 6, p. 1255.

relazione; un segnale profondo di una comunicazione disturbata, disfunzionale, di un disagio profondo, segnalando una tensione continua, riferibile a ragioni ambientali o personologiche.

Vi è una complessità di fondo molto radicata che a stento emerge e che deve essere letta e analizzata alla luce di una complementarità motivazionale che non è però mai esaustiva. La famiglia rappresenta una micro società naturale, dai rapporti e dalle funzioni estremamente complessi, in cui talvolta sorgono ostacoli considerati insormontabili, e in cui possono scattare forme di aggressività talvolta degeneranti.

Peraltro, l'atto estremo, l'omicidio, non è sempre estemporaneo, non è sempre dettato da un impulso immediato e incontrollato. È il frutto, il più delle volte, di una lenta elaborazione, di una conflittualità interiore che affonda le sue radici in cause risalenti e che è strettamente connesso al decorso del tempo.

1.2. Funzioni e patologie della famiglia. Il ruolo dell'assetto familiare

Nella Relazione al Progetto definitivo del codice penale si legge: “Lo Stato deve rivolgere costantemente, e con il massimo interesse, la sua attenzione all’istituto etico giuridico della famiglia, che è centro di irradiazione di ogni civile convivenza. Nella comunione familiare i genitori con la parola, e in più con l’esempio, plasmano l’anima del fanciullo, che sarà poi il cittadino: secondo che l’ambiente domestico è moralmente puro, o viziato e malsano, germina con esso e fiorisce la pianta dell’uomo onesto, ovvero vi alligna quella triste e intossicata del criminale”.

Evidente risulta la delineazione dell'istituto famiglia non solo come luogo di valori e di naturale affettività, ma anche come fonte di molteplici conflittualità e disagi.

La famiglia rappresenta un'istituzione complessa, dalle complesse sfaccettature e dinamiche relazionali che assume indubbio rilievo in ambito sociologico e antropologico ma che interessa anche il diritto, laddove si riscontra una certa difficoltà definitoria. Vi è, infatti, un'estrema difficoltà nel definire l'entità familiare.

La dimensione primigenia della famiglia non appartiene al diritto ma al costume che è alimentato dai più diversi fattori dell'ambiente generale di vita, comprese le strutture economiche sociali e le concezioni spirituali e religiose. La famiglia, invero, già nel linguaggio comune e nelle scienze extragiuridiche si riempie di una notevole pluralità semantica, corrispondentemente alla pluralità dei dati fattuali familiari.

Varie "famiglie" perciò si sovrappongono, quali raggruppamenti o comunità formate da persone legate o da rapporto di parentela oppure di affinità o di coniugio o anche di semplice affetto, o da rapporti simili. Trattasi di gruppi sociali caratterizzati eventualmente dalla convivenza e/o da legami patrimoniali ed eventualmente finalizzati o alla riproduzione, alla cooperazione economica, al mantenimento e cura di interessi affettivi e/o spirituali in genere.

Non sorprende, quindi, che questa pluriversa realtà, nel momento in cui si riflette in una legislazione anche penale che di certo non è in grado di imporre precisi processi selettivi riguardo ad un'entità, la famiglia, così complessa e al contempo indefinita, risulti vaga, indeterminata⁴¹⁶.

A rendere ulteriormente complicata la materia e la ricerca di una definizione, per quanto approssimativa, che possa fungere da criterio per l'interpretazione e l'applicazione delle fattispecie relative ai delitti familiari⁴¹⁷, si pongono le innumerevoli trasformazioni che hanno caratterizzato la famiglia negli anni; proprio la stessa famiglia di fatto ed il manifestarsi, a livello di fenomeni sociali, di nuove forme di comunanza di vita non tradizionali, hanno contribuito a rendere ancora più difficoltosa una tutela penale della famiglia, incrinandone la stessa definizione e con essa la stessa individuazione del bene giuridico tutelato.

Se nell'ottica dei compilatori del Codice Rocco la tutela della famiglia, come istituzione fondamentale di diritto pubblico, era pacificamente ammessa ed in linea con l'ideologia del tempo, oggi una tutela dell'istituto non è più così scontata.

⁴¹⁶ RIONDATO S., *Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano*, in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da ZATTI P.), *Diritto penale della famiglia* (a cura di RIONDATO S.), 2011, p. 5;

L'inafferrabilità del concetto di famiglia è pienamente conforme al contesto sociale attuale, risultato della mentalità moderna, laddove la compresenza di varie culture e religioni fa aumentare i modelli e i tipi di famiglia, se non addirittura la conseguenza del tracollo dell'istituto in sé e per sé considerato.

Come anticipato, la famiglia, come istituzione e come realtà psicologica, individualmente e socialmente percepita, è stata da sempre oggetto di una convergente pluralità di studi ed analisi da diverse angolazioni scientifiche e culturali, al fine di far luce su di un tema apparentemente semplice, ma infinitamente complicato.

Il significato della famiglia, le sue funzioni, la vitalità ed i processi di frantumazione, la mitologia stessa della famiglia consentono però di comprendere, pur nelle variazioni culturali e geografiche, un minimo comune denominatore che la connota e che è dato dalla particolare condizione dei suoi componenti, legati da uno *status* di persistente e latente afflittività, quanto meno formale, a da una diffusa condizione di reciproca affidabilità, l'una e l'altra conseguenti a relazioni sentimentali e consuetudini di vita, permeati da rapporti di assistenza e solidarietà, per un periodo apprezzabile di convivenza.

La famiglia si pone, non solo come strumento di perpetuazione della specie, ma anche come area di riproduzione del sistema sociale e luogo di trasmissione ed interiorizzazione dei valori collettivi.

Se quindi per normalità della famiglia si intende lo stare ed il crescere assieme, in condizione di apprezzabile armonia che consenta la reciproca affidabilità, tutto ciò che a tale armonia si oppone, realizza condizioni di disequilibrio e di frantumazione, a lento o rapido sviluppo, che portano irrimediabilmente alla fine della famiglia stessa.

Peraltro, come sottolineato da Lanza⁴¹⁸, non tutte le patologie ed i problemi relazionali che nascono e si sviluppano all'interno delle pareti domestiche interessano il diritto. A tale effetto, rilevano soltanto quei comportamenti, singoli o ripetuti, che costituiscono violazione di precise norme penali o regole di diritto civile. Sotto il profilo penale

⁴¹⁸ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 99.

l'orizzonte della illiceità si snoda dall'aggressività verbale (ingiuria), a forme di violenza più gravi quali percosse, lesioni, maltrattamenti, sino a toccare l'area della sessualità.

In tale quadro va rammentato che, talora, l'uso della violenza non letale nei confronti di un familiare è tollerato dall'istituzione famiglia che, spesso, pur di impedire l'insorgere di fatti disgregativi, o per altri motivi di difficile comprensione "esterna", assorbe una gradualità di violenza inaccettabile in qualunque altra struttura sociale⁴¹⁹. In certi casi, inoltre, quando la violenza endo-familiare non ha effetti letali, si costituisce addirittura una sorta di tacita intesa aggressore-vittima che impone una barriera del silenzio per tutti gli estranei al nucleo familiare stesso.

Studiare tali estrinsecazioni di estrema violenza, nella società odierna, è tutt'altro che superfluo. Difatti, ci si aspetta che il processo di civilizzazione faccia sì che la violenza residua sia in netto calo, e si considera come particolarmente aberrante e residuale la violenza che colpisce laddove, come in famiglia, ci si può aspettare legittimamente protezione e amore. Alcune differenze tra la struttura della famiglia patriarcale di un tempo e quella nucleare odierna potrebbero fornire chiavi esplicative dell'attuale violenza in famiglia. Una di queste spiegazioni sta appunto nell'isolamento del nucleo odierno, isolamento che non consente l'intervento ausiliario di altri componenti e che non vede le istituzioni supplire in modo sufficiente. Se la famiglia patriarcale di un tempo era contraddistinta dall'impero del padre e del marito, in compenso la numerosità stessa del nucleo garantiva un certo controllo sui comportamenti, e dunque anche sulla violenza esercitata. Oggi viceversa, il controllo dell'autorità costituita è meno capillare e la famiglia attuale reagisce all'invadenza della macrosocietà con una sostanziale chiusura in sé stessa.

Accanto alla scomparsa della famiglia patriarcale, le più recenti indagini sulle trasformazioni dell'istituto familiare in Italia, hanno individuato ulteriori settori di trasformazione della famiglia tradizionale. Innanzitutto si pensi al costante processo di liberalizzazione nella sfera sessuale e all'introduzione del divorzio. Quanto a tale aspetto, si consideri che la rottura dei rapporti coniugali sta diventando un fenomeno

⁴¹⁹ CORRERA, MARTUCCI, *La violenza nella famiglia, La sindrome del bambino maltrattato*, 1988.

sempre più frequente, tant'è vero che in Italia ci attestiamo sul 46%-47% delle separazioni coniugali⁴²⁰. Si consideri anche la tendenza a ruoli coniugali paritetici, laddove la donna è meno disposta a sacrificare le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla prole e alle incombenze domestiche. Un incentivo ulteriore a tali forme di aggressività è rappresentato da una sostituzione dell'ideale famiglia basata su legami di sangue con una famiglia fondata invece su di un legame sentimentale di coppia la cui fedeltà, non garantita da sanzioni penali, è dovuta solo al coniuge⁴²¹.

Ci si è chiesti se tali modifiche abbiano svolto un ruolo casuale sull'andamento della patologia radicale espressa dagli omicidi in famiglia.

Sempre Lanza ha affermato che *“la riduzione del numero dei componenti del nucleo familiare e gli altri eventi trasformativi della struttura e della entità della famiglia abbiano avuto scarso peso sull'andamento degli omicidi domestici i quali, paiono essere guidati da logiche decisionali apparentemente non permeabili da fattori culturali esterni”*⁴²².

Anticipando tematiche che verranno trattate nel proseguo, occorre ora sottolineare come, a condurre a tale affermazione, sia uno studio condotto dall'Autore su un campione di trenta sentenze emesse dalle diverse Corti d'Assise del Veneto e del Friuli Venezia Giulia relative ad omicidi domestici verificatisi dal 1985 al 1993. L'Autore ha sottolineato che sono anzitutto le problematiche relazionali a determinare il gesto omicida, quale soluzione estrema a fronte della totale assenza di ulteriori strade praticabili. Tali problematiche comprendono anche il retroterra sessuale dei rapporti vittima/imputato, dato che spesso, soprattutto nelle violenze trans generazionali laddove l'autrice è donna, il familiare ucciso ha precedenti (non giudiziari) di illeciti sessuali commessi in danno di membri del nucleo familiare.

⁴²⁰ DE DONNO, GRATAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia in Italia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 6, p. 1255.

⁴²¹ GOLINI, *La famiglia in Italia: tendenze recenti, immagine, esigenze di ricerca; Annali di statistica*, serie IX, vol. 6, Roma, 1986, citato da LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 101.

⁴²² LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 102.

Al secondo posto, come elemento scatenante la violenza radicale endo-familiare, vanno collocati gli sviluppi incontrollati di banali litigi, amplificati nelle loro dinamiche dall'assunzione di sostanze alcoliche da parte del soggetto attivo.

Al terzo posto vanno invece inseriti i contrasti nascenti da interessi patrimoniali ed economici.

Anticipate tali premesse sui moventi che possono alimentare il fenomeno degli omicidi domestici, occorre ora porre l'attenzione sugli aspetti peculiari che connotano gli stessi, nel tentativo di comprenderne le dinamiche fattuali e motivazionali.

1.2. La fisionomia dell'omicidio domestico

Comprendere i tratti essenziali degli omicidi che si consumano entro le mura domestiche non è semplice, attesa la molteplicità dei fattori causali che li determinano, laddove il gesto estremo è guidato da ragioni psicologiche e sociali che sfuggono ad ogni tentativo di classificazione ed etichettatura.

Tuttavia, alcuni tratti di tale fenomeno possono essere individuati, partendo dall'analisi casistica.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che il termine "omicidi in famiglia" può essere sostituito da quello più preciso di "omicidi di prossimità" con il quale ci si riferisce ai delitti consumati o tentati nell'ambito di relazioni – sentimentali, di vicinanza, di affezione o anche di semplice coabitazione – che implicano, o hanno implicato, legami stabili di carattere affettivo o anche di semplice necessità o utilità.

Un elemento che risulta importante nell'analisi delle cause alla base di tali eventi è di certo il movente, quella causa, quell'evento precipitante che ha determinato il soggetto all'atto omicidiario. Si tratta di un fattore di non facile individuazione: da un lato, perché i motivi del delitto spesso rimangono celati nella sfera più intima del suo autore, dall'altro perché sono spesso frutto dell'interazione psicologica del soggetto con i più variegati fattori, tra cui figurano senz'altro le sue particolari esperienze di vita, il

contesto sociale e ambientale in cui si trova a vivere, le concrete circostanze situazionali presenti al momento della commissione del delitto. Del resto, come è stato osservato, il movente, inteso come quel complesso di impulsi, stimoli, condizioni contingenti, consapevoli od inconsapevoli che inducono una persona a compiere un atto od un'azione, anche illecita, è una realtà di difficile percezione, spesso legata alla sua comprensione e manifestazione alle sole dichiarazioni del soggetto agente, il quale, a sua volta, non fa altro che interpretare emozioni, turbamenti fugaci, o stati d'animo persistenti assolutamente personali e di impossibile riscontro esterno. Tale fattore scatenante, peraltro, come verrà evidenziato nel paragrafo successivo, assume connotati diversi a seconda del rapporto autore/vittima.

Quanto a tale rapporto, rimandando ai capitoli precedenti l'analisi delle peculiarità motivazionali dell'infanticidio e del figlicidio, è possibile innanzitutto muovere dal parricidio.

Trattasi di un delitto che ha origini molto antiche, risalenti all'epoca degli antichi romani. Già in tale periodo storico si ritrova il *parricidium*, considerato un delitto di gravità assoluta, per il quale era prevista la condanna a morte. Secondo le teorie freudiane, il parricidio potrebbe spiegarsi con un complesso di Edipo non totalmente superato o comunque mal rielaborato. Secondo altri studiosi, tra cui Schipkowensky, è di estrema importanza capire le motivazioni che hanno condotto il soggetto agente al gesto. In tal senso egli distingue le motivazioni economiche, quelle determinate da sentimenti di conflittualità, o ancora dovute ad impulsi legati all'età. Un esempio in tal senso può essere il "parricidio riparatore", ove il padre viene ucciso perché non ha impedito che venissero offesi i valori della famiglia. Il figlio assume quindi il ruolo del padre per la difesa di tali valori. Una caratteristica dei parricidi è rappresentata dalla frequente presenza di una forte conflittualità all'interno dell'ambito familiare.

Spesso il parricidio viene commesso da soggetti che non riescono a superare la crisi adolescenziale, anche a causa della prolungata dipendenza economica, affettiva ed emotiva dai genitori. Solo se nei primi anni di vita il bambino è vissuto in un ambiente

sicuro e responsabilizzante e si è sentito libero e sostenuto nell'agire e nel prendere decisioni riuscirà a raggiungere nella fase adolescenziale indipendenza ed autonomia.

La paura di fallire nella ricerca di una nuova identità, il timore di non essere all'altezza delle situazioni, possono frustrare le aspettative dell'adolescente fino al punto da farlo sentire incapace di farcela, da fargli perdere il senso di autoefficacia, fino a gettarlo nella depressione, con la conseguente impossibilità di separarsi dalla famiglia, famiglia con la quale incomincia ad intrattenere un rapporto di dipendenza-odio. In molti casi di parricidio si possono identificare profili di comunanza: la rigidità delle dinamiche familiari, l'im maturità di vari membri del nucleo, forme di autoritarismo e violenza da parte del padre. Un padre che non è in grado di rappresentare un valido modello etico ed affettivo e che si pone rispetto ai figli e/o al coniuge con atteggiamenti autoritari, violenti, rigidi, in particolari condizioni di conflitto e di tensione, suscita da parte dei figli risposte violente. Non di rado il patricida intende ribellarsi ad un padre tiranno, talvolta anche abusante sessualmente, ovvero difendere la madre o la sorella, abusate a loro volta.

Quanto al matricidio, rispetto a tutte le altre forme che l'omicidio di prossimità può assumere, rappresenta la figura che desta maggiore ripugnanza nella coscienza sociale, traducendosi nell'uccisione di colei che ha dato la vita. Questo atto estremo, giudicato come il più orribile dei delitti, nella maggior parte delle ipotesi è compiuto dai figli maschi ed è legato a cause di matrice psicopatologiche. Gli studi di Freud e poi di Jung, confermano l'assunto che la madre è il primo oggetto d'amore, colei verso la quale si sviluppa, per ragioni innanzitutto biologiche, una dipendenza totale. Essa è infatti indispensabile come fonte di vita, di nutrimento e di crescita. Quando parla della figura materna, Freud sostiene che la madre rappresenta il nucleo vitale di cui il bambino si nutre per vivere e per crescere, ma è pur vero che tale legame ad un certo punto necessita di un distacco. La mancanza di tale distacco può influenzare in maniera negativa il formarsi del soggetto e della sua personalità futura. Infatti, analizzando la personalità di alcuni matricidi, è possibile imbattersi in soggetti con personalità alquanto

infantile, caratterizzata da una sorta di dipendenza nei confronti della madre e da una scarsa autonomia personale. Invece, per quanto riguarda le madri vittime di matricidio, spesso si tratta di madri con caratteri molto forti, decisamente dominanti e molto possessive, quasi ad arrivare all'ossessione. Tale delitto, per lo più compiuto da soggetti di sesso maschile, si verifica molto raramente e di solito coinvolge soggetti con gravi turbe mentali⁴²³. Il matricidio, caratterizza una personalità rimasta infantile, dipendente, con modesta autonomia psichica, incapace di affrontare le difficoltà della vita e le scelte che essa impone, scelte che implicano assunzione di responsabilità ed un rapporto adulto con il mondo sociale e con l'autorità in genere, scelte di cui il matricida non è capace. Tuttavia il gesto si rivela illusoriamente liberatorio, tanto è vero che i matricidi non di rado finiscono per suicidarsi o terminano la loro esistenza in stati di grave dissociazione mentale. Il gesto omicida non ha infatti modificato niente sul piano interiore, non vale a spezzare quei legami di affetto e di dipendenza che tengono ancorato il figlio al mondo della madre, a trovare un equilibri in quel rapporto di amore ed odio.

La maggior parte degli omicidi di prossimità, come verrà rilevato, è costituita dall'omicidio del coniuge, del *partner* o *ex partner* e, nella maggior parte dei casi, è il marito che uccide la moglie. Il termine uxoricidio indica l'uccisione della moglie, ma lo stesso termine viene utilizzato in maniera estensiva per indicare anche l'uccisione del marito. La dottrina ritiene che le donne arrivano ad uccidere il proprio *partner* a causa di oggettive prevaricazioni, subite in modo continuativo e ripetuto. Ciò potrebbe spiegare in parte il fatto che il gesto viene posto in essere dopo anni di violenze e prevaricazioni di ogni genere che l'agente ha dovuto subire da parte della vittima, prima di arrivare al compimento di tale atto. Elbow ha efficacemente ricondotto l'aggressore domestico a quattro categorie: 1. il controllore, il quale pone alla base della sua personalità e della fermezza del suo carattere una vera e propria forma di dominio sui familiari. Tale soggetto diviene violento laddove percepisca che la sua supremazia potrebbe venire

⁴²³ DE DONNO, GRATAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia in Italia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 6, p. 1255.

meno; 2. il difensore, che percepisce un continuo stato di minaccia nei suoi confronti e che nel rapporto di coppia tende ad annientare totalmente l'autonomia della *partner*; 3. colui che è in cerca di approvazione, il quale deve costantemente trovare consenso e appoggio nei familiari e che, proprio a causa della smisurata stima che ha di sé, diviene l'autore di azioni violente qualora venga contraddetto; 4. l'incorporatore che, per alleviare la propria insicurezza, cerca riparo in un rapporto totalizzante e percepisce l'unione con la *partner* come coesistente alla sua stessa esistenza⁴²⁴. Tali uomini, molto spesso, maltrattano le loro mogli. Alcune di esse, esasperate dai prolungati periodi di sofferenze fisiche e psichiche loro inflitte, riescono a decidere di interrompere il rapporto e proprio questo momento di distacco assume una valenza criminogenetica fondamentale, traducendosi ineluttabilmente nella loro materiale soppressione da parte dell'uomo.

Nel caso in cui ad uccidere sia l'uomo, i presupposti sono diversi. Infatti, nonostante si pensi sia prettamente femminile l'attitudine alla dipendenza da un rapporto, si è analizzato che è piuttosto l'uomo a presentare questa caratteristica, non riuscendo a rassegnarsi alla perdita dell'altra persona. In un rapporto basato sull'autoritarismo da parte dell'uomo nei confronti della partner, non esiste l'idea di accettare una decisione contraria alle proprie aspettative. Pertanto, al verificarsi della crisi del rapporto, si determina un profondo senso di malessere e di rabbia nell'abbandono. Questo genere di uxoricida non è in grado di amare in maniera autentica in quanto la sua priorità attiene alla soddisfazione dei bisogni narcisistici e vive la possibile perdita di un amore come una diminuzione della stima di sé. E' un amore infantile, che si fonda sulla dipendenza dall'altro, il coniuge, che a livello inconscio sovrappone alla figura genitoriale di riferimento. Un secondo profilo di uxoricida manifesta una gelosia di tipo proiettivo, è un individuo che ha rimosso le proprie pulsioni all'infedeltà e le relative esperienze reali, le ha giudicate contrarie alla propria coscienza morale e pur tuttavia non è in grado di annullarle, bensì le proietta sul coniuge, per renderlo ciò che egli non può essere. Un ulteriore profilo di uxoricida si riscontra in un soggetto affetto da un vero e proprio

⁴²⁴ ELBOW M., *Theoretical considerations of violent marriages*, Social Casework, 1977, 58, 515 ss.

disturbo psicopatologico, il delirio di gelosia. E' colui che nel tempo consolida la convinzione, distaccandosi dalla realtà, che il proprio coniuge sia un infedele. A tal fine si adopera incessantemente nella ricerca di indizi che provino l'infedeltà del compagno, si profonde in interpretazioni deliranti di fatti storici, in domande snervanti, allusioni. E' una forma di delirio che può diventare cronica ed in tal caso si manifesta in modo persecutorio e si struttura con convincimenti logici e coerenti, oppure può essere associata all'abuso di alcool o farmaci ed in tal caso diventa poco credibile, fantasiosa, si connette alla perdita di autostima.

Il fratricidio presuppone un legame fatto di innumerevoli sfaccettature, carico di enorme valenza affettiva da un lato, ma allo stesso tempo intriso di molteplici elementi di tensione. In questo tipo di rapporto ha primaria importanza la sua stessa genesi, quindi il modo in cui viene sviluppandosi. Se tale rapporto è cresciuto in un ambiente intriso di sentimenti di gelosia e di competitività, di astio e malessere, l'accendersi di elementi di violenza e di aggressività può essere lo sbocco naturale di tali sentimenti.

Il fratricida prova continuamente sentimenti negativi di avversione e di odio perché ritiene di non poter avere tutto ciò che, secondo lui, l'altro possiede con molta facilità, si sente impotente e medita la vendetta. Vendetta che giunge inaspettata di solito a causa di un evento scatenante, spesso banale, e che culmina nell'omicidio. Altri fratricidi invece sono affetti da gravi psicopatologie ed uccidono per liberarsi del controllo del fratello che si adopera perché essi si sottopongano a cure e terapie.

Posti tali cenni sulle principali forme di estrinsecazione degli omicidi domestici quanto a rapporti tra autore e vittima, occorre passare all'analisi statistica di tale fenomeno, analisi che consente di delineare ulteriori peculiarità dello stesso.

1.3. *I dati statistici della violenza in famiglia con esito mortale*

La relativa scarsità delle ricerche italiane sugli omicidi in genere e sugli omicidi in famiglia in particolare rende difficile giungere ad un inquadramento statistico del fenomeno.

Tuttavia, alcune recenti ricerche consentono di delineare aspetti essenziali dello stesso, sotto molteplici profili: elementi fattuali, autore, vittima, condizioni sociali e giuridiche dell'agente e del soggetto passivo, movente, risposta sanzionatoria.

Iniziando l'analisi proprio dallo studio condotto da Lanza, è possibile delineare una panoramica relativa agli omicidi di prossimità nel periodo 1985-1993 nell'area geografica del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

L'Autore, innanzitutto, mette in evidenza come, delle 63 persone che costituiscono i protagonisti dei trenta casi di omicidi domestici analizzati, gli uomini sono 44 (69,9%) e le donne 19 (30,1%), "da ciò consegue l'immediata affermazione che il delitto domestico ad effetti letali è in prevalenza un illecito che interviene tra soggetti di sesso maschile"⁴²⁵.

Quanto alla figura della vittima, i dati raccolti confermano la preminenza della figura maschile anche in tale ruolo (uomini vittime nel 67,8% dei casi esaminati; donne vittime nel 32,2 %).

Tali statistiche vengono confrontate con quelle ottenute nel corso della ricerca effettuata da Bandini-Gatti-Traverso per la zona di Genova, nel periodo 1961-1975⁴²⁶.

Quanto agli autori, gli uomini rappresentano il 71,2% dei casi, mentre le donne il 28,8%. Le vittime sono di sesso maschile nel 42,3% degli episodi delittuosi analizzati, sono di sesso femminile nel 57,7%.

Il raffronto con le tabelle genovesi suggerisce un'importante conclusione: la rappresentazione dei due sessi nel ruolo di autore-imputato appare invariata nei due

⁴²⁵ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 218.

⁴²⁶ BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G.B., *Omicidio e Controllo sociale*, 1983, Id., *Omicidio e tentato omicidio nella città di Genova*, in *Rassegna di Criminologia*, XI, 2, pp. 330-386, 1980.

diversi archi temporali (1961-1975) e (1985-1993) e nelle due diverse entità territoriali (Città di Genova e Veneto-Friuli V. Giulia), nonostante la variazione dei contesti culturali e normativi conseguenti alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Quello che invece appare completamente difforme è il dato delle donne uccise in famiglia, che scendono dal 57,7% della ricerca genovese al 32,2% di quella condotta da Lanza: “è un dato di non facile interpretazione, che potrebbe tuttavia essere collegato, nelle dinamiche di disgregazione familiare, all’allargamento del “bersaglio maschio”: 5 figli maschi che uccidono il padre, 4 padri che uccidono il figlio maschio e le motivazioni che hanno sotteso tali scelte, sembrano confermare tale ipotesi”⁴²⁷.

Per quanto riguarda poi la frequenza relativa alle varie tipologie di violenza orizzontale e verticale, la situazione più ricorrente è quella di un contrasto letale tra persone aventi tra loro uno stacco di generazione, e, all’interno di essa, il primo posto è occupato dal figlio che uccide il genitore. Per quanto riguarda la relazione autore/vittima, la stessa è data dal rapporto figlio/genitore nel 30,1% dei casi esaminati, dal rapporto genitore/figlio nel 23,3%, dal rapporto convivente/convivente nel 20,0%, coniuge/coniuge nel 16,6%, fratello/fratello nel 10,0%. Comparati tra loro i valori espressi dalla relazione coniugale marito/moglie, rispetto ai dati di omicidio della relazione di convivenza tra partner della famiglia di fatto, va evidenziata, nel campione, una sorta di maggior conflittualità omicida tra partners sessuali della famiglia di fatto.

Quanto all’imputabilità del reo, sottolineato che l’indagine peritale sulla stessa è stata disposta in primo grado nel 60% dei casi, l’Autore mette in evidenza come l’esito su tali accertamenti sia il seguente: nel 56,6% delle indagini è stata affermata la piena imputabilità dell’accusato; nel 22,2% è invece emersa una condizione di capacità di intendere e volere grandemente scemata; nel restante 22,2% si è rilevata una totale compromissione dei processi e volontà dell’imputato, con conseguente applicazione dell’art. 88 c.p.

Nella ricerca effettuata nella Città di Genova, si rileva come la perizia sia stata disposta nel 57,1% dei casi, mentre non è stata disposta nel 36,9%. Si tratta di dati pressoché

⁴²⁷ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 220.

identici a quelli della ricerca condotta da Lanza, nonostante la diversità cronologica e territoriale dei due campioni, significativi pertanto di una uniforme sensibilità del giudicante sulle tematiche della capacità di intendere e volere dell'imputato.

Quanto all'esito degli accertamenti sull'imputabilità nei casi di omicidi familiari analizzati da Bandini ed altri, emerge che la piena imputabilità è stata dichiarata nel 35,0% dei casi, l'imputabilità è stata riconosciuta come grandemente scemata nel 32,5%, l'imputabilità è stata esclusa nel 32,5%. Lanza sottolinea come tale distribuzione, con le differenze di risultato che propone, non può essere in alcun modo interpretata, dato che le conclusioni dell'accertamento sono condizionate, in modo assorbente ed *in primis*, dal materiale umano sottoposto ad indagine.

Quanto al movente, riprendendo quanto anticipato *supra*, l'Autore mette in luce come, in nessuno dei trenta casi di omicidio analizzati, si pone come elemento causale assorbente il vecchio motivo passionale della gelosia, e ciò contrariamente a quanto espresso nella contestuale indagine curata dall'Eurispes nel 1994 che pone invece la gelosia in vetta alle cause di omicidio domestico in Italia⁴²⁸. Per il campione veneto, come si è già visto, altre appaiono le dietrologie. Al primo posto, vanno inseriti quegli omicidi che vengono determinati da problematiche relazionali tra autore e vittima. prova ne è il fatto che l'imputato ammette subito il fatto e lo arricchisce di una storia di vita quasi sempre impressionante per il corredo di prevaricazione, abusi sistematici, illiceità abitudinarie realizzate dalla vittima.

Analizzati taluni aspetti di tale ricerca che consentono di cogliere già alcuni tratti della fisionomia dell'omicidio domestico, occorre proseguire con l'esame dei dati nazionali forniti, più di recente, dal Rapporto Eures-Ansa 2005, relativo agli omicidi domestici avvenuti nell'anno 2005 in tutto il territorio nazionale.

Innanzitutto, dallo stesso emerge come il fenomeno abbia subito negli ultimi anni un lieve calo, passando dai 223 episodi nel 2002, ai 201 nel 2003, per arrivare a 187 nel 2004.

⁴²⁸ EURISPES, *Rapporto Italia 1994, Gli omicidi in famiglia*, scheda n. 41, a cura di PIACENTINI F.

Per quanto riguarda l'agente, è di sesso maschile nel 67,8% dei casi e di sesso femminile nel 79%.

Per quanto riguarda il profilo della vittima all'interno del nucleo familiare, è chiara la prevalenza di vittime di sesso femminile, che sembrano costituire il bersaglio prevalente di rischio omicidiario: infatti la percentuale di vittime di sesso femminile si è attestata nel 2004 sul 68,4% contro il 31,6% degli uomini, confermando il rapporto di 7 a 3 tradizionalmente confermato in questo ambito.

Anzi, per quanto attiene alle sole relazioni di coppia, le vittime dei propri coniugi, o ex coniugi/ex partner corrispondono all'83% delle femmine contro il 16,7% dei maschi⁴²⁹.

Passando all'analisi del movente, quelli prevalenti nell'ambito degli omicidi in famiglia sono risultati essere quello di natura passionale e quello determinato da situazioni permeate da liti ed incomprensioni; entrambi fanno tuttavia registrare il 23% dei casi in diminuzione rispetto al 2003 quando si registrava una percentuale del 27,4%. Nel 2004 vi è da rilevare un'alta percentuale di omicidi in famiglia a causa di disturbi psichici dell'autore pari al 12,8%, ma anche di quelli che hanno come movente "futili motivi" pari al 9,6% rispettivamente aumentati del 4,3% e del 50% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il movente, esistono delle differenze a seconda delle diverse aree geografiche del paese. Infatti il Centro Italia detiene il primo posto per i delitti passionali (30% contro il 25% del Sud e il 18,1% del Nord) ed anche per quanto riguarda i futili motivi (12,5% a fronte del 10,9% del Sud ed il 7,2% del Nord).

Analizzata anche tale ricerca, è opportuno muovere dai risultati cui è giunto lo Studio sugli omicidi di prossimità che è stato condotto presso il Seminario di Diritto e Procedura penale dell'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, raccogliendo le sentenze degli ultimi dieci anni emesse nei vari distretti di Corte d'Assise d'Appello, per poter analizzare il fenomeno degli omicidi di prossimità sotto molteplici profili: elementi fattuali, autore, vittima, condizioni sociali e giuridiche

⁴²⁹ Dati riportati da DE DONNO, GRATTAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia in Italia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 6, p. 1261.

dell'agente e del soggetto passivo, imputazione, movente, causa della morte, dichiarazioni e comportamento del reo immediatamente dopo il fatto, accertamenti sullo stato di mente dell'imputato, esito delle indagini, rito adottato, circostanze attenuanti e aggravanti, risposta giudiziaria di primo grado, motivi d'appello, risposta giudiziaria di secondo grado, pene irrogate.

E da tali ricerche emergono dati di indubbio rilievo non soltanto in relazione ai connotati, a livello di modalità fattuali e di risposte processuali, che nell'ultimo decennio tali episodi di estrema violenza hanno assunto, ma anche in merito alla criminalità femminile e alla fenomenologia dell'infanticidio e del figlicidio.

Passando agli omicidi domestici commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Torino, dal 1994 al 2005, sono emersi 67 episodi (oltre a 4 tentati omicidi), nei quali l'autore è di sesso maschile nell'84,3%. Quanto al rapporto orizzontale autore/vittima, gli omicidi fra coniugi sono 21, gli omicidi del convivente o dell'ex convivente sono 5, gli omicidi tra persone con una relazione sentimentale in corso o interrotta sono 8. Quanto al rapporto verticale autore/vittima, i figlicidi sono 5.

Nella ricerca condotta sui 28 casi di omicidio domestico collocabili nel periodo 1995-2006 e giudicati dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova, emerge che l'autore è di sesso maschile nell'89,66% degli episodi, è di sesso femminile nel 10,34%. Quanto al rapporto orizzontale autore/vittima, gli uxoricidi si manifestano nel 37,71% degli omicidi analizzati, la soppressione del convivente nel 17,86%, del fidanzato nel 3,57%. Quanto al rapporto verticale autore/vittima, i genitoricidi emergono nel 10,71% dei casi, i patricidi/madricidi nel 7,14%, i figlicidi nel 7,14%. Passando poi all'analisi del movente, quello passionale si manifesta nel 29,63% dei casi, seguito dai contrasti familiari (25,93%), dai futili motivi (22,22%), dai disturbi psichiatrici (14,81%), da interessi economici (7,41%).

Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, l'imputabilità è stata pienamente riconosciuta nel 63,16% dei casi, è stata esclusa nel 21,05%, mentre la predetta capacità è risultata grandemente scemata nel 15,79%.

Nella ricerca condotta sui casi di omicidio domestico collocabili nel periodo 1995-2006 e giudicati dalla Corte d'Assise d'Appello di Trento (7 le vittime complessive), emerge che l'autore è di sesso maschile nell'83,33% degli episodi, è di sesso femminile nel 16,67%. Quanto al rapporto orizzontale autore/vittima, gli uxoricidi emergono nel 33,33% degli omicidi analizzati, la soppressione del convivente nel 16,67%. Quanto al rapporto verticale autore/vittima, i figlicidi si assestano attorno al 7,14% degli episodi analizzati.

Passando poi all'analisi del movente, quello passionale emerge nel 50% dei casi, seguito, con percentuali identiche, dai contrasti familiari (16,67%), dai futili motivi (16,67%), dai disturbi psichiatrici (16,67%).

Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, l'imputabilità è stata oggetto di accertamento peritale nel 50% dei casi. Tra questi, in un episodio la capacità di intendere e volere è stata pienamente riconosciuta, in un altro è risultata grandemente scemata, in un caso si è ritenuto che pur a fronte di disturbi della personalità, non vi fosse alcuna compromissione della predetta capacità.

Nella ricerca condotta sui casi di omicidio in famiglia collocabili nel periodo 1995-2006 e giudicati dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste (per un totale di 13 episodi), l'autore è uomo nel 61,54% dei casi, è donna nel restante 38,46%. Quanto al rapporto orizzontale autore/vittima, gli uxoricidi emergono nel 28,57% degli omicidi analizzati, la soppressione del convivente nel 7,14%. Quanto al rapporto verticale autore/vittima, i figlicidi raggiungono il 14,29% degli episodi analizzati.

Passando all'analisi del movente, quello passionale emerge nel 46,15% degli omicidi domestici, seguito, in pari percentuale, da quello legato a contrasti familiari (15,38%), dai disturbi psichici (15,38%), dai futili motivi (15,38%). Gli interessi economici rilevano nel 7,69% dei casi.

Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, l'imputabilità è stata oggetto di accertamento peritale nel 61,54% dei casi. La capacità di intendere e volere è stata pienamente riconosciuta nel 50% degli omicidi in cui la perizia è stata disposta, è risultata grandemente scemata nel 25%, è stata esclusa nel restante 25%.

Passando agli omicidi in famiglia commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Milano, dal 1994 al 2005, sono emersi 112 episodi (oltre a 7 tentati omicidi e 4 omicidi preterintenzionali), nei quali l'autore è di sesso maschile nell'83,9%. Quanto al rapporto orizzontale autore/vittima, gli omicidi fra coniugi sono 35, gli omicidi del convivente o dell'ex convivente sono 12, gli omicidi tra persone con una relazione sentimentale in corso o interrotta sono 16. Quanto al rapporto verticale autore/vittima, i figlicidi sono 11.

I dati raccolti nello studio condotto sugli omicidi domestici nel distretto di Corte d'Appello dell'Emilia Romagna, hanno consentito di osservare la distribuzione di tali omicidi in relazione al sesso degli autori. Complessivamente, gli autori risultano 70: tra i protagonisti dei delitti gli uomini sono 56, ossia l'80%, mentre le donne sono 14⁴³⁰. Gli omicidi commessi nei confronti dei figli ammontano al 15,58% dei casi. Gli uxoricidi raggiungono il 35,06% dei casi, gli omicidi dei conviventi o di coloro con i quali vi era una relazione in corso o terminata coprono il 19,98% degli episodi.

Quanto al movente, quello passionale figura nel 63,93% degli omicidi domestici, seguito da quello emotivo (24,39%). Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, la perizia è stata disposta nel 49% dei casi e l'imputabilità è stata pienamente riconosciuta nel 50%, è stata esclusa nel 13,33%, mentre la predetta capacità è risultata grandemente scemata nel 36,67%.

Focalizzando l'attenzione sugli omicidi domestici registrati nel distretto della Toscana dal 1996 al 2007, dei 37 autori, 29 sono maschi (78%) e 8 femmine (22%). I figlicidi registrati ammontano a 9, e a 2 gli infanticidi⁴³¹. Gli uxoricidi risultano 15 e 3 gli omicidi del convivente o dell'amante.

⁴³⁰ Nel distretto dell'Emilia Romagna, tuttavia, la percentuale delle donne imputate è più alta rispetto ad altre regioni, in cui si mantiene comunque sempre al di sotto della soglia del 50%.

⁴³¹ È interessante osservare che nei casi di figlicidio l'art. 89 c.p. è stato applicato nel 33% dei casi, e nella stessa percentuale ha trovato applicazione l'art. 88.

L'accertamento sulla capacità di intendere e volere del soggetto attivo è stata disposta nel 49% degli episodi e la stessa è stata ritenuta sussistente nel 38% dei casi. La seminfermità è stata dichiarata nel 44% dei casi.

Passando all'analisi del movente, quello legato ad una situazione familiare ad alta conflittualità emerge nel 34% dei casi, il fattore passionale invece nel 22%.

Passando agli omicidi in famiglia commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Roma, dal 1996 al 2006 sono emersi 69 episodi, dei quali 59 commessi dal sesso maschile. I casi di figlicidio ammontano a 9, ed uno soltanto è stato posto in essere dalla madre. Gli uxoricidi risultano 19.

L'analisi degli omicidi in famiglia commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Bari dal 1996 al 2008 ha consentito di individuare 63 episodi delittuosi, nei quali l'autore è uomo nell'84% e donna nel 16%. Le vittime sono di sesso maschile nel 67% dei casi e di sesso femminile nel 33%. I figlicidi risultano 9 (2 commessi dalla madre).

Passando all'analisi del movente, nel figlicidio maschile è dato da rabbia/vendetta nel 25% dei casi, nei restanti da una situazione familiare ad alta conflittualità. Nel figlicidio femminile è dato, in pari proporzione, da rabbia/vendetta, da dissapori, dalla necessità di porre fine a una situazione di sofferenza, alla necessità di procurarsi l'impunità per un altro reato. Nel fratricidio, l'alta conflittualità gioca un ruolo rilevante nella totalità dei casi esaminati.

Il movente, nell'uccisione dell'affine in linea orizzontale, è determinato da gelosia nel 15% dei casi, da rabbia/vendetta nel 29% dei casi, da dissapori nel 14%, da alta conflittualità nel 14%, da malattia mentale sempre nel 14% degli episodi considerati (nella restante percentuale dei casi il movente non è stato riferito). Nell'uccisione dell'affine in linea verticale, il movente è dato nel 75% dei casi da rabbia/vendetta, nel 25% da alta conflittualità.

Nell'analisi condotta sugli omicidi domestici commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Campobasso, dal 1996 al 2008, l'autore è di sesso maschile nell'80% di casi. La vittima è donna nel 60%, moglie nell'83,3%.

Passando all'analisi del movente, il delitto emotivo emerge nel 60% degli omicidi di prossimità, quello passionale emerge nel 20%, i disturbi psichici incidono nel restante 20% degli episodi.

Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, l'imputabilità è stata oggetto di accertamento peritale nel 50% dei casi. La capacità di intendere e volere è stata pienamente riconosciuta nel 30% degli omicidi in cui la perizia è stata disposta. È risultata grandemente accertata nel restante 20%.

Nell'analisi condotta sugli omicidi domestici commessi nel distretto della Corte d'Assise d'Appello di Salerno, dal 1995 al 2007, sono emersi 31 episodi, in cui l'autore è di sesso maschile nell'80% dei casi. La vittima è donna nel 33,30%. In 8 omicidi la vittima è figlio dell'agente.

Passando all'analisi del movente, la gelosia riveste un ruolo rilevante nel 33% degli omicidi di prossimità, seguita dall'assunzione di sostanze alcoliche da parte dell'agente (30%), dai disagi psichici (23%), da questioni economiche (7%), dall'appartenenza ad un contesto malavitoso.

Quanto alla capacità di intendere e volere del soggetto agente, l'imputabilità è stata oggetto di accertamento peritale nel 50% dei casi. La capacità di intendere e volere è stata pienamente riconosciuta nel 30% degli omicidi in cui la perizia è stata disposta. È risultata grandemente accertata nel restante 20%.

Dalla ricerca condotta sulle sentenze emanate dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania dal 1995 fino al 2006, è emerso che gli imputati sono uomini nel 79% degli episodi oggetto d'indagine, mentre sono donne nel 21%. Ponendo l'attenzione sulle relazioni autore/vittima, si registra una percentuale del 16,33% per i casi di violenza dei figli nei confronti dei genitori, e del 6,13% nella relazione inversa.

Ebbene, messe in evidenza tali recenti ricerche, particolarmente significative perché idonee a comprendere una vasta area geografica e a toccare la dinamica degli omicidi di prossimità sotto molteplici aspetti, si intende concludere tale analisi riportando le statistiche emerse nel Rapporto Italia 2011 fornito da Eurispes.

Dallo stesso emergono dieci omicidi in famiglia al mese tra il 2009 e il 2010. Nel biennio in Italia si sono registrati 235 omicidi domestici (122 nel 2009 e 113 nel 2010). In entrambi gli anni, la maggior parte di questi ha visto coinvolte persone appartenenti alla stessa cerchia familiare. Su 235 omicidi avvenuti nel periodo 2009-2010, quasi la metà degli omicidi domestici sono stati commessi nel Nord (52,5% nel 2009 e 47,8% nel 2010). Al Centro se ne sono registrati il 21,3% nel 2009 e il 18,6% nel 2010 mentre a Sud e nelle Isole gli omicidi domestici sono stati il 26,2% e il 33,6% rispettivamente nel 2009 e nel 2010. La maggior parte degli autori di omicidi domestici, nel biennio 2009-2010, erano maschi (85,7% nel 2009 e 84,9% nel 2010) e su 126 autori di omicidi il 34,1% erano coniugi o conviventi (mariti o compagni), l'11,1% erano padri, il 7,9% erano figli, il 7,2% erano altri parenti (nonni, zii, cugini, etc.) e il 4,8% erano fratelli. Sempre nello stesso anno, le donne che avevano commesso un omicidio, nella cerchia familiare, erano nella maggior parte dei casi madri (8,7%) o figlie (3,2%). Nel 2009, sono per la maggior parte fidanzati, amanti, rivali o spasimanti a commettere omicidi. Nel 2010, invece, sono gli ex i maggiori responsabili di uccisioni⁴³².

Da tali ricerche, pur nella diversità delle aree geografiche considerate e nei differenti periodi di riferimento, emergono dei tratti essenziali che consentono di giungere ad una rappresentazione di sintesi dell'omicidio domestico.

L'omicidio di prossimità ha infatti, rispetto agli altri omicidi tra persone conosciute, alcune specifiche peculiarità che lo connotano e lo caratterizzano.

Innanzitutto emerge un primo dato di fondamentale rilievo, ossia che gli omicidi domestici vedono l'uomo come protagonista nell'80% dei casi pressoché in tutte le regioni oggetto di studio. Nell'omicidio in famiglia la presenza della donna-imputato è costituita da valori superiori agli indici medi di criminalità femminile. In altri termini, come si vedrà più dettagliatamente nel paragrafo 2.3, la donna uccide meno dell'uomo, ma vi è un rilevante incremento della violenza posta in essere dal genere femminile entro le mura domestiche, in coerenza al suo ruolo sociale e familiare, alla sua sfera di

⁴³² I dati emersi dal Rapporto Italia 2011 di Eurispes sono consultabili su www.diariodelweb.it.

realizzazione personale ed affettiva.

L'omicidio domestico rappresenta un illecito che manifesta la sua massima frequenza, quanto ai rapporti orizzontali autore/vittima, nelle relazioni tra coniugi o conviventi, quanto ai rapporti verticali autore/vittima, nelle relazioni tra genitori e figli.

Il movente che gioca un ruolo determinante negli omicidi orizzontali è legato a sentimenti di gelosia nei confronti del coniuge o del convivente. Altro fattore causale di particolare rilievo è rappresentato da uno stato di intollerabilità relazionale all'interno del nucleo familiare che conduce al gesto estremo. Occorre tuttavia sottolineare che i moventi spesso possono essere viziati consciamente od inconsciamente; la maggior difficoltà sta nel discernimento dell'intreccio delle motivazioni manifeste e latenti, consapevoli o inconsce, razionali e irrazionali, impulsive o premeditate.

Quanto alla capacità di intendere e volere dell'agente, vi è un dato pressoché comune in tutte le ricerche analizzate, ovvero la propensione dell'organo giudicante a disporre un accertamento peritale nei casi di omicidio che si consuma nell'ambito familiare. Tali accertamenti dimostrano che l'imputabilità è stata ritenuta esistente all'incirca nel 50% degli episodi, dato significativo nell'escludere che sia il vizio di mente il fattore preponderante nell'eziologia di tali gesti di incomprensibile violenza.

Se queste sono alcune delle note salienti dell'omicidio domestico, nei campioni esaminati, ben più estese sono le caratteristiche psicologiche e sociali che sfuggono ad ogni tentativo di imbrigliamento e compressione. L'omicidio entro le mura domestiche, come tutti i reati che si muovono e trovano compimento all'interno dell'istituzione famiglia è un'entità imprevedibile, un terreno di conoscenza non ancora totalmente esplorato.

2. La criminalità femminile

2.1. L'infanticida e la figlicida

Si è esposto nei paragrafi precedenti che la famiglia è l'ambito di elezione per

autonomia dell'omicidio femminile, omicidio diretto *in primis* nei confronti della prole, sia essa nei primissimi istanti di vita, sia essa in una fase di crescita più avanzata.

Se nel capitolo VI si sono messe in luce alcune differenze prettamente statistiche tra l'infanticidio e il figlicidio, dimostrando un netto calo del primo reato, che dal 1993 non ha raggiunto nemmeno le dieci unità annue⁴³³, a fronte di un sensibile incremento del secondo, si vuole ora approfondire il tema delle diversità, non soltanto sul versante motivazionale, tra la madre che sopprime il feto durante il parto o il neonato immediatamente dopo il parto, e la madre che si macchia del gesto omicida nei confronti della prole nei primi anni di vita.

Innanzitutto, occorre rammentare che le colpevoli di infanticidio sono per lo più nubili, di età compresa tra i diciotto e i ventitre anni, mentre le ree di figlicidio sono quasi tutte sposate e già madri di altri figli⁴³⁴ (nel 64,7% dei casi). Se le prime agiscono per lo più perché spinte da una gravidanza indesiderata, che potrebbe creare disonore nel contesto sociale e familiare di appartenenza, o rappresentare un ostacolo al realizzarsi di aspettative di vita futura, per le madri figlicide tali spinte al gesto omicida non possono trovare terreno fertile d'applicazione.

Si tratta piuttosto di madri che vivono in modo conflittuale il proprio ruolo genitoriale, laddove questo dovrebbe essere ormai stabile e durevole, madri che sono facilmente inclini ai maltrattamenti fisici sulla prole o che, per incuria o negligenza, sono inidonee a tutelarla ed accudirla in modo adeguato. In senso opposto si collocano i casi di figlicidio per un eccesso morboso di cure ed attenzioni, con continue richieste di interventi medici, a fronte di disturbi e patologie che è la stessa madre a provocare (Sindrome di

⁴³³ BISTARINI-CAVALIERE, *Rilievi statistici sulla frequenza dell'infanticidio in Italia nel periodo 1968-1981*, *Rassegna di Criminologia*, XVIII, 1, 1987, pp. 37-48. Nel 2002 si è registrato un notevole decremento degli infanticidi (4), confermato nel 2003 (2).

⁴³⁴ Per quanto riguarda la nazionalità, secondo recenti studi è emerso che il 60% delle madri infanticide è di nazionalità italiana, mentre il restante 40% è rappresentato da straniere, prevalentemente extracomunitarie; segno evidente che queste madri presentano una notevole difficoltà sociale nel nostro Paese, tanto da spingerle ad abbandonare il proprio neonato perché convinte di non avere nessuna forma di assistenza e tutela.

Munchhausen per procura).

Vi sono casi di uccisione dei figli per motivi di conflittualità, magari per un'esigenza di autodifesa dalla violenza messa in atto dal figlio stesso⁴³⁵. Vi sono casi di figlicidi in cui la vittima è vista come capro espiatorio di tutte le frustrazioni materne e casi in cui la madre, che ha a sua volta subito violenza dalla propria genitrice, sposta l'aggressività ricevuta dalla "madre cattiva" verso il figlio⁴³⁶.

Informate a grave depressione, sono le situazioni di quelle madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio (suicidio allargato), delle madri che uccidono il figlio nell'intento di salvarlo (figlicidio altruistico), delle madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire (omicidio *pietatis causa*, eutanasia o omicidio compassionevole, quando motivato dal desiderio di "liberarsi del fardello" del figlio malato). La letteratura criminologica e giuridica riporta anche episodi in cui la madre arriva ad uccidere la prole per vendicarsi dei torti reali o presunti, subiti dal marito, cercando di arrecargli un notevole dispiacere (Sindrome di Medea).

Nei casi di infanticidio, invece, non di rado si parla di una vera e propria negazione di gravidanza, che può protrarsi per un periodo più o meno lungo, e può addirittura coprire anche tutto il periodo della gestazione, fino al parto, che dunque risulta essere inatteso per la madre, la quale è allora travolta da uno sconcerto emotivo, anche di stampo patologico, che le impedisce di prestare le dovute cure al neonato fino a causarne la morte. Pur senza giungere ad esiti così infausti, la negazione della gravidanza è definita come un "grave sintomo psichiatrico" che espone la donna ed il feto a rischi di complicanze, parto precipitoso e non assistito, mancanza di cure prenatali, disturbi emotivi nel *post partum*.

Tale fenomeno, meccanismo di difesa sicuramente primitivo, è stato riscontrato anche in

⁴³⁵ MERZAGORA BETSOS, *Criminologia della violenza e dell'omicidio dei reati sessuali dei fenomeni di dipendenza*, Padova, 2006, pp. 116-117.

⁴³⁶ NIVOLI, op. cit., pp. 44-45.

donne del tutto normali, quindi in assenza di patologie conclamate⁴³⁷, e rappresenta una forma di rimozione, più o meno conscia, della gravidanza in corso.

Secondo alcuni autori, la negazione avviene pur in presenza di sintomi di gravidanza evidenti ed inequivoci, che non si vogliono riconoscere e che, con meccanismo di razionalizzazione, si attribuiscono ad altre cause (non mancano episodi in cui l'aumento di peso viene imputato alla mancanza di attività fisica).

In taluni casi, la necessità di negare può essere così intensa da influenzare le manifestazioni biologiche della gravidanza stessa, sino ad una paradossale mancanza dei sintomi, quasi come se il diniego sia assecondato dal corpo che diviene una sorta di teatro dell'inconscio, mettendo in scena una rappresentazione parossistica del desiderio o del rifiuto della maternità⁴³⁸.

A differenza della gravidanza isterica⁴³⁹, che rappresenta un chiaro sintomo nevrotico, in quella negata resta il dubbio della simulazione, della menzogna, dell'occultamento consapevole di una realtà che si preferisce nascondere. Più spesso si tratta di una forma di semifinzione, in cui la donna sa e non sa che cosa sta avvenendo dentro di lei: lo

⁴³⁷ Nel descrivere 27 casi osservati fra il 1987 e il 1990 nell'ospedale universitario di Innsbruck al quale accedono gli abitanti di una piccola città delle Alpi centrali a popolazione prevalentemente agricola, Brezinka ed altri, riportano storie di donne definite sane ma che presentano sintomi di negazione della gravidanza. Nei casi esaminati sono state effettuate diverse diagnosi psichiatriche: schizofrenia (2 pazienti), depressione maggiore (4), disturbi di personalità (4), moderato ritardo mentale (3). Nei casi restanti sono stati individuati prevalentemente fattori di stress legati a motivi di vario genere, come l'assenza del partner. Dati riportati da MERZAGORA BETSOS, *Demoni del focolare, mogli e madri che uccidono*, Torino 2003, pp. 108-109.

⁴³⁸ Un recente studio condotto in Francia nei reparti di maternità di due ospedali del nord, Denain e Valenciennes, ha dimostrato che nell'arco di sette anni, su 2.550 partorienti sono stati rilevati 56 casi di negazione della gravidanza, di cui 29 di diniego totale, protratto addirittura fino al momento del parto, e 27 parziale, fin verso gli ultimi mesi.

⁴³⁹ Nella gravidanza isterica vi sono tutti i segnali della gravidanza, pur in assenza del prodotto del concepimento. Tale sindrome fu identificata da Freud grazie al caso di Anna O, paziente del suo amico e collega Josef Breuer. La donna, che manifestava i sintomi dell'isteria, mise in scena un rapporto simulato, frutto di un rapporto fantasioso con Breuer, quando questi decise di non occuparsi più di lei.

intuisce a livello inconscio ma nello stesso tempo la sua mente lo nega, incapace di dare uno spazio emotivo e simbolico all'idea di un figlio.

La conoscenza del fenomeno dovrebbe poi essere portata ai giuristi, che forse non ne sono ben edotti, come ci fa sospettare una sentenza di Cassazione in tema di infanticidio in cui si legge: *“Né vale a dimostrare l'illogicità dell'argomento dimostrato dal giudice di appello per dimostrare l'inesistenza dello stato di abbandono, il rilievo che la donna avrebbe operato una sorta di rimozione del problema relativo al suo stato: se non si spiega la ragione di tale rimozione l'ipotesi rimane del tutto congetturale, in quanto disancorata da elementi oggettivi criticamente valutabili dal giudice di merito”*⁴⁴⁰.

Compiuto il gesto criminoso, altro elemento che permette di cogliere una distinzione tra l'infanticidio e il figlicidio, si individua nell'atteggiamento assunto dall'autrice subito dopo la soppressione.

Quasi tutte le donne infanticide sono solite negare l'evento anche di fronte alla evidenza del parto da poco avvenuto, ed arrivano alla confessione soltanto se messe alle strette dal personale sanitario o dalle forze dell'ordine. Nel reato di figlicidio, invece, le madri autrici, nella maggior parte dei casi, tentano il suicidio o tendono ad uccidersi insieme al figlio, o già nell'immediatezza del fatto spontaneamente confessano quanto commesso. Da questo si può dedurre che queste ultime avvertono maggiormente il senso di colpa, in quanto si è già instaurato quel legame madre-figlio, fonte di un naturale e simbiotico attaccamento verso la prole.

La madre infanticida, viceversa, percepisce il neonato ancora come “oggetto”, parte del proprio corpo, verso il quale non si è ancora compiuta alcuna forma di maturazione affettiva o non si è ancora sviluppato alcun tipo di “sentimento materno”.

Poste tali linee di confine, anche se mai troppo rigide ed talvolta aperte a casi atipici o eccezionali che impediscono ogni tentativo di classificazione, si intende cogliere nel profondo gli aspetti più significativi della criminalità femminile, che proprio attraverso tali gesti apparentemente inspiegabili si manifesta in tutta la sua forza e brutalità.

⁴⁴⁰ Cass., Sez. I, 13 giugno 1991, in *Giust. Pen.*, II, 1992, pp. 138-139.

2.2. Le peculiarità della criminalità femminile

La criminologia, fin dalle sue origini, si è dedicata allo studio dei problemi delle delinquenza femminile per analizzarne sia gli aspetti quantitativi, sia gli aspetti qualitativi peculiari, rispetto a quella maschile, come il delinquere non da sola, l'agire come istigatrice della delinquenza maschile, il commettere prevalentemente talune categorie di reati.

Il punto centrale delle ricerche sulla criminalità femminile, e su cui vi sono vedute unitarie è proprio questo: le donne delinquono meno degli uomini e, in rapporto a questi ultimi, compiono generalmente reati meno gravi⁴⁴¹.

Le percentuali di donne non raggiungono mai neppure un quinto del totale dei denunciati, e questo già da decenni, attestandosi negli ultimi anni fra il 13 e il 17%. Se si prende come anno di riferimento il 1999, emerge che il contributo femminile al crimine in generale risulta inferiore ad un sesto del totale delle persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (15%).

Ma ci si potrebbe chiedere come si comportano le percentuali per i diversi reati. Tenendo presente che ogni percentuale di denunciate superiore al 15% dovrebbe indicare un certo "specifico" femminile e viceversa, i reati più gravi⁴⁴² vedono in generale la donna ancor meno rappresentata:

⁴⁴¹ Va però tenuto presente l'avvertimento del Mannheim: *"Dovremmo evitare l'errore frequente di studiare la questione soltanto sotto aspetti comparativi. Questo metodo parziale induce inevitabilmente l'osservatore a non cercare altro che spiegazioni plausibili dei tassi differenziali del delitto, e, inconsapevolmente, a limitare la propria attenzione a quei fattori che sembrano giustificare il fatto che le femmine commettono meno delitti dei maschi. Un metodo oggettivo e scientifico dovrebbe tentare di trattare il delitto femminile come argomento a sé stante"*. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, II, Torino, 1975.

⁴⁴² La scelta di reputare taluni reati come più gravi è talora soggettiva, ma non è del tutto arbitraria: i criminologi hanno studiato la possibilità di compilare degli "indici di criminalità", cioè delle graduatorie della gravità dei reati secondo la percezione sociale.

Delitti	% donne sul totale dei denunciati
Omicidio volontario consumato	6,3
Omicidio colposo	9,5
Sequestro di persona	12,3
Rapina	7,4
Estorsione	9,6
Associazione di tipo mafioso	2,5
Furto	15,1

Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale

I reati violenti sono quelli che vedono le donne meno presenti, in quanto più inclini alla violenza verbale (32% di denunciate per ingiuria). Scarsa anche la presenza per reati connessi alla criminalità organizzata; viceversa il furto rispetta la percentuale generale di denunciate. La proverbiale “doppiezza” che faceva dire a Lombroso che: *“Dimostrare come la menzogna sia abituale e quasi fisiologica nella donna sarebbe superfluo”*⁴⁴³ e a Schopenhauer che: *“La dissimulazione è innata nella donna”*⁴⁴⁴, appare dalla relativa maggior presenza percentuale di reati come la truffa o la diffamazione.

Delitti	% donne sul totale dei denunciati
Ingiuria	32,4
Diffamazione	16,6
Truffa	24,3

I reati resi possibili dall'inserimento in ambito professionale sono viceversa poco

⁴⁴³ LOMBOSO-FERRERO, op. cit, p. 96.

⁴⁴⁴ SCHOPENHAUER, *Introduzione alla filosofia e scritti vari*, Torino, ed. 1960, p. 117.

rappresentati, quindi ridotta è la presenza femminile nei fatti di concussione (8,5% di donne sul totale dei denunciati) e di corruzione (9,5%).

Piuttosto, come si è già avuto modo di constatare, le percentuali lievitano nei reati che hanno come teatro la famiglia e, *in primis*, quelli connessi al ruolo di madre, posto che è appunto la madre a caricarsi in prevalenza della responsabilità delle custodia e della educazione dei figli.

Delitti	% donne sul totale dei denunciati
Infanticidio	66,6
Abbandono persone minori/incapaci	39,3
Abuso mezzi di correzione/disciplina	48,2
Interruzione di gravidanza (artt. 18-19 l. 194/78)	41,9

Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Elaborazione dati ISTAT

Tali percentuali potrebbero vale *mutatis mutandis* anche per periodi meno recenti: osservando le statistiche relative agli anni 1929 e 1930, emergono non solo la solita inferiorità della criminalità muliebre, ma anche le stesse differenze tra i vari reati e le stesse specificità che rileviamo oggi⁴⁴⁵.

Una recente ricerca condotta sulle donne autrici di reati sessuali dimostra che l'autore di abusi sui minori è generalmente un soggetto di genere maschile. In Italia le donne commettono circa l'1% di tutti i reati sessuali e non raggiungono il 2% delle condanne. Gli studi presenti in letteratura individuano tra i fattori di rischio di reato sessuale per la donna: il ruolo di madre, la giovane età, un basso livello culturale, un passato caratterizzato da abusi sessuali e violenze intrafamiliari. Sono largamente diffusi disturbi

⁴⁴⁵ NICEFORO, *Criminologia, La donna, Biopsicologia, Delinquenza, Prostituzione*, Milano, 1952, p. 137.

psichiatrici più o meno gravi⁴⁴⁶.

Ci si deve ora chiedere quali siano le ragioni della minor delinquenza femminile, questione per la quale sono state invocate, via via, diverse interpretazioni, per lo più in coerenza con la spiegazione criminogenetica dominante nei diversi periodi.

Nel passato, la scarsa presenza di donne delinquenti era un dato di fatto inconfutato che non suscitava particolare interesse: le teorie sulla delinquenza, così come le ricerche empiriche sui soggetti che erano soliti commettere reati, erano orientate alla spiegazione e all'analisi della sola criminalità di stampo maschile.

La posizione subordinata in cui viveva la donna, la presunzione di una sua inferiorità biologica e intellettuale, portavano infatti a ritenere il sesso femminile come naturalmente incapace di condotte autonome e responsabili. Inoltre, i delitti di cui in prevalenza si macchiavano le donne erano quelli strettamente legati alla loro condizione biologica, come la prostituzione, l'infanticidio, l'aborto, o altri concepiti "a misura d'uomo", come l'adulterio, considerato reato, in Italia, unicamente se commesso dalla moglie, fino all'abrogazione del 1970.

Non meraviglia, allora, che l'inferiorità statistica della criminalità femminile venisse interpretata come la conseguenza logica di alcune caratteristiche bio-psichiche date per certe: debolezza, scarsa coscienza, incapacità di scelta. Nei casi rari che vedevano una donna come autrice di reato, la spiegazione era affidata alla presenza di una qualche patologia, ad una alterazione della personalità, ad una tendenza a delinquere di tipo "mascolino".

Secondo il modello del Positivismo filosofico-teorico, la minor delinquenza femminile veniva spiegata soprattutto su basi biologiche e proprio Lombroso ravvisava nelle donne criminali dei caratteri tipicamente maschili, come maggior intelligenza, più attivismo, maggior aggressività.

In via generale, il fondatore dell'Antropologia criminale, preso atto che la donna antica o

⁴⁴⁶ CASO, DA ROS, MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2011, n. 1, pp. 39 ss.

selvaggia, come la moderna o civile, commetteva meno delitti dell'uomo, prima di passare allo studio della donna delinquente, si mise alla ricerca di quale fosse l'equivalente della delinquenza maschile che ristabilisse anche nel delitto "quell'equilibrio tra maschio e femmina che esiste in tutta la scala animale"⁴⁴⁷. E tale equivalente venne individuato nella categoria della donna prostituta, dove tratti di atavismo, regressione evolutiva, specifici fattori antropometrici e anatomo-fisiologici, la collegavano senza soluzione di continuità al criminal-nato⁴⁴⁸: "*ambedue identici al pazzo morale, sono per assioma matematico eguali fra loro*"⁴⁴⁹.

Se normalmente la donna è poco incline al delitto, e la prostituta vi è indotta per configurazione intrinseca e tare biologiche, la criminal-nata per Lombroso e Ferrero costituisce una *contradictio in adiecto*: sarebbe una specie di reo d'occasione, con pochi caratteri degenerativi, poca ottusità, per la quale sfuma ogni tentativo di spiegazione in termini razionali. Sarebbe semplicemente sintesi di malvagità e mostruosità, un'eccezione a doppio titolo: "*come criminale e come donna, perché i criminali sono un'eccezione nella civiltà e le donne criminali sono un'eccezione tra i criminali stessi, perché la regressione naturale delle donne è la prostituzione e non la criminalità, la donna primitiva essendo una prostituta più che una criminale. Deve quindi, come doppia eccezione essere più mostruosa. Abbiamo, difatti, visto quanto siano numerose le cause che conservano onesta la donna (maternità, pietà, debolezza ecc.) ora, se nonostante tanti ostacoli una donna commette delitti, è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciare tutti quegli impedimenti*"⁴⁵⁰.

Alla luce di quanto esposto, si può quindi concludere per una iniziale spiegazione in termini prettamente biologici della minor delinquenza femminile. Con motivazioni, epistemologicamente irriducibili, della biologia e dell'antropologia, veniva liquidato il

⁴⁴⁷ LOMBROSO-FERRERO, op. cit., p. 153.

⁴⁴⁸ VERDE-PASTORELLI, *Il professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo*, in *Rassegna di Criminologia italiana*, 1998, pp. 594-595.

⁴⁴⁹ LOMBROSO-FERRERO, op. cit., p. 571.

⁴⁵⁰ LOMBROSO-FERRERO, op. cit., p. 434.

dato statistico sulla netta inferiorità numerica delle donne tra gli autori di reato.

Abbandonate le teorie che addebitano a reali o presunte differenze fisiche e/o di personalità le diversità tra il comportamento criminale maschile e quello femminile⁴⁵¹, è necessario prestare maggiore attenzione a fattori sociali e culturali.

Il punto di vista sociologico, in criminologia, si è affermato ad opera di vari autori, tra cui Pollak, il quale sostiene che l'attività delinquenziale della donna si concretizza, quale "criminalità mascherata" o "dietro le quinte", nell'istigazione e nel favoreggiamento, ruoli paralleli a quello di appoggio che la donna avrebbe in famiglia⁴⁵². Del Greco sottolinea che la delinquenza femminile rimane nascosta perché operosa dietro le spalle dell'uomo esecutore, tramite un'attività di continue calunnie, di incitamento subdolo ed estremamente malvagio⁴⁵³.

In parziale analogia con la tesi sopra esposta, all'atto del rilievo del profondo divario, quantitativo e qualitativo, tra il fenomeno della delinquenza maschile e quello della criminalità femminile, si invoca spesso la spiegazione secondo cui la discordanza sarebbe più nella reazione sociale che non nella commissione dei reati. In altre parole, i delitti delle donne sarebbero maggiormente coperti dal cosiddetto "numero oscuro", ovvero, sarebbero spesso lungi dall'essere portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria per ragioni di diverso tenore.

Il differenziale nel numero oscuro sarebbe ad esempio invocato per affermare che non tanto le donne delinquono meno, quanto commettono reati meno vistosi, che con maggior probabilità sfuggono alla denuncia; la delinquenza femminile, allora: "*meno appare perché si disperde in minuterie, in insinuazioni, in piccole tranellerie, proprie*

⁴⁵¹ Opportuno sarebbe anche prestare scarsa attenzione a quelle teorie che individuano tale distinzione in fattori prettamente psichici. Thomas, per esempio, riecheggia l'idea lombrosiana della passività o addirittura "immobilità" femminile, parlando di "maschio catabolico", cioè utilizzatore di energia e dunque creativo, e "femmina anabolica", cioè accumulatrice di energia e dunque passiva. Si veda MERZAGORA BETSOS, *I demoni del focolare, mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003, p. 12.

⁴⁵² POLLACK, *The criminality of women*, Philadelphia, 1950.

⁴⁵³ DEL GRECO, 1941, in NICEFORO, op. cit., p. 187.

*della mentalità femminile*⁴⁵⁴. Tralasciando la peculiarità muliebre delle tranellerie, non si esclude che esista una differenza anche dovuta alla commissione di reati meno gravi, e che in quanto tali più facilmente si sottraggono alla denuncia, ma rimarrebbe ancora da spiegare, se non il perché dei più scarsi crimini, almeno il perché dei crimini meno gravi; e dunque saremmo da capo⁴⁵⁵.

Alla base delle basse percentuali di denunciate si è pure ipotizzata la diversa reazione sociale che si manifesterebbe in una indulgenza “cavalleresca” di legislatori e giudicanti verso le donne. Secondo Mannheim, vi sarebbero addirittura “*distinzioni legali a favore del sesso femminile*” che potrebbero essere stabilite dall’uomo per lenire il senso di colpa per la posizione di inferiorità in cui tiene la donna. Ciò lo conduce ad ipotizzare: “*Potremmo aggiungere che il carattere del diritto penale, dominato dal sesso maschile [...] ha insegnato alle donne (eccetto le ribelli naturali), ad “aggirare” la legge, piuttosto che ad agire contro di essa*”⁴⁵⁶.

Dello stesso parere, sul fatto che la “benevolenza” dei giudici e addirittura dei legislatori sarebbe un mezzo per acquietarsi la coscienza di fronte al generale assoggettamento della donna, è la Bertrand, che porta a riprova della tesi citata della presunzione di innocenza prevista dalla legge inglese fino al 1925 a favore della donna che commettesse un grave delitto in presenza del marito: in questi casi si supposeva che ella avesse agito in stato di costrizione psichica⁴⁵⁷. “*Per il vero, più che la ‘cavalleria’, pare qui giocare un ruolo l’idea di una sostanziale inferiorità della donna, tanto più in relazione all’uomo ed al marito: come al solito, si considera meno responsabile chi si considera inferiore*”⁴⁵⁸.

Altri autori preferiscono parlare di paternalismo piuttosto che di cavalleria e dimostrano come una particolare accondiscendenza si verifichi solo allorquando le donne abbiano

⁴⁵⁴ DEL GRECO, in NICEFORO, op. cit., p. 187.

⁴⁵⁵ MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 14.

⁴⁵⁶ MANNHEIM, op. cit., p. 120.

⁴⁵⁷ In DE CATALDO NEUBURGER, *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, 1996, p. 60.

⁴⁵⁸ MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 15.

commesso un tipo di reato che non trasgredisce lo stereotipo femminile e rimane nei confini del ruolo loro prescritto di madri, mogli, figlie; in particolare la benevolenza si applica nei confronti di donne con prole: “*a tutela quindi non tanto delle donne quanto del tessuto sociale tradizionale*”⁴⁵⁹. In caso contrario, di fronte cioè alla “doppia devianza” dal codice penale e dal codice culturale della ineguaglianza di genere, la reazione formale è semmai più severa. Si è anche posto l’accento sulla formulazione stessa dei comportamenti punibili legalmente: dal momento che i codici penali sono un prodotto del pensiero maschile, ecco che, consciamente o inconsciamente, tendono a punire quelle azioni che danneggiano alcuni interessi propri del mondo degli uomini, e viceversa a legittimare o perlomeno a giustificare altri comportamenti, considerati meno gravi, se non, addirittura, utili. Ad esempio, in alcune legislazioni si è ritenuto giusto non condannare penalmente la donna prostituta, mentre si giudicava condannabile l’adulterio, quando commesso dalla ‘moglie’.

La ‘matrice maschile’ dell’apparato della giustizia, inoltre, si esprime anche nei confronti della donna che ha compiuto un reato: benché rea, viene trattata dai soggetti preposti al controllo e al giudizio, con paterna benevolenza, con tolleranza e con indulgenza.

Esiste un altro ambito in cui vi è un occhio di riguardo nei confronti delle donne, ed è quello peritale. Un ambito, o se si vuole, una strategia che si risolve in un trattamento giudiziario privilegiato, poiché se per i delitti delle donne, soprattutto per l’omicidio, viene con più frequenza richiesta la perizia, e se con più frequenza si conclude per la non imputabilità, ne deriva matematicamente una minor quota di donne in detenzione, proprio per un reato di particolare gravità.

In ogni caso, anche nelle casistiche peritali si rileva una relativa minor presenza di donne omicide, ma una, sempre relativa, maggior quota di donne che uccidono in famiglia.

Nei 170 casi peritali analizzati in una ricerca condotta da Capri et al.⁴⁶⁰ nel 1996, gli uomini costituiscono la maggioranza nei casi di omicidio, ma poi le donne “recuperano”

⁴⁵⁹ PITCH, *Le differenze di genere*. In BARBAGLI-GATTI, *La criminalità in Italia*, Bologna, p. 176.

⁴⁶⁰ CAPRI et al. in DE CATALDO NEUBURGER, op. cit., 1996, pp. 243-249.

negli infanticidi, nei figlicidi, negli uxoricidi.

In un'altra ricerca sempre effettuata tramite l'indagine peritale (180 omicidi della casistica della Cattedra di Psicopatologia Forense dell'Università di Milano), di nuovo gli uomini sono in netta prevalenza (66,7%), ma all'interno di questi omicidi, le donne uccidono un familiare nel 76% dei casi, gli uomini nel 42%. Naturalmente le casistiche peritali sono frutto di una precedente selezione operata dal giudice che può decidere di disporre perizia magari proprio in considerazione del tipo di delitto e del genere dell'autore.

Ma in fondo il crimine è un'attività sociale, benché *sui generis*, e dunque il minor contributo delle donne potrebbe ascrivere al diverso inserimento sociale che ostacola allo stesso modo tutte le altre attività. Per alcuni autori, il minor tasso della criminalità femminile sarebbe da addebitare alla scarsa partecipazione alla vita sociale, al ridotto inserimento nel mondo del lavoro, al dissimile inserimento nella vita di relazione⁴⁶¹.

Ambroset e Pitch sottolineano poi i differenti processi di socializzazione cui sono sottoposti uomini e donne: all'interno della famiglia le seconde vengono educate alla passività e alla subordinazione. Ciò sarebbe di particolare evidenza nella ancor più modesta partecipazione delle donne al crimine violento, appunto perché il processo di socializzazione cui vengono sottoposte, stabilisce di evitare i rischi, di censurare l'aggressività, di interiorizzare la vulnerabilità e la debolezza⁴⁶².

Sempre connesso alla diversa socializzazione e *trait d'union* fra spiegazione sociale e spiegazione psicologica è il fatto che la devianza femminile si esprimerebbe come

⁴⁶¹ A riprova di tale tesi, questi autori portano la maggior incidenza percentuale della criminalità femminile nei grandi centri urbani dove maggiore sarebbe anche l'inserimento sociale e lavorativo delle donne, e il più alto tasso di criminalità femminile nei periodi bellici, durante i quali si assiste ad una massiccia sostituzione dei lavoratori da parte delle lavoratrici. Si veda SUTHERLAND-CRESSEY, *Principles of Criminology*, Philadelphia, 1966. In Italia si sono rilevati due picchi della criminalità femminile in corrispondenza dei due conflitti mondiali.

⁴⁶² PICHT, op. cit., 2002, p. 134.

disagio psichico e psichiatrico, piuttosto che come passaggio all'atto criminale⁴⁶³.

La tipica reazione femminile al disagio sarebbe la malattia mentale piuttosto che il crimine, e dunque la patologia potrebbe essere un "equivalente funzionale al crimine". In altre parole, le donne si inquadrano più facilmente nel modello fornito dalla tesi "patologica" a causa dello stereotipo culturale che le riguarda. Almeno alla luce dei dati statistici relativi a quella forma estrema di esito della malattia mentale che è il suicidio, però, la tesi della "equivalenza funzionale" non sembra reggere, posto che le donne suicide sono in numero minore degli uomini, come universalmente rilevato, sia dai dati statistici che dagli studi casistici⁴⁶⁴.

Da tale articolata rassegna delle molteplici ricerche concernenti la criminalità femminile ed in particolare la minor frequenza delle azioni delittuose tipicamente femminili, si palesano, quindi, spiegazioni differenti: la peculiarità biologica della donna, la commissione di reati meno gravi e meno visibili per i quali il "numero oscuro" risulta particolarmente elevato, il ruolo di mera istigazione assunto dalla donna nell'attività criminale, l'atteggiamento di omertà dell'uomo nei suoi confronti, il comportamento più indulgente delle forze di polizia e della magistratura, la diversa posizione assunta nella

⁴⁶³ *“Dinanzi alla tensione si possono dunque realizzare modalità comportamentali di differente polarità. In taluni prevale l'atteggiamento introverso e autoplastico, tipico di quegli individui che risolvono ed esauriscono la tensione all'interno della loro psiche, con sofferenza, disagio, ansia (ad esempio con la strutturazione di una nevrosi): questa modalità di reagire è pertanto di tipo edo-distonico, poiché l'individuo è interiormente combattuto e in disaccordo con se stesso. L'atteggiamento estroverso e alloplastico è invece caratteristico di coloro che risolvono la tensione con l'azione, che tendono cioè a rispondere alla frustrazione o al conflitto psichico agendo verso l'esterno, sulla realtà, proiettando eventualmente sull'ambiente i loro problemi con una condotta abnorme; non si ha in tal caso la prevalenza di una sofferenza interiore, e si parla pertanto di una modalità di essere di tipo edo-sintonico, perché l'individuo è in accordo con se stesso, si sente nel giusto, e la sofferenza causata dalla sua condotta si riversa sugli altri e sull'ambiente”.* Si veda PONTI, *Compendio di Criminologia*, Milano, 1999, p. 125.

⁴⁶⁴ Eccezione va fatta per il mondo mussulmano, dove la percentuale di suicidi femminili supera quella maschile in un rapporto di 2/1. Si veda DE MAIO, *Il suicidio, Compendio storico, clinico-casistico, biologico e terapeutico*, Roma, 1997.

società e nel contesto familiare, la minor aggressività e la tendenza ad interiorizzare forme di disagio esistenziale.

Sta di fatto che nessun tentativo di spiegare il fenomeno, se isolatamente considerato, consente una visione globale ed esaustiva; non è errato ritenere che tali fattori siano inestricabilmente connessi, in quanto prospettiva sociale, psicologica, biologica ed etica inevitabilmente si integrano e si completano.

A conclusione di tali rilievi, non è possibile non precisare che, nonostante negli ultimi decenni il ruolo sociale della donna sia mutato, nonostante vi sia stato un progressivo cammino di emancipazione e di avvicinamento tra i sessi, ciò non ha determinato un incremento della delinquenza femminile, come ci si potrebbe aspettare, accogliendo la spiegazione sociale⁴⁶⁵.

Come si è visto dai dati sopra riportati, e come si è messo in luce *supra*, la famiglia rimane uno degli ambiti in cui la criminalità femminile si esplica con maggior forza. Forse, ed infine, rilevanti mutamenti nelle percentuali di tale forma di delinquenza si vedranno nel tempo, poiché i mutamenti culturali e psicologici producono effetti solo gradualmente ed il crimine è un fatto sociale, ma anche culturale e psicologico, tutt'affatto particolare⁴⁶⁶.

⁴⁶⁵ In ogni modo, per alcuni Autori, un certo aumento della criminalità femminile vi sarebbe. Per DE CATALDO NEUBURGER, sulla scorta dei dati di una ricerca effettuata a livello mondiale dalle Nazioni Unite per gli anni 1970-1980, il tasso di crescita della criminalità femminile sarebbe superiore a quello fatto segnalare per la criminalità maschile in quasi tutti i Paesi, e non solo in quelli sviluppati; per di più, a conferma dell'influenza dei recenti mutamenti sociali, sarebbe la delinquenza femminile giovanile ad aumentare con ritmo sostenuto. Dopo di che però, gli stessi dati vengono addebitati ad una causa o al suo opposto; e così, l'incremento è stato imputato da taluni Paesi alla crescita delle opportunità per la donna, e da altri alla marginalizzazione. Si veda DE CATALDO NEUBURGER, op. cit., p. 67.

⁴⁶⁶ MERZAGORA BETSOS, op. cit., p. 27.

2.3. L'omicidio al femminile

Quale che sia la spiegazione della criminalità femminile, rimane il fatto dimostrato da tutte le ricerche, italiane e straniere, della minor propensione muliebre alla violenza, che si esplica soprattutto nella rarità al ricorso all'omicidio.

Un'analisi dei dati italiani è stata compiuta da Carrieri, Greco, Amerio per il periodo dal 1960 al 1978: la conclusione è quella che l'omicidio commesso dalle donne segua addirittura una parabola discendente⁴⁶⁷.

Ancora a livello nazionale, dal 1991 fino al 2003, per l'omicidio volontario consumato si assiste bensì ad un aumento dei numeri assoluti, che è però un portato del complessivo aumento delle persone denunciate per omicidio, maschi e femmine, mentre non cresce la percentuale di donne sul totale dei denunciati per omicidio. Le percentuali di donne non raggiungono mai, in questi anni, neppure il 7% dei denunciati per omicidio; sono dunque inferiori a quelle che vedono le donne denunciate in generale, il che dimostra che il reato non è specifico del genere femminile. Nello studio compiuto da Giusti e Paoloantonio relativo agli omicidi in famiglia, in tutta Italia nel 1998, le donne ammontano al 21% dei casi fra gli autori⁴⁶⁸.

Questo è confermato da tutte le ricerche italiane, che inoltre evidenziano come i pochi

⁴⁶⁷ CARRIERI-GRECO-AMERIO, *Criminalità femminile e omicidio*, in CANEPA (a cura), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985, pp. 177-219.

⁴⁶⁸ GIUSTI-PAOLOANTONIO, *L'omicidio in famiglia: Italia 1998*. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXII, 2000, pp. 2.000 e ss. Bisogna segnalare che le donne sono vittime di omicidi in famiglia nel 63% dei casi. Tra il 1990 e il 2002 a Milano e Provincia si sono registrati ben 177 femicidi. Ci si chiede se tale aumento sia il risultato di una sorta di emancipazione, anche in campo vittimologico, che potrebbe andare di pari passo con la maggior partecipazione della donna alla vita sociale, o sia addebitabile al perdurare nella società di una cultura che reputa la violenza contro la donna relativamente normale. Per tali interrogativi, si veda MERZAGORA-PLEUTERI, *Il femicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e Provincia negli anni 90/2002*, in *Rass. Crim. It.*, 2004, p. 438.

omicidi femminili si realizzino quasi esclusivamente entro le pareti domestiche⁴⁶⁹.

Anche Lanza, come gli altri autori italiani, riporta che nel distretto della Corte d'appello di Venezia, dal 1951 alla metà degli anni Novanta, le donne imputate in Assise non superano per anno il valore medio del 7-10%, valore che però si triplica negli omicidi in famiglia, e dunque: *“siffatta ripartizione [...] sembra voler relegare il ruolo di protagonista della donna nei crimini più gravi ad una angusta realtà, esclusivamente domestica e casalinga”*⁴⁷⁰.

La casistica compiuta tra il 1928 e il 1990 presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano considera 772 omicidi: anche qui nell'87% del campione studiato è stato identificato un autore di sesso maschile, ed anche qui una suddivisione in relazione al rapporto tra autore e vittima ha evidenziato un prevalere di omicidi femminili nell'ambito del nucleo familiare (64%), pur con esclusione di persone anche conviventi ma non legittimamente legate da vincoli di parentela. Le vittime degli omicidi femminili nel contesto familiare sono state i figli in 40 casi, i mariti in 19 casi, nei restanti 5 la madre, il padre o i nipoti. Nei casi di omicidio del marito, i moventi maggiormente evidenziati sono stati la gelosia, il sospetto di adulterio, i litigi e le reazioni a maltrattamenti subiti.

Peraltro, le motivazioni e gli scenari dell'omicidio maschile e di quello femminile si rivelano diversi, con gli uomini più impegnati in omicidi strumentali, cioè connessi alla delinquenza organizzata o all'ambiente della malavita, che si verificano nell'ambito di “regolamenti di conti”, ovvero di eliminazioni di concorrenti nei mercati illeciti gestiti da organizzazioni criminali. Gli omicidi femminili, invece, ricorrono semmai in

⁴⁶⁹ MAURRI e COVELLI hanno esaminato una casistica comprendente 24 omicidi compiuti da donne nel settore medico-legale di Firenze dal 1901 al 1985: l'ambiente familiare risulta scenario nettamente privilegiato e le vittime sono spesso i figli. Si veda MAURRI-COVELLI, *La donna omicida nel settore medico legale di Firenze negli anni 1901-1985. Riv. it. Med. Leg.*, 1990, pp. 553-562.

⁴⁷⁰ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, op. cit., p. 189. L'Autore cita peraltro delle eccezioni a tale regola: 1) quella del periodo del terrorismo, in cui la funzione delle donne era spesso di comprimarie nella progettazione e nell'ideazione dei delitti; 2) la realtà criminale del mondo degli stupefacenti; 3) la “quasi impercettibile” tendenza della donna ad assumere ruoli di rilievo nelle organizzazioni criminali, in particolare nelle condizioni di emergenza dovuta alla detenzione dei boss.

occasione di attività non criminali, come nelle liti domestiche, e vedono dunque i familiari come vittime⁴⁷¹.

Dunque, ed in sintesi, non solo la donna uccide meno dell'uomo, ma uccide con motivazioni diverse da questi, la diversità delle quali si accentua ulteriormente in considerazione del rapporto che la lega alla vittima; e ciò, si è costretti a dire, in coerenza al suo ruolo sociale e familiare, alla sua sfera di realizzazione personale ed affettiva.

Se la propensione femminile alla violenza è inferiore rispetto a quella maschile, se la tendenza a delinquere della donna si assesta su percentuali tendenzialmente modeste, pur non sottovalutando quel numero oscuro che spesso non consente una reale comprensione della portata del fenomeno, se l'inclinazione omicida è anch'essa ridotta, tuttavia è proprio l'ambito familiare lo scenario d'elezione del crimine femminile.

Essendo la donna il centro della realtà domestica, intorno alla quale si snodano relazioni e contraddizioni, essendo destinataria del potere di gestire la vita emotiva all'interno della famiglia, secondo quanto aveva messo in evidenza lo stesso Rousseau⁴⁷², è facile comprendere come sia proprio la donna, da un lato, vittima della violenza domestica, e dall'altro, artefice essa stessa di violenza spesso di estrema brutalità.

⁴⁷¹ Bisogna però ricordare che, relativamente alla criminalità legata agli stupefacenti ed alle organizzazioni criminali che se ne occupano, stando a quanto affermato dagli organismi deputati alla repressione del traffico di droga, la presenza femminile in questo settore non sarebbe quantitativamente trascurabile, non sarebbe sempre secondaria, e sarebbe in aumento. Anche nelle associazioni mafiose, sembra almeno in parte superato il modello di subordinazione femminile dei passati decenni, in favore di una partecipazione anche alla gestione finanziaria dell'organizzazione, agevolata dalla condizione di detenzione o di latitanza dei boss. Dagli anni Novanta, si assiste invece ad un aumento delle donne ristrette in carcere per fatti di criminalità organizzata. Si veda DE LEO-SCALI, *Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali*. In DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, 1996, pp. 317-328.

⁴⁷² ROUSSEAU J.J., *Le confessioni*, in *Opere*, libri VII-VIII, trad. it. a cura di O. Rossi, Firenze, 1989, pp. 942-50. L'Autore evidenzia che se alla donna è conferito il potere di gestire la vita emotiva all'interno della famiglia, tale virtù si ripercuote sulla capacità dell'uomo di restituirla nella vita pubblica. In questo modo, l'amore diviene uno strumento di controllo sociale.

Laddove la maternità viene vissuta in modo drammatico, come occasione per portare a galla conflitti irrisolti, come causa di frustrazione o senso di inadeguatezza ad un ruolo che si percepisce come estraneo, laddove la vita di coppia diviene fonte di frizioni, maltrattamenti, gelosie e altri sentimenti di rancore profondo⁴⁷³, ecco che la mano omicida della donna è più facilmente indotta all'azione, rispetto ad altri scenari e contesti.

Se dunque, la violenza femminile si manifesta principalmente dentro le mura domestiche, si comprende come il suo acutizzarsi sia direttamente proporzionale al crescere della crisi della famiglia, quale istituto in perenne divenire come tutte le istituzioni sociali e culturali, in cui la sua presunta armonia e sacralità manifesta progressivi segni di cedimento⁴⁷⁴.

Di fronte all'antico timore della follia omicida del perfetto estraneo, si viene a sostituire la minaccia del gesto altrettanto e forse doppiamente folle di coloro con cui si condividono legami parentali, affetti e quotidianità. E, accanto alla violenza tipicamente maschile, quella femminile trova senza dubbio un ampio spazio entro cui muoversi, dirigendosi *in primis*, come si è visto, proprio nei confronti della prole.

⁴⁷³ Per prevalente dottrina, le donne uccidono il marito in risposta a condizioni di insopportabile frustrazione, per esempio colpendo la figura maschile che le umilia, le opprime, le maltratta. Spesso si tratta di omicidi commessi per legittima difesa. Le donne sembrano uccidere più frequentemente il coniuge dove la violenza maschile risulta più accentuata o in ambiti caratterizzati da particolare deprivazione sociale, dove l'armonia familiare è più facilmente compromessa. Per un maggior approfondimento sull'uxoricidio si veda MERZAGORA BETSOS, op. cit., pp. 47-80.

⁴⁷⁴ Secondo i recenti dati EURISPES, il numero di omicidi e di tentati omicidi di coppia e in famiglia sarebbe in diminuzione: nel 2002 sono stati registrati 223 casi, nel 2003, 201 casi, contro i 187 del 2004 e i 174 nel 2005. Il principale movente sarebbe quello passionale (25,9% dei casi). Si veda MASTRONARDI-VILLANOVA, op. cit., pp. 20-27.

CONCLUSIONI

La presente ricerca ha avuto inizio con la disamina dell'odierna disciplina dell'infanticidio e, segnatamente, con l'annosa questione circa l'attualità del suo "privilegio". A tal proposito si sono mossi i dovuti rilievi critici nei confronti di una norma, l'art. 578 c.p., che poteva risultare anacronistica già al momento della sua entrata in vigore.

Nella prima parte dell'indagine sono state individuate le ragioni sociali e culturali che hanno determinato e giustificato la metamorfosi dell'infanticidio da omicidio qualificato a delitto autonomo con trattamento sanzionatorio privilegiato. E si sono poste le premesse per comprendere l'*iter* legislativo che ha consentito di rimuovere la *causa honoris* quale *ratio* del trattamento sanzionatorio privilegiato, in accordo con le scelte di politica criminale che si sono registrate in altri Paesi europei: a prescindere infatti, dalle diverse formulazioni legislative, va constatata una generale tendenza ad eliminare ogni riferimento ad elementi che abbiano attinenza con il sentimento dell'onore sessuale.

Va peraltro soggiunto che l'eliminazione della causa d'onore sembra essere l'unico aspetto in comune tra la riforma italiana del 1981 e quella degli altri Paesi europei. Pur nella diversità delle tradizioni giuridiche e culturali, gli ordinamenti che hanno proceduto ad una riforma della norma sull'infanticidio hanno individuato il fondamento del "privilegio" del reato stesso, nella diminuita capacità psichica derivante dal turbamento del parto.

Il nostro legislatore, invece, ha voluto ancorare il più mite trattamento sanzionatorio ad un requisito di natura essenzialmente oggettiva, ovvero le condizioni di abbandono materiale e morale. E si è ampiamente dimostrato come tale riferimento abbia creato un profondo sconcerto presso gli addetti ai lavori, incapaci di attribuire la giusta veste esegetica ad una espressione tanto vaga quanto astratta, una sorta di contenitore in cui, aderendo ad interpretazioni particolarmente estensive se non lassiste, tutto può esservi ricompreso. Quindi, prescindendo da ogni impostazione ideologica o culturale, un dato va sicuramente riconosciuto, e cioè che il testo adottato dal legislatore italiano ha avuto

sul piano dell'applicazione giurisprudenziale risultati poco soddisfacenti.

Si è anche delineata la strada che ha condotto, prendendo in esame i rapporti tra l'infanticidio e l'infermità mentale, ad una progressiva modificazione di tale reato, da fenomeno sociale a crimine della follia⁴⁷⁵. Se fino all'età contemporanea il suo dilagare incontrollabile era preoccupante, oggi i casi riportati nelle statistiche giudiziarie sono estremamente ridotti, tanto da far pensare che lo stesso significato sociale dell'uccisione di un neonato da parte della madre sia mutato: dalla sfera della criminalità l'infanticidio si sarebbe spostato al mondo della pazzia. Ma si è anche precisato che tale affermazione deve essere adeguatamente soppesata.

L'accoglimento di tale tesi, infatti, non sarebbe immune da conseguenze anche in relazione ad eventuali proposte di riforma: riconosciuta l'esattezza di una simile impostazione criminologica, si dovrebbe coerentemente escludere l'adozione di formule legislative, quale quella attuale dell'art. 578 c.p., che facciano riferimento ad uno stato oggettivo di abbandono materiale e morale come presupposto giustificante il regime di pena più favorevole.

Se nella società odierna è difficile che il gesto infanticida sia riconducibile a fattori sociali e culturali, quali uno stato di assoluta indigenza, di assenza di presidi assistenziali, di disagio sociale, sarebbe problematico inquadrare i limitati episodi di infanticidio nella fattispecie più favorevole, proprio per la mancanza di condizioni di abbandono materiale e morale⁴⁷⁶, oggettivamente intese.

Come si è detto, l'assunto secondo cui l'infanticidio sia oggi un crimine della follia, se in parte può essere accolta, sotto altri profili deve essere rivisitato.

Innanzitutto, può essere accolta laddove si tengano a mente quelle indagini criminologiche in cui viene riscontrata un'elevata frequenza di situazioni

⁴⁷⁵ Si veda CASARINI, *Tra criminalità e follia. La malattia dell'infanticida*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, pp. 140-141.

⁴⁷⁶ Certo non si vuole escludere che anche nelle società contemporanee condizioni di disagio economico o sociale possano rivestire un ruolo determinante nel condurre una donna all'infanticidio. Basti pensare a quelle sacche di emarginazione in cui ancora oggi si trovano donne extracomunitarie e tossicodipendenti.

psicopatologiche fra le autrici di infanticidio. E può essere anche condivisibile se si riconosce che sovente si verifica nella donna uno stato di turbamento psicoemotivo indotto dal travaglio di parto, che potrebbe giocare un ruolo significativo nelle dinamiche della condotta omicida. Tuttavia, come dimostrato analizzando l'eziologia del figlicidio, non di rado l'atto criminale è il risultato di alterazioni solo transitorie e marginali, che limitano solo blandamente la capacità di intendere e volere⁴⁷⁷.

D'altra parte, nel momento in cui si riconosce che l'infanticidio è allo stato attuale un crimine del tutto eccezionale, accogliendo la tesi predetta, si correrebbe il rischio di catalogare aprioristicamente come pazze tutte le donne infanticide⁴⁷⁸, approdando ad un eccessivo pietismo da parte degli organi giudicanti.

E come si è visto, difficilmente, dopo l'entrata in vigore del Codice Rocco, sono state riscontrate pronunce che individuano *in toto* uno stato di infermità di mente nella rea d'infanticidio; e si è cercato di considerare quel mero turbamento psichico che può colpire la madre al momento del parto, in assenza di un'alterazione morbosa classificabile in campo psichiatrico, come uno stato emotivo che non incide *ex art. 90* sull'imputabilità penale⁴⁷⁹.

Va riconosciuto, però, come dopo la riforma del 1981, il giudice, accertata l'assenza delle condizioni di abbandono materiale e morale, e quindi a fronte della difficoltà di inquadrare il caso concreto nella fattispecie prevista dall'art. 578 c.p., possa avere la tentazione ad utilizzare l'incapacità di intendere e volere quale "tecnica di clemenza", allo scopo di evitare l'applicazione delle norme sul comune omicidio doloso.

In una prospettiva *de iure condendo*, se si volesse assumere il vizio di mente quale elemento caratterizzante una nuova possibile formulazione dell'art. 578 e sostitutivo

⁴⁷⁷ Sono figlicidi nei quali si conserva la capacità di intendere e volere quelli dovuti a situazioni di stress, ad immaturità della madre, ad iperattività del figlio, a Sindrome di Medea, a disturbo di personalità, ad assunzione di alcool e droga, a forme di negazione della gravidanza.

⁴⁷⁸ Secondo alcuni autori la tendenza a qualificare come pazze le ree d'infanticidio sarebbe caratteristica della società del passato, la quale vedeva nell'infanticida la negazione dello stereotipo della buona madre. Si veda CASARINI, op. cit., pp 134 ss.

⁴⁷⁹ Così, Cass. Sez. I, 18 ottobre 1974, in *Giust. Pen.* 1975, II, c. 610, m. 613.

delle condizioni in parola, bisognerebbe rammentare che il problema dell'infermità mentale trova già adeguate risposte nelle norme generali sull'imputabilità.

Non diversa sarebbe la questione se si assumesse, invece, quale elemento specializzante, uno stato di "alterazione psichica" connesso al parto, non tuttavia degenerante in un vizio totale o parziale di mente.

Normalmente, come si è già avuto modo di constatare, tali psicosi da parto, non prefigurando alterazioni di carattere patologico, clinicamente apprezzabili e riconducibili alle previsioni degli artt. 88 e 89 c.p., possono essere prese in considerazione soltanto ai fini della valutazione del grado di colpevolezza e di gravità del reato ed in ordine alla pena, per la concessione delle attenuanti⁴⁸⁰: sarebbero cioè inidonee a costituire un effettivo presupposto idoneo a giustificare il minor rigore sanzionatorio prescritto *ex art.* 575 c.p.

In una prospettiva *de iure condendo*, occorre sottolineare lo Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, elaborato dalla Commissione istituita nel 1988 dal Ministro della Giustizia Vassalli e presieduta dal Prof. Pagliaro. Nel testo in questione, infatti, all'art. 59, si prevede il delitto di infanticidio "*in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale o morale*"⁴⁸¹.

Parte della dottrina ha criticato la scelta del legislatore di utilizzare l'espressione "isolamento psicologico", in quanto, se non di rado il diritto attinge alle scienze umane

⁴⁸⁰ La nozione di alterazione psichica connessa al parto sembra anche troppo labile e sfuggente, un terreno minato su cui nemmeno i più recenti studi medico-legali sono riusciti a fare piena luce. D'altra parte, secondo gli psichiatri i sintomi della psicosi si noterebbe soltanto dopo il terzo giorno dal parto. Anche nel sistema inglese, come si è esposto nel cap. V, sono emersi diversi dubbi in ordine ad una formulazione che, legata a presupposti meramente soggettivi, fa richiamo ad uno stato di disagio psichico legato agli effetti del parto.

⁴⁸¹ Lo schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale è pubblicato in Documenti Giustizia, n. 3, marzo 1992.

per arricchire la propria terminologia⁴⁸², dall'altro tuttavia, ci si troverebbe davanti ad un'espressione che può voler dire tutto e nulla, arricchendo il caos giurisprudenziale cui potrebbe dar luogo, anche sulla scorta della poco felice esperienza della dizione "condizioni di abbandono materiale e morale".

Il sentimento di solitudine è sintomo di numerose condizioni psicopatologiche, tutte quelle della serie depressiva, ma soprattutto è condizione esistenziale diffusa. Tale orientamento dottrinale si chiede a cosa faccia allora riferimento il legislatore, atteso che nella maggior parte delle madri infanticide potrebbe ipotizzarsi un sentimento così evanescente. Se, invece, il testo dello "Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale" vuol riferirsi ad una condizione psicopatologica di maggior rilevanza, essa potrebbe ben trovare sufficiente considerazione, secondo gli abituali principi dell'imputabilità. Pertanto, la madre che avesse ucciso il neonato perché affetta da un'infermità tale da abolire o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere, nella diminuita o esclusa imputabilità, secondo tali rilievi dottrinali, troverebbe pertanto adeguato riconoscimento del proprio stato. Peraltro, se fosse questa la situazione che il legislatore si è prospettato, saremmo di fronte ad una norma del tutto ridondante.

Ma anche se ci si volesse riferire ad una condizione di perturbamento ma non di più accertata patologia, a somiglianza degli "stati emotivi e passionali" dell'art. 90 c.p., potrebbe valere la proposta di prevedere un'attenuante, senza scomodare un apposito articolo, con la conseguenza altrimenti di ritenere la condizione dell'infanticidio per così dire meritevole di tutela eccezionale ed unica⁴⁸³.

⁴⁸² Ne è testimonianza la disinvoltura con cui il legislatore usa indifferentemente espressioni diverse per il disturbo mentale: infermità o deficienza psichica (art. 112 c.p.); persona inferma di mente (art. 121 c.p.); persona in condizioni di inferiorità psichica (art. 609 *bis* c.p.).

⁴⁸³ Da un punto di vista legislativo la critica si è espressa con la presentazione di un disegno di legge (n. 10/1992) che si propone appunto l'abrogazione dell'art. 578 c.p., argomentando tra l'altro che: "*La soppressione della norma in esame e l'equiparazione dell'uccisione di un neonato all'omicidio comune risponde dunque ad una esigenza sociale e culturale del nostro tempo e contribuisce, attraverso la*

Vi è, tuttavia, chi ritiene la dizione “in condizioni di isolamento psicologico”, una strada percorribile, atteso che nel nostro ordinamento non vi è una forma di “omicidio attenuato”, come ad esempio in quello tedesco. Eliminare l’art. 578 dal nostro codice penale significherebbe ricondurre l’infanticidio direttamente al delitto di omicidio di cui all’art. 575 c.p. Il giudice si troverebbe quindi a valutare un comune omicidio doloso, aggravato per di più dalla circostanza di cui all’art. 577 n. 1 c.p.⁴⁸⁴. Una formulazione analoga a quella proposta dalla Commissione Pagliaro renderebbe più accessibile l’art. 578 c.p., evitando di dovere riferire tutti i casi di infanticidio all’art. 575 c.p. Tale linea di pensiero porta a ritenere che sia che la tecnica legislativa sia quella di riformare l’infanticidio come fattispecie autonoma sia che si scelga di riportarlo all’originaria collocazione circostanziale di omicidio attenuato, la previsione di un regime sanzionatorio più favorevole, nei casi di infanticidio commesso in condizioni oggettive e soggettive particolari, debba sopravvivere nel nostro ordinamento. Attesa tuttavia la difficoltà di ancorare le predette condizioni a solide basi esegetiche, si è ritenuta percorribile la strada che conduce alla previsione di un regime sanzionatorio “privilegiato” per la madre infanticida, come circostanza attenuante o come fattispecie autonoma, nella nuova ipotetica figura del cosiddetto omicidio pietoso.

L’introduzione di tale *figura criminis* era già stata sommariamente prevista anche dalla stessa Commissione Pagliaro. Nello schema di delega legislativa della Commissione Pagliaro si era proposto di prevedere come circostanza attenuante “l’aver commesso il fatto con mezzi indolori e per esclusivo motivo di pietà verso la persona incapace di prestare un valido consenso, la quale per ragioni di malattia si trovi in irreversibile condizione di sofferenza fisica insopportabile o particolarmente grave, quando sia stata constatata l’impotenza dei trattamenti antalgici”. Tale teoria richiama la problematica

maggior tutela giuridica, al superamento di residui arcaici di sottocultura, che servono a creare sacche di immunità o di minor punibilità, che non hanno alcuna giustificazione morale, umana, sociale, giuridica”.

⁴⁸⁴ AMORE, *L’infanticidio, analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma*, Milano, 2011, pp. 140-141.

relativa al rapporto tra l'art. 578 c.p. e l'art. 62 n. 1 c.p. Se la giurisprudenza tende ad inibire l'applicazione di tale attenuante, la dottrina si è detta più permissiva. Ciò posto, si potrebbe configurare un regime sanzionatorio più favorevole per la madre che, per esempio, arrivi ad uccidere il nato vedendolo venire alla luce affetto da così gravi malformazioni che gli renderebbero difficile l'esistenza, mossa da un sentimento di pietismo estremo, aggravato anche dalla provata alterazione psico-fisica derivante dal puerperio. La teoria di ricondurre tale figura di infanticidio al cosiddetto omicidio pietoso, si fonda sul fatto che in entrambi il giudizio di minore disvalore è determinato da una minore colpevolezza del soggetto agente⁴⁸⁵.

Al di là delle prospettive di riforma che si intendono condividere, è evidente come insormontabili grovigli interpretativi avvolgono la poco limpida formulazione dell'art. 578 in ordine alle condizioni di abbandono materiale e morale, costringendo i giudici a divergenti pronunce e la dottrina a proposte abolizioniste.

Si è lontani dall'individuare il più benevolo trattamento sanzionatorio per la madre infanticida nella totale mancanza di assistenza pubblica e sanitaria, in quanto l'abbandono invocato dalla norma diverrebbe ipotesi del tutto eccezionale se ipotizzata esclusivamente per l'infanticidio, o elemento valutabile dal giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale *ex art. 132 c.p.*; si è giunti anche ad una maggior distanza da tutte quelle pronunce giurisprudenziali che prospettano una talvolta vaga vulnerabilità psicologica nell'imminenza del parto, quale elemento insito nell'abbandono morale, e che invece potrebbe considerarsi come condizione di minor responsabilità psicologica, o come attenuante e, in casi più gravi, come presupposto per discutersi di difetto di imputabilità.

Tali perplessità richiederebbero, pertanto, una più corretta formulazione dell'art. 578, capace di coordinarsi con l'evolversi della società italiana e con i più recenti studi psicologici intorno al fenomeno della maternità.

Nella seconda parte della presente trattazione, si è messa in luce un'altra manifestazione

⁴⁸⁵ AMORE, *L'infanticidio, analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma*, Milano, 2011, pp. 140-141.

di quella aberrante volontà materna di recidere ogni legame con la prole, laddove quel legame si sia già consolidato da tempo. Si è detto che il figlicidio, espressione estranea al linguaggio giuridico e mutuata dalla scienza psicanalitica, comporta una situazione psicologica in parte diversa rispetto a quella riscontrabile nella colpevole d'infanticidio: mentre tale delitto mira ad impedire la vita del neonato ed è pertanto avvicinabile ad un aborto tardivo, la soppressione della prole nei primi anni di vita avviene quando si è già instaurato un complesso rapporto di affetti, contrasti, emozioni comuni che caratterizza il legame genitore-figlio⁴⁸⁶.

Ed in linea con tali considerazioni, il legislatore non ha inteso inserire il figlicidio in un'autonoma fattispecie incriminatrice con trattamento punitivo di minor rigore, come per l'infanticidio: l'*animus necandi* che si dirige nei confronti della prole non più nell'immediatezza del parto, è rivelatore di una particolare antisocialità del comportamento, che infrange il vincolo etico derivante dal rapporto diretto di consanguineità in circostanze che rivelano una capacità criminale particolarmente intensa.

Ed ecco la previsione di un'apposta aggravante ad effetto speciale per simili delitti, il parricidio appunto. Non è possibile, infatti, assimilare l'uccisione di colui verso il quale dovrebbe sussistere uno *status* di affettività permanente, di legame profondo e rafforzato da naturali sentimenti di assistenza e solidarietà familiare, alla soppressione di un estraneo, laddove il gesto omicida non può trovare alcun rimprovero sotto il profilo della rottura di vincoli di consanguineità e di presunta reciprocità di sentimenti ma sotto altri aspetti sintomatici di un certo *animus necandi*⁴⁸⁷. Estremamente efferato e apice di inspiegabile violenza dovrebbe giudicarsi l'annientamento di un familiare, ed *in primis* della prole, tanto che non di rado per trovare una qualche forma di giustificazione a simili delitti si mettono in campo devianze psichiche rigorosamente classificate o

⁴⁸⁶ Si veda GALLINA FIORENTINI, *Aspetti psicopatologici negli autori di figlicidio*, in *Rass. Criminologia*, 1981, p. 264.

⁴⁸⁷ Non a caso Dante (Inferno, XXXII, 13) colloca gli uccisori dei parenti fra i traditori, nella Caina al 9° cerchio, la più profonda e tremenda delle regioni infernali, e li definisce “*sovra tutte mal creata plebe*”.

patologie atipiche di varia indole.

Per concludere, si è inteso dare una panoramica sul fenomeno della delinquenza femminile, nei suoi tratti peculiari che la distinguono nettamente da quella maschile; e si è voluto dimostrare che se le percentuali di reati commessi dalla donna sono di molto inferiori rispetto a quelle attinenti ai reati maschili, d'altra parte è proprio l'ambito familiare il contesto in cui quelle percentuali possono recuperare terreno. E se come si è rammentato l'infanticidio è in netto calo, tanto che negli ultimi anni gli episodi denunciati sono stati sporadici⁴⁸⁸, i casi di figlicidio materno e di uxoricidio sono in sensibile crescita.

Da quanto detto si vuole pertanto confutare uno dei luoghi comuni in tema di omicidio, ovvero che la principale minaccia sia data da assassini ignoti ed inattesi: da quanto si apprende rammentando il primo fratricidio commesso nella storia, la famiglia non è sempre il luogo dell'amore indiscusso e della sicurezza, tanto che si è parlato del "*ruolo criminogeno della famiglia*"⁴⁸⁹, o di una violenza che in ambito domestico sarebbe non proscritta ma prescritta⁴⁹⁰. E molteplici potrebbero essere le cause di un aggravarsi della violenza intra-familiare.

Innanzitutto, basti pensare al carattere meno capillare, nelle società odierne, del controllo sociale formale, ovvero dell'autorità costituita, e alla scomparsa pressoché totale del controllo informale, che nella famiglia patriarcale, per le sue dimensioni considerevoli, indubbiamente garantiva un certo limite alle violenze esercitate da e contro i suoi membri. Nell'organizzazione tradizionale i poteri del capo famiglia erano sì particolarmente ampi, ma non arbitrari, soggetti sempre ad un controllo comunitario e ad una regolamentazione sacrale. Nella famiglia odierna, viceversa, dove manca qualsiasi

⁴⁸⁸ Pur ricordando quel "numero oscuro" che tratteggia la criminalità femminile e che non consente di avere una reale cognizione del fenomeno e che spesso porta a sottostimare i casi annui di infanticidio.

⁴⁸⁹ GIUSTI-BACCI, *Le radici della violenza*, *Rassegna italiana di Criminologia*, III, 2-3, 1992, pp. 267-288.

⁴⁹⁰ ROSEMBAUM, *Domestic Violence*, in CURRAN W.J., MCGARRY A.L., SHAH S.A., *Forensic Psychiatry and Psychology*, Philadelphia, 1986.

tipo di regolamentazione, più vulnerabili agli abusi sono le componenti più deboli, la donna e i figli minorenni, vittime di quella follia omicida che deriva proprio da colei che dovrebbe preservarli da ogni fonte di pericolo.

Se, come si è visto, l'inclinazione omicida della donna è ridotta, tuttavia è proprio l'ambito familiare lo scenario d'elezione del crimine femminile.

Per spirito di completezza d'indagine e di contiguità, si è dunque giunti ad una disamina psicodinamica, comportamentale, e criminologica di un vasto fenomeno, di cui l'infanticidio e il figlicidio costituiscono soltanto una delle tante manifestazioni.

Di fronte alla crisi dell'istituto familiare, non più centro di valori assoluti e di legami duraturi, ma scenario di un tessuto individuale e relazionale tendenzialmente fragile, si è tentato, attraverso l'analisi dei recenti dati statistici a disposizione, di tracciare alcuni dei tratti peculiari che connotano gli omicidi di prossimità, al fine di comprenderne le dinamiche fattuali e motivazionali.

Riassunto

Il presente elaborato si incentra sulla disamina dell'attuale disciplina dell'infanticidio, dopo averne analizzate le origini storiche. Vengono presi in esame gli elementi costitutivi di tale fattispecie, in particolare delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Si analizzano anche le principali problematiche poste dall'art. 578 c.p., e si pongono le basi per dei rilievi critici e delle soluzioni *de iure condendo*. In un'ottica comparatistica, si esamina la disciplina dell'infanticidio nel sistema penale inglese, dove la *ratio* del minor rigore sanzionatorio viene posta in legata agli effetti del parto e dell'allattamento. Si analizza poi un'altra estrinsecazione della violenza materna, ovvero il filicidio, messo in rilievo nelle sue dinamiche fattuali e motivazionali. Tali delitti consentono di comprendere alcuni aspetti della criminalità tipicamente femminile, che poi viene collocata nell'ambito più ampio degli omicidi in famiglia, dei quali si mettono in luce taluni aspetti, statistici e fattuali.

Abstract

The present research focuses on the examination of the regulation of infanticide, following the historical analysis of its origins. We examine the constituent elements of this crime, in particular the abandonment of moral and material conditions related to childbirth.

We also analyze the main problems posed by art. 578 Criminal Code, and will lay the foundation for the criticisms and solutions de iure condendo. In a comparative perspective, we examine the regulation of infanticide in the English penal system, where the reason of less stringent sanctions is placed in the effects related to childbirth and lactation. Then we analyse another manifestation of maternal violence, the filicide, emphasized in its factual and motivational dynamics. These crimes can help to understand some aspects of female crime, which is then examined with family murders, in their statistical and factual aspects.

Bibliografia

ALLEN, “*Rendering Them Harmless*” in P. CARLEN and A. WORRAL, *Gender, Crime and Justice*, 1987;

AMBROSETTI E.M., *L’infanticidio e la legge penale*, Padova, 1992;

AMORE, *L’infanticidio, analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma*, Milano, 2011;

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, I, Milano, 2002;

ARCERI, *L’infanticidio, uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto?*, in *Giur. Pen.*, II, 1991;

ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, II ed., Padova, 2002;

BALESTRINI, *Aborto, infanticidio ed esposizione d’infante*, Torino, 1888;

BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G.B., *Omicidio e tentato omicidio nella città di Genova*, in *Rassegna di Criminologia*, XI, 2, 1980.

BARNI, *La nuova formulazione del reato d’infanticidio*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1981, III;

BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1965;

BELTRAME, *La famiglia nel diritto penale inglese*, in *Trattato di diritto di famiglia* (diretto da ZATTI), *Diritto penale della famiglia* (a cura di RIONDATO S.), IV, ed., 2002;

BERTOLINO, *La crisi del concetto di imputabilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981;

BISTARINI-CAVALIERE, *Rilievi statistici sulla frequenza dell’infanticidio in Italia nel periodo 1968-1981*, *Rassegna di Criminologia*, XVIII, 1, 1987;

BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965;

BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, VI ed., 1993;

CADOPPI-CANESTRARI-PAPA, *I reati contro la persona*, Padova, 2006;

- CANUTO - TOVO, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Padova, 1996;
- CARACCIOLI, *Commento all'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, in *Leg. Pen.*, 1982;
- CARLONI-NOBILI, *La mamma cattiva. Fenomenologia, antropologia e clinica del figlicidio*, Rimini, 2004;
- CAPPELLETTO, *Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del 700*, in "Quaderni storici", 53, 1983;
- CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, trad. It. dalla V ed. di Pisa, Milano, 1863;
- CARPEGGIANI, *Eutanasia e diritto. Forme di manifestazione e problemi giuridici connessi*, Parte prima, in *Critica penale*, 1987;
- CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, I, Lucca, 1872;
- CARRIERI-GRECO-AMERIO, *Criminalità femminile e omicidio*, in CANEPA (a cura), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985;
- CASO, DA ROS, MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2011, n. 1;
- CATANESI-TROCCOLI, *La madre omicida. Aspetti criminologici. Rassegna di Criminologia*, 2, 1994;
- CATTANEO, *Sulla filosofia penale di Kant e di Hegel*. In EUSEBI (a cura), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989;
- CASALINUOVO, *La causa d'onore nella struttura del reato*, Napoli, 1936;
- CASARINI, *Tra criminalità e follia, la malattia dell'infanticida*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983;
- CONCAS, *L'art. 578 cod. pen.: una norma inutile?*, in *Riv. giuridica sarda*, 1987;
- CONTE, *Note sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e sul nuovo testo dell'art. 578 c.p.* in *Riv. Pen.*, 1981;
- CONTIERI, *La premeditazione*, Napoli, 1976;
- COOPER, MURRAY, *Course and Recurrence of Postnatal Depression. Evidence for the Specificity of the Diagnostic Concept*, 1995, 166 *British Journal of Psychiatry*;

- CORMIO, *Per l'abolizione dei reati cosiddetti d'onore*, in *Giur. It.*, 1963, IV;
- CORRERA, MARTUCCI, *La violenza nella famiglia, La sindrome del bambino maltrattato*, 1988;
- DAMME C., *Infanticide: The Worth of an infant under the law*, 1978.
- DE DONNO, GRATTAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.* 2008, n. 6;
- DE LEO-SCALI, *Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali*. In DE CATALDO NEUBURGER (a cura), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, 1996;
- DE MAIO, *Il suicidio, Compendio storico, clinico-casistico, biologico e terapeutico*, Roma, 1997;
- DELOGU, *La teoria dell'intensità del dolo*, in "Annali", 1935, p. 849;
- DEZI, *L'art. 578 tra perplessità interpretative e incertezze applicative*, in *Giust. Pen.*, II, 2001;
- DI BELLO - MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità, l'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, Pisa, 1997;
- DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, II ed., 2006;
- KANE, "Postpartum Disorders" in *The Comprehensive Textbook of Psychiatric Disorders*, 1985;
- KELLUM B.A., *Infanticide in England in the Later Middle Ages*, 1974;
- KENDALL, *Emotional and phisycal facto in the genesis of puerperal mental disorders*, in "Journal of Psychosomatic Research", 29 (1), 1985;
- KENDALL, CHALMERS, PLATZ, *Epidemiology of Puerperal Psychoses*, 1987, 150 *British Journal of Psychiatry* 662;
- ELBOW M., *Theoretical considerations of violent marriages*, *Social Casework*, 1977, 58;
- EUSEBI, *La tutela della vita prenatale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1988;

- FIGLIOLA, *L'errore sugli elementi differenziali del reato*, Tivoli, 1979;
- FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, II ed., Torino, 2004;
- FOSCHINI, *Uccisione di un neonato deforme e infanticidio a causa d'onore*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1958;
- FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1976;
- FREEDMAN, *Trattato di psichiatria*, Padova, 1984;
- FRISOLI, *La causa honoris nell'aborto ed il concorso di partecipi estranei*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1936;
- GALLINA FIORENTINI, *Aspetti psicopatologici negli autori di filicidio*, in *Rassegna di Criminologia*, 1981, 12;
- GALLO, *Il dolo, oggetto e accertamento*, in *Studi urbinati*, 1951-1952;
- GENTILOMO - GALLINA FIORENTINI, *L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale nell'analisi giurisprudenziale*, in *Dir. pen. e proc.*, I, 1996;
- GIACOBBE, *Il concepito come persona in senso giuridico*, Torino, 2003;
- GIUSTI-BACCI, *Le radici della violenza*, *Rassegna italiana di Criminologia*, III, 2-3, 1992,
- GIUSTI-PAOLOANTONIO, *L'omicidio in famiglia: Italia 1998*. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXII, 2000;
- GLADSTON, *Dysfunction of Parenting the Battered Children, the Neglect Child, the Exploited Child in Modern in Intern*, in *Child Psychiatry*, a cura di J.G. HOWELL, Edimburgh, 1969;
- GUARESCHI, *L'infanticidio commesso su gemelli*. *Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria e Medicina Legale*, 1940;
- IMPALLOMENESE, *Il codice penale italiano*, vol. III, Firenze, 1891;
- IMPALLOMENESE, *In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali della personalità*, in *Iura*, 1971;

- LANGER, *Infanticidio, Una rassegna storica*, in T. MC KEOWN, *L'aumento della popolazione nell'era moderna*, Milano, 1979;
- LOMBROSO-FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, V ed., 1927;
- MAGGIORE, *Diritto penale*, II, 2, Bologna, 1948;
- MALCOMSON R.W., *Infanticide in the Eighteenth Century*. In L.S. COCBURN, *Crime in England 1550-1800*, 1977;
- MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, II, Torino, 1975;
- MANTOVANI, *Diritto Penale, Delitti contro la persona*, Padova, 1995;
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, *Delitti contro la persona*, Torino, 1985;
- MARINI, *Omicidio*, in *Dig. Discipl. Pen.*, Vol. VII, 1994;
- MASTRONARDI, DE LUCA, FIORI, *Sette sataniche. Dalla stregoneria ai messaggi subliminali*, Roma, 2006;
- MASTRONARDI-VILLANOVA, *Madri che uccidono*, Roma, 2007;
- MAURRI-COVELLI, *La donna omicida nel settore medico legale di Firenze negli anni 1901-1985. Rivista italiana di Medicina Legale*, 1990;
- MELOSSI, *Andamento economico, incarcerazione, omicidi ed allarme sociale in Italia: 1863-1994*, in: *Storia d'Italia - Annali 12: La criminalità*, 1997;
- MERLI, *Considerazioni medico-legali sul delitto di infanticidio con particolare riguardo all'infante deforme ed all'infermità psichica transeunte dell'autore del reato*, *Zacchia*, 33, 3, 1958;
- MERLI, *Osservazioni sulle recenti modifiche legislative in tema di infanticidio*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1981;
- MERZAGORA BETSOS, *Criminologia della violenza e dell'omicidio dei reati sessuali dei fenomeni di dipendenza*, Padova;
- MERZAGORA BETSOS, *Demoni del focolare, Mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003;

- MERZAGORA BETSOS, *Infanticidio*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, II, 1992;
- MERZAGORA-PLEUTERI, *Il femicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e Provincia negli anni 90/2002*, in *Rass. Crim. It.*, 2004;
- NIVOLI, *Medea tra noi, Le madri che uccidono il proprio figlio*, 2002;
- PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1991;
- PALAZZO, *La recente legislazione penale*, II ed., 1982;
- PANNAIN, *Infanticidio per causa d'onore*, in *N.dir.*, VIII, 1938;
- PANNAIN, *L'uccisione del feto nascente*, in *N. dir.*, 1937;
- PAPPALARDO, *Eutanasia e soppressione dei mostri*, in *Giust. Pen.*, 1972, I, c. 273;
- PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984;
- PATALANO, *Premeditazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, 1985;
- PAVARINI M., *Introduzione a...la criminologia*, Firenze, 1980;
- PAZZI, *La responsabilità giuridica della donna nello stato di maternità e particolarmente in rapporto all'aborto e all'infanticidio*, Roma, 1908;
- PESTALOZZI, *Über Gesetzgebung und Kindermord [1783] IN A.A. V.V., Pestalozzis Samliche Werke, Berlin-Leipzig 1927, IX*;
- PICOTTI L., *Feticidio colposo, interruzione della gravidanza e successione di leggi penali*, in *Giurispr. di Merito*, II, 1981;
- PISAPIA G., *Abbandono di minore o incapace*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1953;
- PISAPIA G., *Manuale operativo di criminologia*, Padova, 2005;
- PITCH, *Le differenze di genere*. In BARBAGLI-GATTI, *La criminalità in Italia*, Bologna;

PITINI, *Infanticidio per soffocazione: valore di qualche reperto*, estratto dal “Zacchia”, n. 2, Bologna.

POLLACK, *The criminality of women*, Philadelphia, 1950;

PONTI, *Compendio di Criminologia*, Milano, 1999;

PONTI, *La causa d'onore nel delitto di infanticidio*, in *Quad. criminol. clin.*, 1962, 1, 48;

PONTI-GALLINA FIORENTINI, *L'infanticidio e il figlicidio*. In FERRACUTI (a cura), *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologia e Psichiatria Forense*, 7, Milano, 1988;

PUCCINI, *Istituzioni di medicina legale*, 6 ed., 2003;

RAMACCI, *I delitti di omicidio*, II ed., Torino, 1997;

RESNICK, *Child murder by parents. A psychiatric review of figlicide*. *American Journal of Psychiatry*, 126, 1969;

RODRIGUEZ DEVESA, *Derecho Penal Espanòl, Parte Especial*, Madrid, 1991;

ROMANESE, *Trattato di medicina legale*, Torino, 1943, II, 1;

ROMANO, *Legislazione penale e tutela della persona umana*, in *Riv. It.*, 1989;

RONCO, Voce *Persona (delitti contro la)*, in *Enciclopedia giuridica*, 1989;

RONCO-ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, Torino, 2005;

ROSEMBAUM, *Domestic Violence*, in: CURRAN W.J., McGARRY A.L., SHAH S.A., *Forensic Psychiatry and Psychology*, Philadelphia, 1986;

ROUSSEAU J.J., *Le confessioni*, in *Opere*, libri VII-VIII, trad. It. a cura di O. Rossi, Firenze, 1989;

SCHOPENHAUER, *Introduzione alla filosofia e scritti vari*, Torino, ed. 1960;

SECCHI, *Soppressione e sostituzione di stato*, in *Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1890-99, XXII, 2;

SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, 1997;

SEABORNE DAVIES, *Child Killing in English Law*, 1937;

SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, in *Giust. Pen.*, I;

STELLA, *L'errore sugli elementi specializzanti della fattispecie criminosa*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1964;

STOPPATO, *Infanticidio e procurato aborto. Studio di dottrina, di legislazione e di giurisprudenza penale*, Verona-Padova, 1887;

SUTHERLAND-CRESSEY, *Principles of Criminology*, Philadelphia, 1966;

VERDE-PASTORELLI, *Il professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo*, in *Rassegna di Criminologia italiana*, 1998;

VINCIGUERRA, *Introduzione allo studio del diritto penale inglese. I principi*, 1992;

VIROTTA, *I mostri, gli incurabili e il diritto alla vita*, in *Archivio Pen.*, 1963, I;

WALKER, *Crime and Insanity in England: Volume One, The Historical Perspective*, 1965;

ZANARDELLI, *Relazione al progetto 22 novembre 1887*, CXLV;

ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla legge 22 maggio 1978 n. 194*, Padova, 1992;